

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 15 ottobre 2020

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Decisione N. 2/2020 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 31 luglio 2020, che modifica la decisione n. 2/2001 [2020/1196] (20CE1709)..... Pag. 1  
*Publicata nel n. L 266 del 13 agosto 2020*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (20CE1710)..... Pag. 36  
*Publicato nel n. L 271 del 18 agosto 2020*

RETTIFICHE

Rettifica dell'adozione definitiva (UE, Euratom) 2020/1078 del bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 (GU L 254 del 4 agosto 2020) (20CE1711)..... Pag. 206  
*Publicata nel n. L 272 del 19 agosto 2020*



AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## DECISIONE N. 2/2020 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO

del 31 luglio 2020

che modifica la decisione n. 2/2001 [2020/1196]

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra <sup>(1)</sup> («accordo globale»), in particolare l'articolo 6, in combinato disposto con l'articolo 47,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'adesione della Repubblica di Croazia («Croazia») all'Unione europea, avvenuta il 1° luglio 2013, il 27 novembre 2018 a Bruxelles è stato firmato il terzo protocollo aggiuntivo, applicabile dal 1° marzo 2020.
- (2) Occorre pertanto adeguare, con effetto dalla data in cui la Croazia ha aderito all'accordo globale, gli allegati I e II della decisione n. 2/2001 <sup>(2)</sup>, modificata dalle decisioni n. 4/2004 <sup>(3)</sup> e n. 3/2008 <sup>(4)</sup>, al fine di includere le autorità competenti per i servizi finanziari in Croazia e le misure non in linea con gli articoli da 12 a 16 della decisione n. 2/2001 che la Croazia manterrà fino all'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 3.
- (3) Tale adeguamento offre anche la possibilità di aggiornare l'elenco delle autorità competenti per i servizi finanziari, di cui all'allegato II della decisione n. 2/2001.
- (4) Gli articoli 5, 6, 7, 10 e 47 dell'accordo globale autorizzano il Consiglio congiunto istituito a norma dell'articolo 45 dell'accordo globale ad adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo globale e, in particolare, a stabilire le modalità e il calendario per quanto riguarda gli scambi di merci, gli scambi di servizi e gli appalti pubblici,

<sup>(1)</sup> GU UE L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

<sup>(2)</sup> Decisione n. 1/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico del 27 febbraio 2001 relativa al regolamento interno del Consiglio congiunto UE-Messico e al regolamento interno del comitato misto UE-Messico (GU UE L 70 del 12.3.2001, pag. 7).

<sup>(3)</sup> Decisione n. 4/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 18 maggio 2005, che modifica la decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto (GU UE L 192 del 22.7.2005, pag. 35).

<sup>(4)</sup> Decisione n. 3/2008 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 15 dicembre 2008, che modifica la decisione n. 2/2001, modificata dalla decisione n. 4/2004 (GU UE L 137 del 3.6.2009, pag. 7).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I, parte A, della decisione n. 2/2001, modificata dalle decisioni n. 4/2004 e n. 3/2008 è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente decisione.

*Articolo 2*

L'allegato II, parti A e B, della decisione n. 2/2001, modificata dalle decisioni n. 4/2004 e n. 3/2008 è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Si applica a decorrere dalla data in cui la Croazia ha aderito all'accordo globale.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2020

*Per il Consiglio congiunto*

*Il presidente*

J. BORRELL FONTELLES



## ALLEGATO I


## «ALLEGATO I

## PARTE A

## COMUNITÀ E SUOI STATI MEMBRI

1. L'applicazione del capitolo III alla Comunità e ai suoi Stati membri è soggetta alle limitazioni riguardanti l'accesso al mercato e il trattamento nazionale indicate dalle Comunità europee e dai loro Stati membri nella sezione «tutti i settori» del loro elenco GATS e a quelle relative ai sottosectori elencati di seguito.
2. Per indicare gli Stati membri sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

AT	Austria
BE	Belgio
BG	Bulgaria
CY	Cipro
CZ	Repubblica ceca
DE	Germania
DK	Danimarca
ES	Spagna
EE	Estonia
FI	Finlandia
FR	Francia
EL	Grecia
HR	Croazia
HU	Ungheria
IE	Irlanda
IT	Italia
LV	Lettonia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
MT	Malta
NL	Paesi Bassi
PL	Polonia
PT	Portogallo
RO	Romania
SK	Repubblica slovacca
SI	Slovenia
SE	Svezia
UK	Regno Unito
3. Gli impegni riguardanti l'accesso al mercato per i modi 1 e 2 si applicano solo:
  - alle operazioni di cui ai paragrafi B.3 e B.4 dell'«Intesa sugli impegni riguardanti i servizi finanziari» per tutti gli Stati membri («Intesa»);



- alle operazioni indicate qui di seguito, con riferimento alle definizioni di cui all'articolo 11, per ciascuno Stato membro interessato:

BG: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita) e la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT — trasporto marittimo, aereo e altri trasporti) nei modi 1 e 2;

CY: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita) e la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT — trasporto marittimo, aereo e altri trasporti) nel modo 2, B.6, lettera e) (compravendita di titoli trasferibili) nel modo 1;

EE: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita), la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT) e la parte restante di A.3 (intermediazione assicurativa non-MAT) nei modi 1 e 2, B.1-B.10 (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita di titoli, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie) nel modo 1;

LV: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita), la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT) e la parte restante di A.3 (intermediazione assicurativa non-MAT) nel modo 2, B.7 (partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli) nel modo 1.


LT: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita), la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT) e la parte restante di A.3 (intermediazione assicurativa non-MAT) nel modo 2, B.1-B.10 (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita di titoli, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie) nel modo 1;

MT: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita) e la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT) nel modo 2, B.1 e B.2 (accettazione di depositi e prestiti di qualsiasi tipo) nel modo 1;


RO: B.1. (accettazione di depositi), B.2. (prestiti di qualsiasi tipo), B.4 (tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro), B.5. (garanzie e impegni) e B.8 (intermediazione nel mercato monetario) nel modo 1;

SI: B.1.-B.10. (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita di titoli, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie) nel modo 1.

4. Contrariamente alle consociate straniere, le succursali stabilite direttamente in uno Stato membro da un istituto finanziario messicano non sono soggette, a parte qualche eccezione, alle normative prudenziali armonizzate a livello comunitario che consentono a questo tipo di consociate di usufruire di linee di credito potenziate per l'apertura di nuove sedi e di prestare servizi transfrontalieri in tutta la Comunità. Queste filiali, pertanto, sono autorizzate a operare sul territorio di uno Stato membro a condizioni equivalenti a quelle applicate agli istituti finanziari nazionali dello Stato membro in questione e, talvolta, con l'obbligo di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici quali: a) per quanto riguarda il settore bancario e il mercato mobiliare, un capitale sociale distinto e altre condizioni di solvibilità, nonché l'obbligo di comunicazione e pubblicazione dei conti; b) per quanto riguarda le assicurazioni, obblighi specifici in materia di garanzie e depositi, un capitale sociale distinto e la presenza, nello Stato membro in questione, di attività corrispondenti alle riserve tecniche e di almeno un terzo del margine di solvibilità. Gli Stati membri possono applicare le restrizioni di cui al presente elenco solo per quanto riguarda lo stabilimento diretto di una presenza commerciale messicana o la prestazione di servizi transfrontalieri dal Messico; uno Stato membro non può pertanto applicare dette restrizioni, comprese quelle relative allo stabilimento, a consociate messicane stabilite in altri Stati membri della Comunità, salvo nel caso in cui tali restrizioni possano essere applicate anche alle persone fisiche o giuridiche degli altri Stati membri a norma del diritto comunitario.
5. BG. l'ammissione al mercato dei nuovi servizi o prodotti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 19.
6. BG: le attività assicurative o bancarie, la compravendita di titoli e le attività connesse devono essere svolte separatamente da società autorizzate a prestare tali servizi.



7. BG: di norma e in modo non discriminatorio, gli istituti finanziari costituiti in Bulgaria devono adottare la forma giuridica di società per azioni.
8. CY: si applicano le condizioni e limitazioni generali seguenti anche nel caso in cui nell'elenco non sia indicata alcuna limitazione o condizione:
  - i) considerazione di obiettivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico;
  - ii) il presente elenco non riguarda in alcun modo in servizi prestati nell'esercizio delle funzioni di governo e non influisce sulle misure riguardanti il commercio di beni che potrebbero costituire dei fattori produttivi per uno dei servizi elencati o per altri servizi. Inoltre, continuano ad applicarsi le limitazioni riguardanti l'accesso al mercato o il trattamento nazionale in relazione ai servizi che potrebbero costituire dei fattori produttivi per un servizio elencato o che vengono utilizzati per la prestazione dello stesso.
9. CY: le disposizioni legislative e regolamentari menzionate nel presente elenco non devono essere interpretate come un riferimento esaustivo a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il settore finanziario. Ad esempio, il trasferimento di informazioni contenenti dati personali, il segreto bancario e altri segreti commerciali non è ammesso. Tale trasferimento è disciplinato dalle leggi nazionali riguardanti la tutela della riservatezza delle informazioni dei clienti bancari. Inoltre, si sottolinea che le misure qualitative non discriminatorie riguardanti gli standard tecnici, le considerazioni in materia di salute pubblica e ambiente, le licenze, le considerazioni prudenziali, le qualifiche professionali e i requisiti di competenza non figurano tra le condizioni o limitazioni riguardanti l'accesso al mercato e il trattamento nazionale.
10. CY: i servizi e i prodotti finanziari non regolamentati e l'ammissione al mercato dei nuovi servizi o prodotti finanziari possono essere subordinati all'esistenza o all'introduzione di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 19.
11. CY: a causa dei controlli dei cambi in vigore a Cipro:
  - i residenti non sono autorizzati ad acquistare servizi bancari che possano comportare il trasferimento di fondi all'estero mentre si trovano fisicamente all'estero;
  - i prestiti a favore di soggetti non residenti/stranieri o di società controllate da soggetti non residenti sono subordinati all'approvazione della Banca centrale;
  - anche l'acquisto di valori mobiliari da parte di soggetti non residenti richiede l'approvazione della Banca centrale;
  - le operazioni in valuta estera possono essere effettuate soltanto attraverso banche alle quali la Banca centrale abbia conferito lo status di «operatore autorizzato».
12. CZ: l'ammissione al mercato dei nuovi servizi e strumenti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo nazionale volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 19 della decisione n. 2/2001.
13. CZ: di norma, gli istituti finanziari registrati nella Repubblica ceca devono adottare, senza discriminazioni, una forma giuridica specifica.
14. CZ: l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli è fornita da un prestatore esclusivo. Una volta abolita tale posizione di monopolio, la prestazione di questo servizio sarà aperta, su base non discriminatoria, ai prestatori di servizi stabiliti nella Repubblica ceca. L'assicurazione sanitaria obbligatoria è fornita solamente da prestatori autorizzati di proprietà ceca.
15. EE: senza restrizioni per i servizi previdenziali obbligatori.
16. HR: i servizi assicurativi e bancari dovrebbero essere prestati da società aventi personalità giuridica distinta. Inoltre, a differenza di ciò che avviene per le compagnie di assicurazione, le banche sono autorizzate a partecipare direttamente alle attività connesse alla compravendita di valori mobiliari.
17. HU: l'ammissione al mercato di nuovi servizi o prodotti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 19 della decisione n. 2/2001.
18. HU: non è consentito il trasferimento di informazioni contenenti dati personali e di informazioni riguardanti il segreto bancario, il segreto in materia di titoli e/o i segreti commerciali.




19. HU: di norma, gli istituti finanziari registrati in Ungheria devono adottare, senza discriminazioni, una forma giuridica specifica.
20. HU: i servizi assicurativi, bancari, di intermediazione mobiliare e di gestione di investimenti collettivi dovrebbero essere forniti da prestatori di servizi finanziari giuridicamente separati e dotati di un capitale distinto.
21. MT: per gli impegni relativi al modo 3, a norma della legislazione sul controllo dei cambi i soggetti non residenti che intendano prestare servizi mediante la registrazione di una società locale possono farlo previa autorizzazione della Banca centrale di Malta. Le società alle quali partecipano persone giuridiche o fisiche non residenti necessitano di un capitale sociale minimo pari a 10 000 MTL (lire maltesi), di cui il 50 % deve essere versato. Le partecipazioni azionarie dei soggetti non residenti devono essere pagate con fondi provenienti dall'estero. In base alla relativa legislazione, le società partecipate da soggetti non residenti sono tenute a chiedere un'autorizzazione al ministero delle Finanze per l'acquisto dei locali.
22. MT: per gli impegni relativi al modo 4, continuano ad applicarsi le prescrizioni delle disposizioni legislative e regolamentari maltesi in materia di ingresso, soggiorno, acquisto di proprietà immobiliari, lavoro e sicurezza sociale, ivi comprese le disposizioni regolamentari riguardanti la durata del soggiorno, i salari minimi e gli accordi salariali collettivi. I permessi di ingresso, lavoro e residenza sono concessi a discrezione del governo di Malta.
23. MT: per gli impegni relativi ai modi 1 e 2, la legislazione sul controllo dei cambi consente ai soggetti residenti di trasferire ogni anno all'estero investimenti finanziari per un valore massimo di 5 000 MTL. Gli importi superiori a tale cifra necessitano di un permesso delle autorità preposte al controllo dei cambi.
24. MT: i soggetti residenti possono contrarre prestiti all'estero senza dover ottenere un'autorizzazione dall'autorità preposta al controllo dei cambi se la durata del prestito supera i tre anni. Tali prestiti devono tuttavia essere registrati presso la Banca centrale.
25. PL: in Polonia sono in corso di elaborazione norme prudenziali nel settore finanziario che potrebbero richiedere una modifica delle attuali norme nonché l'elaborazione di nuove leggi.
26. RO: la creazione e il funzionamento delle società di assicurazione e riassicurazione sono subordinati ad autorizzazione da parte dell'Organismo di sorveglianza sulle attività di assicurazione e riassicurazione. Lo stabilimento e l'attività degli istituti di credito sono subordinati all'autorizzazione della Banca nazionale di Romania. Lo stabilimento e l'attività degli enti collegati al mercato mobiliare (persone fisiche o giuridiche, a seconda dei casi) sono subordinati all'autorizzazione della commissione nazionale per i valori mobiliari. Una volta instaurata una presenza commerciale, gli istituti finanziari possono effettuare transazioni con i residenti soltanto nella valuta nazionale della Romania.
27. SK: l'ammissione al mercato dei nuovi servizi e strumenti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo nazionale volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 19 della decisione n. 2/2001.
28. SK: i servizi assicurativi seguenti sono forniti da prestatori esclusivi: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli, l'assicurazione obbligatoria per il trasporto aereo e l'assicurazione obbligatoria del datore di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali devono essere sottoscritte attraverso la Compagnia slovacca di assicurazioni. L'assicurazione sanitaria di base è limitata alle compagnie di assicurazione sanitaria slovacche dotate della licenza per la fornitura dell'assicurazione sanitaria, rilasciata dal ministero della Sanità della Repubblica slovacca ai sensi della legge 273/1994 (testo unico). I fondi pensione e le assicurazioni malattia sono riservati alla Compagnia assicurazioni sociali.
29. SI: l'ammissione al mercato dei nuovi servizi o prodotti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 19 della decisione n. 2/2001.
30. SI: di norma, agli istituti finanziari costituiti in Slovenia è richiesta l'adozione, su base non discriminatoria, di una forma giuridica specifica.
31. SI: le attività assicurative e bancarie devono essere svolte da prestatori di servizi finanziari giuridicamente distinti.
32. SI: I servizi di investimento possono essere forniti soltanto attraverso istituti bancari e società finanziarie.





<p><b>A. Servizi assicurativi e connessi</b></p>	<p><b>1) Prestazione transfrontaliera</b></p> <p>AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una consociata non stabilita nella Comunità o di una filiale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione).</p> <p>AT: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una consociata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Austria.</p> <p>AT: maggiorazione dell'imposta sui premi assicurativi per i contratti di assicurazione (tranne quelli di riassicurazione e di retrocessione) stipulati da una consociata non stabilita nella Comunità o da una filiale non stabilita in Austria. È comunque prevista l'eventuale concessione di deroghe.</p> <p>BG: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta): senza restrizioni, tranne per i servizi offerti da fornitori stranieri a persone straniere nel territorio della Bulgaria. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere. Una compagnia di assicurazione straniera può concludere contratti di assicurazione solo tramite una filiale, senza restrizioni per l'assicurazione dei depositi, i sistemi d'indennizzo analoghi e i regimi di assicurazione obbligatoria. Non si applicano restrizioni per il trattamento nazionale.</p> <p>BG: Sottosettore A.2. (riassicurazione e retrocessione): non si applicano restrizioni per i servizi di retrocessione.</p> <p>BG: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.</p> <p>CY: le compagnie straniere di riassicurazione, autorizzate dall'organismo di vigilanza sulle assicurazioni (Superintendent of Insurance), sulla base di criteri prudenziali, possono offrire servizi di riassicurazione e retrocessione alle compagnie di assicurazione registrate e autorizzate a operare a Cipro.</p> <p>CY: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.</p> <p>CZ: restrizioni:          i prestatori stranieri di servizi finanziari possono stabilire una compagnia di assicurazione con sede nella Repubblica ceca sotto forma di società per azioni o possono esercitare l'attività assicurativa attraverso le proprie filiali con sede legale nella Repubblica ceca alle condizioni stabilite dalla legge sul settore assicurativo.          Sono necessarie la presenza commerciale e l'autorizzazione per i prestatori di servizi assicurativi che intendono:          — prestare tali servizi, compresi i servizi di riassicurazione, e          — concludere un contratto di intermediazione con un intermediario per la stipula di un contratto di assicurazione tra il prestatore di servizi assicurativi e terzi.          È richiesta l'autorizzazione per l'intermediario qualora la sua attività di intermediazione sia esercitata attraverso una filiale con sede legale nella Repubblica ceca.</p> <p>DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da società stabilite nella Comunità.</p>
--	--



<p>DK: Nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le compagnie di assicurazione), al di fuori delle compagnie di assicurazione autorizzate a norma dell'ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca.</p> <p>DE: le polizze di assicurazione aerea obbligatoria possono essere emesse solo da una controllata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Germania.</p> <p>DE: le compagnie di assicurazione straniere che abbiano stabilito una filiale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la filiale stabilita in Germania.</p> <p>FI: solo gli assicuratori aventi la sede principale nello Spazio economico europeo o con una filiale in Finlandia possono offrire servizi assicurativi ai sensi del comma B.3, lettera a), dell'intesa.</p> <p>FI: la prestazione dei servizi di brokeraggio nel settore delle assicurazioni è subordinata alla presenza di una sede commerciale permanente nello Spazio economico europeo.</p> <p>FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità.</p> <p>HR: Sottosettore A.1 (a) (assicurazione diretta, a) assicurazione ramo vita): senza restrizioni, tranne per la fornitura di assicurazioni vita a persone straniere che risiedono in Croazia.</p> <p>HR: Sottosettore A.1 (b) (assicurazione diretta, b) assicurazione ramo danni): senza restrizioni, tranne per la fornitura di assicurazioni (ramo danni), escluse le assicurazioni responsabilità civile auto, a persone straniere che risiedono in Croazia. Senza restrizioni per l'assicurazione marittima, aerea e trasporti.</p> <p>HU: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta): possono acquistare i servizi soltanto gli imprenditori che svolgono un'attività imprenditoriale internazionale indicata nelle disposizioni di legge relative al regime dei cambi. Possono essere assicurati soltanto gli eventi assicurativi che hanno luogo all'estero.</p> <p>IT: senza restrizioni per la professione attuariale.</p> <p>IT: i rischi connessi alle esportazioni cif effettuate da soggetti residenti in Italia possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nella Comunità.</p> <p>IT: i contratti di assicurazione per il trasporto merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi in territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nella Comunità. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni in Italia.</p> <p>LV: senza restrizioni per il comma B.3, lettera a), dell'intesa.</p> <p>MT: Sottosezioni A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.</p> <p>PL: senza restrizioni, salvo per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione di beni negli scambi internazionali.</p>	
---	--



RO: senza restrizioni per il comma B.3, lettere a) e c), dell'Intesa. Per il sottosettore A.2. (riassicurazione e retrocessione): la riassicurazione sul mercato internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere trattato sul mercato nazionale.

PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere emessi unicamente da società stabilite nella Comunità. Solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nella Comunità possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.

SK: È richiesta la presenza commerciale per la fornitura di:

- assicurazione vita a persone con residenza permanente nella Repubblica slovacca;
- assicurazione di beni situati nel territorio della Repubblica slovacca;
- assicurazione di responsabilità civile per danni o perdite causati dall'attività di persone giuridiche o fisiche nel territorio della Repubblica slovacca;
- assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardante le merci, gli aerei, gli scafi e la responsabilità.

SI: assicurazione marittima, aerea e trasporti: le attività assicurative delle mutue assicuratrici sono riservate alle società di capitali costituite e stabilite in Slovenia.

SF: Sottosezioni A.2., A.3. e A.4. (riassicurazione e retrocessione, intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

SE: l'assicurazione diretta può essere fornita solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi stranieri e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.

## 2) Consumo all'estero

AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una consociata non stabilita nella Comunità o di una filiale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione).

AT: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una consociata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Austria.

AT: maggiorazione dell'imposta sui premi assicurativi per i contratti di assicurazione (tranne quelli di riassicurazione e di retrocessione) stipulati da una consociata non stabilita nella Comunità o da una filiale non stabilita in Austria. È comunque prevista l'eventuale concessione di deroghe.

BG: Sottosezione A.1. (assicurazione diretta): le persone fisiche e giuridiche bulgare e i soggetti stranieri che svolgono un'attività sul territorio della Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in Bulgaria soltanto con fornitori che siano autorizzati a svolgere un'attività assicurativa in tale paese. La compensazione assicurativa risultante da tali contratti dev'essere versata in Bulgaria, senza restrizioni per l'assicurazione dei depositi, i sistemi d'indennizzo analoghi e i regimi di assicurazione obbligatoria.

BG: Sottosezioni A.2., A.3. e A.4. (riassicurazione e retrocessione, intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.




<p>CY: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.</p> <p>CZ: restrizioni: i servizi assicurativi elencati qui di seguito non possono essere acquistati all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— assicurazione vita a persone con residenza permanente nella Repubblica ceca,</li> <li>— assicurazione di beni situati nel territorio della Repubblica ceca,</li> <li>— assicurazione di responsabilità civile per danni o perdite causati dall'attività di persone giuridiche o fisiche nel territorio della Repubblica ceca.</li> </ul> <p>DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da società stabilite nella Comunità.</p> <p>DK: nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le compagnie di assicurazione), al di fuori delle compagnie di assicurazione autorizzate a norma dell'ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca.</p> <p>DE: le polizze di assicurazione aerea obbligatoria possono essere emesse solo da una controllata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Germania.</p> <p>DE: le compagnie di assicurazione straniere che abbiano stabilito una filiale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la filiale stabilita in Germania.</p> <p>FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità.</p> <p>HR: Sottosettore A.1 (a) (assicurazione diretta, a) assicurazione ramo vita): nessuna restrizione, tranne per la possibilità delle persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione sulla vita;</p> <p>HR: Sottosettore A.1 (b) (assicurazione diretta, b) assicurazione ramo danni):</p> <p>senza restrizioni, ad eccezione dei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) possibilità per le persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione (non vita) diversa da quelle per la responsabilità civile auto;</li> <li>ii) — assicurazioni personali o contro i rischi dei beni materiali, non disponibili in Croazia;</li> <li>— società che acquistano all'estero un'assicurazione riguardante opere di investimento all'estero, comprese le attrezzature per tali opere;</li> <li>— assicurazione per la restituzione di prestiti esteri (assicurazione collaterale);</li> <li>— assicurazione personale e sui beni di società detenute al 100 % e di joint venture che svolgono la propria attività economica in un paese straniero, se ciò è conforme alla normativa di tale paese o richiesto dalla registrazione;</li> <li>— navi in costruzione e revisione se previsto dal contratto concluso con il cliente straniero (acquirente).</li> </ul>	
--	--



<p>HU: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta): possono acquistare i servizi soltanto gli imprenditori che svolgono un'attività imprenditoriale internazionale indicata nelle disposizioni di legge relative al regime dei cambi. Possono essere assicurati soltanto gli eventi assicurativi che hanno luogo all'estero.</p> <p>IT: i rischi connessi alle esportazioni cif effettuate da soggetti residenti in Italia possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nella Comunità.</p> <p>IT: i contratti di assicurazione per il trasporto merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi in territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nella Comunità. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni in Italia.</p> <p>MT: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.</p> <p>PL: senza restrizioni, salvo per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione di beni negli scambi internazionali.</p> <p>PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere emessi unicamente da società stabilite nella Comunità. Solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nella Comunità possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.</p> <p>RO: senza restrizioni per il comma B.3, lettere a) e c), dell'Intesa. Per il sottosettore A.2. (riassicurazione e retrocessione): la cessione in riassicurazione sul mercato internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere trattato sul mercato nazionale.</p> <p>SK: non possono essere acquistati all'estero i servizi assicurativi rientranti nel modo 1, ad eccezione dell'assicurazione per il trasporto aereo e marittimo, riguardante le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità.</p> <p>SI: assicurazione marittima, aerea e trasporti: le attività assicurative delle mutue assicuratrici sono riservate alle società di capitali costituite e stabilite nella Slovenia.</p> <p>SI: le compagnie di riassicurazione della Slovenia hanno priorità nella riscossione dei premi assicurativi. Qualora tali società non siano in grado di perequare tutti i rischi, questi ultimi possono essere riassicurati e retrocessi all'estero (non dopo l'adozione della nuova legge sulle compagnie di assicurazione).</p>	<p>AT: l'autorizzazione per l'apertura di filiali da parte di un assicuratore straniero è negata quando quest'ultimo non abbia, nel paese di origine, una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società per azioni o a una mutua assicuratrice.</p> <p>BE: per tutte le offerte pubbliche di acquisto di titoli belgi fatte da o per conto di una persona, una società o un'istituzione non soggetta alla giurisdizione di uno degli Stati membri della Comunità europea occorre l'autorizzazione del ministro delle Finanze.</p> <p>BG: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta): senza restrizioni per l'assicurazione dei depositi, i sistemi d'indennizzo analoghi e i regimi di assicurazione obbligatoria.</p>
	<p><b>3) Presenza commerciale</b></p>



<p>I prestatori di servizi assicurativi non possono fornire al tempo stesso servizi riguardanti l'assicurazione ramo vita e l'assicurazione ramo danni. Le persone straniere possono prestare servizi assicurativi solo attraverso la partecipazione azionaria (senza limite massimo) nelle compagnie di assicurazione bulgare o direttamente, attraverso una filiale con la sede centrale in Bulgaria. L'apertura di succursali di società di assicurazione straniere è subordinata ad autorizzazione da parte della Commissione di sorveglianza finanziaria. Per aprire una succursale in Bulgaria al fine di fornire determinati tipi di assicurazioni, un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato ad operare negli stessi settori nel suo paese di origine per almeno cinque anni. Le filiali delle compagnie di assicurazione straniere devono soddisfare i seguenti requisiti: requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una capitalizzazione separata e la presenza in Bulgaria delle attività corrispondenti alle riserve tecniche.</p> <p>I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere. Una compagnia di assicurazione straniera può concludere contratti di assicurazione solo tramite una filiale.</p> <p>I fondi assicurativi costituiti grazie ai contratti di assicurazione e il capitale proprio devono essere investiti in Bulgaria e possono essere trasferiti all'estero solo con l'autorizzazione della Commissione di sorveglianza finanziaria.</p> <p>I fornitori stranieri non possono concludere contratti di assicurazione con persone fisiche o giuridiche locali avvalendosi di intermediari.</p> <p>BG: Sottosettore A.2.: (riassicurazione e retrocessione):</p> <p>i fornitori di servizi di riassicurazione non possono occuparsi allo stesso tempo di assicurazioni ramo vita e ramo danni.</p> <p>Le persone straniere possono prestare servizi assicurativi solo attraverso la partecipazione azionaria (senza limite massimo) nelle compagnie di assicurazione bulgare. Le compagnie di riassicurazione straniere possono prestare direttamente servizi di riassicurazione attraverso una filiale con la sede centrale in Bulgaria. L'apertura di succursali di società di assicurazione straniere è subordinata ad autorizzazione da parte della Commissione di sorveglianza finanziaria.</p> <p>I fondi costituiti grazie ai contratti di riassicurazione e il capitale proprio devono essere investiti in Bulgaria e possono essere trasferiti all'estero solo con l'autorizzazione della Commissione di sorveglianza finanziaria.</p> <p>I fornitori stranieri non possono concludere contratti di riassicurazione con persone fisiche o giuridiche locali avvalendosi di intermediari.</p> <p>Non si applicano restrizioni per i servizi di retrocessione.</p> <p>BG: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo):</p> <p>solo le società registrate in Bulgaria ai sensi della legge sul commercio e autorizzate dalla Commissione di sorveglianza finanziaria possono svolgere attività di intermediazione.</p> <p>I servizi accessori del settore assicurativo devono essere connessi all'assicurazione.</p> <p>senza restrizioni per i servizi attuariali.</p>	
--	--



<p>CY: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta):  nessun assicuratore può operare a Cipro senza l'autorizzazione dell'organismo di vigilanza sulle assicurazioni (Superintendent of Insurance), conformemente a quanto stabilito dalla legge sulle compagnie di assicurazione.  Le compagnie di assicurazione straniere possono operare a Cipro mediante lo stabilimento di una filiale o di un'agenzia. Per ricevere la relativa autorizzazione, l'assicuratore straniero deve essere stato precedentemente autorizzato a operare nel proprio paese di origine.  La partecipazione di soggetti non residenti nelle compagnie di assicurazione registrate a Cipro necessita della preventiva approvazione della Banca centrale. Il livello di partecipazione di soggetti stranieri è stabilito caso per caso in base alle esigenze economiche.  CY: Sottosettore A.2.: (riassicurazione e retrocessione):  nessuna società può operare come compagnia di riassicurazione a Cipro senza l'autorizzazione dell'organismo di vigilanza sulle assicurazioni (Superintendent of Insurance).  Gli investimenti da parte di soggetti non residenti nelle compagnie di riassicurazione richiedono la preventiva approvazione della Banca centrale. La quota di partecipazione straniera nel capitale delle società locali di riassicurazione è stabilita caso per caso. Attualmente non esiste alcuna compagnia locale di riassicurazione.  CY: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.  CZ: restrizioni:  i prestatori stranieri di servizi finanziari possono stabilire una compagnia di assicurazione con sede nella Repubblica ceca sotto forma di società per azioni o possono esercitare l'attività assicurativa attraverso le proprie filiali con sede legale nella Repubblica ceca alle condizioni stabilite dalla legge sul settore assicurativo.  — Sono necessarie la presenza commerciale e l'autorizzazione per i prestatori di servizi assicurativi che intendono:  — prestare tali servizi, compresi i servizi di riassicurazione, e  — concludere un contratto di intermediazione con un intermediario per la stipula di un contratto di assicurazione tra il prestatore di servizi assicurativi e terzi.  È richiesta l'autorizzazione per l'intermediario qualora la sua attività di intermediazione sia esercitata attraverso una filiale con sede legale nella Repubblica ceca.  ES: prima di poter aprire una succursale o un'agenzia in Spagna per la prestazione di alcune classi di assicurazioni, l'assicuratore straniero deve essere già autorizzato ad operare negli stessi settori nel suo paese di origine da almeno cinque anni.  ES, EL: il diritto di stabilimento non comprende l'apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, salvo nella forma di agenzie, filiali o sedi centrali.</p>	
---	--



EE: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta): nessuna restrizione, salvo che l'organo di gestione di una società per azioni del settore assicurativo a partecipazione straniera può comprendere un numero di cittadini di paesi stranieri proporzionale alla partecipazione straniera, non superiore però alla metà dei membri dell'organo di gestione; il responsabile della direzione di una controllata o di una società indipendente deve avere la residenza permanente in Estonia.

FI: l'amministratore delegato, almeno un revisore dei conti e almeno metà dei promotori e dei membri del consiglio d'amministrazione e dell'organo di vigilanza di una compagnia di assicurazione devono avere la residenza nello Spazio economico europeo, salvo deroga del ministero degli affari sociali e della sanità.

FI: gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia l'autorizzazione per una filiale operante nel settore delle assicurazioni sociali obbligatorie (assicurazione pensionistica obbligatoria, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni).

FI: l'agente generale della società di assicurazioni straniera deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la sede centrale della società non si trovi nello Spazio economico europeo.

FR: lo stabilimento di filiali è subordinato a un'autorizzazione speciale rilasciata al rappresentante della filiale.

HU: si intende creare una rete di filiali dirette in seguito all'adesione al GATS e alle condizioni ivi stabilite.

HU: il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno due membri di cittadinanza ungherese, che siano residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e che abbiano la residenza permanente in Ungheria da almeno un anno.

IE: il diritto di stabilimento non comprende la creazione di uffici di rappresentanza.

IT: l'accesso alla professione attuariale è limitato alle persone giuridiche. Sono ammesse le associazioni di professionisti (senza costituzione di società) tra persone fisiche.

IT: l'autorizzazione per lo stabilimento di filiali è subordinata alla valutazione delle autorità di vigilanza.

LV: Sottosettori A.1. e A.2. (assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione): di norma e su basi non discriminatorie, gli istituti assicurativi stranieri devono adottare una specifica forma giuridica.

LV: Sottosettore A.3. (intermediazione assicurativa): l'intermediario può essere soltanto una persona fisica (nessun requisito di nazionalità) e può prestare servizi per conto di una compagnia di assicurazione con l'autorizzazione dell'Ente lettone di vigilanza sulle assicurazioni.

LT: alle compagnie di assicurazione non è consentito fornire sia l'assicurazione ramo vita che quella ramo danni. Per le tipologie a) e b) sono necessarie due registrazioni distinte.

MT: eventuale prova della necessità economica.

PL: Sottosettori da A.1. a A.3. (assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione e intermediazione assicurativa):

Lo stabilimento dell'impresa è ammesso soltanto sotto forma di società per azioni o di succursale, previa concessione di una licenza. Soltanto il 5 % dei fondi assicurativi può essere investito all'estero. Le persone che eseguono attività di intermediazione assicurativa devono possedere una licenza. Per gli intermediari assicurativi è richiesta la registrazione locale.

PL: Sottosettore A.4. (servizi ausiliari del settore assicurativo): senza restrizioni.





PT: le società straniere possono svolgere funzioni di intermediazione assicurativa in Portogallo solo attraverso una società costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità.

PT: per poter aprire una succursale in Portogallo, le società straniere devono dimostrare di possedere un'esperienza operativa almeno quinquennale.

RO: la creazione di società e agenzie di intermediazione a partecipazione straniera è consentita soltanto in associazione con persone fisiche o giuridiche rumene. I rappresentanti delle compagnie di assicurazione straniere e delle associazioni degli assicuratori stranieri hanno il diritto di concludere soltanto i tipi di contratti seguenti: 1. contratti di assicurazione e riassicurazione con persone fisiche e giuridiche straniere o per i loro beni; 2. contratti di riassicurazione con compagnie di assicurazione, di assicurazione-riassicurazione e di riassicurazione rumene. Le agenzie di intermediazione non possono concludere contratti di assicurazione per le compagnie di assicurazione straniere con persone fisiche o giuridiche rumene o per i loro beni.

SK: il consiglio di amministrazione delle compagnie di assicurazione deve essere costituito, in maggioranza, da persone domiciliate nella Repubblica slovacca.

Per la prestazione di servizi assicurativi è richiesta la licenza. I cittadini stranieri possono stabilire una compagnia di assicurazione con sede nella Repubblica slovacca sotto forma di società per azioni o possono gestire attività assicurative attraverso consociate con sede legale nella Repubblica slovacca alle condizioni generali stabilite dalla legge sulle assicurazioni. Per attività assicurative si intendono i servizi assicurativi, ivi compresi il brokeraggio e la riassicurazione.

L'attività di intermediazione finalizzata alla conclusione di un contratto assicurativo tra la società di assicurazioni e terzi può essere svolta da persone fisiche o giuridiche domiciliate nella Repubblica slovacca a vantaggio della società di assicurazioni in possesso della licenza rilasciata dall'autorità di vigilanza sulle assicurazioni.

I contratti di intermediazione finalizzati alla conclusione di un contratto assicurativo tra la compagnia di assicurazione e soggetti terzi possono essere stipulati da una compagnia di assicurazione nazionale o straniera solamente in seguito al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità di vigilanza sulle assicurazioni.

Le risorse finanziarie di fondi assicurativi specifici di operatori assicurativi derivanti dall'assicurazione o riassicurazione di titolari di polizze residenti o aventi sede legale nella Repubblica slovacca devono essere depositate presso una banca locale nella Repubblica slovacca e non possono essere trasferite all'estero.

SI: Sottosettore A.1. (assicurazione diretta):


lo stabilimento è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte del ministero delle Finanze. I soggetti stranieri possono stabilire una società di assicurazioni soltanto mediante una joint-venture con una persona locale, a condizione che la partecipazione straniera sia limitata al 99 %.

Tale limite alla partecipazione proprietaria straniera verrà abolito in seguito all'adozione della nuova legge sulle compagnie di assicurazione.

Un soggetto straniero può acquistare azioni di una compagnia di assicurazione nazionale o aumentare la propria partecipazione azionaria alla stessa previa approvazione del ministero delle Finanze.



<p>Nell'autorizzare o approvare l'acquisto di azioni di una compagnia di assicurazione nazionale, il ministero delle Finanze tiene conto dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— la dispersione della proprietà azionaria e l'esistenza di azionisti di vari paesi;</li> <li>— la fornitura di nuovi prodotti assicurativi e il trasferimento del relativo know-how, se l'investitore straniero è una compagnia di assicurazione.</li> </ul> <p>Senza restrizioni per la partecipazione straniera in compagnie di assicurazione in corso di privatizzazione.</p> <p>La qualità di socio in un istituto di mutua assicurazione è riservata alle compagnie stabilite in Slovenia e alle persone fisiche di cittadinanza slovena.</p> <p>SI: Sottosettore A.2. (riassicurazione e retrocessione): la partecipazione straniera in una compagnia di riassicurazione è limitata a una quota di controllo del capitale (nessun limite, salvo per le filiali, dopo l'adozione della nuova legge sulle compagnie di assicurazione).</p> <p>SI: Sottosettori A.3. e A.4. (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): per la prestazione di servizi di consulenza e liquidazione sinistri è richiesta la registrazione come persona giuridica con il consenso dell'ufficio assicurazioni.</p> <p>Per le attività attuariali e di valutazione dei rischi, è ammessa soltanto la prestazione di servizi attraverso un'organizzazione professionale.</p> <p>L'attività è limitata all'assicurazione diretta alla riassicurazione.</p> <p>Per gli imprenditori in proprio è necessaria la residenza in Slovenia.</p> <p>SE: le società di brokeraggio assicurativo non registrate in Svezia possono creare una presenza commerciale solo attraverso una filiale.</p> <p>SE: le compagnie di assicurazione ramo danni non registrate in Svezia che operano in questo paese vengono tassate in funzione dei premi incassati con l'assicurazione diretta anziché in funzione del reddito netto.</p> <p>SE: le compagnie di assicurazione devono essere fondate da una persona fisica residente nello Spazio economico europeo o da una persona giuridica registrata nello Spazio economico europeo</p> <p>CY: senza restrizioni.</p> <p>PL:</p> <p>Sottosettori da A.1. a A.3. (assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione e intermediazione assicurativa): senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale e fatta salva la seguente limitazione: requisito della residenza per gli intermediari assicurativi.</p> <p>Sottosettore A.4. (servizi ausiliari del settore assicurativo): senza restrizioni.</p> <p>AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HR, HU, IT, IE, LU, LT, LV, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: senza restrizioni, ad eccezione di quanto indicato nelle rispettive sezioni orizzontali e con le limitazioni seguenti:</p> <p>AT: le filiali devono essere dirette da due persone fisiche residenti in Austria.</p>	<p><b>4) Presenza di persone fisiche</b></p>
--	--



<p><b>B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)</b></p>	<p><b>1) Prestazione transfrontaliera</b></p> <p>BG: senza restrizioni per l'assicurazione dei depositi, i sistemi d'indennizzo analoghi e i regimi di assicurazione obbligatoria. Non si applicano restrizioni per i servizi di retrocessione. Non si applicano restrizioni per i sottosegretari A.3 e A.4 (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo).</p> <p>DK: l'agente generale di una filiale assicurativa deve essere residente in Danimarca già da due anni qualora non sia cittadino di uno degli Stati membri della Comunità. Il ministero delle Imprese e dell'Industria può concedere deroghe a questa condizione.</p> <p>DK: requisito di residenza per i dirigenti e i membri del consiglio di amministrazione di una società. Il ministero delle Imprese e dell'Industria può tuttavia concedere deroghe su base non discriminatoria.</p> <p>ES, IT: requisito di residenza per la professione attuariale.</p> <p>EL: il consiglio di amministrazione di una società stabilita in Grecia deve essere composto da una maggioranza di cittadini di uno degli Stati membri della Comunità.</p> <p>SI: per le attività attuariali e di valutazione dei rischi sono richiesti: la residenza, un esame di qualifica, l'appartenenza all'Associazione degli attuari della Repubblica di Slovenia e la conoscenza della lingua slovena.</p> <p>BE: la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio.</p> <p>BG: Sottosegretari B.1.1. e B.1.2. (comunicazione e trasmissione di informazioni finanziarie e servizi di consulenza): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazione, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di prestazione transfrontaliera di tali servizi. Senza restrizioni per i servizi di intermediazione e altri servizi finanziari ausiliari.</p> <p>CY: senza restrizioni.</p> <p>CZ: servizi di emissione valutata da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di prodotti derivati, di titoli negoziabili e di altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività, servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tali attività: senza restrizioni.</p> <p>CZ: restrizioni:  soltanto le banche stabilite nella Repubblica ceca e le filiali di banche estere dotate di relativa autorizzazione possono:  — fornire servizi di deposito;  — effettuare la negoziazione di attività in valuta estera;  — effettuare pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti.</p> <p>Il permesso per le operazioni in valuta estera rilasciato dalla Banca nazionale ceca o dal ministero delle Finanze è obbligatorio nel caso dei soggetti residenti cechi (banche escluse) per  a) l'apertura e il finanziamento di un conto all'estero da parte di residenti cechi;  b) i pagamenti di capitale all'estero (ad eccezione degli IED);</p>
---	--



<p>c) la concessione di crediti finanziari e di garanzie;</p> <p>d) le operazioni in strumenti derivati;</p> <p>e) l'acquisto di titoli esteri ad eccezione dei casi descritti dalla legge sui cambi;</p> <p>f) l'emissione di titoli esteri per la compravendita sia pubblica che non pubblica nella Repubblica ceca o per la loro introduzione sul mercato nazionale.</p> <p>EE: Sottosettore B.1. (accettazione di depositi): è prescritta l'autorizzazione della Eesti Pank e la registrazione, a norma del diritto estone, come società per azioni, consociata o filiale.</p> <p>EE, LT: l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d'investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie delle attività dei fondi d'investimento soltanto le società aventi sede legale nella Comunità.</p> <p>HR: Non si applicano restrizioni per i sottosettori B.1., B.6., B.7., B.9 e B.10.</p> <p>HU: senza restrizioni.</p> <p>IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre: 1) un'autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l'ente sia registrato, sia membro di un partenariato o operi in proprio, ma comunque che abbia la sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito a privati); oppure 2) un'autorizzazione in un altro Stato membro in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).</p> <p>IT: senza restrizioni per i promotori di servizi finanziari.</p> <p>LT: Gestione di fondi pensione: è richiesta la presenza commerciale.</p> <p>MT:</p> <p>Sottosettori B.1. e B.2. (accettazione di depositi e prestiti di qualsiasi tipo): nessuna.</p> <p>Sottosettore B.1.1. (fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie): senza restrizioni, tranne per la fornitura di informazioni finanziarie da parte di prestatori internazionali.</p> <p>Sottosettore B.1.2. (servizi di consulenza e altri servizi finanziari ausiliari): senza restrizioni.</p> <p>PL:</p> <p>Sottosettore B.1.1. (fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazione, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di prestazione transfrontaliera di tali servizi.</p> <p>Sottosettore B.1.2. (servizi di consulenza e altri servizi finanziari ausiliari): senza restrizioni.</p> <p>RO: Sottosettore B.4 (tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro): solo attraverso una banca residente.</p> <p>SK: compravendita di prodotti derivati, di titoli negoziabili e di altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività, servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie: senza restrizioni.</p>	
---	--



## SK:

- i) i servizi di deposito sono limitati alle banche nazionali e alle filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca;
- ii) soltanto le banche nazionali autorizzate, le filiali di banche estere operanti nella Repubblica slovacca e le persone in possesso di un'autorizzazione di cambio possono effettuare la negoziazione di attività in valuta estera. Soltanto i membri iscritti possono operare alla borsa di Bratislava. I soggetti residenti possono operare senza restrizioni sul mercato ristretto (sistema RM Slovacchia). I soggetti non residenti devono operare attraverso gli agenti di borsa;
- iii) i pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti possono essere effettuati soltanto da banche nazionali autorizzate e da filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca;
- iv) è necessaria l'autorizzazione di cambio rilasciata dalla Banca nazionale della Slovacchia per:
- a) l'apertura di un conto all'estero da parte di residenti slovacchi (banche escluse), ad eccezione delle persone fisiche durante la loro permanenza all'estero;
  - b) i pagamenti di capitale all'estero;
  - c) l'ottenimento di un credito finanziario, in valuta estera, da parte di un soggetto non residente, ad eccezione dei crediti dall'estero accettati dai soggetti residenti con un termine di restituzione superiore a 3 anni e dei prestiti concessi tra persone fisiche per attività non imprenditoriali;
- v) l'esportazione e l'importazione di valuta slovacca e di valuta estera in contanti per un valore superiore a 150 000 SKK e di lingotti deve essere dichiarata;
- vi) per il deposito di attività finanziarie da parte di un residente all'estero è necessaria l'autorizzazione/la licenza di cambio rilasciata dalle autorità responsabili dei cambi;
- vii) soltanto le entità stabilite nella Repubblica slovacca operanti nel settore dei cambi possono concedere e ottenere garanzie e crediti entro un determinato limite e conformemente alle disposizioni della Banca nazionale slovacca.

## SI:

partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensionistici e relativi servizi finanziari di consulenza e altro: senza restrizioni.

Sottosettori B.1.1. e B.1.2. (disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi finanziari di consulenza o altro, ad eccezione dei servizi riguardanti la partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro e la gestione di fondi pensionistici): nessuna.

Tutti gli altri sottosettori:

senza restrizioni, tranne per l'accettazione di crediti (prestiti di tutti i tipi) e di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di persone giuridiche nazionali e imprenditori in proprio (nota: i crediti al consumo saranno gratuiti in seguito all'adozione della nuova legge sui cambi).

Tutti i suddetti accordi creditizi devono essere registrati presso la Banca centrale di Slovenia. (nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario).

I soggetti stranieri possono offrire titoli esteri soltanto attraverso le banche locali e le società di intermediazione titoli. I membri della borsa slovena devono essere registrati in Slovenia.



<p><b>2) Consumo all'estero</b></p>	<p>BG: Sottosettori da B.1. a B.10. (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita di titoli, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie): senza restrizioni.</p> <p>Sottosettori B.11. e B.12. (comunicazione e trasmissione di informazioni finanziarie e servizi di consulenza): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazione, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di fruizione all'estero di tali servizi. Senza restrizioni per i servizi di intermediazione e altri servizi finanziari ausiliari.</p> <p>CY: senza restrizioni, ad eccezione del sottosettore B.6, lettera e) (compravendita di titoli trasferibili): nessuna.</p> <p>CZ: servizi di emissione valuta da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di prodotti derivati e lingotti, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività, servizi di liquidazione e di compensazione relativi a prodotti derivati e servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tali attività: senza restrizioni.</p> <p>CZ: restrizioni: soltanto le banche stabilite nella Repubblica ceca e le filiali di banche estere dotate di relativa autorizzazione possono: — fornire servizi di deposito; — effettuare la negoziazione di attività in valuta estera; — effettuare pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti.</p> <p>Il permesso per le operazioni in valuta estera rilasciato dalla Banca nazionale ceca o dal ministero delle Finanze è obbligatorio nel caso dei soggetti residenti cechi (banche escluse) per</p> <p>a) l'apertura e il finanziamento di un conto all'estero da parte di residenti cechi; b) i pagamenti di capitale all'estero (ad eccezione degli IED); c) la concessione di crediti finanziari e di garanzie; d) le operazioni in strumenti derivati; e) l'acquisto di titoli esteri ad eccezione dei casi descritti dalla legge sui cambi; f) l'emissione di titoli esteri per la compravendita sia pubblica che non pubblica nella Repubblica ceca o per la loro introduzione sul mercato nazionale.</p> <p>DE: l'emissione dei titoli in marchi tedeschi può essere diretta solo da un istituto di credito, da una consociata o da una succursale stabilita in Germania.</p> <p>FI: i pagamenti dei soggetti pubblici (spese) devono essere trasmessi tramite il sistema finlandese di postagiro, gestito dalla Postipankki Ltd. In circostanze eccezionali il ministero delle Finanze può concedere deroghe.</p> <p>EL: la prestazione di servizi di custodia e di deposito, compresa l'amministrazione dei pagamenti di interessi e capitale su titoli emessi in Grecia, è subordinata allo stabilimento.</p>
-------------------------------------	---



<p>HU: senza restrizioni.</p> <p>MT:</p> <p>Sottosettori B.1. e B.2. (accettazione di depositi e prestiti di qualsiasi tipo): nessuna.</p> <p>Sottosettore B.1.1. (fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie): senza restrizioni, tranne per la fornitura di informazioni finanziarie da parte di prestatori internazionali.</p> <p>Sottosettori B.3.-B.10. e B.12.: senza restrizioni.</p> <p>PL:</p> <p>Sottosettore B.1.1. (fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazione, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di fruizione all'estero di tali servizi.</p> <p>Sottosettori B.1.-B.10. e B.12.: senza restrizioni.</p> <p>RO: l'apertura di conti e l'utilizzo di risorse in valuta estera all'estero da parte di persone fisiche e giuridiche rumene sono consentiti soltanto previa autorizzazione della Banca nazionale della Romania. Senza restrizioni per i sottosettori B.3. (leasing finanziario), B.7. (partecipazione a emissioni di tutti i tipi di titoli), B.9. (gestione delle attività) e B.10. (servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie).</p> <p>SK: Compravendita di prodotti derivati e lingotti, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e intermediazione: senza restrizioni.</p> <p>SK:</p> <p>i) i servizi di deposito sono limitati alle banche nazionali e alle filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca;</p> <p>ii) soltanto le banche nazionali autorizzate, le filiali di banche estere operanti nella Repubblica slovacca e le persone in possesso di un'autorizzazione di cambio possono effettuare la negoziazione di attività in valuta estera. Soltanto i membri iscritti possono operare alla borsa di Bratislava. I soggetti residenti possono operare senza restrizioni sul mercato ristretto (sistema RM Slovacchia). I soggetti non residenti devono operare attraverso gli agenti di borsa;</p> <p>iii) i pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti possono essere effettuati soltanto da banche nazionali autorizzate e da filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca;</p> <p>iv) è necessaria l'autorizzazione di cambio rilasciata dalla Banca nazionale della Slovacchia per:</p> <p>a) l'apertura di un conto all'estero da parte di residenti slovacchi (banche escluse), ad eccezione delle persone fisiche durante la loro permanenza all'estero;</p> <p>b) i pagamenti di capitale all'estero;</p> <p>c) l'ottenimento di un credito finanziario, in valuta estera, da parte di un soggetto non residente, ad eccezione dei crediti dall'estero accettati dai soggetti residenti con un termine di restituzione superiore a tre anni e dei prestiti concessi tra persone fisiche per attività non imprenditoriali;</p> <p>v) l'esportazione e l'importazione di valuta slovacca e di valuta estera in contanti per un valore superiore a 150 000 SKK e di lingotti deve essere dichiarata;</p>	
--	--



vi) per il deposito di attività finanziarie da parte di un residente all'estero è necessaria l'autorizzazione/la licenza di cambio rilasciata dalle autorità responsabili dei cambi;

vii) soltanto le entità stabilite nella Repubblica slovacca operanti nel settore dei cambi possono concedere e ottenere garanzie e crediti entro un determinato limite e conformemente alle disposizioni della Banca nazionale slovacca.

SI:

partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensionistici e relativi servizi finanziari di consulenza e altro: senza restrizioni.

Sottosettori B.1.1. e B.1.2. (disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi finanziari di consulenza o altro, ad eccezione dei servizi riguardanti la partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro e la gestione di fondi pensionistici): nessuna.

Tutti gli altri sottosettori:

senza restrizioni, tranne per l'accettazione di crediti (prestiti di tutti i tipi) e di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di persone giuridiche nazionali e imprenditori in proprio (nota: i crediti al consumo saranno gratuiti in seguito all'adozione della nuova legge sui cambi).

Tutti i suddetti accordi creditizi devono essere registrati presso la Banca centrale di Slovenia. (nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario).

Le persone giuridiche stabilite in Slovenia possono essere i depositari delle attività dei fondi di investimento.

UK: l'emissione di sterline, anche a livello privato, può essere gestita solo da un'impresa stabilita nello Spazio economico europeo.

### 3) Presenza commerciale

Tutti gli Stati membri:

l'esercizio delle attività di gestione dei fondi comuni d'investimento e delle società di investimento (articoli da 16 a 21 e da 28 a 31 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup> («direttiva OICVM»)).

Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento (articolo 23 dell'OICVM).

AT: solo i membri della borsa austriaca possono negoziare valori mobiliari in borsa.

AT: per le operazioni valutarie e di cambio occorre l'autorizzazione della Banca nazionale austriaca.

AT: le obbligazioni ipotecarie e le obbligazioni comunali possono essere emesse da banche specializzate, autorizzate a svolgere questa attività.

AT: I fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite come società di capitali in Austria.

BE: per tutte le offerte pubbliche di acquisto di titoli belgi fatte da o per conto di una persona, una società o un'istituzione non soggetta alla giurisdizione di uno degli Stati membri della Comunità europea occorre l'autorizzazione del ministro delle Finanze.





BG:

Sottosettori B.1.-B.5. (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni).

Le banche straniere che intendono stabilirsi in Bulgaria devono essere debitamente autorizzate dai rispettivi ordinamenti nazionali e non devono essere soggette a un divieto di svolgere attività bancarie nel proprio paese d'origine, né nei paesi in cui lavorano, senza restrizioni per le «caisses populaires».

L'acquisizione diretta o indiretta di azioni pari al 5 % o più dei diritti di voto di una banca stabilita in Bulgaria è soggetta ad autorizzazione da parte della Banca nazionale bulgara. I criteri di autorizzazione sono prudenziali e coerenti con gli obblighi di cui agli articoli XVI e XVII del GATS.

L'acquisizione diretta o indiretta di partecipazioni a una società che non sia una banca da parte di una banca per più del 10 % del capitale è subordinata ad autorizzazione da parte della Banca nazionale bulgara.

Può essere concesso lo status di fornitore esclusivo per quanto riguarda i servizi di deposito e trasferimento di denaro a enti pubblici finanziati dal bilancio dello Stato.

Condizioni di residenza permanente per quanto riguarda i dirigenti dell'ente di gestione che agiscono per conto di una banca.

senza restrizioni per le garanzie del Tesoro.

Sottosettori B.6., B.7. e B.9. (compravendita di titoli, partecipazione a emissioni di tutti i tipi di titoli, gestione delle attività):

restrizioni per le società di intermediazione mobiliare, le società d'investimento e le borse stabilite sotto forma di società per azioni autorizzate dalla Commissione di sorveglianza finanziaria (FSC). La concessione della licenza dipende dalla gestione e da requisiti tecnici, nonché da condizioni connesse con la tutela degli investitori.

Borsa SpA: condizioni relative al capitale minimo (BGN 100 000); non meno dei 2/3 del capitale distribuito fra istituti finanziari (compagnie di assicurazione, imprese finanziarie, società di intermediazione mobiliare); un tetto del 5 % del capitale della borsa per la partecipazione diretta o indiretta da parte di un azionista.

Società di intermediazione mobiliare: nessuna restrizione per le attività di intermediazione effettuate sul territorio della Bulgaria, salvo quanto altrimenti consentito dalla commissione di sorveglianza finanziaria.

Condizioni di adesione a una borsa per la compravendita di titoli. In Bulgaria l'adesione delle società di intermediazione mobiliare è limitata a una sola borsa ciascuna.

Società di investimento: le attività di una banca, di una società assicurativa o di una società di intermediazione mobiliare non possono essere svolte da una società di investimento.

Nessuna restrizione alla compravendita per conto proprio o dei clienti di strumenti negoziabili e beni finanziari diversi dai titoli trasferibili. Nessuna restrizione alla partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro. Nessuna restrizione per la gestione di fondi pensione.

Sottosettori B.8. e B.10. (intermediazione nel mercato monetario, servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie): senza restrizioni.



Sottosettori B.1.1. e B.1.2. (comunicazione e trasmissione di informazioni finanziarie e servizi di consulenza): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato. Senza restrizioni per i servizi di intermediazione e altri servizi finanziari ausiliari.

CY: le banche che prestano servizi a Cipro devono essere persone giuridiche: si tratta di una prescrizione di legge, applicata in maniera non discriminatoria. Le persone giuridiche comprendono le succursali di banche estere/istituti finanziari registrati a Cipro.

CY: il possesso diretto o indiretto di una banca o i diritti di voto nella stessa da parte di una persona e dei suoi soci non possono superare il 10 % senza la previa approvazione scritta della Banca centrale.

CY: inoltre, nelle tre banche locali quotate in borsa, la partecipazione diretta o indiretta o l'acquisto di una quota di capitale da parte di persone straniere è limitata allo 0,5 % per gli individui o le organizzazioni e al 6 % per i soggetti collettivi.

CY:

sottosettori B.1-B.5 e B.6, lettera b) (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita sul mercato dei cambi):

per le nuove banche si applicano i seguenti requisiti:

- a) per l'esecuzione di attività bancarie è richiesta la licenza da parte della Banca centrale. Nel rilasciare la licenza quest'ultima può applicare il controllo relativo alle esigenze economiche;
- b) le succursali di banche estere devono essere registrate a Cipro conformemente al diritto societario ed essere dotate della licenza prevista dalla normativa sulle attività bancarie.

Sottosettore B.6, lettera e) (compravendita di titoli trasferibili):

soltanto i membri (broker) della borsa di Cipro possono svolgere attività riguardanti l'intermediazione di titoli a Cipro. Le agenzie che fungono da broker devono impiegare soltanto personale abilitato ad esercitare la professione dell'agente di cambio a condizione che siano dotate dell'opportuna licenza. Le banche e le società di assicurazioni non possono svolgere tali attività.

le agenzie di intermediazione possono essere registrate come membro della borsa di Cipro soltanto se sono state stabilite e registrate in conformità con il diritto societario di Cipro.

Sottosettore B.6., lettere a), c), d) e f), e B.7-B.1.2: senza restrizioni.

CZ: servizi di emissione valuta da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di prodotti derivati e lingotti, intermediazione nel mercato monetario, servizi di liquidazione e di compensazione relativi a prodotti derivati e servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tali attività: senza restrizioni.

CZ: restrizioni:

i servizi bancari possono essere forniti soltanto da banche stabilite nella Repubblica ceca o da filiali di banche straniere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Banca nazionale ceca di concerto con il ministero delle Finanze.

Il rilascio della licenza è subordinato alla verifica dei criteri applicati in conformità con il GATS. I servizi di mutuo ipotecario possono essere forniti soltanto da banche registrate nella Repubblica ceca.



Le banche possono essere stabilite soltanto sotto forma di società per azioni. I servizi di mutuo ipotecario possono essere forniti soltanto da banche registrate nella Repubblica ceca.

Le banche possono essere stabilite soltanto sotto forma di società per azioni.

L'acquisto di azioni di banche esistenti necessita dell'approvazione della Banca nazionale ceca. La negoziazione pubblica di titoli presuppone il rilascio della relativa autorizzazione e l'approvazione del corrispondente prospetto <sup>(2)</sup>.

Lo stabilimento e le attività degli intermediari di valori mobiliari e degli agenti di borsa o degli organizzatori di un mercato ristretto, delle società di investimenti e dei fondi d'investimento necessitano di un'autorizzazione che viene concessa in base alle qualifiche, all'integrità personale e ai requisiti materiali e di gestione.

Lo stabilimento e le attività degli intermediari di titoli e degli agenti di borsa o degli organizzatori di un mercato ristretto, delle società di investimenti e dei fondi d'investimento necessitano di un'autorizzazione che viene concessa in base alle qualifiche, all'integrità personale e ai requisiti materiali e di gestione.

DK: i servizi di liquidazione e di compensazione relativi a tutti i tipi di pagamenti vengono controllati ed esaminati dalla Banca nazionale ceca per garantirne l'efficienza e l'economicità.

FI: almeno metà dei fondatori, i membri del consiglio di amministrazione, l'organo di vigilanza e i delegati, l'amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell'istituto di credito devono avere la residenza nello Spazio economico europeo, salvo deroga del ministero delle Finanze. Almeno un revisore dei conti deve avere la residenza nello Spazio economico europeo.

FI: i broker (persone fisiche) della borsa dei derivati devono avere la residenza nello Spazio economico europeo. Possono essere concesse deroghe a questo requisito alle condizioni fissate dal ministero delle Finanze.

FI: i pagamenti dei soggetti pubblici (spese) devono essere trasmessi tramite il sistema finlandese di postagiro, gestito dalla Postipankki Ltd. In circostanze eccezionali il ministero delle Finanze può concedere deroghe.

FR: oltre agli istituti di credito francesi, le emissioni in franchi francesi possono essere dirette solo da consociate francesi (di diritto francese) di banche non francesi autorizzate, purché la consociata francese dimostri mezzi e impegni sufficienti a Parigi. Queste condizioni si applicano alle banche che gestiscono l'esposizione totale (book). Una banca non francese può cogestire l'emissione di obbligazioni in eurofranchi senza restrizioni né condizioni particolari.

EL: gli istituti possono negoziare valori mobiliari quotati alla borsa di Atene solo attraverso società di intermediazione di borsa costituite in Grecia.

EL: ai fini dello stabilimento e del funzionamento delle succursali occorre importare una somma minima in valuta estera, che deve essere convertita in dracme e rimanere in Grecia per tutta la durata dell'attività della banca straniera in Grecia.

fino a un massimo di quattro (4) filiali, questa somma minima è pari a metà del capitale azionario minimo necessario per registrare in Grecia un istituto di credito,

per l'attivazione di ulteriori filiali questa somma minima è pari al capitale azionario minimo necessario per costituire in Grecia un istituto di credito.



<p>HR: nessuna restrizione, salvo per i servizi di liquidazione e compensazione, riservati in Croazia all'Agenzia centrale di deposito (Central Depository Agency - CDA). L'accesso ai servizi della CDA sarà concesso ai non residenti su base non discriminatoria.</p> <p>HU: si intende creare una rete di filiali dirette in seguito all'adesione al GATS e alle condizioni ivi stabilite.</p> <p>HU: un singolo azionista, che non sia un istituto di credito, una compagnia di assicurazione o un'impresa di investimento, può detenere al massimo il 15 % della proprietà diretta o indiretta o dei diritti di voto di un istituto di credito.</p> <p>HU: il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno due membri di cittadinanza ungherese, che siano residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e che abbiano la residenza permanente in Ungheria da almeno un anno.</p> <p>HU: la partecipazione statale di lungo termine sarà mantenuta ad un livello minimo pari al 25 % + 1 dei voti nella Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.</p> <p>IE: nel caso degli organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM), la società fiduciaria/depositaria e di gestione deve essere costituita in Irlanda o in un altro Stato membro della Comunità. In caso di partenariato limitato per gli investimenti, almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda.</p> <p>IE: gli enti che desiderano entrare a far parte di una borsa valori irlandese devono 1) essere autorizzati in Irlanda, mediante registrazione o partenariato, e avere la sede centrale/sociale in questo paese; oppure 2) essere autorizzati in un altro Stato membro in conformità della direttiva 2014/65/UE.</p> <p>IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre 1) un'autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l'ente sia registrato, sia un partenariato o operi in proprio, ma comunque che abbia la sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorità di sorveglianza può anche autorizzare succursali di enti di paesi terzi); oppure 2) un'autorizzazione in un altro Stato membro in conformità della direttiva 2014/65/UE.</p> <p>IT: l'offerta pubblica di titoli (a norma dell'articolo 18 della legge 21/6/74) diversi dalle azioni e dalle obbligazioni (anche convertibili) è riservata alle società italiane a responsabilità limitata, alle società straniere debitamente autorizzate, agli enti pubblici o alle società di proprietà delle autorità locali, con un capitale non inferiore a 2 miliardi di lire.</p> <p>IT: i servizi centralizzati di deposito, custodia e amministrazione sono riservati alla Banca d'Italia per i titoli di stato e al Monte Titoli SpA per le azioni, i titoli di partecipazione e altri titoli negoziati su un mercato regolamentato.</p> <p>IT: nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM armonizzati a norma della direttiva 2009/65/CE, il fiduciario/depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro della Comunità europea ed essere stabilito in Italia attraverso una filiale. La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle società di assicurazioni e alle società d'investimento in titoli aventi la sede centrale legale nella Comunità europea. Anche le società di gestione (fondi chiusi e fondi d'investimento immobiliari) devono essere registrate in Italia.</p>	
--	--



IT: per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro delle Comunità europee.

IT: la compensazione e la liquidazione dei valori mobiliari possono avvenire solo tramite il sistema di compensazione ufficiale. La compensazione può essere affidata, fino alla liquidazione definitiva dei titoli, ad una società autorizzata dalla Banca d'Italia di concerto con la Consob.

IT: gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi d'investimento.

LV:

Sottosettore B.7. (partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli): la Banca di Lettonia (Banca centrale) funge da agente finanziario del governo sul mercato dei titoli del Tesoro.

Sottosettore B.9. (gestione patrimoniale): i fondi pensione vengono gestiti in regime di monopolio di Stato.

LT:

Sottosettori B.1.-B.1.2.: almeno un dirigente deve possedere la cittadinanza lituana.

Sottosettore B.3. (leasing finanziario): il leasing finanziario può essere riservato a specifici istituti finanziari (ad esempio banche e compagnie di assicurazione). Nessuna a partire dal 1° gennaio 2001, ad eccezione di quanto indicato nella parte orizzontale della sezione «Servizi bancari e altri servizi finanziari».

Sottosettore B.9. (gestione patrimoniale): stabilimento solo sotto forma di società per azioni (AB) e società «chiusa» (UAB) che devono essere fondate con l'acquisto da parte dei soci fondatori dell'intero capitale in sede di prima emissione. Ai fini della gestione delle attività, è necessaria la creazione di una società di gestione specializzata. Soltanto le agenzie con sede legale in Lituania possono fungere da depositari delle attività.

MT:

Sottosettori B.1. e B.2. (accettazione di depositi e prestiti di qualsiasi tipo): gli istituti di credito e gli altri istituti finanziari di proprietà straniera possono operare sotto forma di filiale o di consociata locale. L'autorizzazione potrebbe essere subordinata alla verifica delle esigenze economiche.

Sottosettori B.3.-B.1.2.: senza restrizioni.

PL:

Sottosettori B.1., B.2., B.4. e B.5. (esclusi gli impegni e le garanzie del Tesoro): stabilimento di una banca soltanto sotto forma di società per azioni o di filiale autorizzata. Sistema di permessi in relazione allo stabilimento di tutte le banche sulla base di considerazioni prudenziali. Requisito della nazionalità per alcuni (almeno uno) dei dirigenti della banca.

Sottosettori B.6., lettera e), B.7. (esclusa la partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro), B.9. (solo i servizi di gestione del portafoglio) e B.12. (servizi finanziari di consulenza e altro, solamente in relazione alle attività riguardanti la Polonia): stabilimento, previo rilascio di una licenza, soltanto sotto forma di società per azioni o di filiale di una persona giuridica straniera operante nel settore della prestazione dei servizi per il mercato mobiliare.



Sottosettore B.1.1.: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazione, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di prestazione transfrontaliera e/o consumo all'estero di tali servizi.

Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni.

PT: lo stabilimento di banche non comunitarie è subordinato all'autorizzazione, rilasciata di volta in volta, del ministero delle Finanze. Esso deve contribuire a migliorare l'efficienza del sistema bancario nazionale o avere un impatto determinante sull'internazionalizzazione dell'economia portoghese.

PT: i servizi inerenti ai capitali di rischio non possono essere forniti da filiali di società d'investimento in capitali di rischio aventi la sede centrale in un paese non comunitario. Possono fungere da operatori indipendenti presso la borsa di Lisbona solo le società di intermediazione registrate in Portogallo o le succursali di società d'investimento autorizzate in un altro paese CE. I servizi di intermediazione sul mercato degli strumenti derivati e sul mercato ristretto di Oporto non possono essere forniti da succursali di società di intermediazione non CE.

I fondi pensione possono essere gestiti solo da società registrate in Portogallo o da società di assicurazioni stabilite in Portogallo e autorizzate a occuparsi di assicurazioni sulla vita.

RO: la società d'intermediazione titoli deve essere una persona giuridica rumena costituita sotto forma di società per azioni a norma della legge rumena e avere come unico obiettivo l'intermediazione di titoli. Ogni offerta pubblica di titoli deve richiedere, prima della pubblicazione del prospetto, l'autorizzazione della Commissione nazionale titoli della Romania. Le società che si occupano di gestione delle attività devono essere costituite sotto forma di società per azioni a norma della legge rumena, i fondi di investimento aperti a norma del diritto civile rumeno, senza restrizioni per il leasing finanziario. Nessuna restrizione alla compravendita per conto proprio o dei clienti di strumenti negoziabili e beni finanziari diversi dai titoli trasferibili.

SK: negoziazione di prodotti derivati e di lingotti, intermediazione nel mercato monetario e intermediazione: senza restrizioni.

SK: i servizi bancari possono essere forniti soltanto da banche nazionali o da filiali di banche straniere autorizzate dalla Banca nazionale slovacca di concerto con il ministero delle Finanze. La concessione dell'autorizzazione si basa sulla valutazione di una serie di criteri riguardanti, in particolare, la dotazione di capitale (potere finanziario), le qualifiche professionali, l'integrità e la competenza della direzione incaricata delle previste attività bancarie. Le banche sono persone giuridiche registrate nella Repubblica slovacca, costituite sotto forma di società per azioni o istituti finanziari pubblici (di proprietà dello Stato).

A partire da una determinata soglia, l'acquisto di azioni che esprime un interesse nelle consistenze patrimoniali di una banca commerciale esistente è soggetto alla previa approvazione da parte della Banca nazionale slovacca. I servizi di investimento nella Repubblica slovacca possono essere forniti da banche, società di investimenti, fondi di investimento e agenti di cambio, aventi forma giuridica di società per azioni dotate di un capitale sociale conforme a quanto previsto dalla legge. Le società di investimento straniere e i fondi di investimento devono ottenere un'autorizzazione da parte del ministero delle Finanze per la vendita dei propri titoli o certificati d'investimento nel territorio della Repubblica slovacca conformemente alla legge. Per l'emissione di obbligazioni a livello nazionale e all'estero è richiesta l'autorizzazione del ministero delle Finanze.



I titoli possono essere emessi e negoziati solo previa autorizzazione del ministero delle Finanze per la negoziazione pubblica conformemente alla legge sui valori mobiliari. L'attività di operatore in titoli, intermediario di borsa o organizzatore di un mercato ristretto è subordinata all'autorizzazione del ministero delle Finanze. I servizi di liquidazione e di compensazione per tutti i tipi di pagamento sono regolamentati dalla Banca nazionale della Slovacchia.

I servizi di liquidazione e di compensazione relativi al cambio di proprietà dei titoli sono registrati presso il Centro valori mobiliari (Stanza di compensazione e liquidazione per i valori mobiliari). Il Centro valori mobiliari può eseguire soltanto trasferimenti sui conti patrimoniali di titolari di titoli. La parte in contanti delle operazioni di liquidazione e compensazione passa attraverso la Stanza di compensazione e liquidazione per le attività bancarie (di cui la Banca nazionale slovacca detiene la quota maggioritaria) della borsa di Bratislava, le società di capitali o il conto Jumbo per il mercato ristretto (sistema RM Slovacchia).

SI:

partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensionistici e relativi servizi finanziari di consulenza e altro: senza restrizioni.

Sottosettori B.1.1. e B.1.2. (disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi finanziari di consulenza o altro, ad eccezione dei servizi riguardanti la partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro e la gestione di fondi pensionistici): nessuna.

Tutti gli altri sottosettori:

lo stabilimento di tutti i tipi di banca è subordinato al rilascio della licenza da parte della Banca di Slovenia.

I soggetti stranieri possono diventare azionisti di banche o acquistare altre azioni di banche soltanto previa approvazione da parte della Banca di Slovenia. (nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario).

Con l'autorizzazione della Banca di Slovenia, le banche, le consociate e le filiali di banche straniere possono prestare tutti o parte dei servizi bancari, a seconda dell'entità del capitale.

Nel valutare se rilasciare la licenza per la creazione di una banca controllata al 100 % o in maggioranza da investitori stranieri o se autorizzare l'acquisto di ulteriori azioni bancarie, la Banca di Slovenia tiene conto dei seguenti criteri (\*):

- la presenza di investitori di diversi paesi e
  - il parere dell'istituto estero incaricato della vigilanza sul sistema bancario.
- (nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario).

Senza restrizioni per la partecipazione straniera in banche in corso di privatizzazione.


Le filiali di banche straniere devono essere registrate in Slovenia e avere personalità giuridica

(nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario). senza restrizioni per tutti i tipi di istituto di credito ipotecario e di cassa depositi e prestiti.

Senza restrizioni per lo stabilimento di fondi pensionistici privati (fondi pensionistici non obbligatori).



<p>Le società di gestione sono società commerciali stabilite con l'unico scopo di gestire i fondi di investimento.</p> <p>I soggetti stranieri possono acquistare, direttamente o indirettamente, fino ad un massimo del 20 % delle azioni delle società di gestione o dei diritti di voto nelle stesse; per quote superiori è richiesta l'approvazione dell'Agenzia per il mercato mobiliare.</p> <p>Una società di investimenti autorizzata (privatizzazione) è una società di investimenti stabilita con l'unico scopo di raccogliere i certificati di proprietà (buoni) e acquistare azioni emesse in conformità con la normativa riguardante la trasformazione del regime di proprietà. Una società di gestione autorizzata viene stabilita con l'unico scopo di gestire le società di investimenti autorizzate.</p> <p>I soggetti stranieri possono acquistare, direttamente o indirettamente, fino ad un massimo del 10 % delle azioni delle società di gestione autorizzate (privatizzazione) o dei diritti di voto nelle stesse; per quote superiori è richiesta l'approvazione dell'Agenzia per il mercato mobiliare con il consenso del ministero per le Relazioni economiche e lo sviluppo.</p> <p>Gli investimenti dei fondi di investimento nei titoli di società di emissione straniere sono limitati al 10 %. Tali titoli devono essere quotati nelle borse precedentemente determinate dall'Agenzia per il mercato mobiliare.</p> <p>I soggetti stranieri possono diventare azionisti o soci di una società di intermediazione mobiliare e detenerne una quota massima pari al 24 % del capitale previa approvazione dell'Agenzia per il mercato mobiliare (nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul mercato mobiliare).</p> <p>I titoli di una società di emissione straniera che non sono ancora stati offerti sul territorio della Slovenia possono essere offerti soltanto da una società di intermediazione mobiliare o da una banca autorizzata a svolgere tale tipo di operazioni. Prima del lancio dell'offerta, la società di intermediazione mobiliare o la banca devono ottenere l'autorizzazione dell'Agenzia per il mercato mobiliare.</p> <p>Tale richiesta di autorizzazione per offrire titoli di emissione straniera in Slovenia deve essere accompagnata da un progetto di prospetto che dimostri che il garante dell'emissione dei titoli di emissione straniera è una banca o una società di intermediazione mobiliare, ad eccezione dell'emissione di azioni di emissione straniera.</p> <p>SE: le società non costituite in Svezia possono stabilire una presenza commerciale solo attraverso una filiale e, nel caso delle banche, anche attraverso un ufficio di rappresentanza.</p> <p>SE: il fondatore di un istituto di credito deve essere una persona fisica residente nello Spazio economico europeo o una banca straniera. Il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nello Spazio economico europeo</p> <p>UK: agli intermediari in valori mobiliari, un tipo di istituti finanziari che si occupa del debito pubblico, si richiedono lo stabilimento nello Spazio economico europeo e una capitalizzazione separata.</p> <p>CY:</p> <p>Sottosettore B.6, lettera e) (compravendita di titoli trasferibili): gli individui che agiscono a titolo personale come broker o che sono impiegati come broker da società di intermediazione devono soddisfare i criteri per il rilascio dell'autorizzazione prevista a tal fine.</p> <p>Sottosettori B.1-B.1.2, ad eccezione di B.6, lettera e): senza restrizioni.</p>	<p>4) <b>Presenza di persone fisiche</b></p>
--	--





	<p>CZ: servizi di emissione valutata da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di prodotti derivati e lingotti, intermediazione nel mercato monetario, servizi di liquidazione e di compensazione relativi a prodotti derivati e servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tali attività: senza restrizioni.</p> <p>Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>MT:</p> <p>Sottosettori B.1., B.2. e B.11. (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie): senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>Sottosettori B.3.-B.10. e B.12.: senza restrizioni.</p> <p>PL:</p> <p>Sottosettori B.1., B.2., B.4. e B.5. (esclusi gli impegni e le garanzie del Tesoro): senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale e fatta salva la seguente limitazione. Requisito della nazionalità per alcuni (almeno uno) dei dirigenti della banca.</p> <p>Sottosettori B.6., lettera e), e B.7. (esclusa la partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro), B.9. (solo i servizi di gestione del portafoglio), B.11. e B.12. (servizi finanziari di consulenza e altro, solamente in relazione alle attività riguardanti la Polonia): senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni.</p> <p>SK:</p> <p>negoiazione di prodotti derivati e di lingotti, intermediazione nel mercato monetario e intermediazione: senza restrizioni.</p> <p>Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>SI:</p> <p>partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensionistici e relativi servizi finanziari di consulenza e altro: senza restrizioni.</p> <p>Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>AT, BE, BG, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HR, HU, IT, IE, LU, LT, LV, NL, PT, RO, SE, UK:</p> <p>senza restrizioni, ad eccezione di quanto indicato nelle rispettive sezioni orizzontali e con le seguenti limitazioni:</p>
--	---



<p>BG: senza restrizioni per le garanzie del Tesoro. Nessuna restrizione alla compravendita per conto proprio o dei clienti di strumenti negoziabili e beni finanziari diversi dai titoli trasferibili. Nessuna restrizione alla partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro. Senza restrizioni per l'intermediazione nel mercato monetario. Nessuna restrizione per la gestione di fondi pensione. Senza restrizioni per i servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie. Senza restrizioni per i servizi di intermediazione e altri servizi finanziari ausiliari.</p> <p>HR: nel caso degli istituti di credito, il consiglio di amministrazione deve dirigere le attività dal territorio della Croazia. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve avere una buona padronanza del croato. Le operazioni dell'istituto di moneta elettronica sono svolte dal territorio della Croazia. Gli uffici di cambio autorizzati sono gestiti da qualsiasi residente con uno status di persona giuridica e da qualsiasi singola impresa, a condizione che utilizzino programmi informatici protetti per le operazioni di cambio, abbiano un accordo con un banca e siano autorizzati a effettuare operazioni di cambio.</p> <p>FR: Sociétés d'investissement à capital fixe: requisito della nazionalità per il presidente del consiglio di amministrazione, i direttori generali e almeno due terzi degli amministratori. Quando la ditta di negoziazione titoli ha un comitato o un consiglio di sorveglianza, il requisito di cui sopra si applica anche ai membri di detto comitato o al suo direttore generale e ad almeno due terzi del consiglio di sorveglianza.</p> <p>EL: gli istituti di credito devono nominare almeno due persone responsabili del loro funzionamento, alle quali si applica la condizione della residenza.</p> <p>IT: requisito della residenza nel territorio di uno Stato membro delle Comunità europee per i «promotori di servizi finanziari».</p> <p>LV: il direttore di una succursale o di un'affiliata deve essere un contribuente lettone (residente).</p> <p>RO: senza restrizioni per il leasing finanziario. Nessuna restrizione alla compravendita per conto proprio o dei clienti di strumenti negoziabili e beni finanziari diversi dai titoli trasferibili.</p>	<p>(<sup>1</sup>) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).</p> <p>(<sup>2</sup>) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU UE L 320 del 17.11.2009, pag. 32).</p> <p>(<sup>3</sup>) CZ: sono attualmente in discussione in Parlamento norme di legge relative all'abolizione del criterio dei requisiti richiesti dal mercato finanziario.</p> <p>(<sup>4</sup>) Nel valutare se rilasciare una licenza bancaria generale o limitata, la Banca di Slovenia oltre all'entità del capitale tiene conto anche dei seguenti criteri (sia per i richiedenti nazionali che per quelli stranieri):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— le preferenze dell'economia nazionale per talune attività bancarie;</li> <li>— l'attuale presenza regionale di banche nella Repubblica di Slovenia;</li> <li>— le attività effettivamente svolte dalla banca rispetto a quelle indicate nella licenza esistente.</li> </ul> <p>(nota: questa disposizione sarà abolita con l'adozione della nuova legge sul settore bancario).»</p>
--	--



## ALLEGATO II


## «ALLEGATO II

## AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI SERVIZI FINANZIARI

## PARTE A

## Per la Comunità e i suoi Stati membri

Commissione europea	DG Commercio DG Mercato interno	B-1049 Bruxelles
Austria	Ministero delle Finanze	Directorate Economic Policy and Financial Markets Himmelpfortgasse 4-8 Postfach 2 A-1015 Wien
Belgio	Ministero dell'Economia Ministero delle Finanze	Rue de Bréderode 7 B-1000 Bruxelles Rue de la Loi 12 B-1000 Bruxelles
Bulgaria	Ministero dell'Economia e dell'energia Ministero delle Finanze Banca nazionale bulgara Commissione di sorveglianza finanziaria	Slavyanska str. 8 Sofia 1052 G.S.Rakovski str.102 Sofia 1000 Al.Batenberg sq.1 Sofia 1000 33, Shar Planina Street Sofia 1303
Croazia	Ministero delle Finanze	Katanciceva 5 10000 Zagreb
Cipro	Ministero delle Finanze	CY-1439 Nicosia
Repubblica ceca	Ministero delle Finanze	Letenská 15 CZ-118 10 Prague
Danimarca	Ministero degli Affari economici	Ved Stranden 8 DK-1061 København K
Estonia	Ministero delle Finanze	Suur-Ameerika 1 EE-15006 Tallinn
Finlandia	Ministero delle Finanze	PO Box 28 FIN-00023 Helsinki
Francia	Ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria	Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 139, rue de Bercy F-75572 Paris
Germania	Ministero delle Finanze	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Graurheindorfer Str. 108 D-53117 Bonn
Grecia	Banca di Grecia	Panepistimiou Street, 21 GR-10563 Atene



Ungheria	Ministero delle Finanze	Pénzügyminisztérium Postafiók 481 HU-1369 Budapest
Irlanda	Ente normativo irlandese per i servizi finanziari	PO Box 9138 College Green IRL-Dublin 2
Italia	Ministero del Tesoro	Ministero del Tesoro Via XX Settembre 97 I-00187 Roma
Lettonia	Commissione per i mercati finanziari e dei capitali	Kungu Street 1 LV-1050 Riga
Lituania	Ministero delle Finanze	Vaižganto 8a/2 LT-01512 Vilnius
Lussemburgo	Ministero delle Finanze	Ministère des Finances 3, rue de la Congrégation L-2931 Lussemburgo
Malta	Autorità per i servizi finanziari	Notabile Road MT-Attard
Paesi Bassi	Ministero delle Finanze	Financial Markets Policy Directorate Postbus 20201 NL-2500 EE Den Haag
Polonia	Ministero delle Finanze	12 Świętokrzyska Street PL-00-916 Warsaw
Portogallo	Ministero delle Finanze	Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Av. Infante D. Henrique, 1C-1° P-1100-278 Lisboa
Romania	Banca nazionale di Romania Commissione nazionale titoli della Romania	25 Lipscani Str, sector 3 Bucharest, code 030031 (2 Foisorului Street, Bucharest, sector 3)
	Commissione di vigilanza delle assicurazioni	18 <sup>th</sup> , Amiral Constantin Balescu Street, Sector 1, Bucharest Code 011954
	Commissione di vigilanza del sistema pensionistico privato	74 Splaiul Unirii, sector 4, Bucharest, code 030128
Repubblica slovacca	Ministero delle Finanze	Stefanovicova 5 SK-817 82 Bratislava
Slovenia	Ministero dell'Economia	Kotnikova 5 SI-1000 Ljubljana
Spagna	Tesoro	Directora General del Tesoro y Política Financiera Paseo del Prado 6-6a Planta E-28071 Madrid
Svezia	Autorità di vigilanza in campo finanziario	Box 6750 S-113 85 Stockholm




	Banca centrale di Svezia	Malmskillnadsgatan 7 S-103 37 Stockholm
	Agenzia svedese dei consumatori	Rosenlundsgatan 9 S-118 87 Stockholm
Regno Unito	H. M. Treasury	1 Horse Guards Road UK-London SW1 A 2HQ

## PARTE B

**Per il Messico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público**

Messico	Unidad de Banca, Valores y Ahorro	Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, Deleg. Álvaro Obregón, C.P. 01020 México, D.F.
	Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social	Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, Deleg. Álvaro Obregón, C.P. 01020 México, D.F.»

20CE1709



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1197 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2020

**che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafi 5 e 6, l'articolo 17, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (UE) 2019/2152 ha definito un quadro giuridico comune in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee sulle imprese.
- (2) Il quadro dei registri di imprese a fini statistici europei costituisce un elemento fondamentale di tale quadro comune poiché fornisce una base di campionamento armonizzata, rendendo così possibile l'organizzazione e il coordinamento di indagini statistiche.
- (3) Al fine di produrre dati comparabili tra gli Stati membri e di conseguire un'armonizzazione in tutti i settori delle statistiche sulle imprese è necessario specificare i requisiti dei dati da fornire per l'elaborazione di statistiche sulle imprese.
- (4) Per le statistiche europee sulle imprese dovrebbe essere applicato il principio della proprietà economica quale descritto nel regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. L'applicazione di tale principio dovrebbe essere realizzata nei limiti del possibile, tenendo conto delle giustificate esigenze degli utenti, della disponibilità dei dati e delle implicazioni in termini di costi e oneri, nella misura in cui non entri in contraddizione con i principi e le finalità di talune statistiche sulle imprese di cui al presente regolamento.
- (5) Per specificare i requisiti dei dati è necessario definire i raggruppamenti principali di industrie (RPI) e altri aggregati speciali di codici della NACE.
- (6) È necessario definire le principali variabili e i principali concetti per le statistiche sulle imprese al fine di assicurare la comparabilità tra gli Stati membri dei dati prodotti e un'armonizzazione in tutti i settori delle statistiche sulle imprese.
- (7) Allo scopo di attenuare l'onere per le imprese e in base al principio di proporzionalità, è necessario semplificare i requisiti dei dati tenendo conto delle dimensioni e dell'importanza dei settori delle imprese degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).



- (8) È necessario stabilire disposizioni specifiche da applicare ai dati relativi alla tematica «Scambi internazionali di beni» e agli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, nonché al dominio «Statistiche congiunturali delle imprese».
- (9) La crescente globalizzazione dell'economia mette in discussione l'attuale organizzazione della produzione delle statistiche europee sulle imprese. Grazie alla registrazione dei dati provenienti dai gruppi di imprese multinazionali, il quadro dei registri di imprese a fini statistici europei costituisce la base per migliorare molte statistiche connesse alla globalizzazione. Poiché la copertura di alcune di queste statistiche comprende l'intera economia, è necessario che il quadro dei registri di imprese a fini statistici europei copra tutti i settori dell'economia.
- (10) Ai fini della definizione dei gruppi di imprese, della corretta delimitazione delle imprese, della profilazione di unità grandi e complesse e dello studio delle concentrazioni di mercato è necessario disporre di informazioni sulle relazioni di controllo tra unità giuridiche. Le informazioni sui gruppi di imprese migliorano la qualità dei registri di imprese a fini statistici nazionali. Tali informazioni possono essere utilizzate per ridurre il rischio di divulgazione di dati riservati. I dati sui gruppi di imprese possono essere utilizzati per le indagini sui gruppi e possono ridurre l'onere di risposta.
- (11) È necessario stabilire il formato dei dati, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché la procedura per la trasmissione di dati sulle singole unità alla Commissione (Eurostat) e per la ritrasmissione di dati sui gruppi di imprese multinazionali alle autorità statistiche nazionali.
- (12) Uno scambio a fini statistici di dati riservati tra la Commissione e le banche centrali nazionali, nonché tra la Commissione e la Banca centrale europea, dovrebbe contribuire a garantire la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione. È pertanto necessario stabilire il formato di tali dati riservati, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché la procedura per la loro trasmissione alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea.
- (13) Il regolamento (UE) 2019/2152 contempla lo scambio di dati riservati sulle esportazioni intra-UE di beni tra Stati membri. È necessario precisare ulteriormente gli elementi dei dati statistici da scambiare, nonché l'elenco degli elementi dei dati statistici da scambiare in relazione a merci o movimenti specifici. Gli Stati membri possono semplificare le informazioni da fornire, a condizione che la semplificazione non si ripercuota negativamente sulla qualità delle statistiche. Occorre stabilire le condizioni per tale semplificazione.
- (14) Al fine di garantire un'attuazione armonizzata dello scambio di dati è necessario specificare le modalità della loro rilevazione ed elaborazione e le modalità di applicazione del tasso di copertura minimo del 95 %. Affinché l'autorità statistica nazionale del paese d'importazione possa utilizzare le informazioni statistiche scambiate per elaborare le statistiche sulle importazioni intra-UE di beni, è necessario procedere anche allo scambio di metadati. Al fine di garantire un'attuazione armonizzata in tutti gli Stati membri è necessario specificare i metadati pertinenti per l'uso dei dati scambiati sulle esportazioni intra-UE di beni nell'elaborazione delle statistiche, nonché un calendario per la trasmissione delle informazioni statistiche e dei relativi metadati. È necessario stabilire il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché la procedura per lo scambio dei dati riservati.
- (15) L'applicazione di standard uniformi per lo scambio e la trasmissione di dati e metadati per le statistiche di cui al regolamento (UE) 2019/2152 contribuisce notevolmente all'integrazione dei processi a livello di impresa nelle statistiche europee sulle imprese.
- (16) L'iniziativa internazionale SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) sugli standard statistici e tecnici per lo scambio e la condivisione di dati e metadati stabilisce standard per lo scambio e la diffusione di statistiche ufficiali. Dovrebbero pertanto essere utilizzate, ove opportuno, le necessarie definizioni della struttura dei dati stabilite conformemente allo standard SDMX.
- (17) La Commissione (Eurostat) dovrebbe mettere a disposizione sul suo sito la documentazione relativa alle strutture dei dati, comprese le definizioni della struttura dei dati nello standard SDMX, e fornire orientamenti in merito alla loro applicazione, in particolare per quanto riguarda il formato tecnico da utilizzare.



- (18) Gli Stati membri dovrebbero trasmettere relazioni standard sulla qualità e sui metadati per i registri di imprese a fini statistici nazionali e tutte le statistiche sulle imprese conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/2152. È pertanto necessario definire le modalità e la periodicità di tali relazioni.
- (19) Le misure stabilite nel presente regolamento dovrebbero sostituire quelle del regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, del regolamento (CE) n. 912/2004 della Commissione <sup>(4)</sup>, del regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione <sup>(5)</sup>, del regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione <sup>(6)</sup>, del regolamento (CE) n. 657/2007 della Commissione <sup>(7)</sup>, del regolamento (CE) n. 364/2008 della Commissione <sup>(8)</sup>, del regolamento (CE) n. 472/2008 della Commissione <sup>(9)</sup>, del regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione <sup>(10)</sup>, del regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione <sup>(11)</sup>, del regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione <sup>(12)</sup>, del regolamento (CE) n. 834/2009 della Commissione <sup>(13)</sup>, del regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione <sup>(14)</sup>, del regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione <sup>(15)</sup>, del regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione <sup>(16)</sup>, del regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione <sup>(17)</sup>, del regolamento di esecuzione (UE) n. 995/2012 della Commissione <sup>(18)</sup> e del regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione <sup>(19)</sup>. Tali regolamenti dovrebbero essere abrogati.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 912/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 3294/91 del Consiglio relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 71).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione (GU L 343 del 19.11.2004, pag. 3).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l'elenco delle variabili e la frequenza dell'elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15).

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 657/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l'istituzione di programmi di campionamento europei (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 7).

<sup>(8)</sup> Regolamento (CE) n. 364/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato tecnico per la trasmissione delle statistiche relative alle consociate estere e le deroghe da concedere agli Stati membri (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 14).

<sup>(9)</sup> Regolamento (CE) n. 472/2008 della Commissione, del 29 maggio 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda il primo anno base da utilizzare per le serie temporali a norma della NACE Rev. 2 e, per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2, il livello di dettaglio, la forma, il primo periodo di riferimento e il periodo di riferimento (GU L 140 del 30.5.2008, pag. 5).

<sup>(10)</sup> Regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14).

<sup>(11)</sup> Regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche, il formato tecnico per la trasmissione dei dati, le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati secondo la NACE Rev.1.1 e secondo la NACE Rev. 2 e le deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1).

<sup>(12)</sup> Regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli adeguamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170).

<sup>(13)</sup> Regolamento (CE) n. 834/2009 della Commissione, dell'11 settembre 2009, che attua, per quanto riguarda le relazioni sulla qualità, il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere (GU L 241 del 12.9.2009, pag. 3).

<sup>(14)</sup> Regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali, la compilazione delle statistiche e la valutazione della qualità (GU L 31 del 3.2.2010, pag. 4).


<sup>(15)</sup> Regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1).

<sup>(16)</sup> Regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 dell'1.4.2010, pag. 1).

<sup>(17)</sup> Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1).

<sup>(18)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 995/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, recante le modalità di attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 18).

<sup>(19)</sup> Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).





(20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Requisiti dei dati**

Gli elementi dei dati per le tematiche dettagliate elencate all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2152 figurano nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

**Raggruppamenti principali di industrie (RPI) e aggregati speciali**

I raggruppamenti principali di industrie (RPI) e gli altri aggregati speciali delle attività della nomenclatura delle attività economiche (NACE) e dei prodotti della classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA) utilizzati per le disaggregazioni richieste a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2152 figurano nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

**Semplificazioni**

Le semplificazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2152 figurano nell'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 4*

**Definizioni tecniche**

1. Le definizioni tecniche delle variabili e di altri elementi dei set di dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2152 figurano nell'allegato IV del presente regolamento.

2. Le definizioni tecniche relative alle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni figurano nell'allegato V del presente regolamento.

3. Le definizioni tecniche relative alle statistiche europee sugli scambi internazionali di servizi figurano nell'allegato VI del presente regolamento.

*Articolo 5*

**Specifiche tecniche per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni, compresi gli scambi di beni secondo le caratteristiche delle imprese**

Le specifiche tecniche per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni, compresi gli scambi di beni secondo le caratteristiche delle imprese, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2019/2152 e le relative definizioni conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento figurano nell'allegato V del presente regolamento. I requisiti dei dati in relazione alle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni figurano nell'allegato I, parte B, tabella 16 e tabelle da 34 a 37, del presente regolamento.

*Articolo 6*

**Definizioni e disaggregazioni per le statistiche europee sugli scambi internazionali di servizi secondo le caratteristiche delle imprese e sulla fornitura internazionale di servizi**

Le definizioni delle variabili e le disaggregazioni per le statistiche europee sugli scambi internazionali di servizi secondo le caratteristiche delle imprese e sulla fornitura internazionale di servizi figurano nell'allegato VI del presente regolamento. I requisiti dei dati in relazione alle statistiche europee sugli scambi internazionali di servizi secondo le caratteristiche delle imprese e sulla fornitura internazionale di servizi figurano nell'allegato I, parte B, tabelle 17 e 38, del presente regolamento.

*Articolo 7*

**Ponderazione e modifica dell'anno base per il dominio «Statistiche congiunturali delle imprese»**

La ponderazione e la modifica dell'anno base per il dominio «Statistiche congiunturali delle imprese» di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2019/2152 figurano nell'allegato VII del presente regolamento. In tale allegato figurano inoltre le disposizioni transitorie riguardanti i requisiti dei dati in relazione al dominio specificato nell'allegato I, parte B, tabelle da 1 a 9, del presente regolamento.



*Articolo 8***Variabili connesse alle tematiche dettagliate del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici**

L'allegato VIII del presente regolamento precisa, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152, le variabili relative alle tematiche dettagliate per il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici.

*Articolo 9***Specifiche tecniche in merito allo scambio di dati riservati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici**

L'allegato VIII del presente regolamento precisa, conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2152, i dettagli tecnici delle variabili elencate nell'allegato IV di tale regolamento. Inoltre, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2152, l'allegato IX del presente regolamento stabilisce il formato e le misure di sicurezza e di riservatezza per lo scambio di dati riservati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici.

*Articolo 10***Procedura e specifiche per la trasmissione di dati e metadati**

1. I dati e i metadati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma del presente regolamento sono scambiati in formato elettronico e trasmessi o caricati tramite il suo sportello unico per la trasmissione di dati e, ove opportuno, di metadati.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione (Eurostat) i dati e i metadati necessari in base al presente regolamento servendosi degli standard di scambio di dati e metadati statistici specificati dalla Commissione (Eurostat).
3. I dati e i metadati riservati sono trasmessi tramite reti sicure utilizzate dalla Commissione (Eurostat) o mediante accesso remoto protetto utilizzando gli standard di scambio specificati dalla Commissione (Eurostat).
4. Gli Stati membri dovrebbero applicare gli standard in materia di scambio dei dati conformemente agli orientamenti forniti in materia dalla Commissione (Eurostat).
5. Gli Stati membri forniscono dati riservati conformemente alle vigenti disposizioni dell'Unione in materia di trasmissione di dati statistici protetti dal segreto.

I dati riservati sono trasmessi con il valore esatto e corredati di un flag per indicare che sono protetti dal segreto.


Gli Stati membri forniscono tutti i livelli di aggregazione delle disaggregazioni di cui alle tabelle dell'allegato I, parte B, e i dati trasmessi contengono, ove opportuno, tutti i flag di riservatezza primari e secondari conformemente alle disposizioni in materia di riservatezza vigenti a livello nazionale.

6. Se non diversamente specificato, i dati monetari sono espressi in unità monetarie nazionali (euro per gli Stati membri della zona euro). Gli Stati membri che aderiscono alla zona euro trasmettono i dati monetari annuali in euro nell'anno della loro adesione. Per la trasmissione dei dati monetari infrannuali, i paesi che aderiscono alla zona euro utilizzano la valuta nazionale in uso per il periodo di riferimento.

7. Se i dati già trasmessi alla Commissione (Eurostat) sono oggetto di revisione, gli Stati membri trasmettono i dati riveduti al più tardi entro la data della loro diffusione a livello nazionale o, se non sono diffusi a livello nazionale, al più tardi un mese dopo la loro messa a disposizione di un'autorità statistica nazionale.

*Articolo 11***Relazioni sulla qualità e sui metadati**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni annuali sulla qualità e sui metadati per i registri delle imprese a fini statistici, utilizzando gli standard dell'SSE per le relazioni sulla qualità e sui metadati.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sui metadati per le statistiche sulle imprese fornite con la periodicità specificata all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2152 al più tardi due mesi dopo l'ultimo termine per la trasmissione dei dati delle statistiche oggetto della relazione.



3. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat), entro un termine concordato tra gli Stati membri e la Commissione (Eurostat), relazioni sulla qualità supplementari contenenti le informazioni sulla qualità più dettagliate necessarie per valutare la qualità delle statistiche sulle imprese trasmesse a norma del regolamento (UE) 2019/2152.
4. Per la tematica «Uso delle TIC e commercio elettronico», i termini per le relazioni sulla qualità e sui metadati sono specificati in un atto di esecuzione separato.
5. Per la struttura e il contenuto delle relazioni sulla qualità e sui metadati dovrebbero essere utilizzati gli standard più recenti del sistema statistico europeo (SSE).
6. Oltre alle relazioni sulla qualità e sui metadati standard, in casi debitamente giustificati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, le informazioni supplementari sulla qualità e sui metadati necessarie per valutare la qualità delle statistiche sulle imprese, comprese, ove opportuno, le revisioni delle informazioni precedentemente fornite.

#### Articolo 12

##### Abrogazione

1. I regolamenti (CE) n. 912/2004, (CE) n. 364/2008, (CE) n. 192/2009, (CE) n. 250/2009, (CE) n. 251/2009, (CE) n. 834/2009, (UE) n. 275/2010, (UE) n. 1097/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 995/2012 della Commissione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. I regolamenti (CE) n. 1982/2004, (UE) n. 92/2010, (UE) n. 113/2010 e (UE) n. 1106/2012 della Commissione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2022.
3. I regolamenti (CE) n. 586/2001, (CE) n. 1503/2006, (CE) n. 657/2007 e (CE) n. 472/2008 della Commissione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
4. I paragrafi da 1 a 3 non pregiudicano gli obblighi stabiliti in tali regolamenti in relazione alla trasmissione di dati e metadati, comprese le relazioni sulla qualità, per quanto riguarda i periodi di riferimento che precedono, in tutto o in parte, le rispettive date stabilite in tali paragrafi.
5. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

#### Articolo 13


##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
3. La tabella 16 e le tabelle da 34 a 37 dell'allegato I e l'allegato V tuttavia si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2020

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO I

## Elementi dei dati da trasmettere per le tematiche dettagliate

## Parte A. Variabili

## Dominio 1. Statistiche congiunturali delle imprese

Tutte le statistiche congiunturali delle imprese, ad eccezione delle statistiche relative alla tematica dettagliata «Prezzi all'importazione» (tabella 4) e alla tematica «Proprietà immobiliare» (tabella 9), riguardano le attività delle unità statistiche residenti.

Tematiche	Tematiche dettagliate	Variabili	Elementi dei requisiti dei dati quali definiti nelle tabelle della parte B		
Tematica 1.1 Popolazione di imprese	1	Eventi relativi alla demografia delle imprese (fallimenti, iscrizioni)	1	Iscrizioni	Tabella 1
	2		2	Fallimenti	Tabella 1
Tematica 1.2 Input di lavoro	1	Occupati	1	Numero di addetti dipendenti e indipendenti	Tabella 2
	2	Ore lavorate	1	Ore lavorate dai dipendenti	Tabella 3
	3	Costo del lavoro	1	Retribuzioni lorde	Tabella 3
Tematica 1.3 Prezzi	1	Prezzi all'importazione	1	Prezzi all'importazione	Tabella 4
			2	Prezzi all'importazione (zona euro)	Tabella 4
			3	Prezzi all'importazione (zona extra euro)	Tabella 4
	2	Prezzi alla produzione	1	Prezzi alla produzione	Tabella 5
			2	Prezzi alla produzione sul mercato interno	Tabella 5
			3	Prezzi alla produzione sul mercato non interno	Tabella 5
			4	Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona euro)	Tabella 5
			5	Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona extra euro)	Tabella 5




Tematiche	Tematiche dettagliate		Variabili	Elementi dei requisiti dei dati quali definiti nelle tabelle della parte B
Tematica 1.4 Produzione e performance	1	Produzione	Produzione (volume)	Tabella 6
	2	Volume delle vendite	Volume delle vendite	Tabella 7
	3	Fatturato netto	Fatturato netto (valore)	Tabella 8
			Fatturato netto sul mercato interno (valore)	Tabella 8
			Fatturato netto sul mercato non interno (valore)	Tabella 8
Tematica 1.5 Proprietà immobiliare	1	Proprietà immobiliare	Fatturato netto sul mercato non interno (zona euro) (valore)	Tabella 8
			Fatturato netto sul mercato non interno (zona extra euro) (valore)	Tabella 8
			Permessi di costruire - Numero di abitazioni	Tabella 9
			Permessi di costruire - Metri quadri	Tabella 9


### Dominio 2. Statistiche sulle imprese a livello nazionale

Ad eccezione delle statistiche sulle imprese a livello nazionale concernenti le imprese che importano beni e le imprese che esportano beni (tabella 16), le statistiche sulle imprese a livello nazionale riguardano le attività delle unità statistiche residenti. Le statistiche sulle imprese a livello nazionale concernenti le imprese che importano beni e le imprese che esportano beni (tabella 16) riguardano il territorio statistico del paese dichiarante ai sensi dell'allegato V, sezione 4, del presente regolamento.

Tematiche	Tematiche dettagliate		Variabili	Elementi dei requisiti dei dati quali definiti nelle tabelle della parte B
Tematica 2.1 Popolazione di imprese	1	Popolazione di imprese attive	Numero di imprese attive	Tabelle 10, 11 e 14
			Numero di imprese con almeno un dipendente	Tabella 12
			Numero di imprese a forte crescita	Tabella 13
			Numero di imprese giovani a forte crescita	Tabella 13



Tematiche	Tematiche dettagliate	Variabili	Elementi dei requisiti dei dati quali definiti nelle tabelle della parte B
	Eventi relativi alla demografia delle imprese (nascite, cessazioni, sopravvivenza)	1	Nascite di imprese Tabella 12
		2	Cessazioni di imprese Tabella 12
		3	Sopravvivenza di imprese Tabella 12
		4	Imprese che hanno il primo dipendente Tabella 12
		5	Imprese che non hanno più dipendenti Tabella 12
		6	Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente Tabella 12
	3	Popolazione di imprese a controllo estero Tabella 14	
	4	Popolazione di imprese controllanti estere e consociate nazionali Tabella 15	
	5	Popolazione di imprese attive nel commercio internazionale Tabella 16	
Tematica 2.2 Input di lavoro	Occupati	1	Numero di imprese che importano beni Tabella 16
		2	Numero di imprese che esportano beni Tabella 16
		1	Numero di addetti dipendenti e indipendenti Tabelle 10, 11 e 14
		2	Numero di dipendenti Tabelle 10 e 11
		3	Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno Tabella 10
		4	Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese con almeno un dipendente Tabella 12
		5	Numero di dipendenti in imprese con almeno un dipendente Tabella 12
	6	Numero di dipendenti in imprese a forte crescita Tabella 13	
	7	Numero di dipendenti in imprese giovani a forte crescita Tabella 13	



Tematiche	Tematiche dettagliate	Variabili	Elementi dei requisiti dei dati quali definiti nelle tabelle della parte B
	2	Ore lavorate	1
	3	Costo del lavoro	1
	4	Occupati con riferimento ad eventi relativi alla demografia delle imprese (nascite, cessazioni, sopravvivenza)	2
			3
		Ore lavorate dai dipendenti	1
		Costi per benefici per i dipendenti	1
		Retribuzioni lorde	2
		Oneri sociali	3
		Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese di recente costituzione	1
		Numero di dipendenti in imprese di recente costituzione	2
		Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese cessate	3
		Numero di dipendenti in imprese cessate	4
		Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenuti	5
		Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenuti, nell'anno di nascita	6
		Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che hanno il primo dipendente	7
		Numero di dipendenti in imprese che hanno il primo dipendente	8
		Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti	9
		Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti	10




Tematiche	Tematiche dettagliate	Variabili	Elementi dei requisiti dei dati quali definiti nelle tabelle della parte B	
		11 Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvissuti con almeno un dipendente	Tabella 12	
		12 Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvissuti con almeno un dipendente, nell'anno di nascita	Tabella 12	
	5	Occupati in imprese a controllo estero	1 Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese a controllo estero	Tabella 14
	6	Occupati in imprese controllanti estere e consociate nazionali	1 Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali	Tabella 15
	7	Costo del lavoro in imprese a controllo estero	1 Costi per benefici per i dipendenti in imprese a controllo estero	Tabella 14
	1	Spese per R&S	1 Spese per R&S intra muros	Tabelle 14 e 18
	2	Occupati per R&S	1 Personale addetto a R&S	Tabelle 14 e 19
Tematica 2.3 Input di R&S		2 Ricercatori	Tabella 18	
	3	Spese per R&S in imprese a controllo estero	1 Spese per R&S intra muros in imprese a controllo estero	Tabella 14
	4	Occupati per R&S in imprese a controllo estero	1 Personale addetto a R&S in imprese a controllo estero	Tabella 14
	5	R&S finanziata con fondi pubblici	1 Stanzamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo	Tabella 20
			2 Finanziamenti pubblici nazionali per R&S coordinati a livello transnazionale	Tabella 20







Tematiche	Tematiche dettagliate	Variabili	Elementi dei requisiti dei dati quali definiti nelle tabelle della parte B	
Tematica 2.4 Acquisti	1	1	Acquisti complessivi di beni e servizi	Tabelle 10, 11 e 14
		2	Acquisti di beni e servizi per la rivendita	Tabella 14 e 21
		3	Spese per servizi prestati da lavoratori interinali	Tabella 21
		4	Spese per locazione a lungo termine e leasing operativo	Tabella 21
		5	Acquisti di prodotti energetici	Tabella 21
		6	Pagamenti a subfornitori	Tabella 21
2	Variazione delle scorte di beni	1	Variazione delle scorte di beni	Tabella 22
		2	Variazione delle scorte di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione	Tabella 22
		3	Variazione delle scorte di beni per la rivendita	Tabella 22
3	Acquisti di beni e servizi da parte di imprese a controllo estero	1	Acquisti complessivi di beni e servizi da parte di imprese a controllo estero	Tabella 14
		2	Acquisti di beni e servizi per la rivendita da parte di imprese a controllo estero	Tabella 14
4	Importazioni effettuate dalle imprese	1	Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese	Tabella 16 e 17
Tematica 2.5 Produzione e performance	1	1	Fatturato netto	Tabelle 10, 11 e 14
		2	Fatturato netto delle attività dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca e delle attività industriali	Tabella 24
		3	Fatturato netto delle attività industriali	Tabella 24
		4	Fatturato netto delle attività industriali escluse le costruzioni	Tabella 24
		5	Fatturato netto delle costruzioni	Tabella 24



Tematiche	Tematiche dettagliate	Variabili	Elementi dei requisiti dei dati quali definiti nelle tabelle della parte B
		6 Fatturato netto delle attività di servizi	Tabella 24
		7 Fatturato netto delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari	Tabella 24
		8 Fatturato netto delle attività di costruzione di edifici	Tabella 24
		9 Fatturato netto delle attività di ingegneria civile	Tabella 24
		10 Fatturato netto dell'attività principale a livello di tre cifre della NACE	Tabella 25
		11 Fatturato netto da subfornitura	Tabella 25
		12 Fatturato netto per residenza del cliente	Tabella 23
		13 Fatturato netto per prodotto	Tabella 23
	2 Margine lordo sui beni per la rivendita	Margine lordo sui beni per la rivendita	Tabella 10
	3 Valore della produzione	Valore della produzione	Tabelle 10, 11 e 14
	4 Valore aggiunto	Valore aggiunto	Tabelle 10, 11 e 14
	5 Risultato lordo di gestione	Risultato lordo di gestione	Tabelle 10 e 11
	6 Fatturato netto delle imprese a controllo estero	Fatturato netto delle imprese a controllo estero	Tabella 14
	7 Valore della produzione delle imprese a controllo estero	Valore della produzione delle imprese a controllo estero	Tabella 14



Tematiche	Tematiche dettagliate	Variabili	Elementi dei requisiti dei dati quali definiti nelle tabelle della parte B
Tematica 2.6 Investimenti	8	Valore aggiunto delle imprese a controllo estero	1 Valore aggiunto delle imprese a controllo estero Tabella 14
	9	Fatturato netto delle imprese controllanti estere e consociate nazionali	1 Fatturato netto delle imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali Tabella 15
	10	Produzione industriale	1 Produzione commercializzata Tabella 26
			2 Produzione in subfornitura Tabella 26
			3 Produzione effettiva Tabella 26
	11	Esportazioni effettuate dalle imprese	1 Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese Tabelle 16 e 17
	1	Investimenti lordi di imprese attive	1 Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali Tabelle 10 e 14
			2 Investimenti lordi in terreni Tabella 27
			3 Investimenti lordi nell'acquisto di edifici esistenti Tabella 27
			4 Investimenti lordi nella costruzione e riqualificazione di edifici Tabella 27
			5 Investimenti lordi in macchinari e attrezzature Tabella 27
		6 Investimenti lordi in immobilizzazioni immateriali diverse dall'avviamento Tabella 10	
		7 Investimenti in software acquisito Tabella 28	




Tematiche	Tematiche dettagliate	Variabili	Elementi dei requisiti dei dati quali definiti nelle tabelle della parte B
		Proventi dalla vendita di beni di investimento materiali	Tabella 10
	2	Investimenti lordi di imprese a controllo estero	Tabella 14

**Dominio 3. Statistiche sulle imprese a livello regionale**

Tutte le statistiche regionali sulle imprese riguardano le attività delle unità statistiche residenti.

Tematiche	Tematiche dettagliate	Variabili	Elementi dei requisiti dei dati quali definiti nelle tabelle della parte B	
Tematica 3.1 Popolazione di imprese	1	Popolazione per regione	Tabella 29	
			Tabella 30	
			Tabella 30	
			Tabella 30	
	2	Eventi relativi alla demografia delle imprese per regione (nascite, cessazioni, sopravvivenza)	1	Tabella 30
			2	Tabella 30
		3	Tabella 30	
		4	Tabella 30	
		5	Tabella 30	
		6	Tabella 30	



Tematiche	Tematiche dettagliate	Variabili	Elementi dei requisiti dei dati quali definiti nelle tabelle della parte B
Tematica 3.2 Input di lavoro	1 Occupati in imprese attive per regione	1 Numero di addetti dipendenti e indipendenti in unità locali	Tabella 29
		2 Numero di addetti dipendenti e indipendenti	Tabella 30
		3 Numero di dipendenti	Tabella 30
		4 Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese con almeno un dipendente	Tabella 30
		5 Numero di dipendenti in imprese con almeno un dipendente	Tabella 30
	2 Occupati con riferimento ad eventi relativi alla demografia delle imprese per regione (nascite, cessazioni, sopravvivenza)	1 Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese di recente costituzione	Tabella 30
		2 Numero di dipendenti in imprese di recente costituzione	Tabella 30
		3 Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese cessate	Tabella 30
		4 Numero di dipendenti in imprese cessate	Tabella 30
		5 Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvissute (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)	Tabella 30
		6 Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvissute, nell'anno di nascita (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)	Tabella 30
		7 Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che hanno il primo dipendente	Tabella 30
		8 Numero di dipendenti in imprese che hanno il primo dipendente	Tabella 30




Tematiche	Tematiche dettagliate	Variabili	Elementi dei requisiti dei dati quali definiti nelle tabelle della parte B
		9	Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti
		10	Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti
		11	Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvissuti con almeno un dipendente (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)
		12	Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvissuti con almeno un dipendente, nell'anno di nascita (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)
Tematica 3.3 Input di R&S	3	Costo del lavoro per regione	Tabella 29
	1	Spese per R&S per regione	Tabella 31
	2	Occupati per R&S per regione	Tabella 32
	2	Ricercatori	Tabella 32

#### Dominio 4. Statistiche sulle attività internazionali


Per questo dominio le statistiche relative alle tematiche «Popolazione di imprese», «Input di lavoro», «Investimenti» e «Produzione e performance» (tabella 33) riguardano le attività delle unità statistiche non residenti.

Le statistiche relative alla tematica «Scambi internazionali di beni» (tabelle da 34 a 37) riguardano esclusivamente il territorio statistico del paese dichiarante, come specificato nell'allegato V, sezione 4, del presente regolamento.

Le statistiche relative alla tematica «Scambi internazionali di servizi» (tabella 38) riguardano gli scambi di servizi effettuati dalle unità residenti.



Tematiche	Tematiche dettagliate		Variabili		Elementi dei requisiti dei dati quali definiti nelle tabelle della parte B
Tematica 4.1 Popolazione di imprese	1	Popolazione di imprese all'estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante	1	Numero di imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante	Tabella 33
	1	Occupati in imprese all'estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante	1	Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante	Tabella 33
Tematica 4.2 Input di lavoro	2	Costo del lavoro in imprese all'estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante	1	Costi per benefici per i dipendenti in imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante	Tabella 33
	1	Investimenti lordi di imprese all'estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante	1	Investimenti lordi di imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante in immobilizzazioni materiali	Tabella 33
Tematica 4.3 Investimenti	1	Fatturato netto di imprese all'estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante	1	Fatturato netto di imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante	Tabella 33
Tematica 4.4 Produzione e performance	1	Scambi intra-UE di beni	1a	Valore statistico delle esportazioni intra-UE di beni – Dati dettagliati	Tabella 34
			1b	Volume delle esportazioni intra-UE di beni – Dati dettagliati	Tabella 34
			2a	Valore statistico delle importazioni intra-UE di beni – Dati dettagliati	Tabella 34
			2b	Volume delle importazioni intra-UE di beni – Dati dettagliati	Tabella 34
			3	Valore statistico delle esportazioni di beni – Dati aggregati	Tabella 36



Tematiche	Tematiche dettagliate	Variabili	Elementi dei requisiti dei dati quali definiti nelle tabelle della parte B	
	2	4	Valore statistico delle importazioni di beni – Dati aggregati	Tabella 36
		1a	Valore statistico delle esportazioni extra-UE di beni – Dati dettagliati	Tabella 35
		1b	Volume delle esportazioni extra-UE di beni – Dati dettagliati	Tabella 35
		2a	Valore statistico delle importazioni extra-UE di beni – Dati dettagliati	Tabella 35
		2b	Volume delle importazioni extra-UE di beni – Dati dettagliati	Tabella 35
		3	Valore statistico delle esportazioni extra-UE di beni secondo la valuta di fatturazione	Tabella 37
		4	Valore statistico delle importazioni extra-UE di beni secondo la valuta di fatturazione	Tabella 37
		1	Importazioni di servizi	Tabella 38
		2	Esportazioni di servizi	Tabella 38
		Tematica 4.6 Scambi internazionali di servizi		





**Parte B. Elementi dei requisiti dei dati****Tabella 1. Statistiche congiunturali delle imprese - Popolazione di imprese**

Variabili	110101. Iscrizioni 110102. Fallimenti
Unità di misura	Valore assoluto: dati non corretti
Popolazione statistica	Attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE
Disaggregazioni	Disaggregazione per attività — Aggregati di sezioni della NACE: — B+C+D+E, K+L+M+N, P+Q+R+S95+S96 — Sezioni della NACE: — F, G, H, I e J — Aggregato speciale, quale definito nell'allegato II, parte B, del presente regolamento: — Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali)
Termine per la trasmissione dei dati	T+40G
Primo periodo di riferimento	Primo trimestre 2021

**Tabella 2. Statistiche congiunturali delle imprese - Occupati**


Variabili	120101. Numero di addetti dipendenti e indipendenti
Unità di misura	Indici: dati non corretti
Popolazione statistica	Attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni B, C e D, alla divisione E36 e alle sezioni F, G, da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE
Disaggregazioni	Disaggregazione per attività <b>Per tutti i paesi:</b> — RPI di cui alle sezioni B, C e D e alla divisione E36 della NACE, quali definiti nell'allegato II, parte A, del presente regolamento; — aggregati di sezioni della NACE: — B+C+D+E36, H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N; — sezioni della NACE: — B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N; — divisioni della NACE: — E36, G45, G46, G47 e G47 (escl. G473). <b>Per i paesi medi e grandi</b> quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento: — in più, divisioni delle sezioni B, C e D della NACE.



	<p><b>Per i paesi grandi</b> quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:</p> <p>— in più, divisioni delle sezioni H, I e J della NACE.</p> <p>Le disaggregazioni aggiuntive richieste per i paesi medi e grandi sono facoltative per i paesi piccoli (quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento).</p>
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	Il numero di addetti dipendenti e indipendenti può essere approssimato sulla base del numero di dipendenti. Per le attività di cui alle sezioni G, da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE, può essere utilizzata l'impresa (ENT), in luogo delle unità di attività economica (UAE), per i periodi di riferimento anteriori al 2021 e da gennaio 2021 a dicembre 2023 con anno base 2015.
Termine per la trasmissione dei dati	T+2M per i dati trimestrali o mensili (facoltativo), fatta eccezione per: <ul style="list-style-type: none"> <li>— le prescrizioni per i paesi piccoli e medi: T+2M+15 giorni.</li> </ul> Disposizioni transitorie per la sezione L, la divisione N77 e i gruppi N811 e N813 della NACE, da includere nei rispettivi aggregati a partire dal primo trimestre o mese (facoltativo) del 2021 come definito nell'allegato VII, punto 3, lettera a).
Primo periodo di riferimento	Primo trimestre o mese (facoltativo) del 2000, fatta eccezione per: <ul style="list-style-type: none"> <li>— sezione L, divisione N77 e gruppi N811 e N813 della NACE, da includere nei rispettivi aggregati a partire dal primo trimestre o mese (facoltativo) del 2021;</li> <li>— Spagna: primo trimestre o mese (facoltativo) del 2002 per le sezioni da G a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE richieste, escluse la divisione G47 e la divisione G47 (escl. G473), e primo trimestre o mese (facoltativo) del 2005 per le divisioni J58, J59, J60, I55 e I56;</li> <li>— Finlandia: primo trimestre o mese (facoltativo) del 2005 per le divisioni C32 e C33 della NACE;</li> <li>— Austria: primo trimestre o mese (facoltativo) del 2003 per le sezioni da H a N (escl. K, L, M701, M72, M75, N77, N811, N813) richieste e primo trimestre o mese (facoltativo) del 2005 per la divisione B09 della NACE.</li> </ul>

**Tabella 3. Statistiche congiunturali delle imprese - Ore lavorate e retribuzioni lorde**

Variabili	120201. Ore lavorate dai dipendenti 120301. Retribuzioni lorde
Unità di misura	Indici: dati non corretti e corretti per gli effetti di calendario
Popolazione statistica	Attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni B, C e D, alla divisione E36 e alle sezioni F, G, da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE
Disaggregazioni	<p>Disaggregazione per attività</p> <p><b>Per tutti i paesi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— RPI di cui alle sezioni B, C e D e alla divisione E36 della NACE, quali definiti nell'allegato II, parte A, del presente regolamento;</li> <li>— aggregati di sezioni della NACE: <ul style="list-style-type: none"> <li>— B+C+D+E36, H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N;</li> </ul> </li> <li>— sezioni della NACE: <ul style="list-style-type: none"> <li>— B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N;</li> </ul> </li> </ul>



	<p>— divisioni della NACE:</p> <p>— E36, G45, G46, G47 e G47 (escl. G473).</p> <p><b>Per i paesi medi e grandi</b> quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:</p> <p>— in più, divisioni delle sezioni B, C e D della NACE.</p> <p><b>Per i paesi grandi</b> quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:</p> <p>— in più, divisioni delle sezioni H, I e J della NACE.</p> <p>Le disaggregazioni aggiuntive richieste per i paesi medi e grandi sono facoltative per i paesi piccoli (quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento).</p>
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	Per le attività di cui alle sezioni G, da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE, può essere utilizzata l'impresa (ENT), anziché l'unità di attività economica (UAE), per i periodi di riferimento anteriori al 2021 e da gennaio 2021 a dicembre 2023 con anno base 2015.
Termine per la trasmissione dei dati	T+3M per i dati trimestrali o mensili (facoltativo), fatta eccezione per: <p>— le prescrizioni per i paesi piccoli e medi: T+3M+15 giorni.</p> <p>Disposizioni transitorie per l'aggregato G47_X_G473, la sezione L, la divisione N77 e i gruppi N811 e N813 della NACE, da includere nei rispettivi aggregati a partire dal primo trimestre o mese (facoltativo) del 2021 come definito nell'allegato VII, punto 3, lettera a).</p>
Primo periodo di riferimento	Primo trimestre o mese (facoltativo) del 2000 per le sezioni da B a F della NACE richieste, fatta eccezione per: <p>— Finlandia: primo trimestre o mese (facoltativo) del 2005 per le divisioni C32 e C33 della NACE richieste;</p> <p>— Austria: primo trimestre o mese (facoltativo) del 2005 per la divisione B09 della NACE.</p> <p>Primo trimestre o mese (facoltativo) del 2010 per le sezioni da G a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE richieste, fatta eccezione per: <p>— aggregato G47_X_G473, sezione L, divisione N77 e gruppi N811 e N813 della NACE, da includere nei rispettivi aggregati a partire dal primo trimestre o mese (facoltativo) del 2021.</p> </p>

Tabella 4. Statistiche congiunturali delle imprese - Prezzi all'importazione


Variabili	<p>130101. Prezzi all'importazione (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro e i paesi che applicano programmi di campionamento europei)</p> <p>130102. Prezzi all'importazione (zona euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro e i paesi che applicano programmi di campionamento europei)</p> <p>130103. Prezzi all'importazione (zona extra euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)</p>
Unità di misura	Indici: dati non corretti
Popolazione statistica	Prodotti delle sezioni B (escl. B0721 e B09), C (escl. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 e C33) e D della CPA
Disaggregazioni	<p>Disaggregazione per prodotto</p> <p><b>Per tutti i paesi:</b></p> <p>— RPI di cui alle sezioni B (escl. B0721 e B09), C (escl. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 e C33) e D della CPA, quali definiti nell'allegato II, parte A, del presente regolamento;</p>




	<p>— aggregati delle sezioni B (escl. B0721 e B09)+C (escl. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 e C33)+D della CPA;</p> <p>— sezioni B (escl. B0721 e B09), C (escl. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 e C33), D della CPA.</p> <p><b>Per i paesi medi e grandi</b> quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:</p> <p>— in più, divisioni delle sezioni B (escl. B0721 e B09), C (escl. C18, C2446, C254, C301, C303, C304 e C33) e D della CPA.</p> <p>Le disaggregazioni aggiuntive per i paesi medi e grandi sono facoltative per i paesi piccoli (quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento).</p>
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	Copertura dei dati da fornire limitata dai programmi di campionamento europei per paesi specifici come precisato nell'allegato III, parte C, del presente regolamento
Termine per la trasmissione dei dati	T+1M+15 giorni
Primo periodo di riferimento	<p>Gennaio 2006, fatta eccezione per:</p> <p>— Austria: gennaio 2009 per il gruppo C161 e le classi C2811 e C2892 della NACE.</p> <p>Per gli Stati membri della zona euro la cui adesione è successiva a gennaio 2006, le variabili 130101 (Prezzi all'importazione), 130102 [Prezzi all'importazione (zona euro)] e 130103 [Prezzi all'importazione (zona extra euro)] sono richieste dall'inizio dell'anno di accesso alla zona euro.</p>

Tabella 5. Statistiche congiunturali delle imprese - Prezzi alla produzione

Variabili	<p>130201. Prezzi alla produzione</p> <p>130202. Prezzi alla produzione sul mercato interno</p> <p>130203. Prezzi alla produzione sul mercato non interno</p> <p>130204. Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)</p> <p>130205. Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona extra euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)</p>
Unità di misura	Indici: dati non corretti
Popolazione statistica	<p>Per la variabile 130201 (Prezzi alla produzione):</p> <p>— attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni B (escl. B0721), C (escl. C2446, C254, C301, C303 e C304) e D e alla divisione E36 della NACE, alla categoria 41.00.1, esclusa la sottocategoria 41.00.14 (unicamente nuovi edifici), della CPA, alle sezioni H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N della NACE.</p> <p>Per le variabili 130202 (Prezzi alla produzione sul mercato interno), 130203 (Prezzi alla produzione sul mercato non interno), 130204 [Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona euro)] e 130205 [Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona extra euro)]:</p> <p>— attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni B (escl. B0721), C (escl. C2446, C254, C301, C303 e C304) e D e alla divisione E36 della NACE.</p>
Disaggregazioni	<p>Disaggregazione per attività e per prodotto</p> <p><b>Per tutti i paesi:</b></p> <p>— RPI di cui alle sezioni B (escl. B0721), C (escl. C2446, C254, C301, C303 e C304) e D e alla divisione E36 della NACE, quali definiti nell'allegato II, parte A, del presente regolamento;</p>




	<p>— aggregati di sezioni della NACE:</p> <p>— B (escl. B0721)+C (escl. C2446, C254, C301, C303 e C304)+D+E36, H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N;</p> <p>— sezioni della NACE:</p> <p>— B (escl. B0721), C (escl. C2446, C254, C301, C303 e C304), D, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N;</p> <p>— divisione E36 e divisioni delle sezioni H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N della NACE;</p> <p>— categoria 41.00.1, esclusa la sottocategoria 41.00.14 (unicamente nuovi edifici), della CPA.</p> <p><b>Per i paesi medi</b> quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:</p> <p>— in più, divisioni delle sezioni B (escl. B0721), C (escl. C2446, C254, C301, C303 e C304) e D della NACE.</p> <p><b>Per i paesi grandi</b> quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:</p> <p>— come i paesi medi e, in più, gruppi e classi della sezione C della NACE per le variabili 130201 (Prezzi alla produzione), 130202 (Prezzi alla produzione sul mercato interno) e 130203 (Prezzi alla produzione sul mercato non interno) (che rappresentano almeno il 90 % del valore aggiunto della sezione C).</p> <p>Le disaggregazioni aggiuntive richieste per i paesi medi e grandi sono facoltative per i paesi piccoli. Le disaggregazioni aggiuntive per i paesi grandi sono facoltative per i paesi medi (quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento).</p>
<p>Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità</p>	<p>Copertura dei dati da fornire per la disaggregazione zona euro/zona extra euro limitata dai programmi di campionamento europei per paesi specifici come precisato nell'allegato III, parte C, del presente regolamento.</p> <p>I costi di costruzione totali (costi dei materiali e costi della manodopera) possono essere utilizzati come proxy per i prezzi alla produzione nel settore delle costruzioni (categoria 41.00.1, esclusa la sottocategoria 41.00.14, della CPA). Tra i costi che costituiscono i costi di costruzione figurano anche quelli relativi a impianti e attrezzature, trasporti, energia e altri costi (ad esclusione degli onorari di architetti).</p> <p>Sono da preferire gli indici basati sui prezzi reali alla produzione. Se questi non sono disponibili, possono essere utilizzate approssimazioni per H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81 e N82. I prodotti (CPA) possono essere utilizzati per approssimazioni delle attività (NACE).</p> <p>Per le attività di cui alle sezioni da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE, può essere utilizzata l'impresa (ENT), anziché l'unità di attività economica (UAE), per i periodi di riferimento anteriori al 2021 e da gennaio 2021 a dicembre 2023 con anno base 2015.</p> <p>Gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi (SPPI) si intendono dall'impresa verso tutti (Business-to-All - B2All). Se la quota di transazioni con consumatori privati (B2C) è trascurabile, gli SPPI possono essere approssimati sulla base di indicatori da impresa a impresa (B2B). Per i periodi di riferimento anteriori al 2021, gli SPPI possono essere approssimati sulla base di indicatori B2B anziché di indicatori B2All.</p>
<p>Termine per la trasmissione dei dati</p>	<p>T+1M per i dati mensili per le voci da B a E36 della NACE richieste;</p> <p>— T+3M per tutte le altre voci della NACE e la categoria 41.00.1 (escl. 41.00.14) della CPA richieste, fatta eccezione per i paesi medi e piccoli per la categoria 41.00.1 (escl. 41.00.14) della CPA richiesta, per i cui dati trimestrali e mensili (facoltativo): T+3M+15 giorni.</p>



	Disposizioni transitorie per l'inclusione dell'aggregato H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N della NACE, le sezioni H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75), N, le divisioni H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81, N82 della NACE, quali definite nell'allegato VII, punto 3, lettera a).
Primo periodo di riferimento	<p>Primo trimestre o mese (facoltativo) del 2000 per la categoria 41.00.1 (escl. 41.00.14) della CPA richiesta, fatta eccezione per:</p> <p>— Bulgaria: primo trimestre o mese (facoltativo) del 2003;</p> <p>gennaio 2005 per le voci da B a E36 della NACE richieste, fatta eccezione per:</p> <p>— Austria: gennaio 2008 [variabili 130201 (Prezzi alla produzione) e 130202 (Prezzi alla produzione sul mercato interno)] e gennaio 2009 [variabili 130203 (Prezzi alla produzione sul mercato non interno), 130204 [Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona euro)] e 130205 [Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona extra euro)]] per la divisione B09 della NACE;</p> <p>gennaio 2005 per quanto concerne le variabili 130204 [Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona euro)] e 130205 [Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona extra euro)];</p> <p>primo trimestre o mese (facoltativo) del 2010 per quanto concerne le sezioni da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE, fatta eccezione per:</p> <p>— l'aggregato delle sezioni H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N della NACE; le sezioni da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N e le divisioni H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81 e N82 della NACE da includere a partire dal primo trimestre o mese (facoltativo) del 2021.</p> <p>Per gli Stati membri della zona euro la cui adesione è successiva a gennaio 2005, le variabili 130204 [Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona euro)] e 130205 [Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona extra euro)] sono richieste dall'inizio dell'anno di accesso alla zona euro.</p>

Tabella 6. Statistiche congiunturali delle imprese - Produzione (volume)

Variabili	140101. Produzione (volume)
Unità di misura	Indici: dati non corretti, corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati
Popolazione statistica	Attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni B, C, D (escl. D353), F, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N della NACE
Disaggregazioni	<p>Disaggregazione per attività</p> <p><b>Per tutti i paesi:</b></p> <p>— RPI di cui alle sezioni B, C e D (escluso il gruppo D353) della NACE, quali definiti nell'allegato II, parte A, del presente regolamento (RPI Energia escl. gruppo D353 e sezione E);</p> <p>— aggregati di sezioni della NACE:</p> <p>— B+C+D (escl. D353), H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75) + N;</p> <p>— sezioni della NACE:</p> <p>— B, C, D (escl. D353), F, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N;</p> <p>— divisioni delle seguenti sezioni della NACE:</p> <p>— H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N.</p> <p><b>Per i paesi medi e grandi</b> quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:</p> <p>— in più, divisioni delle sezioni B, C, D e F della NACE.</p>



	<p><b>Per i paesi grandi</b> quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— in più, gruppi e classi della sezione C della NACE (che rappresentano almeno il 90 % del valore aggiunto della sezione C).</li> </ul> <p>Le disaggregazioni aggiuntive richieste per i paesi medi e grandi sono facoltative per i paesi piccoli; le disaggregazioni aggiuntive per i paesi grandi sono facoltative per i paesi medi (quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento).</p> <p>Disposizioni transitorie per la sezione F della NACE per i periodi di riferimento anteriori a gennaio 2024, quali definite nell'allegato VII, punto 3, lettera b).</p>
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	Per le attività di cui alle sezioni da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE, può essere utilizzata l'impresa (ENT), anziché l'unità di attività economica (UAE), per i periodi di riferimento anteriori al 2021 e da gennaio 2021 a dicembre 2023 con anno base 2015.
Termine per la trasmissione dei dati	<p>T+1M+10 giorni per le sezioni B, C e D (escl. D353) della NACE</p> <p>Per la sezione F della NACE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per i paesi medi e grandi: T+1M+15 giorni;</li> <li>— per i paesi piccoli: T+2M;</li> </ul> <p>T+2M per le sezioni H, I, J, L, M (escl. M701, M72, M75) e N della NACE.</p> <p>Disposizioni transitorie per l'inclusione dell'aggregato delle sezioni H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N della NACE, le sezioni della NACE e le divisioni delle sezioni da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE, le divisioni della sezione F della NACE, quali definite nell'allegato VII, punto 3, lettera a).</p>
Primo periodo di riferimento	<p>Gennaio 2000 per le sezioni da B a D (escl. D353) della NACE richieste, fatta eccezione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Spagna (gruppi e classi della NACE): gennaio 2002;</li> <li>— Austria (divisione B09 della NACE): gennaio 2005;</li> </ul> <p>gennaio 2005 per la divisione C33 della NACE;</p> <p>primo trimestre del 2000 (o mese del 2005) per i paesi piccoli per la sezione F della NACE richiesta e gennaio 2005 per i paesi grandi e medi per quanto concerne la sezione F della NACE;</p> <p>gennaio 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per l'aggregato delle sezioni H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N della NACE; per le sezioni della NACE e le divisioni delle sezioni da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE; per le divisioni della sezione F della NACE.</li> </ul>

Tabella 7. Statistiche congiunturali delle imprese - Volume delle vendite

Variabili	140201. Volume delle vendite
Unità di misura	Indici: dati non corretti, corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati
Popolazione statistica	Attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alla sezione G della NACE
Disaggregazioni	<p>Disaggregazione per attività</p> <p><b>Per tutti i paesi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sezione G della NACE;</li> <li>— divisioni della sezione G della NACE;</li> <li>— aggregato dei gruppi della divisione G47 (escluso il gruppo G473) della NACE;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>— aggregato della classe G4711+ gruppo G472 della NACE;</li> <li>— aggregato della classe G4719+ gruppi G474+G475+G476+G477+G478+G479 della NACE;</li> <li>— gruppo G473 della NACE.</li> </ul> <p><b>Per i paesi medi e grandi</b> quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— in più, gruppi della sezione G della NACE, classi G4711, G4719 e G4791 della NACE.</li> </ul> <p>Le disaggregazioni aggiuntive richieste per i paesi medi e grandi sono facoltative per i paesi piccoli (quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento).</p>
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	Per le attività di cui alla sezione G della NACE, può essere utilizzata l'impresa (ENT), anziché l'unità di attività economica (UAE), per i periodi di riferimento anteriori al 2021 e da gennaio 2021 a dicembre 2023 con anno base 2015.
Termine per la trasmissione dei dati	<p>T+2M per i dati mensili: per la NACE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sezione G;</li> <li>— divisioni G45 e G46;</li> <li>— gruppi G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 e G479;</li> <li>— classi G4711, G4719 e G4791.</li> </ul> <p>T+1M per i dati mensili: per la NACE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— divisione G47;</li> <li>— aggregato della divisione G47 (escluso il gruppo G473);</li> <li>— aggregato della classe G4711 + gruppo G472 della NACE;</li> <li>— aggregato della classe G4719 + gruppi G474+G475+G476+G477+G478+G479;</li> <li>— gruppo G473.</li> </ul>
Primo periodo di riferimento	<p>Gennaio 2000, fatta eccezione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— la sezione G della NACE, le divisioni e i gruppi delle divisioni G45 e G46 della NACE, i gruppi della divisione G47 (escl. G472 e G473) della NACE, da fornire a partire da gennaio 2021.</li> </ul>


**Tabella 8. Statistiche congiunturali delle imprese - Fatturato netto (valore)**

Variabili	<p>140301. Fatturato netto (valore)</p> <p>140302. Fatturato netto sul mercato interno (valore)</p> <p>140303. Fatturato netto sul mercato non interno (valore)</p> <p>140304. Fatturato netto sul mercato non interno (valore) (zona euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)</p> <p>140305. Fatturato netto sul mercato non interno (valore) (zona extra euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)</p>
Unità di misura	Indici: dati non corretti e corretti per gli effetti di calendario per tutte le attività e dati destagionalizzati per le sezioni G, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N della NACE






Popolazione statistica	<p>Per la variabile 140301 [Fatturato netto (valore)]: sezioni B, C, G, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N della NACE;</p> <p>per le variabili 140302 [Fatturato netto sul mercato interno (valore)], 140303 [Fatturato netto sul mercato non interno (valore)], 140304 [Fatturato netto sul mercato non interno (valore) (zona euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)] e 140305 [Fatturato netto sul mercato non interno (valore) (zona extra euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)]: sezioni B e C della NACE.</p>
Disaggregazioni	<p>Disaggregazione per attività</p> <p>Per la variabile 140301 [Fatturato netto (valore)]:</p> <p><b>Per tutti i paesi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— RPI delle sezioni B e C della NACE quali definiti nell'allegato II, parte A, del presente regolamento (RPI Energia escluse le sezioni D ed E);</li> <li>— aggregati di sezioni della NACE: <ul style="list-style-type: none"> <li>— B+C, H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N;</li> </ul> </li> <li>— sezioni della NACE: <ul style="list-style-type: none"> <li>— B, C, G, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N;</li> </ul> </li> <li>— divisioni delle seguenti sezioni della NACE: <ul style="list-style-type: none"> <li>— G, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N;</li> </ul> </li> <li>— divisione G47 escluso il gruppo G473 della NACE;</li> <li>— gruppo G473 della NACE;</li> <li>— aggregato della classe G4711+ gruppo G472 della NACE; aggregato della classe G4719 + gruppi G474+G475+G476+G477+G478+G479 della NACE.</li> </ul> <p><b>Per i paesi medi e grandi</b> quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— in più, divisioni delle sezioni B e C della NACE, gruppi della sezione G della NACE, classi G4711, G4719, G4791 della NACE.</li> </ul> <p><b>Per le variabili 140302 [Fatturato netto sul mercato interno (valore)], 140303 [Fatturato netto sul mercato non interno (valore)], 140304 [Fatturato netto sul mercato non interno (valore) (zona euro)] e 140305 [Fatturato netto sul mercato non interno (valore) (zona extra euro)]:</b></p> <p><b>Per tutti i paesi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— RPI delle sezioni B e C della NACE quali definiti nell'allegato II, parte A, del presente regolamento (RPI Energia escluse le sezioni D ed E);</li> <li>— aggregati delle sezioni B+C della NACE;</li> <li>— sezioni B e C della NACE.</li> </ul> <p><b>Per i paesi medi e grandi</b> quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— in più, divisioni delle sezioni B e C della NACE.</li> </ul> <p>Le disaggregazioni aggiuntive richieste per i paesi medi e grandi sono facoltative per i paesi piccoli (quali definiti nell'allegato III, parte A, punto 2, del presente regolamento).</p>
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	<p>Per le attività di cui alle sezioni G, da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE, può essere utilizzata l'impresa (ENT), anziché l'unità di attività economica (UAE), per i periodi di riferimento anteriori al 2021 e da gennaio 2021 a dicembre 2023 con anno base 2015.</p>
Termine per la trasmissione dei dati	<p>T+2M per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— RPI delle sezioni B e C della NACE quali definiti nell'allegato II, parte A, del presente regolamento (RPI Energia escluse le sezioni D ed E);</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>— aggregati di sezioni della NACE: <ul style="list-style-type: none"> <li>— B+C, H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N;</li> </ul> </li> <li>— sezioni della NACE: <ul style="list-style-type: none"> <li>— B, C, G, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N;</li> </ul> </li> <li>— divisioni delle seguenti sezioni della NACE: <ul style="list-style-type: none"> <li>— B, C, H, I, J, L, M (escl. M701, M72 e M75) e N;</li> </ul> </li> <li>— divisioni G45 e G46 della NACE;</li> <li>— gruppi G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, - G474, G475, G476, G477, G478 e G479 della NACE;</li> <li>— classi G4711, G4719 e G4791 della NACE.</li> </ul> <p>Disposizioni transitorie per l'inclusione dell'aggregato delle sezioni H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N della NACE, le sezioni della NACE e le divisioni delle sezioni da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE, quali definite nell'allegato VII, punto 3, lettera a).</p> <p>T+1M per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— la divisione G47 della NACE: <ul style="list-style-type: none"> <li>— aggregato della divisione G47 escluso il gruppo G473 della NACE;</li> <li>— aggregato della classe G4711 + gruppo G472 della NACE;</li> <li>— aggregato della classe G4719 + gruppi G474+G475+G476+G477+G478+G479 della NACE;</li> </ul> </li> <li>— gruppo G473 della NACE.</li> </ul>
Primo periodo di riferimento	<p>Gennaio 2000 per gli aggregati, le sezioni e le divisioni richiesti delle sezioni B e C della NACE, fatta eccezione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Spagna: gennaio 2002;</li> <li>— Austria: gennaio 2005 per la divisione B09 della NACE.</li> </ul> <p>Gennaio 2000 per la divisione G47 della NACE, l'aggregato della divisione G47 escluso il gruppo G473 della NACE; l'aggregato della classe G4711+ gruppo G472 della NACE; l'aggregato della classe G4719 + gruppi G474+G475+G476+G477+G478+G479 della NACE; per i gruppi G472 e G473 della NACE e per le classi NACE G4711, G4719 e G4791 della NACE.</p> <p>Gennaio 2005 per quanto concerne le variabili 140304 [Fatturato netto sul mercato non interno (valore) (zona euro)] e 140305 [Fatturato netto sul mercato non interno (valore) (zona extra euro)]:</p> <p>gennaio 2021 per l'aggregato delle sezioni H+I+J+L+M (escl. M701, M72 e M75)+N della NACE; per le sezioni G, da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE; per le divisioni G45, G46 e le divisioni delle sezioni da H a M (escl. K, M701, M72 e M75) e N della NACE; per i gruppi delle divisioni G45, G46 e G47 (escl. G472 e G473) della NACE.</p> <p>Per gli Stati membri della zona euro, le variabili 140304 [Fatturato netto sul mercato non interno (valore) (zona euro)] e 140305 [Fatturato netto sul mercato non interno (valore) (zona extra euro)] sono richieste dall'inizio dell'anno di accesso alla zona euro.</p>

**Tabella 9. Statistiche congiunturali delle imprese - Proprietà immobiliare**

Variabili	<p>150101. Permessi di costruire - Numero di abitazioni</p> <p>150102. Permessi di costruire - Metri quadri</p>
Unità di misura	Valori assoluti: dati non corretti, corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati



Popolazione statistica	<p>Per la variabile 150101 (Permessi di costruire - Numero di abitazioni): categoria 41.00.1 (escl. 41.00.14) della CPA - unicamente fabbricati residenziali nuovi.</p> <p>Per la variabile 150102 (Permessi di costruire - Metri quadri): categorie 41.00.1 e 41.00.2 della CPA - unicamente fabbricati residenziali e non residenziali nuovi.</p>
Disaggregazioni	<p>Disaggregazione per prodotto</p> <p><b>Per la variabile 150101 (Permessi di costruire - Numero di abitazioni):</b> unicamente fabbricati residenziali nuovi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Categoria 41.00.1, esclusa la sottocategoria 41.00.14, della CPA</li> <li>— Sottocategoria 41.00.11 della CPA</li> <li>— Sottocategorie 41.00.12 + 41.00.13 della CPA</li> </ul> <p><b>Per la variabile 150102 (Permessi di costruire - Metri quadri):</b> unicamente fabbricati residenziali e non residenziali nuovi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sottocategoria 41.00.1 della CPA</li> <li>— Categoria 41.00.1, esclusa la sottocategoria 41.00.14, della CPA</li> <li>— Sottocategoria 41.00.11 della CPA</li> <li>— Sottocategorie 41.00.12 + 41.00.13 della CPA</li> <li>— Sottocategoria 41.00.14 della CPA</li> <li>— Categoria 41.00.2 della CPA</li> <li>— Categoria 41.00.2, esclusa la sottocategoria 41.00.23, della CPA</li> <li>— Sottocategoria 41.00.23 della CPA</li> </ul>
Termine per la trasmissione dei dati	T+3M
Primo periodo di riferimento	<p>Primo trimestre del 2000, fatta eccezione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Grecia: primo trimestre o mese (facoltativo) del 2001 per la variabile 150102 (Permessi di costruire - Metri quadri)</li> <li>— Slovacchia: primo trimestre o mese (facoltativo) del 2003 per le variabili 150101 (Permessi di costruire - Numero di abitazioni) e 150102 (Permessi di costruire - Metri quadri)</li> <li>— Austria: primo trimestre o mese (facoltativo) del 2005 per la variabile 150102 (Permessi di costruire - Metri quadri)</li> </ul>

**Tabella 10. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Attività delle imprese**


Variabili	<p>210101. Numero di imprese attive</p> <p>220101. Numero di addetti dipendenti e indipendenti</p> <p>220102. Numero di dipendenti</p> <p>220103. Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno</p> <p>220201. Ore lavorate dai dipendenti</p> <p>220301. Costi per benefici per i dipendenti</p> <p>220302. Retribuzioni lorde</p> <p>220303. Oneri sociali</p> <p>240101. Acquisti complessivi di beni e servizi</p> <p>250101. Fatturato netto</p>
-----------	---



	<p>250201. Margine lordo sui beni per la rivendita (può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)</p> <p>250301. Valore della produzione</p> <p>250401. Valore aggiunto</p> <p>250501. Risultato lordo di gestione</p> <p>260101. Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali</p> <p>260106. Investimenti lordi in immobilizzazioni immateriali diverse dall'avviamento (può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)</p> <p>260108. Proventi dalla vendita di beni di investimento materiali (può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)</p>
Unità di misura	Valuta nazionale (in migliaia), fatta eccezione per le variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti), 220102 (Numero di dipendenti), 220103 (Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno) e 220201 (Ore lavorate dai dipendenti): valore assoluto
Popolazione statistica	<p>Per le variabili diverse da 250201 (Margine lordo sui beni per la rivendita), 260106 (Investimenti lordi in immobilizzazioni immateriali diverse dall'avviamento) e 260108 (Proventi dalla vendita di beni di investimento materiali): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE;</p> <p>per le variabili 250201 (Margine lordo sui beni per la rivendita) e 260108 (Proventi dalla vendita di beni di investimento materiali): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a G della NACE;</p> <p>per la variabile 260106 (Investimenti lordi in immobilizzazioni immateriali diverse dall'avviamento): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a E della NACE.</p>
Disaggregazioni	<p>1. Disaggregazione per attività (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell'allegato III, parte B)</p> <p><b>Per tutte le variabili, fatta eccezione per 260106 (Investimenti lordi in immobilizzazioni immateriali diverse dall'avviamento) e 260108 (Proventi dalla vendita di beni di investimento materiali); per la variabile 250201 (margine lordo sui beni per la rivendita) unicamente le sezioni da B a G della NACE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le sezioni da B a J, da L a N e da P a R della NACE: sezioni, divisioni, gruppi e classi;</li> <li>— per la sezione K della NACE: sezione, divisioni, gruppi 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 e 65.3, classi 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 e 65.30;</li> <li>— per le divisioni 95 e 96: divisioni, gruppi e classi;</li> <li>— aggregati speciali quali definiti nell'allegato II, parte B, del presente regolamento per: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali);</li> <li>— Totale TIC;</li> <li>— Fabbricazione di apparecchiature TIC;</li> <li>— Servizi TIC;</li> <li>— Fabbricazione di prodotti ad alto e a medio/alto contenuto tecnologico (facoltativo);</li> <li>— Fabbricazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico;</li> <li>— Fabbricazione di prodotti a medio/alto contenuto tecnologico;</li> </ul> </li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fabbricazione di prodotti a basso e medio/basso contenuto tecnologico (facoltativo);</li> <li>— Fabbricazione di prodotti a medio/basso contenuto tecnologico;</li> <li>— Fabbricazione di prodotti a basso contenuto tecnologico;</li> <li>— Settore dell'informazione;</li> <li>— Servizi informatici;</li> <li>— Totale servizi ad alta intensità di conoscenza (facoltativo);</li> <li>— Servizi ad alta tecnologia ad alta intensità di conoscenza;</li> <li>— Servizi di mercato ad alta intensità di conoscenza;</li> <li>— Servizi finanziari ad alta intensità di conoscenza;</li> <li>— Altri servizi ad alta intensità di conoscenza (facoltativo);</li> <li>— Attività industriali ad alta intensità di conoscenza (KIABI);</li> <li>— Attività ad alta intensità di conoscenza (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo (totale) (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo (principalmente turismo) (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo (parzialmente turismo) (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo - Trasporto (totale) (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo - Trasporto terrestre (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo - Trasporti marittimi (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo - Servizi di alloggio (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo - Servizi di ristorazione (totale) (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo - Noleggio di automobili e di altri beni (totale) (facoltativo);</li> <li>— Servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali).</li> </ul> <p><b>Per le variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti), 220102 (Numero di dipendenti), 220302 (Retribuzioni lorde), 250101 (Fatturato netto) e 250401 (Valore aggiunto):</b> in più,</p> <p>(1) aggregati speciali quali definiti nell'allegato II, parte B, del presente regolamento per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Settore delle attività culturali e creative - Totale;</li> <li>— Settore delle attività culturali e creative - Servizi.</li> </ul> <p><b>Per le variabili 260106 (Investimenti lordi in immobilizzazioni immateriali diverse dall'avviamento) e 260108 (Proventi dalla vendita di beni di investimento materiali):</b> sezioni e divisioni della NACE</p>
<p>Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità</p>	<p>Per le attività di cui ai gruppi 642, 643 e 653 della NACE che non sono economicamente significative in termini di valore aggiunto e di numero di addetti dipendenti e indipendenti possono essere forniti valori 0, fatta eccezione per le variabili 210101 (Numero di imprese attive) e 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti). Se non è 0, il valore per la variabile 220102 (Numero di dipendenti) va indicato.</p> <p>Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l'esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l'anno civile, per tali unità statistiche i dati dell'anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all'esercizio finanziario.</p>



Termine per la trasmissione dei dati	Dati preliminari: T+10M per le sezioni, le divisioni e i gruppi della NACE per le variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti) e 250101 (Fatturato netto)  Dati definitivi e convalidati: T+18M per tutte le variabili
Primo periodo di riferimento	2021

**Tabella 11. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Attività delle imprese, dati disaggregati per classi dimensionali o per forma giuridica**

Variabili	210101. Numero di imprese attive 220101. Numero di addetti dipendenti e indipendenti 220102. Numero di dipendenti 220201. Ore lavorate dai dipendenti 220301. Costi per benefici per i dipendenti 220302. Retribuzioni lorde 220303. Oneri sociali 240101. Acquisti complessivi di beni e servizi 250101. Fatturato netto 250301. Valore della produzione 250401. Valore aggiunto 250501. Risultato lordo di gestione
Unità di misura	Valuta nazionale (in migliaia), fatta eccezione per le variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti), 220102 (Numero di dipendenti) e 220201 (Ore lavorate dai dipendenti): valore assoluto
Popolazione statistica	Per la disaggregazione per attività e per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti delle variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti), 250101 (Fatturato netto) e 250401 (Valore aggiunto) e per la disaggregazione per attività e per forma giuridica e per la disaggregazione per attività e per classe dimensionale per numero di dipendenti delle variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti) e 220102 (Numero di dipendenti): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE;  per la disaggregazione per attività e per classe di fatturato delle variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti), 250101 (Fatturato netto) e 250401 (Valore aggiunto): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alla sezione G della NACE;  per la disaggregazione per attività e per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti di altre variabili diverse da 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti), 250101 (Fatturato netto) e 250401 (Valore aggiunto): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a F della NACE.
Disaggregazioni	1. Disaggregazione per attività e per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell'allegato III, parte B)  I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.  <i>Disaggregazione per attività:</i> — per le sezioni da B a J, da L a N e da P a R della NACE: sezioni, divisioni e gruppi;



- per la sezione K della NACE: sezione, divisioni, gruppi 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 e 65.3;
- per le divisioni 95 e 96: divisioni e gruppi;
- aggregato speciale, quale definito nell'allegato II del presente regolamento:
  - Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali)

*Classi dimensionali per numero di addetti dipendenti e indipendenti:*

- per le sezioni da F a J, da L a N e da P a R e per le divisioni S95 e S96 unicamente per le variabili 210101 (Numero di imprese attive) e 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti): totale, 0-1 addetti dipendenti e indipendenti, 2-9 addetti dipendenti e indipendenti, 10-19 addetti dipendenti e indipendenti, 20-49 addetti dipendenti e indipendenti, 50-249 addetti dipendenti e indipendenti, 250 e più addetti dipendenti e indipendenti;
- per le sezioni da F a J, da L a N e da P a R e per le divisioni S95 e S96 per le variabili diverse da 210101 (Numero di imprese attive) e 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti): totale, 0-9 addetti dipendenti e indipendenti, 10-19 addetti dipendenti e indipendenti, 20-49 addetti dipendenti e indipendenti, 50-249 addetti dipendenti e indipendenti, 250 e più addetti dipendenti e indipendenti;
- per le sezioni da B a E e K della NACE: totale, 0-9 addetti dipendenti e indipendenti, 10-19 addetti dipendenti e indipendenti, 20-49 addetti dipendenti e indipendenti, 50-249 addetti dipendenti e indipendenti, 250 e più addetti dipendenti e indipendenti


2. Disaggregazione per attività e per classe dimensionale per numero di dipendenti (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell'allegato III, parte B)

**Unicamente per le variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti) e 220102 (Numero di dipendenti)**

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

*Disaggregazione per attività:*

- sezioni della NACE;
- aggregati di divisioni della NACE:
  - C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;
- divisioni della NACE:
  - C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 e tutte le divisioni delle sezioni G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e R della NACE;
  - gruppi delle divisioni G47 e J62 e delle sezioni L, M e N della NACE;
  - classi della divisione J62 della NACE;
- aggregati speciali, quali definiti nell'allegato II, parte B, del presente regolamento:
  - Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali);
  - Servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali).
- Totale TIC;



	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fabbricazione di apparecchiature TIC;</li> <li>— Servizi TIC</li> </ul> <p><i>Disaggregazione per classe dimensionale per numero di dipendenti:</i> totale, 0 dipendenti, 1-4 dipendenti, 5-9 dipendenti, 10 e più dipendenti</p> <p>3. Disaggregazione per attività e per forma giuridica (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell'allegato III, parte B)</p> <p><b>Unicamente per le variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti) e 220102 (Numero di dipendenti)</b></p> <p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.</p> <p><i>Disaggregazione per attività:</i> Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 2</p> <p><i>Disaggregazione per forma giuridica:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Totale,</li> <li>— impresa individuale con responsabilità illimitata dell'imprenditore,</li> <li>— società per azioni quotata o non quotata, con responsabilità limitata degli azionisti,</li> <li>— società a responsabilità limitata o illimitata (incluse anche altre forme giuridiche come cooperative, associazioni ecc.).</li> </ul> <p>4. Disaggregazione per attività e per classe di fatturato</p> <p><b>Unicamente per la sezione G della NACE</b></p> <p>(può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell'allegato III, parte B; può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)</p> <p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.</p> <p><i>Disaggregazione per attività:</i> Sezione, divisioni e gruppi della NACE</p> <p><i>Disaggregazione per classe di fatturato:</i> Fatturato annuo in milioni di EUR: totale, da 0 a meno di 1, da 1 a meno di 2, da 2 a meno di 5, da 5 a meno di 10, da 10 a meno di 20, da 20 a meno di 50, da 50 a meno di 200, 200 e più</p>
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	<p>Per le attività di cui ai gruppi 642, 643 e 653 della NACE che non sono economicamente significative in termini di valore aggiunto e di numero di addetti dipendenti e indipendenti possono essere forniti valori 0, fatta eccezione per le variabili 210101 (Numero di imprese attive) e 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti). Se non è 0, il valore per la variabile 220102 (Numero di dipendenti) va indicato.</p> <p>Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l'esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l'anno civile, per tali unità statistiche i dati dell'anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all'esercizio finanziario.</p>
Termine per la trasmissione dei dati	<p>Dati preliminari: T+10M per le attività e per la disaggregazione per attività e per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti per le variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti) e 250101 (Fatturato netto)</p> <p>Dati definitivi e convalidati: T+18M per tutte le variabili</p>
Primo periodo di riferimento	2021






Tabella 12. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Eventi relativi alla demografia delle imprese

Variabili	<p>210201. Nascite di imprese</p> <p>210202. Cessazioni di imprese</p> <p>210203. Sopravvivenza di imprese</p> <p>210102. Numero di imprese con almeno un dipendente</p> <p>210204. Imprese che hanno il primo dipendente</p> <p>210205. Imprese che non hanno più dipendenti</p> <p>210206. Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente</p> <p>220401. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese di recente costituzione</p> <p>220402. Numero di dipendenti in imprese di recente costituzione</p> <p>220403. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese cessate</p> <p>220404. Numero di dipendenti in imprese cessate</p> <p>220405. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti</p> <p>220406. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti, nell'anno di nascita</p> <p>220104. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese con almeno un dipendente</p> <p>220105. Numero di dipendenti in imprese con almeno un dipendente</p> <p>220407. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che hanno il primo dipendente</p> <p>220408. Numero di dipendenti in imprese che hanno il primo dipendente</p> <p>220409. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti</p> <p>220410. Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti</p> <p>220411. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti con almeno un dipendente</p> <p>220412. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti con almeno un dipendente, nell'anno di nascita</p>
Unità di misura	Valore assoluto
Popolazione statistica	Produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE
Disaggregazioni	<p>1. Disaggregazione per attività e per classe dimensionale per numero di dipendenti (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell'allegato III, parte B)</p> <p><b>Per tutte le variabili, fatta eccezione per le variabili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 210203 (Sopravvivenza di imprese);</li> <li>— 210206 (Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente);</li> <li>— 220405 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti);</li> <li>— 220406 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti, nell'anno di nascita);</li> <li>— 220411 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti con almeno un dipendente);</li> <li>— 220412 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti con almeno un dipendente, nell'anno di nascita)</li> </ul>



I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

*Disaggregazione per attività:*

- sezioni della NACE;
- aggregati di divisioni della NACE:
  - C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;
- divisioni della NACE:
  - C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 e tutte le divisioni delle sezioni G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e R della NACE;
- gruppi delle divisioni G47 e J62 e delle sezioni L, M e N della NACE;
- classi della divisione J62 della NACE;
- aggregati speciali, quali definiti nell'allegato II, parte B, del presente regolamento:
  - Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali);
  - Servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali).
  - Totale TIC;
  - Fabbricazione di apparecchiature TIC;
  - Servizi TIC

*Disaggregazione per classe dimensionale per numero di dipendenti:*

totale, 0 dipendenti, 1-4 dipendenti, 5-9 dipendenti, 10 e più dipendenti


La classe 0 dipendenti non deve essere fornita per le variabili:

- 210102 (Numero di imprese con almeno un dipendente);
- 210204 (Imprese che hanno il primo dipendente);
- 210205 (Imprese che non hanno più dipendenti);
- 220104 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese con almeno un dipendente);
- 220105 (Numero di dipendenti in imprese con almeno un dipendente);
- 220407 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che hanno il primo dipendente);
- 220408 (Numero di dipendenti in imprese che hanno il primo dipendente);
- 220409 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti);
- 220410 (Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti).


2. Disaggregazione per attività e per forma giuridica (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell'allegato III, parte B)

**Per tutte le variabili, fatta eccezione per le variabili:**

- 210203 (Sopravvivenza di imprese);
- 210206 (Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente);
- 220405 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti);



<p>— 220406 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti, nell'anno di nascita);</p> <p>— 220411 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti con almeno un dipendente);</p> <p>— 220412 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti con almeno un dipendente, nell'anno di nascita).</p> <p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.</p> <p><i>Disaggregazione per attività:</i></p> <p>Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 1</p> <p><i>Disaggregazione per forma giuridica:</i></p> <p>— Totale,</p> <p>— impresa individuale con responsabilità illimitata dell'imprenditore,</p> <p>— società per azioni quotata o non quotata, con responsabilità limitata degli azionisti,</p> <p>— società a responsabilità limitata o illimitata (incluse anche altre forme giuridiche come cooperative, associazioni ecc.).</p> <p>3. Disaggregazione per attività, per classe dimensionale per numero di dipendenti e per numero di anni di calendario di sopravvivenza (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell'allegato III, parte B)</p> <p><b>Per le variabili</b></p> <p>— 210203 (Sopravvivenza di imprese);</p> <p>— 210206 (Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente);</p> <p>— 220405 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti);</p> <p>— 220406 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti, nell'anno di nascita);</p> <p>— 220411 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti con almeno un dipendente);</p> <p>— 220412 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti con almeno un dipendente, nell'anno di nascita)</p> <p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.</p> <p><i>Disaggregazione per attività:</i> Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 1</p> <p><i>Disaggregazione per classe dimensionale per numero di dipendenti:</i></p> <p>totale, 0, 1-4, 5-9, 10+</p> <p>La classe dimensionale 0 non deve essere fornita per le variabili:</p> <p>— 210206 (Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente);</p> <p>— 220411 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti con almeno un dipendente);</p> <p>— 220412 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti con almeno un dipendente, nell'anno di nascita).</p> <p><i>Disaggregazione per numero di anni di calendario di sopravvivenza</i></p> <p>1, 2, 3, 4, 5</p>
---



Termine per la trasmissione dei dati	<p>Dati preliminari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— T+18M per la variabile 210202 (Cessazioni di imprese), 220403 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese cessate) e 220404 (Numero di dipendenti in imprese cessate);</li> <li>— T+20M per le variabili 210205 (Imprese che non hanno più dipendenti), 220409 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti) e 220410 (Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti).</li> </ul> <p>Dati definitivi e convalidati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— T+18M per le variabili 210201 (Nascite di imprese), 210203 (Sopravvivenza di imprese), 220401 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese di recente costituzione), 220402 (Numero di dipendenti in imprese di recente costituzione), 220405 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti) e 220406 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti, nell'anno di nascita);</li> <li>— T+20M per le variabili 210102 (Numero di imprese con almeno un dipendente), 210204 (Imprese che hanno il primo dipendente), 210206 (Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente), 220104 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese con almeno un dipendente), 220105 (Numero di dipendenti in imprese con almeno un dipendente), 220407 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che hanno il primo dipendente), 220408 (Numero di dipendenti in imprese che hanno il primo dipendente), 220411 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti con almeno un dipendente) e 220412 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti con almeno un dipendente, nell'anno di nascita);</li> <li>— T+30M per le variabili 210202 (Cessazioni di imprese), 220403 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese cessate) e 220404 (Numero di dipendenti in imprese cessate);</li> <li>— T+32M per le variabili 210205 (Imprese che non hanno più dipendenti), 220409 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti) e 220410 (Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti).</li> </ul>
Primo periodo di riferimento	2021

**Tabella 13. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Imprese a forte crescita**

Variabili	<p>210103. Numero di imprese a forte crescita</p> <p>210104. Numero di imprese giovani a forte crescita</p> <p>220106. Numero di dipendenti in imprese a forte crescita</p> <p>220107. Numero di dipendenti in imprese giovani a forte crescita</p>
Unità di misura	Valore assoluto
Popolazione statistica	Produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE
Disaggregazioni	<p>Disaggregazione per attività (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell'allegato III, parte B)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sezioni della NACE (unicamente per le sezioni da B a N e da P a R della NACE);</li> <li>— divisioni e</li> <li>— gruppi (fatta eccezione per le sezioni da P a R della NACE);</li> <li>— aggregati speciali, quali definiti nell'allegato II, parte B, del presente regolamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali);</li> </ul> </li> </ul>




	— Servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali).
Termine per la trasmissione dei dati	Dati preliminari: T+12M per le variabili 210103 (Numero di imprese a forte crescita) e 220106 (Numero di dipendenti in imprese a forte crescita) Dati definitivi e convalidati: T+18M per tutte le variabili
Primo periodo di riferimento	2021

**Tabella 14. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Statistiche per paese dell'ultimo controllante**

Variabili	<p>210101. Numero di imprese attive</p> <p>210301. Numero di imprese a controllo estero</p> <p>220101. Numero di addetti dipendenti e indipendenti</p> <p>220301. Costi per benefici per i dipendenti</p> <p>220501. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese a controllo estero</p> <p>220701. Costi per benefici per i dipendenti in imprese a controllo estero</p> <p>230101. Spese per R&amp;S intra muros (può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» o del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello dei pertinenti aggregati A*38 per le sezioni da B a F della NACE)</p> <p>230201. Personale addetto a R&amp;S (può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» o del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello dei pertinenti aggregati A*38 per le sezioni da B a F della NACE)</p> <p>230301. Spese per R&amp;S intra muros in imprese a controllo estero (può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» o del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello dei pertinenti aggregati A*38 per le sezioni da B a F della NACE)</p> <p>230401. Personale addetto a R&amp;S in imprese a controllo estero (può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» o del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello dei pertinenti aggregati A*38 per le sezioni da B a F della NACE)</p> <p>240101. Acquisti complessivi di beni e servizi</p> <p>240102. Acquisti di beni e servizi per la rivendita</p> <p>240301. Acquisti complessivi di beni e servizi da parte di imprese a controllo estero</p> <p>240302. Acquisti di beni e servizi per la rivendita da parte di imprese a controllo estero</p> <p>250101. Fatturato netto</p> <p>250301. Valore della produzione</p> <p>250401. Valore aggiunto</p> <p>250601. Fatturato netto delle imprese a controllo estero</p> <p>250701. Valore della produzione delle imprese a controllo estero</p> <p>250801. Valore aggiunto delle imprese a controllo estero</p>
-----------	--



	260101. Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali 260201. Investimenti lordi di imprese a controllo estero in immobilizzazioni materiali
Unità di misura	Valore assoluto per le variabili 210101 (Numero di imprese attive), 210301 (Numero di imprese a controllo estero), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti), 220501 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese a controllo estero), 230201 (Personale addetto a R&S) e 230401 (Personale addetto a R&S in imprese a controllo estero); valuta nazionale (in migliaia) per le altre variabili.
Popolazione statistica	Per tutte le variabili, fatta eccezione per le variabili 230101 (Spese per R&S intra muros), 230301 (Spese per R&S intra muros in imprese a controllo estero), 230201 (Personale addetto a R&S) e 230401 (Personale addetto a R&S in imprese a controllo estero): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE;  per le variabili 230101 (Spese per R&S intra muros), 230301 (Spese per R&S intra muros in imprese a controllo estero), 230201 (Personale addetto a R&S) e 230401 (Personale addetto a R&S in imprese a controllo estero): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a F della NACE.
Disaggregazioni	I dati saranno forniti dettagliati per paese dell'ultimo controllante, secondo il concetto di «unità istituzionale ultima controllante», e per attività dell'impresa.  1. Disaggregazione per attività e disaggregazione geografica  I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.  <b>per tutte le variabili, fatta eccezione per le variabili 230101 (Spese per R&amp;S intra muros), 230301 (Spese per R&amp;S intra muros in imprese a controllo estero), 230201 (Personale addetto a R&amp;S) e 230401 (Personale addetto a R&amp;S in imprese a controllo estero):</b>  <i>Disaggregazione per attività:</i> — Sezioni della NACE; — aggregati di divisioni della NACE: — C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88, S95+S96; — divisioni della NACE: — C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86; — aggregati speciali, quali definiti nell'allegato II, parte B, del presente regolamento: — Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali); — Servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali)  <b>per le variabili 230101 (Spese per R&amp;S intra muros), 230301 (Spese per R&amp;S intra muros in imprese a controllo estero), 230201 (Personale addetto a R&amp;S) e 230401 (Personale addetto a R&amp;S in imprese a controllo estero):</b>  <i>Disaggregazione per attività:</i> — Sezioni della NACE; — aggregati di divisioni della NACE: — C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32;



	<p>— divisioni della NACE:</p> <p>— C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33;</p> <p>— aggregato speciale, quale definito nell'allegato II del presente regolamento:</p> <p>— Industria e costruzioni</p> <p><i>Disaggregazione geografica:</i></p> <p>per le variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti), 220301 (Costi per benefici per i dipendenti), 230101 (Spese per R&amp;S intra muros) e 230201 (Personale addetto a R&amp;S), 240101 (Acquisti complessivi di beni e servizi), 240102 (Acquisti di beni e servizi per la rivendita), 250101 (Fatturato netto), 250301 (Valore della produzione), 250401 (Valore aggiunto) e 260101 (Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali): aggregati geografici «Totale mondiale» e «A controllo nazionale»;</p> <p><b>per le altre variabili:</b> il livello 1 di disaggregazione geografica quale definito in un atto di esecuzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2152</p> <p>2. Disaggregazione geografica</p> <p>Per le variabili 210301 (Numero di imprese a controllo estero), 220501 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese a controllo estero), 220701 (Costi per benefici per i dipendenti in imprese a controllo estero), 230301 (Spese per R&amp;S intra muros in imprese a controllo estero), 230401 (Personale addetto a R&amp;S in imprese a controllo estero), 240301 (Acquisti complessivi di beni e servizi da parte di imprese a controllo estero), 240302 (Acquisti di beni e servizi per la rivendita da parte di imprese a controllo estero), 250601 (Fatturato netto delle imprese a controllo estero), 250701 (Valore della produzione delle imprese a controllo estero), 250801 (Valore aggiunto delle imprese a controllo estero) e 260201 (Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali di imprese a controllo estero): il livello 3 di disaggregazione geografica quale definito in un atto di esecuzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2152</p>
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	<p>Per la divisione K64, il valore delle variabili 250101 e 250601 (Fatturato netto) può essere approssimato sulla base del valore della produzione quale definito nell'allegato IV del presente regolamento.</p> <p>Per le attività di cui ai gruppi 642, 643 e 653 della NACE incluse nei dati, che non sono economicamente significative in termini di valore aggiunto e di numero di addetti dipendenti e indipendenti, possono essere ipotizzati valori 0, fatta eccezione per le variabili 210101 (Numero di imprese attive), 220101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti), 210301 (Numero di imprese a controllo estero) e 220501 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese a controllo estero).</p> <p>Per le attività di cui alla sezione K della NACE si può presumere che il valore delle variabili 240102 e 240302 (Acquisti di beni e servizi per la rivendita) non sia economicamente significativo, per tali variabili 240102 e 240302 possono pertanto essere forniti valori 0. La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri possono concordare ulteriori approssimazioni per le attività di cui alla sezione K della NACE, prendendo in considerazione le condizioni del paese.</p> <p>Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l'esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l'anno civile, per tali unità statistiche i dati dell'anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all'esercizio finanziario.</p>
Termine per la trasmissione dei dati	T+20M
Primo periodo di riferimento	2021



**Tabella 15. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Imprese controllanti estere e consociate nazionali operanti nel paese dichiarante**

Variabili	<p>210401. Numero di imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali</p> <p>220601. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali</p> <p>250901. Fatturato netto delle imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali</p>
Unità di misura	<p>Valore assoluto per le variabili 210401 [Numero di imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali] e 220601 [Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali];</p> <p>valuta nazionale (in migliaia) per la variabile 250901 [Fatturato netto delle imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali]</p>
Popolazione statistica	Produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a S della NACE
Disaggregazioni	<p>Disaggregazione per attività dell'impresa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sezioni della NACE;</li> <li>— aggregati di divisioni della NACE: <ul style="list-style-type: none"> <li>— C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88</li> </ul> </li> <li>— divisioni della NACE: <ul style="list-style-type: none"> <li>— C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86</li> </ul> </li> <li>— aggregati speciali, quali definiti nell'allegato II, parte B, del presente regolamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali);</li> <li>— Servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali)</li> </ul> </li> </ul>
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	<p>Per la divisione K64 il valore della variabile 250901 (Fatturato netto) può essere approssimato sulla base del valore della produzione quale definito nell'allegato IV del presente regolamento.</p> <p>Per le attività di cui ai gruppi 642, 643 e 653 della NACE incluse nei dati, che non sono economicamente significative in termini di valore aggiunto e di numero di addetti dipendenti e indipendenti, per la variabile 250901 [Fatturato netto delle imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali] possono essere ipotizzati valori 0.</p> <p>La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri possono concordare ulteriori approssimazioni per le attività di cui alla sezione K della NACE prendendo in considerazione le condizioni del paese.</p> <p>Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l'esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l'anno civile, per tali unità statistiche i dati dell'anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all'esercizio finanziario.</p>





Termine per la trasmissione dei dati	T+20M
Primo periodo di riferimento	2021

**Tabella 16. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Scambi di beni secondo le caratteristiche delle imprese**

Variabili	210501. Numero di imprese che importano beni 210502. Numero di imprese che esportano beni 240401. Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese 251101. Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese
Unità di misura	Valore assoluto per le variabili 210501 (Numero di imprese che esportano beni) e 210502 (Numero di imprese che importano beni); valuta nazionale (unità) per le variabili 240401 (Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese) e 251101 (Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese)
Popolazione statistica	Totale delle esportazioni o delle importazioni di beni Sezioni da A a U della NACE
Disaggregazioni	Ciascuna delle disaggregazioni da 1 a 11 deve essere combinata con la seguente disaggregazione geografica <i>Disaggregazione geografica</i> — Mondo — Intraunione — Extraunione 1. Disaggregazione per attività — Totale — Sezioni della NACE — Divisioni della NACE — Gruppi delle sezioni C, D, E e G della NACE — Sconosciuta 2. Disaggregazione per attività e per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti <i>Disaggregazione per attività:</i> — Totale — Sezioni della NACE — Divisioni delle sezioni C e G della NACE — aggregati speciali, quali definiti nell'allegato II, parte B, del presente regolamento: — Industria — Settori diversi da industria e commercio — Sconosciuta <i>Disaggregazione per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti:</i> — Totale — 0-9 addetti dipendenti e indipendenti



- 10-49 addetti dipendenti e indipendenti
  - 50-249 addetti dipendenti e indipendenti
  - 250 e più addetti dipendenti e indipendenti
  - Sconosciuta
3. Disaggregazione per attività e disaggregazione geografica supplementare
- Disaggregazione per attività:*
- Totale
    - Sezione G della NACE
    - Aggregati speciali, quali definiti nell'allegato II, parte B, del presente regolamento:
      - Industria
      - Settori diversi da industria e commercio
    - Sconosciuta
- Disaggregazione geografica supplementare:*
- Singoli Stati membri
  - Principali paesi e zone partner extraunione
4. Disaggregazione per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti e disaggregazione geografica supplementare
- Disaggregazione per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti:*
- Totale
    - 0-9 addetti dipendenti e indipendenti
    - 10-49 addetti dipendenti e indipendenti
    - 50-249 addetti dipendenti e indipendenti
    - 250 e più addetti dipendenti e indipendenti
    - Sconosciuta
- Disaggregazione geografica supplementare:*
- Singoli Stati membri
  - Principali paesi e zone partner extraunione
5. Disaggregazione per attività e per numero di paesi partner
- Disaggregazione per attività:*
- Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 3
- Disaggregazione per numero di paesi partner:*
- Totale
    - 1
    - 2
    - 3-5
    - 6-9
    - 10-14
    - 15-19
    - 20+
    - Sconosciuto



6. Disaggregazione per attività e per concentrazione degli scambi [unicamente per le variabili 251101 (Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese) e 240401 (Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese)]

*Disaggregazione per attività:*

Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 3

*Disaggregazione per concentrazione degli scambi:*

- Totale
- Primi 5
- 10
- 20
- 50
- 100
- 500
- 1 000 imprese

7. Disaggregazione per attività e per tipo di operatore

Dati da fornire per le importazioni, le esportazioni e il totale degli scambi

*Disaggregazione per attività:*

Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 2

*Disaggregazione per tipo di operatore:*

- Totale
- Operatori unicamente importatori o esportatori
- Operatori sia importatori sia esportatori
- Operatori di qualunque tipo

8. Disaggregazione per attività e per intensità delle esportazioni (quota delle esportazioni sul fatturato)

*Disaggregazione per attività:*

Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 2

*Disaggregazione per intensità delle esportazioni:*

- Totale
- Nessuna esportazione (0)
- Tra 0 e meno di 25
- Tra 25 e meno di 50
- Tra 50 e meno di 75
- 75 o più
- Sconosciuta


9. Disaggregazione per attività e per tipologia di controllo

*Disaggregazione per attività:*

Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 2

*Disaggregazione per tipologia di controllo:*


- Totale
- Imprese a controllo nazionale Disaggregazione supplementare, se disponibile:
  - Imprese a controllo nazionale senza proprie consociate all'estero
  - Imprese a controllo nazionale con proprie consociate all'estero




	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Imprese a controllo estero</li> <li>— Sconosciuta</li> </ul> <p>10. Disaggregazione per attività e per prodotto [unicamente per le variabili 251101 (Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese) e 240401 (Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese)]</p> <p><i>Disaggregazione per attività:</i></p> <p>Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 2</p> <p><i>Disaggregazione per prodotto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Totale <ul style="list-style-type: none"> <li>— Livello di divisione della CPA per i prodotti di cui alle divisioni da 10 a 32 della sezione C</li> <li>— Livello di sezione della CPA per i prodotti di cui alle sezioni A, B, C, D ed E</li> <li>— Aggregato speciale, quale definito nell'allegato II del presente regolamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Altri prodotti della CPA</li> <li>— Sconosciuto</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>11. Popolazione degli scambi</p> <p>Dati da fornire per le importazioni, le esportazioni e il totale degli scambi</p> <p><i>Disaggregazione della corrispondenza dei dati sugli scambi con i dati del registro delle imprese in termini di numero di imprese e numero di operatori per specifiche popolazioni di operatori.</i></p> <p><i>Disaggregazione della corrispondenza dei dati sugli scambi con i dati del registro delle imprese in termini di valore statistico per specifiche popolazioni di operatori.</i></p>
Termine per la trasmissione dei dati	T+12M
Primo periodo di riferimento	2022

**Tabella 17. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Scambi di servizi secondo le caratteristiche delle imprese - Dati annuali**

Variabili	240401. Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese 251101. Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese
Unità di misura	Valuta nazionale (in migliaia)
Popolazione statistica	Totale delle esportazioni o delle importazioni di servizi, scambiati tra residenti e non residenti Sezioni da A a U della NACE
Disaggregazioni	<p><i>Ciascuna delle disaggregazioni da 1 a 3 deve essere combinata con la seguente disaggregazione geografica</i></p> <p><i>Disaggregazione geografica</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Mondo <ul style="list-style-type: none"> <li>— Intraunione</li> <li>— Extraunione</li> </ul> </li> </ul> <p>1. Disaggregazione per attività e per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti</p> <p><i>Disaggregazione per attività:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Totale</li> </ul>



	<p>Per le disaggregazioni che seguono può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell'allegato III, parte B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aggregati di sezioni della NACE: <ul style="list-style-type: none"> <li>— A+B, D+E, I+L+O+P+Q+R+S+T+U</li> </ul> </li> <li>— sezioni della NACE: <ul style="list-style-type: none"> <li>— C, F, G, H, J, K, M, N</li> </ul> </li> <li>— Sconosciuta</li> </ul> <p><i>Disaggregazione per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Totale</li> </ul> <p>Per le disaggregazioni che seguono può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell'allegato III, parte B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 0-49 addetti dipendenti e indipendenti <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Facoltativo: 0-9 addetti dipendenti e indipendenti</i></li> <li>— <i>Facoltativo: 10-49 addetti dipendenti e indipendenti</i></li> </ul> </li> <li>— 50-249 addetti dipendenti e indipendenti</li> <li>— 250 e più addetti dipendenti e indipendenti</li> <li>— Sconosciuta</li> </ul> <p>2. Disaggregazione per attività e per tipo di prodotto e disaggregazione geografica supplementare</p> <p><i>Disaggregazione per attività:</i></p> <p>Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 1</p> <p><i>Disaggregazione per prodotto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Totale servizi</li> </ul> <p>Per le disaggregazioni che seguono può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell'allegato III, parte B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— componenti principali della classificazione EBOPS 2010, quali definite nell'allegato VI, sezione 2, tabella 1</li> <li>— Sconosciuto</li> <li>— <i>Facoltativo: componenti dettagliate 10.1, 10.2 e 10.3 della classificazione EBOPS 2010, quali definite nell'allegato VI, sezione 2, tabella 1</i></li> </ul> <p><i>Facoltativo: disaggregazione geografica supplementare da fornire unicamente per il Totale servizi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Singoli Stati membri dell'UE</li> <li>— Stati Uniti d'America</li> </ul> <p>3. Disaggregazione per attività e per tipologia di controllo</p> <p><i>Disaggregazione per attività:</i></p> <p>Disaggregazione per attività identica a quella della disaggregazione 1</p> <p><i>Disaggregazione per tipologia di controllo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Totale</li> </ul> <p>Per le disaggregazioni che seguono può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell'allegato III, parte B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Imprese a controllo nazionale <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Facoltativo: Disaggregazione supplementare, se disponibile:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Imprese a controllo nazionale senza proprie consociate all'estero</li> <li>— Imprese a controllo nazionale con proprie consociate all'estero</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>— Imprese a controllo estero</li> <li>— Sconosciuta</li> </ul>
--	--



Termine per la trasmissione dei dati	T+18M
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	Dovrebbero essere utilizzati i metodi e le stime raccomandati nella guida Eurostat-OCSE per i compilatori delle statistiche sugli scambi di servizi secondo le caratteristiche delle imprese. I paesi possono inoltre ricorrere a qualsiasi altro metodo o stima equivalente, in linea con i principi del MSITS 2010 e dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio. In tutti i casi, i metodi utilizzati dovrebbero essere chiaramente descritti nei metadati.
Primo periodo di riferimento	2022

**Tabella 18. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Spese per R&S intra muros**

Variabili	230101. Spese per R&S intra muros
Unità di misura	Valuta nazionale (in migliaia)
Popolazione statistica	Tutte le unità che svolgono attività di R&S classificate nelle sezioni da A a U della NACE
Disaggregazioni	<p>1. Disaggregazione per settore esecutore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Totale per tutti i settori sotto elencati</li> <li>— settore delle imprese;</li> <li>— settore dell'istruzione superiore;</li> <li>— settore pubblico;</li> <li>— settore privato senza scopo di lucro</li> </ul> <p>2. Disaggregazione per settore esecutore e per fonte di finanziamento</p> <p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.</p> <p><i>Disaggregazione per settore esecutore:</i> Identica a quella della disaggregazione 1</p> <p><i>Disaggregazione per fonte di finanziamento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Totale per tutte le fonti di finanziamento elencate qui di seguito</li> <li>— Settore delle imprese</li> <li>— Settore pubblico</li> <li>— Settore privato senza scopo di lucro</li> <li>— Settore dell'istruzione superiore</li> <li>— Resto del mondo</li> <li>— Imprese estere <ul style="list-style-type: none"> <li>— Imprese estere dello stesso gruppo (unicamente per il settore delle imprese)</li> <li>— Altre imprese estere (unicamente per il settore delle imprese)</li> </ul> </li> <li>— Commissione europea</li> <li>— Organizzazioni internazionali</li> <li>— Altre fonti</li> </ul>



3. Disaggregazione per settore esecutore e per tipo di R&S (facoltativo per il settore dell'istruzione superiore e per il totale)

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

*Disaggregazione per settore esecutore:*

Identica a quella della disaggregazione 1

*Disaggregazione per tipo di R&S*

- Ricerca di base
- Ricerca applicata
- Sviluppo sperimentale

4. Disaggregazione per settore esecutore e per tipo di spesa

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

*Disaggregazione per settore esecutore:*

Identica a quella della disaggregazione 1

*Disaggregazione per tipo di spesa:*

- Spese correnti (spese di personale e altre spese);
- spese in conto capitale

5. Disaggregazione per attività (unicamente per il settore delle imprese)

- Totale per tutte le sezioni da A a U della NACE;
- aggregati delle sezioni D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U;
- sezioni A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T;
- aggregati delle divisioni C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88;
- divisioni C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86 e U99;
- gruppi C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722 e S951 della NACE
- aggregati speciali, quali definiti nell'allegato II, parte B, del presente regolamento:
  - Totale TIC;
  - Fabbricazione di apparecchiature TIC;
  - Servizi TIC

6. Disaggregazione per orientamento del settore (unicamente per il settore delle imprese) (facoltativo)


*Disaggregazione per orientamento del settore:*

Identica a quella della disaggregazione 5

7. Disaggregazione per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti (unicamente per il settore delle imprese)

*Classi dimensionali per numero di addetti dipendenti e indipendenti:*

- Totale per tutte le classi elencate qui di seguito, compresa la classe dimensionale facoltativa 0-9
  - 0-9 addetti dipendenti e indipendenti (facoltativo)
  - 10-49 addetti dipendenti e indipendenti



	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 50-249 addetti dipendenti e indipendenti</li> <li>— 250 e più addetti dipendenti e indipendenti</li> </ul> <p>8. Disaggregazione per fonte di finanziamento e per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti (unicamente per il settore delle imprese)</p> <p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.</p> <p><i>Disaggregazione per fonte di finanziamento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Totale per tutte le fonti di finanziamento elencate qui di seguito <ul style="list-style-type: none"> <li>— settore delle imprese;</li> <li>— settore pubblico;</li> <li>— settore privato senza scopo di lucro;</li> <li>— settore dell'istruzione superiore;</li> <li>— resto del mondo</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Classi dimensionali per numero di addetti dipendenti e indipendenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Totale per tutte le classi elencate qui di seguito, compresa la classe dimensionale facoltativa 0-9 <ul style="list-style-type: none"> <li>— 0-9 addetti dipendenti e indipendenti (facoltativo)</li> <li>— 10-49 addetti dipendenti e indipendenti</li> <li>— 50-249 addetti dipendenti e indipendenti</li> <li>— 250 e più addetti dipendenti e indipendenti</li> </ul> </li> </ul> <p>9. Disaggregazione per principali aree di ricerca e sviluppo (unicamente per il settore pubblico e per il settore dell'istruzione superiore)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— scienze naturali;</li> <li>— ingegneria e tecnologia;</li> <li>— scienze mediche e sanitarie;</li> <li>— scienze agrarie e veterinarie;</li> <li>— scienze sociali;</li> <li>— scienze umane e arte</li> </ul> <p>10. Disaggregazione per obiettivo socioeconomico (unicamente per il settore pubblico) (facoltativo)</p> <p>Livello di capitolo della nomenclatura per l'analisi e il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS)</p>
Termine per la trasmissione dei dati	<p>Tutte le disaggregazioni (fatta eccezione per la disaggregazione per settore esecutore): ogni anno dispari, dati definitivi e convalidati: T+18M</p> <p>Disaggregazione per settore esecutore:</p> <p>annualmente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— dati preliminari: T+10M</li> <li>— dati definitivi e convalidati: T+18M</li> </ul>
Primo periodo di riferimento	2021






Tabella 19. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Occupati per R&amp;S

Variabili	230201. Personale addetto a R&S 230202. Ricercatori
Unità di misura	Valore assoluto
Popolazione statistica	Tutte le unità che svolgono attività di R&S classificate nelle sezioni da A a U della NACE
Disaggregazioni	<p>1. Disaggregazione per settore esecutore</p> <p><b>Dati da fornire in numero di persone e in unità equivalenti a tempo pieno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Totale di tutti i settori sotto elencati <ul style="list-style-type: none"> <li>— settore delle imprese;</li> <li>— settore dell'istruzione superiore;</li> <li>— settore pubblico;</li> <li>— settore privato senza scopo di lucro</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Disaggregazione per settore esecutore e per occupati</p> <p><b>Unicamente per la variabile 230201 (Personale addetto a R&amp;S); dati da fornire in unità equivalenti a tempo pieno</b></p> <p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.</p> <p><i>Disaggregazione per settore esecutore:</i></p> <p>Identica a quella della disaggregazione 1</p> <p><i>Disaggregazione per numero di occupati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Totale per tutti gli occupati sotto elencati <ul style="list-style-type: none"> <li>— ricercatori;</li> <li>— altro personale addetto a R&amp;S <ul style="list-style-type: none"> <li>— tecnici e personale equivalente (facoltativo)</li> <li>— altro personale ausiliario (facoltativo)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>3. Disaggregazione per settore esecutore e per qualifica (facoltativo)</p> <p><b>Dati da fornire in unità equivalenti a tempo pieno</b></p> <p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.</p> <p><i>Disaggregazione per settore esecutore:</i></p> <p>Identica a quella della disaggregazione 1</p> <p><i>Disaggregazione per qualifica:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Totale per tutti i livelli di qualifica sotto elencati <ul style="list-style-type: none"> <li>— Dottorato di ricerca (livello 8 dell'ISCED 2011);</li> <li>— altri diplomi universitari e altri diplomi terziari (livelli 5, 6 e 7 dell'ISCED 2011);</li> <li>— altre qualifiche</li> </ul> </li> </ul>



4. Disaggregazione per settore esecutore, occupati e genere

**Unicamente per la variabile 230201 (Personale addetto a R&S); dati da fornire in numero di persone**

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

*Disaggregazione per settore esecutore:*

Identica a quella della disaggregazione 1

*Disaggregazione per numero di occupati:*

Identica a quella della disaggregazione 2

*Disaggregazione per genere:*

- totale,
- donne

5. Disaggregazione per settore esecutore, qualifica e genere (facoltativo)

**Dati da fornire in numero di persone**

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

*Disaggregazione per settore esecutore:*

Identica a quella della disaggregazione 1

*Disaggregazione per qualifica:*

Identica a quella della disaggregazione 3

*Disaggregazione per genere:*

identica a quella della disaggregazione 4

6. Disaggregazione per attività

**Dati da fornire unicamente per il settore delle imprese; dati da fornire in numero di persone e in unità equivalenti a tempo pieno**

- Totale per tutte le sezioni da A a U della NACE;
- aggregati delle sezioni D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U;
- sezioni A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T;
- aggregati delle divisioni C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88;
- divisioni C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99;
- gruppi C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 della NACE;
- aggregati speciali, quali definiti nell'allegato II, parte B, del presente regolamento:
  - Totale TIC;
  - Fabbricazione di apparecchiature TIC;
  - Servizi TIC

7. Disaggregazione per principale area di ricerca e sviluppo e per genere

**Dati da fornire unicamente per il settore pubblico e per il settore dell'istruzione superiore**

- Numero di persone
- Unità equivalenti a tempo pieno (facoltativo)



I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

*Disaggregazione per principale area di ricerca e sviluppo:*

- scienze naturali;
- ingegneria e tecnologia;
- scienze mediche e sanitarie;
- scienze agrarie e veterinarie;
- scienze sociali;
- scienze umane e arte

*Disaggregazione per genere:*

identica a quella della disaggregazione 4

8. Disaggregazione per attività e per genere

**Dati da fornire in numero di persone e unicamente per il settore delle imprese**

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

*Disaggregazione per attività:*

Identica a quella della disaggregazione 6

*Disaggregazione per genere:*

identica a quella della disaggregazione 4

9. Disaggregazione per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti

**Dati da fornire in unità di equivalenti a tempo pieno e unicamente per il settore delle imprese**

*Disaggregazione per classe dimensionale per numero di addetti dipendenti e indipendenti:*

- 0-9 addetti dipendenti e indipendenti (facoltativo);
- 10-49 addetti dipendenti e indipendenti;
- 50-249 addetti dipendenti e indipendenti;
- 250 e più addetti dipendenti e indipendenti

Il totale per il settore delle imprese comprende tutte le classi sopra elencate, compresa la classe dimensionale facoltativa 0-9.

10. Disaggregazione per settore esecutore e per genere

**Unicamente per la variabile 230202 (Ricercatori); dati da fornire in**

- **numero di persone**
- **unità equivalenti a tempo pieno (facoltativo)**

I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.

*Disaggregazione per settore esecutore:*

Identica a quella della disaggregazione 1

*Disaggregazione per genere:*

identica a quella della disaggregazione 4

11. Disaggregazione per settore esecutore, per fascia di età e per genere (facoltativo)

**Unicamente per la variabile 230202 (Ricercatori); dati da fornire in numero di persone**



	<p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.</p> <p><i>Disaggregazione per settore esecutore:</i> Identica a quella della disaggregazione 1</p> <p>Per il settore delle imprese e il settore privato senza scopo di lucro: facoltativo</p> <p><i>Disaggregazione per fascia di età:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— totale per tutte le fasce di età sotto elencate</li> <li>— &lt; 25</li> <li>— 25-34</li> <li>— 35-44</li> <li>— 45-54</li> <li>— 55-64</li> <li>— &gt;=65</li> </ul> <p><i>Disaggregazione per genere:</i> identica a quella della disaggregazione 4</p> <p>12. Disaggregazione per settore esecutore, per cittadinanza e per genere (facoltativo)</p> <p><b>Unicamente per la variabile 230202 (Ricercatori); dati da fornire in numero di persone</b></p> <p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.</p> <p><i>Disaggregazione per settore esecutore:</i> Identica a quella della disaggregazione 1</p> <p><i>Disaggregazione per cittadinanza:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— totale per tutte le cittadinanze e le classi di cittadinanza di seguito elencate</li> <li>— cittadinanza del paese</li> <li>— cittadinanza di altri Stati membri dell'UE</li> <li>— cittadinanza di altri paesi europei</li> <li>— cittadinanza di paesi dell'America settentrionale</li> <li>— cittadinanza di paesi dell'America centrale e meridionale</li> <li>— cittadinanza di paesi dell'Asia</li> <li>— cittadinanza di paesi dell'Africa</li> <li>— altra cittadinanza</li> </ul> <p><i>Disaggregazione per genere:</i> identica a quella della disaggregazione 4</p>
Termine per la trasmissione dei dati	<p>Tutte le disaggregazioni (fatta eccezione per la disaggregazione per settore esecutore): ogni anno dispari, dati definitivi e convalidati: T+18M</p> <p>Disaggregazione del settore esecutore per «Ricercatori» e «Personale totale» in equivalenti a tempo pieno:</p> <p>annualmente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— dati preliminari: T+10M</li> <li>— dati definitivi e convalidati: T+18M</li> </ul>
Primo periodo di riferimento	2021



Tabella 20. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - R&amp;S finanziata con fondi pubblici

Variabili	230501. Stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo 230502. Finanziamenti pubblici nazionali per R&S coordinati a livello transnazionale
Unità di misura	Valuta nazionale (in migliaia)
Popolazione statistica	Tutte le unità che svolgono attività di R&S classificate nelle sezioni da A a U della NACE
Disaggregazioni	<p>1. Disaggregazione per obiettivo socioeconomico degli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo</p> <p><b>Per la variabile 230501 (Stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Categorie della nomenclatura per l'analisi e il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS)</li> <li>— Sottocategorie della NABS (facoltativo)</li> </ul> <p>2. Disaggregazione per modo di finanziamento degli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo (facoltativo)</p> <p><b>Per la variabile 230501 (Stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Finanziamenti di progetti</li> <li>— Finanziamenti istituzionali</li> </ul> <p>3. Disaggregazione per tipologia di programma/esecutore</p> <p><b>Per la variabile 230502 (Finanziamenti pubblici nazionali per R&amp;S coordinati a livello transnazionale)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Contributi nazionali a entità pubbliche operanti nella R&amp;S a livello transnazionale</li> <li>— Contributi nazionali a programmi pubblici transnazionali di R&amp;S a livello europeo</li> <li>— Contributi nazionali a programmi pubblici bilaterali o multilaterali di R&amp;S istituiti tra i governi degli Stati membri (e con i paesi candidati e i paesi dell'EFTA)</li> </ul>
Termine per la trasmissione dei dati	Tutte le disaggregazioni (per la disaggregazione 1: nel bilancio definitivo): annualmente dati definitivi e convalidati: T+12M Disaggregazione 1 (nel bilancio di previsione): annualmente dati: T+6M
Primo periodo di riferimento	2021

Tabella 21. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Acquisti delle imprese

Variabili	<p>240102. Acquisti di beni e servizi per la rivendita</p> <p>240103. Spese per servizi prestati da lavoratori interinali</p> <p>240104. Spese per locazione a lungo termine e leasing operativo (può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)</p> <p>240105. Acquisti di prodotti energetici (per le sezioni D, E e F può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)</p>
-----------	---



	240106. Pagamenti a subfornitori (può essere applicato il criterio dell'1% quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)
Unità di misura	Valuta nazionale (in migliaia)
Popolazione statistica	<p>Per la variabile 240102 (Acquisti di beni e servizi per la rivendita): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a J, da L a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE</p> <p>Per la variabile 240103 (Spese per servizi prestati da lavoratori interinali): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE</p> <p>Per le variabili 240104 (Spese per locazione a lungo termine e leasing operativo) e 240106 (Pagamenti a subfornitori): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a F della NACE.</p> <p>Per la variabile 240105 (Acquisti di prodotti energetici): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a F della NACE.</p>
Disaggregazioni	<p>Disaggregazione per attività (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell'allegato III, parte B)</p> <p><b>Per le variabili 240102 (Acquisti di beni e servizi per la rivendita) e 240103 (Spese per servizi prestati da lavoratori interinali):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le sezioni da B a J, da L a N e da P a R della NACE: sezioni, divisioni, gruppi e classi;</li> <li>— unicamente per la variabile 240103, per la sezione K della NACE: sezione, divisioni, gruppi 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3 e classi 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20 e 65.30;</li> <li>— per le divisioni 95 e 96: divisioni, gruppi e classi;</li> <li>— aggregati speciali, quali definiti nell'allegato II, parte B, del presente regolamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali) (per la variabile 240102 tale aggregato speciale esclude la sezione K);</li> <li>— Totale TIC;</li> <li>— Fabbricazione di apparecchiature TIC;</li> <li>— Servizi TIC;</li> <li>— Fabbricazione di prodotti ad alto e a medio/alto contenuto tecnologico (facoltativo);</li> <li>— Fabbricazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico;</li> <li>— Fabbricazione di prodotti a medio/alto contenuto tecnologico;</li> <li>— Fabbricazione di prodotti a basso e medio/basso contenuto tecnologico (facoltativo);</li> <li>— Fabbricazione di prodotti a medio/basso contenuto tecnologico;</li> <li>— Fabbricazione di prodotti a basso contenuto tecnologico;</li> <li>— Settore dell'informazione;</li> <li>— Servizi informatici;</li> <li>— Totale servizi ad alta intensità di conoscenza (facoltativo);</li> <li>— Servizi ad alta tecnologia ad alta intensità di conoscenza;</li> <li>— Servizi di mercato ad alta intensità di conoscenza;</li> <li>— Servizi finanziari ad alta intensità di conoscenza;</li> <li>— Altri servizi ad alta intensità di conoscenza (facoltativo);</li> <li>— Attività industriali ad alta intensità di conoscenza (KIABI);</li> </ul> </li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Attività ad alta intensità di conoscenza (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo (totale) (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo (principalmente turismo) (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo (parzialmente turismo) (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo - Trasporto (totale) (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo - Trasporto terrestre (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo - Trasporti marittimi (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo - Servizi di alloggio (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo - Servizi di ristorazione (totale) (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo - Noleggio di automobili e di altri beni (totale) (facoltativo);</li> <li>— Servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali).</li> </ul> <p><b>Per le variabili 240104 (Spese per locazione a lungo termine e leasing operativo) e 240106 (Pagamenti a subfornitori) (sezioni da B a F della NACE):</b> sezioni e divisioni della NACE</p> <p><b>Per la variabile 240105 (Acquisti di prodotti energetici):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le sezioni B, C e F della NACE: sezioni, divisioni, gruppi e classi;</li> <li>— per le sezioni D ed E della NACE: sezioni e divisioni</li> </ul>
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	<p>Per le attività di cui ai gruppi 642, 643 e 653 della NACE che non sono economicamente significative in termini di valore aggiunto e di numero di addetti dipendenti e indipendenti possono essere forniti valori 0.</p> <p>Per le attività di cui alla sezione K della NACE si può presumere che il valore della variabile 240102 (Acquisti di beni e servizi per la rivendita) non sia economicamente significativo, per tale variabile 240102 possono pertanto essere forniti valori 0.</p> <p>Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l'esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l'anno civile, per tali unità statistiche i dati dell'anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all'esercizio finanziario.</p>
Termine per la trasmissione dei dati	T+18M
Primo periodo di riferimento	2023 per la variabile 240106 (Pagamenti a subfornitori) 2021 per tutte le altre variabili

**Tabella 22. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Variazione delle scorte delle imprese**

Variabili	<p>240201. Variazione delle scorte di beni (può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)</p> <p>240202. Variazione delle scorte di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione</p> <p>240203. Variazione delle scorte di beni per la rivendita (può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)</p>
-----------	--



Unità di misura	Valuta nazionale (in migliaia)
Popolazione statistica	Per la variabile 240202 (Variazione delle scorte di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a F della NACE  Per le variabili 240201 (Variazione delle scorte di beni) e 240203 (Variazione delle scorte di beni per la rivendita): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alla sezione G della NACE
Disaggregazioni	Disaggregazione per attività (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell'allegato III, parte B) <b>Per la variabile 240202 (Variazione delle scorte di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione) (sezioni da B a F della NACE):</b> sezioni, divisioni, gruppi e classi della NACE <b>Per le variabili 240201 (Variazione delle scorte di beni) e 240203 (Variazione delle scorte di beni per la rivendita) (sezione G della NACE):</b> sezioni e divisioni della NACE
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	Nei casi in cui i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della tematica dettagliata siano disponibili per l'esercizio finanziario per alcune unità statistiche e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l'anno civile, per tali unità statistiche i dati dell'anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all'esercizio finanziario.
Termine per la trasmissione dei dati	T+18M
Primo periodo di riferimento	2021

**Tabella 23. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Disaggregazione del fatturato netto delle imprese per prodotto e per residenza del cliente**

Variabili	250112. Fatturato netto per residenza del cliente (può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE: per i gruppi e le classi, il criterio dell'1 % è applicato a livello della corrispondente divisione)  250113. Fatturato netto per prodotto (può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE: per i gruppi e le classi, il criterio dell'1 % è applicato a livello della corrispondente divisione)
Unità di misura	Valuta nazionale (in migliaia)
Popolazione statistica	Copertura delle attività: produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle divisioni 62 e 78 e ai gruppi 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 e 73.2 della NACE  Copertura delle classi dimensionali: unicamente imprese con più di 20 addetti dipendenti e indipendenti
Disaggregazioni	Può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell'allegato III, parte B <b>Per la variabile 250113 (Fatturato netto per prodotto):</b> 1. Disaggregazione per prodotto Classificazione CPA per la divisione 62 e i gruppi 58.2 e 63.1 (Servizi informatici) della NACE: Totale, 58.21, 58.29, 58.29.1 + 58.29.2, 58.29.3 + 58.29.4, 58.29.5, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 95.11, Rivendita [dovrebbe includere tutte le rivendite (all'ingrosso e al dettaglio) di software non sviluppato dall'impresa e la rivendita di hardware non fabbricato dall'impresa], Altri prodotti n.c.a.





	<p>Classificazione CPA per il gruppo 69.1 (Servizi legali) della NACE: Totale, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15, 69.10.16, 69.10.17, 69.10.18, 69.10.19, Altri prodotti n.c.a.</p> <p>Classificazione CPA per il gruppo 69.2 (Contabilità, controllo e revisione contabile; consulenza in materia fiscale) della NACE: Totale, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.21 + 22 + 23, 69.20.24, 69.20.29, 69.20.3, 69.20.4, Altri prodotti n.c.a.</p> <p>Classificazione CPA per il gruppo 70.2 (Attività di consulenza gestionale) della NACE: Totale, 70.21.1, 70.22.1, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.17, 70.22.2, 70.22.3, Altri prodotti n.c.a.</p> <p>Classificazione CPA per la classe 71.11 (Attività degli studi di architettura) della NACE: Totale, 71.11.1, 71.11.2, 71.11.21 + 22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.3, 71.11.4, Altri prodotti n.c.a.</p> <p>Classificazione CPA per la classe 71.12 (Attività degli studi d'ingegneria e altri studi tecnici) della NACE: Totale, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.14, 71.12.15, 71.12.16, 71.12.17, 71.12.18, 71.12.19, 71.12.2, 71.12.3, Altri prodotti n.c.a.</p> <p>Classificazione CPA per il gruppo 71.2 della NACE (Collaudi e analisi tecniche): Totale, 71.20.1, 71.20.11, 71.20.12, 71.20.13, 71.20.14, 71.20.19, Altri prodotti n.c.a.</p> <p>Classificazione CPA per il gruppo 73.1 (Pubblicità) della NACE: Totale, 73.11.1, 73.11.11, 73.11.12, 73.11.13, 73.11.19, 73.12.1, 73.12.11, 73.12.12, 73.12.13, 73.12.14, 73.12.19, Altri prodotti n.c.a.</p> <p>Classificazione CPA per il gruppo 73.2 (Ricerche di mercato e sondaggi di opinione) della NACE: Totale, 73.20.1, 73.20.11, 73.20.12, 73.20.13, 73.20.14 + 19, 73.20.2, Altri prodotti n.c.a.</p> <p>Classificazione CPA per la divisione 78 (Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale) della NACE: Totale, 78.10.1, 78.10.11, 78.10.12, 78.20.1, 78.20.11, 78.20.12, 78.20.13, 78.20.14, 78.20.15, 78.20.16, 78.20.19, 78.30.1, Altri prodotti n.c.a.</p> <p><b>Per la variabile 250112 (Fatturato netto per residenza del cliente)</b></p> <p>2. Disaggregazione per residenza del cliente</p> <p>Totale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Residente (secondo la definizione di cui al paragrafo 1.62 del SEC2010);</li> <li>— Non residente; <ul style="list-style-type: none"> <li>— intra-UE;</li> <li>— extra-UE</li> </ul> </li> </ul>
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l'esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l'anno civile, per tali unità statistiche i dati dell'anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all'esercizio finanziario.
Termine per la trasmissione dei dati	T+18M
Primo periodo di riferimento	2021 per le divisioni 62 e 78 e i gruppi 58.2, 63.1, 71.1, 71.2, 73.1 e 73.2 della NACE 2022 per i gruppi 69.1, 69.2 e 70.2 della NACE

**Tabella 24. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Disaggregazione del fatturato netto delle imprese per grandi gruppi di attività**


Variabili	<p>250102. Fatturato netto delle attività dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca e delle attività industriali</p> <p>250103. Fatturato netto delle attività industriali</p> <p>250104. Fatturato netto delle attività industriali escluse le costruzioni</p> <p>250105. Fatturato netto delle costruzioni</p>
-----------	---



	<p>250106. Fatturato netto delle attività di servizi</p> <p>250107. Fatturato netto delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari</p> <p>250108. Fatturato netto delle attività di costruzione di edifici</p> <p>250109. Fatturato netto delle attività di ingegneria civile</p> <p>(per tutte le variabili può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)</p>
Unità di misura	Valuta nazionale (in migliaia)
Popolazione statistica	<p>Per la variabile 250102 (Fatturato netto delle attività dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca e delle attività industriali): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alla sezione G della NACE;</p> <p>per le variabili 250104 (Fatturato netto delle attività industriali escluse le costruzioni), 250105 (Fatturato netto delle costruzioni), 250108 (Fatturato netto delle attività di costruzione di edifici) e 250109 (Fatturato netto delle attività di ingegneria civile): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alla sezione F della NACE;</p> <p>per la variabile 250103 (Fatturato netto delle attività industriali): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a E della NACE;</p> <p>per le variabili 250106 (Fatturato netto delle attività di servizi) e 250107 (Fatturato netto delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a G della NACE</p>
Disaggregazioni	<p>Disaggregazione per attività</p> <p><i>Disaggregazione per attività:</i></p> <p>sezioni e divisioni della NACE</p>
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l'esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l'anno civile, per tali unità statistiche i dati dell'anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all'esercizio finanziario.
Termine per la trasmissione dei dati	T+18M
Primo periodo di riferimento	<p>2022 per la divisione 47 della NACE Rev. 2</p> <p>2025 per la divisione 45 della NACE Rev. 2</p> <p>2023 per tutte le altre attività</p>

**Tabella 25. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Disaggregazione per tipo di fatturato**

Variabili	<p>250110. Fatturato netto dell'attività principale a livello di tre cifre della NACE</p> <p>250111. Fatturato netto da subfornitura</p> <p>(per tutte le variabili può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)</p>
Unità di misura	Valuta nazionale (in migliaia)
Popolazione statistica	<p>Per la variabile 250110 (Fatturato netto dell'attività principale a livello di tre cifre della NACE): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a F della NACE;</p> <p>per la variabile 250111 (Fatturato netto da subfornitura): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alla sezione F della NACE</p>



Disaggregazioni	Disaggregazione per attività <b>Per la variabile 250111 (Fatturato netto da subfornitura):</b> sezioni e divisioni della NACE <b>Per la variabile 250110 (Fatturato netto dell'attività principale a livello di tre cifre della NACE):</b> gruppo della NACE
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l'esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l'anno civile, per tali unità statistiche i dati dell'anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all'esercizio finanziario.
Termine per la trasmissione dei dati	T+18M
Primo periodo di riferimento	2021 per la variabile 250110 (Fatturato netto dell'attività principale a livello di tre cifre della NACE); 2023 per la variabile 250111 (Fatturato netto da subfornitura):


Tabella 26. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Produzione industriale

Variabili	251001. Produzione commercializzata 251002. Produzione in subfornitura 251003. Produzione effettiva
Unità di misura	Per la variabile 251001 (Produzione commercializzata): valuta nazionale (in migliaia) e (fatta eccezione per i servizi industriali) quantità quale definita nell'elenco Prodcom in vigore alla fine del periodo di riferimento; per la variabile 251002 (Produzione in subfornitura): (fatta eccezione per i servizi industriali) valuta nazionale (in migliaia) e quantità quale definita nell'elenco Prodcom in vigore alla fine del periodo di riferimento; per la variabile 251003 (Produzione effettiva): quantità quale definita nell'elenco Prodcom in vigore alla fine del periodo di riferimento
Popolazione statistica	Prodotti dell'elenco Prodcom di cui alle divisioni 05-33 della CPA (le esclusioni sono definite dall'elenco Prodcom). Per la variabile 251001 (Produzione commercializzata), un sottoinsieme di rubriche dell'elenco Prodcom si riferisce ai servizi industriali. Le variabili 251002 (Produzione in subfornitura) e 251003 (Produzione effettiva) sono da fornire per un sottoinsieme di prodotti dell'elenco Prodcom (definito dall'elenco Prodcom). Può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell'allegato III, parte B, del presente regolamento e può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base della produzione a livello di classe della CPA
Disaggregazioni	Disaggregazione per prodotto Elenco Prodcom in vigore alla fine del periodo di riferimento
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	Sufficiente grado di rappresentatività richiesta a livello di classe della CPA.
Termine per la trasmissione dei dati	T+6M
Primo periodo di riferimento	2021



Tabella 27. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Investimenti delle imprese in immobilizzazioni materiali


Variabili	<p>260102. Investimenti lordi in terreni</p> <p>260103. Investimenti lordi nell'acquisto di edifici esistenti</p> <p>260104. Investimenti lordi nella costruzione e riqualificazione di edifici</p> <p>260105. Investimenti lordi in macchinari e attrezzature</p> <p>[per tutte le variabili, fatta eccezione per la variabile 260105 (Investimenti lordi in macchinari e attrezzature), può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE]</p>
Unità di misura	Valuta nazionale (in migliaia)
Popolazione statistica	<p>Per la variabile 260105 (Investimenti lordi in macchinari e attrezzature): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE;</p> <p>per le variabili 260102 (Investimenti lordi in terreni), 260103 (Investimenti lordi nell'acquisto di edifici esistenti) e 260104 (Investimenti lordi nella costruzione e riqualificazione di edifici): produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a G della NACE</p>
Disaggregazioni	<p>Disaggregazione per attività (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell'allegato III, parte B)</p> <p><b>Per la variabile 260105 (Investimenti lordi in macchinari e attrezzature) (sezioni da B a N e da P a R e divisioni S95 e S96 della NACE)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Per le sezioni da B a J, da L a N e da P a R della NACE: sezioni, divisioni, gruppi e classi della NACE;</li> <li>— per la sezione K della NACE: sezione, divisioni, gruppi 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 e 65.3, classi 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 e 65.30 della NACE;</li> <li>— per le divisioni S95 e S96: divisioni, gruppi e classi della NACE;</li> <li>— aggregati speciali quali definiti nell'allegato II, parte B, del presente regolamento per: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali);</li> <li>— Totale TIC;</li> <li>— Fabbricazione di apparecchiature TIC;</li> <li>— Servizi TIC;</li> <li>— Fabbricazione di prodotti ad alto e a medio/alto contenuto tecnologico (facoltativo);</li> <li>— Fabbricazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico;</li> <li>— Fabbricazione di prodotti a medio/alto contenuto tecnologico;</li> <li>— Fabbricazione di prodotti a basso e medio/basso contenuto tecnologico (facoltativo);</li> <li>— Fabbricazione di prodotti a medio/basso contenuto tecnologico;</li> <li>— Fabbricazione di prodotti a basso contenuto tecnologico;</li> <li>— Settore dell'informazione;</li> <li>— Servizi informatici;</li> <li>— Totale servizi ad alta intensità di conoscenza (facoltativo);</li> <li>— Servizi ad alta tecnologia ad alta intensità di conoscenza;</li> <li>— Servizi di mercato ad alta intensità di conoscenza;</li> <li>— Servizi finanziari ad alta intensità di conoscenza;</li> </ul> </li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Altri servizi ad alta intensità di conoscenza (facoltativo);</li> <li>— Attività industriali ad alta intensità di conoscenza (KIABI);</li> <li>— Attività ad alta intensità di conoscenza (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo (totale) (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo (principalmente turismo) (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo (parzialmente turismo) (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo - Trasporto (totale) (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo - Trasporto terrestre (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo - Trasporti marittimi (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo - Servizi di alloggio (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo - Servizi di ristorazione (totale) (facoltativo);</li> <li>— Settore del turismo - Noleggio di automobili e di altri beni (totale) (facoltativo);</li> </ul> <p><b>Per le variabili 260102 (Investimenti lordi in terreni), 260103 (Investimenti lordi nell'acquisto di edifici esistenti) e 260104 (Investimenti lordi nella costruzione e riqualificazione di edifici) (unicamente sezioni da B a G della NACE):</b> sezioni e divisioni della NACE</p>
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	<p>Per le attività di cui ai gruppi 642, 643 e 653 della NACE che non sono economicamente significative in termini di valore aggiunto e di numero di addetti dipendenti e indipendenti possono essere forniti valori 0.</p> <p>Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l'esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l'anno civile, per tali unità statistiche i dati dell'anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all'esercizio finanziario.</p>
Termine per la trasmissione dei dati	T+18M
Primo periodo di riferimento	2021

**Tabella 28. Statistiche sulle imprese a livello nazionale - Investimenti in immobilizzazioni immateriali**

Variabili	260107. Investimenti in software acquisito (può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» e del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello di divisione della NACE)
Unità di misura	Valuta nazionale (in migliaia)
Popolazione statistica	Produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a F della NACE
Disaggregazioni	Disaggregazione per attività sezioni e divisioni della NACE
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l'esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l'anno civile, per tali unità statistiche i dati dell'anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all'esercizio finanziario.
Termine per la trasmissione dei dati	T+18M
Primo periodo di riferimento	2021



**Tabella 29. Statistiche sulle imprese a livello regionale - Unità locali**

Variabili	310101. Numero di unità locali (facoltativo per la sezione K della NACE) 320101. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in unità locali 320301. Retribuzioni lorde nelle unità locali
Unità di misura	Valuta nazionale per la variabile 320301 (Retribuzioni lorde nelle unità locali); valori assoluti per le altre variabili
Popolazione statistica	Unità locali dei produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE [facoltativo per la sezione K della NACE per la variabile 310101 (Numero di unità locali)]
Disaggregazioni	Disaggregazione per regione e per attività I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito. <i>Disaggregazione regionale:</i> livelli da 0 a 2 della NUTS <sup>(1)</sup> <i>Disaggregazione per attività:</i> sezioni e divisioni della NACE
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	Nei casi in cui per alcune unità statistiche i dati di base utilizzati per la compilazione dei dati della variabile siano disponibili per l'esercizio finanziario e tali dati non possano essere ricalcolati per coprire l'anno civile, per tali unità statistiche i dati dell'anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all'esercizio finanziario.
Termine per la trasmissione dei dati	T+18M
Primo periodo di riferimento	2021


<sup>(1)</sup> Dati regionali conformemente alla classificazione NUTS applicabile nel momento in cui va effettuata la trasmissione dei dati a norma del presente regolamento; per le revisioni dei dati riguardanti l'anno di riferimento precedente dovrebbe essere utilizzata la classificazione NUTS applicabile al momento del termine previsto per la loro trasmissione.

**Tabella 30. Statistiche sulle imprese a livello regionale - Imprese**

Variabili	310102. Numero di imprese attive 310201. Nascite di imprese 310202. Cessazioni di imprese 310203. Sopravvivenza di imprese (unicamente sopravvivenza a tre anni di calendario dalla nascita) 310104. Numero di imprese a forte crescita 310103. Numero di imprese con almeno un dipendente 310204. Imprese che hanno il primo dipendente 310205. Imprese che non hanno più dipendenti 310206. Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita) 320102. Numero di addetti dipendenti e indipendenti 320103. Numero di dipendenti
-----------	--



	<p>320201. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese di recente costituzione</p> <p>320202. Numero di dipendenti in imprese di recente costituzione</p> <p>320203. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese cessate</p> <p>320204. Numero di dipendenti in imprese cessate</p> <p>320205. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)</p> <p>320206. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti, nell'anno di nascita (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)</p> <p>320104. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese con almeno un dipendente</p> <p>320105. Numero di dipendenti in imprese con almeno un dipendente</p> <p>320207. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che hanno il primo dipendente</p> <p>320208. Numero di dipendenti in imprese che hanno il primo dipendente</p> <p>320209. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti</p> <p>320210. Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti</p> <p>320211. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti con almeno un dipendente (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)</p> <p>320212. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti con almeno un dipendente, nell'anno di nascita (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)</p>
Unità di misura	Dati assoluti
Popolazione statistica	Produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a R e alle divisioni S95 e S96 della NACE
Disaggregazioni	<p>1. Disaggregazione per regione e per attività</p> <p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.</p> <p><i>Disaggregazione regionale:</i> livelli da 0 a 3 della NUTS</p> <p><i>Disaggregazione per attività:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aggregati di sezioni della NACE: <ul style="list-style-type: none"> <li>— B+C+D+E, K+L, M+N, P+Q, R+S95+S96;</li> </ul> </li> <li>— sezioni della NACE: <ul style="list-style-type: none"> <li>— F, G, H, I e J;</li> </ul> </li> <li>— aggregato speciale, quale definito nell'allegato II del presente regolamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali)</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Disaggregazione per regione e per classe dimensionale per numero di dipendenti</p> <p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.</p> <p><i>Disaggregazione regionale:</i> livelli da 0 a 3 della NUTS</p> <p><i>Disaggregazione per classe dimensionale per numero di dipendenti:</i> Totale, 0 dipendenti, 1-9 dipendenti, 10 e più dipendenti</p>



	Classe dimensionale 0 non per le variabili 310103 (Numero di imprese con almeno un dipendente), 310204 (Imprese che hanno il primo dipendente), 310205 (Imprese che non hanno più dipendenti), 310206 [Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)], 320104 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese con almeno un dipendente), 320105 (Numero di dipendenti in imprese con almeno un dipendente), 320207 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che hanno il primo dipendente), 320208 (Numero di dipendenti in imprese che hanno il primo dipendente), 320209 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti), 320210 (Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti), 320211 [Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenuti con almeno un dipendente (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)] e 320212 [Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenuti con almeno un dipendente, nell'anno di nascita (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)]
Termine per la trasmissione dei dati	Dati preliminari: per le variabili 310202 (Cessazioni di imprese), 310205 (Imprese che non hanno più dipendenti), 320203 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese cessate), 320204 (Numero di dipendenti in imprese cessate), 320209 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti) e 320210 (Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti): T+22M  Dati definitivi e convalidati: T+22M, fatta eccezione per le variabili 310202 (Cessazioni di imprese), 310205 (Imprese che non hanno più dipendenti), 320203 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese cessate), 320204 (Numero di dipendenti in imprese cessate), 320209 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti) e 320210 (Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti): T+34M
Primo periodo di riferimento	2021

Tabella 31. Statistiche sulle imprese a livello regionale - Spese per R&amp;S

Variabili	330101. Spese per R&S intra muros
Unità di misura	Valuta nazionale (in migliaia)
Popolazione statistica	Tutte le unità che svolgono attività di R&S classificate nelle sezioni da A a U della NACE
Disaggregazioni	Disaggregazione per regione e per settore esecutore I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito. <i>Disaggregazione regionale:</i> livelli 1 e 2 della NUTS <i>Disaggregazione per settore esecutore:</i> — Totale per tutti i settori sotto elencati — settore delle imprese; — settore dell'istruzione superiore; — settore pubblico; — settore privato senza scopo di lucro
Termine per la trasmissione dei dati	Tutte le disaggregazioni: ogni anno dispari, dati definitivi e convalidati: T+18M
Primo periodo di riferimento	2021







Tabella 32. Statistiche sulle imprese a livello regionale - Addetti a R&amp;S

Variabili	330201. Personale addetto a R&S 330202. Ricercatori
Unità di misura	Dati assoluti
Popolazione statistica	Tutte le unità che svolgono attività di R&S classificate nelle sezioni da A a U della NACE
Disaggregazioni	<p>1. Disaggregazione per regione e per settore esecutore</p> <p><b>Dati da fornire in numero di persone e in unità equivalenti a tempo pieno</b></p> <p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.</p> <p><i>Disaggregazione regionale:</i> livelli 1 e 2 della NUTS</p> <p><i>Disaggregazione per settore esecutore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Totale per tutti i settori sotto elencati</li> <li>— settore delle imprese;</li> <li>— settore dell'istruzione superiore;</li> <li>— settore pubblico;</li> <li>— settore privato senza scopo di lucro</li> </ul> <p>2. Disaggregazione per regione, settore esecutore e genere (facoltativo)</p> <p><b>Per la variabile 330201 (Personale addetto a R&amp;S): dati da fornire in numero di persone. Per la variabile 330202 (Ricercatori): dati da fornire in numero di persone e in unità equivalenti a tempo pieno.</b></p> <p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.</p> <p><i>Disaggregazione regionale:</i> livelli 1 e 2 della NUTS</p> <p><i>Disaggregazione per settore esecutore:</i> Identica a quella della disaggregazione 1</p> <p><i>Disaggregazione per genere:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— totale,</li> <li>— donne</li> </ul>
Termine per la trasmissione dei dati	Tutte le disaggregazioni: ogni anno dispari, dati definitivi e convalidati: T+18M
Primo periodo di riferimento	2021

Tabella 33. Statistiche sulle attività internazionali - Controllo da parte delle unità istituzionali del paese dichiarante sulle imprese all'estero

Variabili	410101. Numero di imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante 420101. Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante
-----------	---



	<p>420201. Costi per benefici per i dipendenti in imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante (può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» o del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello dei pertinenti aggregati A*38 per le sezioni da B a N e da P a S della NACE)</p> <p>430101. Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali di imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante (può essere applicato il criterio dell'1 % quale definito nell'allegato III, parte A, punto 1, sulla base del «Fatturato netto» o del «Numero di addetti dipendenti e indipendenti» a livello dei pertinenti aggregati A*38 per le sezioni da B a N e da P a S della NACE)</p> <p>440101. Fatturato netto di imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante</p>
Unità di misura	<p>Per le variabili 410101 (Numero di imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante) e 420101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante): valore assoluto;</p> <p>per le altre variabili: valuta nazionale (in migliaia)</p>
Popolazione statistica	<p>Per tutte le variabili: produttori di beni e servizi destinabili alla vendita di cui alle sezioni da B a N e da P a S della NACE all'estero (dovrebbero essere comprese le consociate estere di tutte le unità istituzionali ultime controllanti del paese dichiarante)</p>
Disaggregazioni	<p>I dati da fornire devono essere dettagliati per paese di residenza e per attività dell'impresa all'estero.</p> <p>1. Disaggregazione per attività e disaggregazione geografica</p> <p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.</p> <p><i>Disaggregazione per attività:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sezioni della NACE;</li> <li>— aggregati di divisioni della NACE: <ul style="list-style-type: none"> <li>— C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88;</li> </ul> </li> <li>— divisioni della NACE: <ul style="list-style-type: none"> <li>— C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86;</li> </ul> </li> <li>— aggregati speciali, quali definiti nell'allegato II, parte B, del presente regolamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali);</li> <li>— Servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali)</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Disaggregazione geografica:</i></p> <p>Livello 2 di disaggregazione geografica quale definito in un atto di esecuzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2152</p> <p>2. Disaggregazione geografica</p> <p>Livello 3 di disaggregazione geografica quale definito in un atto di esecuzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2152</p>
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	<p>Per la divisione K64 il valore della variabile 440101 (Fatturato netto) può essere approssimato sulla base del valore della produzione quale definito nell'allegato IV del presente regolamento.</p>



	<p>Per le attività di cui ai gruppi 642, 643 e 653 della NACE incluse nei dati, che non sono economicamente significative in termini di valore aggiunto e di numero di addetti dipendenti e indipendenti, possono essere ipotizzati valori 0, fatta eccezione per le variabili 410101 (Numero di imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante) e 420101 (Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante).</p> <p>La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri possono concordare ulteriori approssimazioni per le attività di cui alla sezione K della NACE prendendo in considerazione le condizioni del paese.</p> <p>Nei casi in cui i dati dell'esercizio finanziario non possano essere ricalcolati per coprire l'anno civile, i dati dell'anno civile possono essere approssimati sulla base dei dati relativi all'esercizio finanziario.</p>
Termine per la trasmissione dei dati	T+20M
Primo periodo di riferimento	2021

**Tabella 34. Statistiche sulle attività internazionali - Scambi intra-UE di beni - Dati dettagliati**

Variabili	<p>450101a. Valore statistico delle esportazioni intra-UE di beni – Dati dettagliati</p> <p>450101b. Volume delle esportazioni intra-UE di beni – Dati dettagliati</p> <p>450102a. Valore statistico delle importazioni intra-UE di beni – Dati dettagliati</p> <p>450102b. Volume delle importazioni intra-UE di beni – Dati dettagliati</p>
Unità di misura	<p>Valori statistici: valori in valuta nazionale (unità)</p> <p>Quantità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— massa netta (kg)</li> <li>— quantità in unità supplementari: se applicabile conformemente alla nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento (corrispondente unità di misura).</li> </ul>
Popolazione statistica	Totale delle esportazioni o delle importazioni di beni
Disaggregazioni	<p>Dati da fornire come una combinazione di tutte le disaggregazioni specificate qui di seguito; in più, combinati con una disaggregazione per modo di trasporto alla frontiera (facoltativo)</p> <p><i>Disaggregazione per prodotto</i></p> <p>Disaggregazione a livello di 8 cifre della nomenclatura combinata, fatta eccezione per</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le merci fornite a navi e aeromobili di cui all'allegato V, sezione 22, punto 1, lettera a), e le merci fornite a impianti in alto mare di cui all'allegato V, sezione 23, punto 1, lettera b), che possono essere disaggregate per       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) merci di cui ai capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento;</li> <li>b) merci di cui al capitolo 27 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento;</li> <li>c) merci classificate altrove;</li> </ol> </li> <li>2) le parti di autoveicoli e di veicoli aerei di cui all'allegato V, sezione 31, punto 4, nonché i componenti di impianti industriali di cui all'allegato V, sezione 31, punto 5, disaggregati a livello di capitolo della nomenclatura combinata.</li> </ol>




	<p><i>Disaggregazione per Stato membro partner e per paese di origine</i></p> <p>Per le esportazioni: lo Stato membro di destinazione e il paese di origine</p> <p>Per le importazioni: lo Stato membro di provenienza; il paese di origine (facoltativo)</p> <p>I dati relativi agli Stati membri partner e al paese di origine sono codificati conformemente alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni.</p> <p><i>Disaggregazione per natura della transazione</i></p> <p>I dati sulla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alla tabella 1 della parte C del presente allegato.</p> <p>Gli Stati membri applicano i codici della colonna A o una combinazione dei numeri di codice nella colonna A e delle loro suddivisioni nella colonna B.</p> <p><i>Disaggregazione per modo di trasporto alla frontiera (facoltativo)</i></p> <p>Qualora siano forniti, i dati sul modo di trasporto sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alla tabella 2 della parte C del presente allegato.</p>
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per ciascun periodo di riferimento mensile, gli Stati membri elaborano statistiche riguardanti il totale delle esportazioni e delle importazioni intra-UE di beni ricorrendo, se necessario, a stime. Le stime sono indicate come tali e trasmesse a Eurostat con almeno una disaggregazione per Stato membro partner e codice di prodotto a livello di capitolo della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.</li> <li>2. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati dichiarati riservati per consentirne la pubblicazione almeno a livello di capitolo della disaggregazione per prodotto di cui alla nomenclatura combinata, a condizione che ne sia garantita la riservatezza.</li> <li>3. Nel caso di informazioni coperte dal segreto militare, conformemente alle definizioni in vigore negli Stati membri, questi ultimi possono fornire informazioni meno dettagliate di quelle indicate in questa tabella. Sono tuttavia forniti alla Commissione (Eurostat), come minimo, i dati sul valore statistico mensile complessivo delle esportazioni e delle importazioni.</li> </ol>
Termine per la trasmissione dei dati	T+70G Se i risultati mensili già forniti alla Commissione (Eurostat) sono oggetto di revisione, gli Stati membri trasmettono i risultati riveduti entro il mese successivo a quello in cui i dati riveduti sono diventati disponibili.
Primo periodo di riferimento	Gennaio 2022

**Tabella 35. Statistiche sulle attività internazionali - Importazioni ed esportazioni extra-UE di beni - Dati dettagliati**


Variabili	<p>450201 a. Valore statistico delle esportazioni extra-UE di beni – Dati dettagliati</p> <p>450201 b. Volume delle esportazioni extra-UE di beni – Dati dettagliati</p> <p>450202 a. Valore statistico delle importazioni extra-UE di beni – Dati dettagliati</p> <p>450202 b. Volume delle importazioni extra-UE di beni – Dati dettagliati</p>
Unità di misura	<p>Valori statistici: valori in valuta nazionale (unità)</p> <p>Quantità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— massa netta (kg)</li> <li>— quantità in unità supplementari: se applicabile conformemente alla nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento (corrispondente unità di misura).</li> </ul>



Popolazione statistica	Totale delle esportazioni o delle importazioni di beni
Disaggregazioni	<p>Dati da fornire come una combinazione di tutte le disaggregazioni specificate qui di seguito</p> <p><i>Disaggregazione per prodotto</i></p> <p>Per le esportazioni: disaggregazione a livello di 8 cifre della nomenclatura combinata, fatta eccezione per</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le merci fornite a navi e aeromobili di cui all'allegato V, sezione 22, punto 1, lettera a), e le merci fornite a impianti in alto mare di cui all'allegato V, sezione 23, punto 1, lettera b), che possono essere disaggregate per       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) merci di cui ai capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento;</li> <li>b) merci di cui al capitolo 27 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento;</li> <li>c) merci classificate altrove;</li> </ol> </li> <li>2) i componenti di impianti industriali di cui all'allegato V, sezione 31, punto 5, disaggregati a livello di capitolo della nomenclatura combinata.</li> </ol> <p>Per le importazioni: disaggregazione per sottovoce (livello a 10 cifre) della TARIC, fatta eccezione per</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) le merci o i movimenti specifici di cui all'allegato V, capitolo III; fatta eccezione per le merci di cui alla sezione 23, punto 2, lettera a), punto ii), e alla sezione 23, punto 1, lettera b), tali merci o movimenti specifici possono essere disaggregati per livello a 8 cifre della nomenclatura combinata;</li> <li>2) le merci fornite a impianti in alto mare di cui all'allegato V, sezione 23, punto 1, lettera b), che possono essere disaggregate per       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) merci di cui ai capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento;</li> <li>b) merci di cui al capitolo 27 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento;</li> <li>c) merci classificate altrove;</li> </ol> </li> </ol> <p>Fatta salva la diffusione dei dati a livello nazionale, le statistiche dettagliate per sottovoce della TARIC non sono diffuse dalla Commissione (Eurostat) nel caso in cui la loro divulgazione arrecasse pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle politiche commerciali e agricole dell'Unione.</p> <p><i>Disaggregazione per Stato membro di presunta destinazione e per Stato membro di effettiva esportazione; Stato membro in cui è presentata la dichiarazione in dogana</i></p> <p>Per le esportazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Stato membro di effettiva esportazione</li> <li>— Stato membro in cui è presentata la dichiarazione in dogana</li> </ul> <p>Per le importazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Stato membro di presunta destinazione</li> <li>— Stato membro in cui è presentata la dichiarazione in dogana</li> </ul> <p>Questa disaggregazione non si applica alle merci o ai movimenti specifici di cui all'allegato V, capitolo III, se vengono utilizzate fonti di dati diverse dalle dichiarazioni in dogana.</p> <p>I dati relativi agli Stati membri esportatori e importatori sono codificati conformemente alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni.</p> <p><i>Disaggregazione per paese partner</i></p> <p>Per le esportazioni: il paese di ultima destinazione conosciuta</p>



	<p>Per le importazioni: il paese di provenienza e il paese di origine</p> <p>I dati relativi al paese partner sono codificati conformemente alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni.</p> <p><i>Disaggregazione per natura della transazione</i></p> <p>I dati sulla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alla tabella 1 della parte C del presente allegato.</p> <p>Gli Stati membri applicano i codici della colonna A o una combinazione dei numeri di codice nella colonna A e delle loro suddivisioni nella colonna B.</p> <p><i>Disaggregazione per regime statistico</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Esportazioni o importazioni normali</li> <li>— Esportazioni o importazioni soggette al regime doganale di perfezionamento attivo</li> <li>— Esportazioni o importazioni soggette al regime doganale di perfezionamento passivo</li> <li>— Esportazioni o importazioni non registrate a partire da dichiarazioni in dogana</li> </ul> <p><i>Disaggregazione per trattamento preferenziale delle importazioni (unicamente per le variabili 450202a/b)</i></p> <p>Questa disaggregazione non si applica alle merci o ai movimenti specifici di cui all'allegato V, capitolo III, se vengono utilizzate fonti di dati diverse dalle dichiarazioni in dogana.</p> <p>Trattamento tariffario indicato dal codice di preferenza conformemente alla classificazione stabilita dal codice doganale dell'Unione.</p> <p>Fatta salva la diffusione dei dati a livello nazionale, le statistiche dettagliate per trattamento preferenziale delle importazioni non sono diffuse dalla Commissione (Eurostat) nel caso in cui la loro divulgazione arrecasse pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle politiche commerciali e agricole dell'Unione.</p> <p><i>Disaggregazione per modo di trasporto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Modo di trasporto alla frontiera</li> <li>— Modo di trasporto interno</li> <li>— Container</li> </ul> <p>Questa disaggregazione non si applica alle merci o ai movimenti specifici di cui all'allegato V, capitolo III, se vengono utilizzate fonti di dati diverse dalle dichiarazioni in dogana.</p> <p>I dati sul modo di trasporto sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alla tabella 2 della parte C del presente allegato.</p>
<p>Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per ciascun periodo di riferimento mensile, gli Stati membri elaborano statistiche riguardanti il totale degli scambi extra-UE di beni ricorrendo, se necessario, a stime. Le stime sono indicate come tali e trasmesse a Eurostat con almeno una disaggregazione per paese partner e codice di prodotto a livello di capitolo della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento per gli scambi extra-UE.</li> <li>2. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati dichiarati riservati per consentirne la pubblicazione almeno a livello di capitolo della disaggregazione per prodotto di cui alla nomenclatura combinata, a condizione che ne sia garantita la riservatezza.</li> <li>3. Nel caso di informazioni coperte dal segreto militare, conformemente alle definizioni in vigore negli Stati membri, questi ultimi possono fornire informazioni meno dettagliate di quelle indicate in questa tabella. Sono tuttavia forniti alla Commissione (Eurostat), come minimo, i dati sul valore statistico mensile complessivo delle esportazioni e delle importazioni.</li> </ol>



Termine per la trasmissione dei dati	T+40G Se i risultati mensili già forniti alla Commissione (Eurostat) sono oggetto di revisione, gli Stati membri trasmettono i risultati riveduti entro il mese successivo a quello in cui i dati riveduti sono diventati disponibili.
Primo periodo di riferimento	Gennaio 2022

**Tabella 36. Statistiche sulle attività internazionali - Esportazioni e importazioni di beni - Dati aggregati**

Variabili	450103. Valore statistico delle esportazioni di beni – Dati aggregati 450104. Valore statistico delle importazioni di beni – Dati aggregati
Unità di misura	Valori in valuta nazionale (unità)
Popolazione statistica	Totale delle esportazioni o delle importazioni di beni
Disaggregazioni	Dati da fornire come una combinazione di tutte le disaggregazioni specificate qui di seguito. Disaggregazione geografica: — Per tutti gli Stati membri: — Intraunione — Extraunione — In più, per gli Stati membri appartenenti alla zona euro: — Area intraeuro — Area extraeuro Disaggregazione per prodotto: — Totale — In più: sezioni da 0 a 9 della classificazione tipo per il commercio internazionale (CTCI) in vigore durante il periodo di riferimento - obbligatorio unicamente per le zone partner extraunione e dell'area extraeuro
Termine per la trasmissione dei dati	T+40G
Primo periodo di riferimento	Gennaio 2022

**Tabella 37. Statistiche sulle attività internazionali - Esportazioni e importazioni extra-UE di beni secondo la valuta di fatturazione**

Variabili	450203. Valore statistico delle esportazioni extra-UE di beni secondo la valuta di fatturazione 450204. Valore statistico delle importazioni extra-UE di beni secondo la valuta di fatturazione
Unità di misura	Valori in valuta nazionale (unità)
Popolazione statistica	Totale delle esportazioni o delle importazioni extra-UE
Disaggregazioni	Dati da fornire come una combinazione di tutte le disaggregazioni specificate qui di seguito. <i>Disaggregazione per prodotto:</i> Conformemente alla classificazione tipo per il commercio internazionale (CTCI) in vigore durante il periodo di riferimento:



	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Totale,</li> <li>— sezioni da 0 a 8</li> <li>— divisione 33</li> </ul> <p><i>Disaggregazione per valuta di fatturazione:</i></p> <p>Se sono utilizzate fonti di dati diverse dalle dichiarazioni in dogana, la disaggregazione per valuta di fatturazione è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Euro</li> <li>— Valuta nazionale (unicamente per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro)</li> <li>— Altre valute nazionali degli Stati membri non appartenenti alla zona euro [esclusa la sterlina britannica]</li> <li>— Sterlina britannica</li> <li>— Dollaro USA</li> <li>— Altra</li> </ul> <p>Se sono utilizzate come fonte di dati le dichiarazioni in dogana, la disaggregazione per valuta di fatturazione è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Euro</li> <li>— Valuta nazionale (unicamente per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro)</li> <li>— Altre valute nazionali degli Stati membri non appartenenti alla zona euro [esclusa la sterlina britannica]</li> <li>— Sterlina britannica</li> <li>— Dollaro USA</li> <li>— Real brasiliano</li> <li>— Dollaro canadese</li> <li>— Franco svizzero</li> <li>— Renminbi-yuan cinese</li> <li>— Rupia indiana</li> <li>— Yen giapponese</li> <li>— Won sudcoreano</li> <li>— Peso messicano</li> <li>— Corona norvegese</li> <li>— Rublo russo</li> <li>— Dollaro di Singapore</li> <li>— Lira turca</li> <li>— Altra</li> </ul>
Termine per la trasmissione dei dati	T+3M
Primo periodo di riferimento	2022


**Tabella 38. Statistiche sulle attività internazionali - Fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura - Dati annuali**

Variabili	<p>460101. Importazioni e acquisti di servizi</p> <p>460201. Esportazioni e prestazioni di servizi</p>
-----------	--





Unità di misura	Valuta nazionale (in migliaia)
Popolazione statistica	Totale della fornitura internazionale di servizi per tutte e quattro le modalità di fornitura
Disaggregazioni	<p>1. Fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura e per disaggregazione geografica I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.</p> <p><i>Disaggregazione per modalità di fornitura:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Totale della fornitura internazionale di servizi (totale delle modalità 1, 2, 3 e 4) <ul style="list-style-type: none"> <li>— Modalità 1 («transazioni transfrontaliere»);</li> <li>— Modalità 2 («consumo all'estero»);</li> <li>— Modalità 3 («presenza commerciale»);</li> <li>— Modalità 4 («presenza di persone fisiche»)</li> </ul> </li> </ul> <p>secondo le definizioni di cui all'allegato VI, sezione 2.</p> <p><i>Disaggregazione per prodotto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Totale della fornitura internazionale di servizi</li> </ul> <p><i>Disaggregazione geografica:</i> (può essere utilizzato il flag CETO quale definito nell'allegato III, parte B):</p> <p>Livello 5 di disaggregazione geografica quale definito in un atto di esecuzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2152</p> <p>2. Fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura, tipo di prodotto e disaggregazione geografica (può essere utilizzato il flag CETO oppure può essere applicato il criterio dell'1 % sul livello del volume totale degli scambi (importazioni + esportazioni di servizi) quale definito nell'allegato III, parte B e parte A, punto 1)</p> <p>Nel caso in cui sia applicato il criterio dell'1 %, non è fornita la disaggregazione 2 (in tal caso viene fornita unicamente la disaggregazione 1).</p> <p>I dati devono essere forniti come una combinazione di tutte le disaggregazioni elencate qui di seguito.</p> <p><i>Disaggregazione per modalità di fornitura:</i></p> <p>Disaggregazione per modalità di fornitura identica a quella della disaggregazione 1</p> <p><i>Disaggregazione per prodotto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Totale della fornitura internazionale di servizi <ul style="list-style-type: none"> <li>— componenti principali della classificazione EBOPS 2010, quali definite nell'allegato VI, sezione 2, tabella 1</li> <li>— raggruppamento complementare della classificazione EBOPS 2010, quale definito nell'allegato VI, sezione 2, tabella 1</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Disaggregazione geografica:</i></p> <p>Livello 5 di disaggregazione geografica quale definito in un atto di esecuzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2152</p> <p>3. Fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura, disaggregazione dettagliata per tipo di prodotto e disaggregazione geografica (può essere utilizzato il flag CETO oppure può essere applicato il criterio dell'1 % sul livello del volume totale degli scambi (importazioni + esportazioni di servizi) quale definito nell'allegato III, parte B e parte A, punto 1)</p> <p>Nel caso in cui sia applicato il criterio dell'1 %, non è fornita la disaggregazione 3 (in tal caso viene fornita unicamente la disaggregazione 1).</p>




	<p><i>Disaggregazione per modalità di fornitura:</i></p> <p>Disaggregazione per modalità di fornitura identica a quella della disaggregazione 1</p> <p><i>Disaggregazione per prodotto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Totale della fornitura internazionale di servizi <ul style="list-style-type: none"> <li>— componenti principali della classificazione EBOPS 2010, quali definite nell'allegato VI, sezione 2, tabella 1</li> <li>— raggruppamento complementare della classificazione EBOPS 2010, quale definito nell'allegato VI, sezione 2, tabella 1</li> <li>— componenti dettagliate della classificazione EBOPS 2010, quali definite nell'allegato VI, sezione 2, tabella 1</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Disaggregazione geografica:</i></p> <p>Livello 5 di disaggregazione geografica quale definito in un atto di esecuzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2152</p>
Termine per la trasmissione dei dati	<p>Per le disaggregazioni riguardanti le modalità 1, 2 e 4: T+10M</p> <p>Per le disaggregazioni riguardanti la modalità 3 e il «Totale della fornitura internazionale di servizi (totale delle modalità 1, 2, 3 e 4)»: T+22M</p>
Uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità	<p>Dovrebbero essere utilizzati i metodi e le stime raccomandati nella guida per i compilatori delle modalità di fornitura (prima e seconda edizione), come descritto nell'allegato VI, sezione 1. I paesi possono inoltre ricorrere a qualsiasi altro metodo o stima equivalente, in linea con i principi del MSITS 2010 e dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Se non è possibile utilizzare un metodo raccomandato, può essere utilizzato in alternativa in qualsiasi momento il corrispondente metodo generico di stima.</p> <p>In tutti i casi, i metodi utilizzati dovrebbero essere chiaramente descritti nei metadati.</p>
Primo periodo di riferimento	<p>Per la disaggregazione 1: Y+2 anni, dove Y è l'anno di pubblicazione della prima edizione della guida per i compilatori delle modalità di fornitura di cui all'allegato VI, sezione 1.</p> <p>Per la disaggregazione 2: Z+2 anni, dove Z è l'anno di pubblicazione della seconda edizione della guida per i compilatori delle modalità di fornitura di cui all'allegato VI, sezione 1.</p> <p>Per la disaggregazione 3: Z+4 anni, dove Z è l'anno di pubblicazione della seconda edizione della guida per i compilatori delle modalità di fornitura di cui all'allegato VI, sezione 1.</p>

### Parte C. Classificazioni

Tabella 1. Disaggregazione per natura della transazione


A		B	
1.	Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario	1.	Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi
		2.	Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza)
2.	Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria	1.	Restituzione di merci
		2.	Sostituzione di merci restituite
		3.	Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite



A		B	
3.	Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario	1.	Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock)
		2.	Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock)
		3.	Leasing finanziario
		4.	Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario
4.	Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà)	1.	Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
		2.	Merci che non devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
5.	Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà)	1.	Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
		2.	Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
6.	Particolari transazioni registrate a fini nazionali		
7.	Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento della proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione)	1.	Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro
		2.	Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione
8.	Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell'ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l'intero contratto		
9.	Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici	1.	Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi
		9.	Altra

Tabella 2. Disaggregazione per modo di trasporto

Modo di trasporto alla frontiera; modo di trasporto interno	
Trasporto marittimo	
Trasporto per ferrovia	
Trasporto su strada	
Trasporto aereo	
Spedizioni postali	
Installazioni di trasporto fisse	



---

Modo di trasporto alla frontiera; modo di trasporto interno
Trasporto per via navigabile interna
Propulsione propria
Container

---

Le merci non sono trasportate in container quando attraversano la frontiera del territorio statistico dell'Unione europea.  
Le merci sono trasportate in container quando attraversano la frontiera del territorio statistico dell'Unione europea.


---

**Tabella 3. Disaggregazione per regime statistico**

---

Regime statistico
Importazioni o esportazioni normali
Importazioni o esportazioni soggette al regime doganale di perfezionamento attivo
Importazioni o esportazioni soggette al regime doganale di perfezionamento passivo
Importazioni o esportazioni non registrate a partire da dichiarazioni in dogana

---



## ALLEGATO II

**Raggruppamenti principali di industrie (RPI) e aggregati speciali**

Gli RPI e gli aggregati speciali inclusi nelle disaggregazioni per attività di cui alle tabelle riportate nell'allegato I, parte B, del presente regolamento devono essere calcolati come indicato qui di seguito.

**A. Raggruppamenti principali di industrie (RPI)**

## 1. La definizione dei raggruppamenti principali di industrie

L'attribuzione dei gruppi e delle divisioni della NACE ai raggruppamenti principali di industrie (RPI) è definita nella tabella che segue.

Per le variabili 130101, 130102 e 130103, per l'attribuzione dei gruppi della CPA agli RPI si può ricorrere ad approssimazioni ricavate sulla base dell'attribuzione dei gruppi della NACE.

## ATTRIBUZIONE DELLE VOCI DELLA NACE ALLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE AGGREGATA

Descrizione NACE	Classificazione aggregata
07 Estrazione di minerali metalliferi	Prodotti intermedi
08 Altre attività estrattive	Prodotti intermedi
09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	Prodotti intermedi
10.6 Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei	Prodotti intermedi
10.9 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali	Prodotti intermedi
13.1 Preparazione e filatura di fibre tessili	Prodotti intermedi
13.2 Tessitura	Prodotti intermedi
13.3 Finissaggio dei tessuti	Prodotti intermedi
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	Prodotti intermedi
17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	Prodotti intermedi
20.1 Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e di composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie	Prodotti intermedi
20.2 Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	Prodotti intermedi
20.3 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici	Prodotti intermedi
20.5 Fabbricazione di altri prodotti chimici	Prodotti intermedi
20.6 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali	Prodotti intermedi
22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	Prodotti intermedi
23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	Prodotti intermedi



Descrizione NACE	Classificazione aggregata
24 Attività metallurgiche	Prodotti intermedi
25.5 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	Prodotti intermedi
25.6 Trattamento e rivestimento dei metalli; lavori di meccanica generale	Prodotti intermedi
25.7 Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta	Prodotti intermedi
25.9 Fabbricazione di altri prodotti in metallo	Prodotti intermedi
26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	Prodotti intermedi
26.8 Fabbricazione di supporti ottici e magnetici	Prodotti intermedi
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	Prodotti intermedi
27.2 Fabbricazione di batterie e accumulatori	Prodotti intermedi
27.3 Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio	Prodotti intermedi
27.4 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione	Prodotti intermedi
27.9 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	Prodotti intermedi
05 Estrazione di carbone e lignite	Energia
06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale	Energia
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	Energia
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	Energia
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	Energia
25.1 Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo	Beni strumentali
25.2 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo	Beni strumentali
25.3 Fabbricazione di generatori di vapore, esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda	Beni strumentali
25.4 Fabbricazione di armi e munizioni	Beni strumentali
26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche	Beni strumentali
26.3 Fabbricazione di apparecchiature per le comunicazioni	Beni strumentali
26.5 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi	Beni strumentali
26.6 Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	Beni strumentali
28 Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.	Beni strumentali



Descrizione NACE	Classificazione aggregata
29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	Beni strumentali
30.1 Costruzione di navi e imbarcazioni	Beni strumentali
30.2 Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario	Beni strumentali
30.3 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi	Beni strumentali
30.4 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento	Beni strumentali
32.5 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	Beni strumentali
33 Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature	Beni strumentali
26.4 Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo	Beni di consumo durevoli
26.7 Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche	Beni di consumo durevoli
27.5 Fabbricazione di apparecchi per uso domestico	Beni di consumo durevoli
30.9 Fabbricazione di mezzi di trasporto n.c.a.	Beni di consumo durevoli
31 Fabbricazione di mobili	Beni di consumo durevoli
32.1 Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi	Beni di consumo durevoli
32.2 Fabbricazione di strumenti musicali	Beni di consumo durevoli
10.1 Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne	Beni di consumo non durevoli
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi	Beni di consumo non durevoli
10.3 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi	Beni di consumo non durevoli
10.4 Produzione di oli e grassi vegetali e animali	Beni di consumo non durevoli
10.5 Produzione di latte e latticini	Beni di consumo non durevoli
10.7 Fabbricazione di prodotti da forno e farinacei	Beni di consumo non durevoli
10.8 Produzione di altri prodotti alimentari	Beni di consumo non durevoli
11 Produzione di bevande	Beni di consumo non durevoli
12 Industria del tabacco	Beni di consumo non durevoli
13.9 Altre industrie tessili	Beni di consumo non durevoli
14 Confezione di articoli di abbigliamento	Beni di consumo non durevoli
15 Confezione di articoli in pelle e simili	Beni di consumo non durevoli
18 Stampa e riproduzione su supporti registrati	Beni di consumo non durevoli



Descrizione NACE	Classificazione aggregata
20.4 Fabbricazione di saponi e detersivi, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici	Beni di consumo non durevoli
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	Beni di consumo non durevoli
32.3 Fabbricazione di articoli sportivi	Beni di consumo non durevoli
32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli	Beni di consumo non durevoli
32.9 Industrie manifatturiere n.c.a.	Beni di consumo non durevoli


## 2. Non disponibilità di dati a livello di gruppo della NACE

Gli Stati membri che non calcolano i dati statistici oggetto del regolamento (UE) 2019/2152 al livello di dettaglio dei gruppi della NACE possono calcolare le ponderazioni nazionali per i gruppi appartenenti a una determinata divisione allo scopo di suddividere in gruppi i dati relativi alla divisione.

Gli Stati membri che applicano l'attribuzione ai raggruppamenti principali di industrie (RPI) in parte o interamente in base alle divisioni della NACE comunicano a Eurostat le ponderazioni utilizzate per la suddivisione nei gruppi della NACE.


### B. Aggregati speciali di codici della NACE

Aggregato speciale	Componenti della NACE
Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali)	Sezioni B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+S della NACE
Industria, costruzioni e servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali)	Sezioni e divisioni B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+95 + 96 della NACE
Settore delle imprese	Sezioni e divisioni B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+95 della NACE
Settore delle imprese non finanziarie	Sezioni e divisioni B+C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95 della NACE
Industria e costruzioni	Sezioni B+C+D+E+F della NACE
Industria	Sezioni B+C+D+E della NACE
Totale TIC	Divisioni e gruppi C261+C262+C263+C264+C268+G465+J582+J61+J62+J63.1+S951 della NACE = Fabbricazione di apparecchiature TIC + Servizi TIC
Fabbricazione di apparecchiature TIC;	Gruppi C261+C262+C263+C264+C268 della NACE
Servizi TIC	Divisioni e gruppi G465+J582+J61+J62+J63+J631+S951 della NACE
Settore dell'informazione	Divisioni e gruppi J581+J591+J592+J60+J639 della NACE
Servizi informatici	Divisioni e gruppi J582+J62+J631 della NACE
Fabbricazione di prodotti ad alto e a medio/alto contenuto tecnologico	Divisioni e gruppi C20+C21+C254+C26+C27+C28+C29+C30-C301+C325 della NACE






Aggregato speciale	Componenti della NACE
Fabbricazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico	Divisioni e gruppi C21+C26+C303 della NACE
Fabbricazione di prodotti a medio/alto contenuto tecnologico	Divisioni e gruppi C20+C254+C27+C28+C29+C30-C301-C303+C325 della NACE
Fabbricazione di prodotti a basso e medio/basso contenuto tecnologico	Divisioni e gruppi C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C19+C22+C23+C24+C25-C254+C301+C31+C32-C325+C33 della NACE
Fabbricazione di prodotti a medio/basso contenuto tecnologico	Divisioni e gruppi C182+C19+C22+C23+C24+C25-C254+C301+C33 della NACE
Fabbricazione di prodotti a basso contenuto tecnologico	Divisioni e gruppi C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18-C182+C31+C32-C325 della NACE
Servizi	Sezioni G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U della NACE
Servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali)	Sezioni G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+S della NACE
Servizi (escluse amministrazione pubblica, difesa, assicurazione sociale obbligatoria, attività di organizzazioni associative, attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali).	Sezioni e divisioni G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+95 + 96 della NACE
Totale servizi ad alta intensità di conoscenza	Divisioni H50+H51+J58+J59+J60+J61+J62+J63+K64+K65+K66+M69+M70+M71+M72+M73+M74+M75+N78+N80+O84+P85+Q86+Q87+Q88+R90+R91+R92+R93 della NACE
Servizi ad alta tecnologia ad alta intensità di conoscenza	Divisioni J59+J60+J61+J62+J63+M72 della NACE
Servizi di mercato ad alta intensità di conoscenza	Divisioni H50+H51+M69+M70+M71+M73+M74+N78+N80 della NACE
Servizi finanziari ad alta intensità di conoscenza	Divisioni K64+K65+K66 della NACE
Altri servizi ad alta intensità di conoscenza	Divisioni J58+M75+O84+P85+Q86+Q87+Q88+R90+R91+R92+R93 della NACE
Attività industriali ad alta intensità di conoscenza	Divisioni B09+C19+C21+C26+H51+J58+J59+J60+J61+J62+J63+K64+K65+K66+M69+M70+M71+M72+M73+M74+M75+N78+N79+R90 della NACE
Attività ad alta intensità di conoscenza	Divisioni B09+C19+C21+C26+H51+J58+J59+J60+J61+J62+J63+K64+K65+K66+M69+M70+M71+M72+M73+M74+M75+N78+N79+O84+P85+P86+R90+R91+S94+U99 della NACE
Settore del turismo (totale)	Divisioni, gruppi e classi H491+H4932+H4939+H501+H503+H511+I551+I552+I553+I561+I563+N771+N7721+N79 della NACE
Settore del turismo (principalmente turismo)	Gruppi H511+I551+I552+I553+N791 della NACE
Settore del turismo (parzialmente turismo)	Gruppi e classi H491+H4932+H4939+H501+H503+I561+I563+N771+N7721+N799 della NACE
Settore del turismo -Trasporto (totale)	Gruppi e classi H491+H4932+H4939+H501+H503+H511 della NACE



Aggregato speciale	Componenti della NACE
Settore del turismo - Trasporto terrestre	Gruppi e classi H491+H4932+H4939 della NACE
Settore del turismo - Trasporti marittimi	Gruppi H501+H503 della NACE
Settore del turismo - Servizi di alloggio [ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 692/2011]	Gruppi I551+I552+I553 della NACE
Settore del turismo - Servizi di ristorazione (totale)	Gruppi I561+I563 della NACE
Settore del turismo - Noleggio di automobili e di altri beni (totale)	Gruppi e classi N771+N7721 della NACE
Settore delle attività culturali e creative - Totale	Divisioni, gruppi e classi C18 + C3212 + C322 + G4761 + G4762 + G4763 + J5811 + J5813 + J5814 + J5821 + J59 - + J60 + J6391 + M7111 + M741 + M742 + M743 + + P8552 + R90 + R91 della NACE
Settore delle attività culturali e creative - Servizi	Divisioni, gruppi e classi J5811 + J5813 + J5814 + J5821 + J59 + J60 + J6391 + M7111 + M741 + M742 + M743 + N7722 + P8552 + R90 + R91 della NACE
Settori diversi da industria e commercio	Sezioni A+F+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U della NACE

#### C. Aggregati speciali dei codici della CPA

Aggregato speciale	Codici della CPA
Altri prodotti della CPA	Divisioni da 41 a 99 della CPA



## ALLEGATO III

**Semplificazioni****A. DEROGHE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI IN BASE ALLE DIMENSIONI ECONOMICHE DEL PAESE****1. Criterio dell'1 %**

Il criterio dell'1 % riguarda specifiche variabili indicate nell'allegato I del presente regolamento. Non è necessario compilare tali variabili se il contributo dello Stato membro per un indicatore correlato (ad esempio valore aggiunto, fatturato o numero di addetti dipendenti e indipendenti) o il volume totale dei servizi (importazioni più esportazioni di servizi) in una determinata disaggregazione per attività (NACE), per categoria della classificazione EBOPS 2010 o per prodotto (CPA) è inferiore all'1 % del totale UE. Il relativo indicatore e il livello di disaggregazione per attività (NACE), per categoria EBOPS 2010 o per prodotto (CPA) sono specificati nell'allegato I.

**2. Norme per il raggruppamento dei paesi in paesi piccoli, medi e grandi**

In base alle dimensioni del paese, alcune statistiche relative alle variabili specificate nell'allegato I del presente regolamento non devono essere fornite affatto dai paesi piccoli e medi oppure devono essere fornite ma con una periodicità meno frequente o con un termine per la trasmissione dei dati più in là nel tempo.

1. La variabile da utilizzare per il raggruppamento degli Stati membri in classi dimensionali è il valore aggiunto;
2. per distinguere tra Stati membri piccoli, medi e grandi, devono essere utilizzate due soglie, fissate rispettivamente all'1 % e al 4 %;
3. il raggruppamento generale degli Stati membri va effettuato in base alla loro quota del valore aggiunto dell'UE delle attività di cui alle sezioni da B a N (esclusa la sezione K) della NACE.

Clausola di salvaguardia: se per un paese la sua quota del valore aggiunto dell'UE in una delle seguenti sezioni della NACE o aggregati corrisponde a quella di una categoria dimensionale inferiore (inferiore a quella risultante dal raggruppamento generale), i requisiti dei dati per tale paese corrispondono a quelli della categoria dimensionale inferiore per la sezione (o le sezioni) in questione. Ciò può valere per le sezioni C («Attività manifatturiere»), F («Costruzioni»), G («Commercio») e per l'aggregato delle sezioni da H a N (esclusa la sezione K, «Servizi») della NACE.

4. Il raggruppamento di Stati membri è effettuato con riferimento ai dati per l'anno base ed è poi applicabile per 5 anni consecutivi.

**B. POSSIBILITÀ DI FORNIRE DATI CHE NON SARANNO PUBBLICATI A LIVELLO NAZIONALE E CHE SARANNO UTILIZZATI UNICAMENTE PER CALCOLARE I TOTALI EUROPEI: CONTRIBUTO AI SOLI TOTALI EUROPEI (CETO)**

Al fine di ridurre al minimo l'onere per le imprese e i costi per le autorità statistiche nazionali, gli Stati membri possono contrassegnare i dati da utilizzare come contributo ai soli totali europei (CETO) per alcune variabili, come specificato nell'allegato I del presente regolamento. Eurostat non pubblica tali dati, né gli Stati membri contrassegnano con un flag CETO i dati pubblicati a livello nazionale. Il numero di statistiche che uno Stato membro può contrassegnare con un flag CETO varia tra paesi piccoli, medi e grandi.

1. La variabile da utilizzare per il raggruppamento degli Stati membri in classi dimensionali è il valore aggiunto, fatta eccezione per:
  - le variabili 251001 (Produzione commercializzata), 251002 (Produzione in subfornitura) e 251003 (Produzione effettiva), per le quali la variabile da utilizzare per tale raggruppamento è la produzione commercializzata;
  - le variabili 460101 (Importazioni e acquisti di servizi), 460201 (Esportazioni e prestazioni di servizi), 240401 (Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese), 251101 (Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese), per le quali la variabile da utilizzare è il volume totale degli scambi di servizi [esportazioni più importazioni di servizi, oggetto di scambi tra residenti e non residenti - espresso come somma delle variabili 240401 (Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese) e 251101 (Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese)].
2. Due soglie, fissate rispettivamente all'1 % e al 10 %, devono essere utilizzate per distinguere tra Stati membri piccoli, medi e grandi, fatta eccezione per le variabili 251001 (Produzione commercializzata), 251002 (Produzione in subfornitura), 251003 (Produzione effettiva), 460101 (Importazioni e acquisti di servizi), 460201 (Esportazioni e prestazioni di servizi), 240401 (Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese) e 251101 (Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese), per le quali le soglie sono fissate all'1 % e al 4 %.




3. Il raggruppamento generale degli Stati membri va effettuato in base alla rispettiva quota del valore aggiunto dell'UE delle attività di cui alle sezioni da B a R (esclusa la sezione O) e alle divisioni 95 e 96 della NACE, fatta eccezione per:
- le variabili 251001 (Produzione commercializzata), 251002 (Produzione in subfornitura) e 251003 (Produzione effettiva), riguardo alle quali il raggruppamento va effettuato sulla base della rispettiva quota della produzione commercializzata dell'UE dei prodotti di cui alle divisioni (da 05 a 33) della CPA che rientrano nell'elenco Prodcod;
  - le variabili 460101 (Importazioni e acquisti di servizi), 460201 (Esportazioni e prestazioni di servizi), 240401 (Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese) e 251101 (Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese), riguardo alle quali il raggruppamento va effettuato sulla base della rispettiva quota del volume totale degli scambi di servizi dell'UE [esportazioni più importazioni di servizi, oggetto di scambio tra residenti e non residenti - espresso come somma delle variabili 240401 (Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese) e 251101 (Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese)].
4. Numero di statistiche che possono essere contrassegnate con un flag CETO per le variabili di cui all'allegato I del presente regolamento.
- a) Per i paesi piccoli: tutti i dati a livello di classe della NACE e al massimo il 25 % dei dati a livello di gruppo della NACE per la disaggregazione per attività; tutti i dati a livello di gruppo della NACE, fatta eccezione per il totale per tutte le classi dimensionali per le disaggregazioni combinate per attività e per classe dimensionale; al massimo il 20 % dei dati a livello di singola rubrica dell'elenco Prodcod.
  - b) Per i paesi medi: al massimo il 25 % dei dati a livello di classe della NACE per la disaggregazione per attività, al massimo il 25 % dei dati a livello di gruppo della NACE, fatta eccezione per il totale per tutte le classi dimensionali per le disaggregazioni combinate per attività e per classe dimensionale per la disaggregazione per classe dimensionale a livello di gruppo della NACE; al massimo il 15 % dei dati per singola rubrica dell'elenco Prodcod. Inoltre, se in questi Stati membri la quota di una classe della NACE Rev. 2 o di una classe dimensionale del gruppo della NACE Rev. 2 è inferiore allo 0,1 % del settore delle imprese dello Stato membro in questione o è inferiore allo 0,1 % del totale per tutte le singole rubriche dell'elenco Prodcod, i dati possono essere trasmessi anche contrassegnati con il flag CETO.
  - c) Per i paesi grandi: al massimo il 15 % dei dati a livello di classe della NACE per la disaggregazione per attività, al massimo il 15 % dei dati a livello di gruppo della NACE, fatta eccezione per il totale per tutte le classi dimensionali per le disaggregazioni combinate per attività e per classe dimensionale per la disaggregazione per classe dimensionale a livello di gruppo della NACE; al massimo il 10 % dei dati a livello di o per singola rubrica dell'elenco Prodcod.
  - d) Per le variabili 460101 (Importazioni e acquisti di servizi), 460201 (Esportazioni e prestazioni di servizi), 240401 (Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese) e 251101 (Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese), potrebbe essere contrassegnato con il flag CETO: per i paesi piccoli, al massimo il 40 % dei dati degli Stati membri; per i paesi medi, al massimo il 15 % dei dati degli Stati membri; per i paesi grandi, al massimo il 10 % dei dati degli Stati membri.

#### C. PROGRAMMI DI CAMPIONAMENTO EUROPEI

Al fine di ridurre i costi per i sistemi statistici nazionali, garantire il rispetto dei requisiti previsti per i dati europei e consentire alla Commissione (Eurostat) di elaborare stime europee attendibili per gli indicatori in questione, i programmi di campionamento europei possono limitare la copertura dei dati da trasmettere in sede di compilazione delle statistiche per le variabili di cui all'allegato I del regolamento.

Gli Stati membri partecipanti al programma di campionamento europeo di cui sopra trasmettono dati alla Commissione (Eurostat) come minimo per le attività della NACE e per i prodotti della CPA specificati secondo la procedura di seguito indicata.

1. In ciascun paese i dati trasmessi sono limitati alle attività o ai prodotti il cui peso è pari o superiore allo 0,05 % del peso totale (totale dell'industria della zona euro) dell'indicatore durante l'anno base precedente.
2. L'aggiornamento di routine dei requisiti dei dati è effettuato in contemporanea con l'aggiornamento dei pesi europei per il nuovo anno base, con riferimento ai pesi durante il precedente anno base.
3. Il primo periodo di riferimento per le nuove rubriche non deve essere posteriore all'inizio del nuovo anno base, con effetto a partire dall'introduzione dell'anno base tre anni dopo.
4. L'aggiornamento dei programmi di campionamento europei in tal senso non richiede un atto giuridico specifico.



I termini dei programmi di campionamento europei stabiliti possono essere adattati alle modifiche dell'anno base o del sistema di classificazione o a importanti cambiamenti strutturali nella zona euro o nell'Unione europea.

Ogni nuovo membro della zona euro o dell'Unione europea può aderire a uno qualsiasi dei programmi di campionamento europei all'atto dell'accesso alla zona euro o dell'adesione all'Unione europea. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro in questione, specifica le attività della NACE e i prodotti della CPA per i quali devono essere trasmessi dati secondo la procedura di cui sopra, affinché tale Stato membro rispetti le disposizioni del regolamento (UE) 2019/2152 nel quadro dei programmi europei di campionamento.

**D. DEROGHE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI IN BASE ALLE DIMENSIONI ECONOMICHE DELL'ATTIVITÀ NEL PAESE**

I dati da trasmettere sono limitati in ciascuno Stato membro alle attività o ai prodotti il cui peso è pari o superiore allo 0,05 % del peso totale dell'indicatore nello Stato membro durante l'anno base in corso (se non sono disponibili i dati dell'anno base in corso, può essere utilizzato l'anno base precedente) a meno che non sia applicato il programma di campionamento europeo.

**E. LUNGHEZZA DELLE SERIE TEMPORALI DELLE STATISTICHE CONGIUNTURALI PER I NUOVI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA**

Se non sono disponibili serie temporali complete conformemente alle tabelle dei dati, ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea fornisce le serie temporali come minimo dalla penultima modifica dell'anno base, che copre il periodo compreso tra l'ultima modifica dell'anno base e quella precedente.



## ALLEGATO IV

**Definizioni dei concetti e delle variabili****I. CONCETTI****Unità statistiche residenti**

Le unità statistiche che sono unità residenti di un paese conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013 <sup>(1)</sup>.

**Territorio economico**

Il territorio economico comprende:

- a) la zona (territorio geografico) su cui si esercitano la giurisdizione effettiva e il controllo economico di un'unica amministrazione pubblica;
- b) le zone franche, compresi i magazzini e le fabbriche sotto controllo doganale;
- c) lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;
- d) le zone franche territoriali, cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati, in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (quali ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche ecc.);
- e) i giacimenti di petrolio, gas naturale ecc. situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono nel territorio quale è definito nelle lettere da a) a d).

Il territorio economico non comprende:

— le zone franche extraterritoriali (ossia le parti del territorio geografico del paese utilizzate, in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni e organi dell'Unione europea o dalle organizzazioni internazionali).

**Mercato interno e mercato non interno**

La differenza tra mercato interno e mercato non interno deve essere interpretata ai fini delle statistiche congiunturali delle imprese conformemente al territorio economico degli Stati membri.

**II. VARIABILI****A. POPOLAZIONE DI IMPRESE****1) Variabile 110101 - Iscrizioni**

Il numero di unità giuridiche iscritte nel registro in qualsiasi momento durante il trimestre di riferimento q, conformemente alla rispettiva procedura amministrativa o giuridica.

**2) Variabile 110102 - Fallimenti**


Il numero di unità giuridiche che hanno avviato la procedura di dichiarazione di fallimento, in base a una sentenza emessa dall'organo giudiziario competente, in qualsiasi momento durante il trimestre di riferimento q (procedura spesso provvisoria che non sempre comporta la cessazione dell'attività).

**3) Variabile 210101 - Numero di imprese attive**

Il numero di imprese attive corrisponde al numero di tutte le unità statistiche che in qualsiasi momento durante il periodo di riferimento erano «imprese» secondo la definizione di cui al regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio <sup>(2)</sup> nonché attive nel corso dello stesso periodo di riferimento.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).



Si considera che un'unità statistica sia stata attiva durante il periodo di riferimento se nel corso di tale periodo ha realizzato un fatturato netto positivo, aveva una produzione, aveva dipendenti o ha effettuato investimenti.

**4) Variabile 210102 - Numero di imprese con almeno un dipendente**

Il numero delle imprese che avevano almeno un dipendente in qualsiasi momento nel corso di un determinato periodo di riferimento t.

**5) Variabile 210103 - Numero di imprese a forte crescita**

Il numero delle imprese con almeno 10 dipendenti in t-3, con una crescita media annua del numero di dipendenti superiore al 10 % all'anno, su un periodo di tre anni (da t-3 a t). Non comprende le imprese, quali definite nella variabile 210201 «Nascite di imprese», in t-3.

**6) Variabile 210104 - Numero di imprese giovani a forte crescita**

Le imprese giovani a forte crescita (gazzelle) quale sottogruppo delle imprese a forte crescita devono soddisfare la condizione supplementare di essere state imprese, secondo la definizione della variabile 210201 «Nascite di imprese», in t-4 o t-5.

**7) Variabile 210201 - Nascite di imprese**

Il numero delle nascite di imprese registrate per la popolazione interessata nel registro delle imprese, al netto degli errori. Per nascita di un'impresa s'intende la creazione di una combinazione di fattori produttivi, purché si tratti di un evento in cui non intervengono altre imprese. Sono escluse dalle nascite le creazioni di imprese a seguito di eventi quali fusioni, frammentazioni, scissioni o ristrutturazioni di un gruppo di imprese. Non sono comprese le iscrizioni in una sottopopolazione risultanti unicamente da un cambiamento di attività.

**8) Variabile 210202 - Cessazioni di imprese**

Il numero delle cessazioni di imprese registrate per la popolazione interessata nel registro delle imprese, al netto degli errori. Per cessazione di un'impresa s'intende lo scioglimento di una combinazione di fattori produttivi, purché si tratti di un evento in cui non intervengono altre imprese. Le cessazioni non comprendono le uscite dalla popolazione di imprese a seguito di eventi quali fusioni, acquisizioni, dissoluzioni o ristrutturazioni di un gruppo di imprese. Non sono comprese le cancellazioni da una sottopopolazione risultanti unicamente da un cambiamento di attività.

**9) Variabile 210203 - Sopravvivenza di imprese**

La sopravvivenza di un'impresa si ha allorché un'impresa è attiva nell'anno di nascita (da t-1 a t-5) e nell'anno o negli anni successivi. Si possono distinguere due tipi di sopravvivenza:

un'impresa nata nell'anno t-1 si considera sopravvivenza nell'anno t se è attiva in qualunque momento dell'anno t (= sopravvivenza senza modificazioni);


un'impresa si considera sopravvivenza anche quando la connessa o le connesse unità giuridiche abbiano cessato di essere attive, ma la loro attività sia stata rilevata da una nuova unità giuridica appositamente creata per rilevare i fattori produttivi di tale impresa (= sopravvivenza per incorporazione).

**10) Variabile 210204 - Imprese che hanno il primo dipendente**

Il numero delle imprese che hanno avuto il primo dipendente in qualunque momento durante un determinato periodo di riferimento t. Ciò può riguardare le nascite di imprese come definito per la variabile 210201, ma anche le imprese quali definite per la variabile 210101 se tali imprese erano già attive in precedenti periodi di riferimento, ma non avevano dipendenti in due precedenti periodi di riferimento.

**11) Variabile 210205 - Imprese che non hanno più dipendenti**

Il numero delle imprese che non hanno più dipendenti a partire da un qualsiasi momento in un determinato periodo di riferimento t e che avevano almeno un dipendente in un momento precedente in un determinato periodo di riferimento t. Ciò può riguardare le cessazioni di imprese quali definite per la variabile 210202, con almeno un dipendente, ma anche le imprese quali definite per la variabile 210102 se le imprese sono tuttora attive ma non hanno più dipendenti a partire da un qualsiasi momento in un determinato periodo di riferimento t e nei due seguenti periodi di riferimento: t+1 e t+2. Ciò vale anche se il contratto di lavoro dell'ultimo dipendente termina in t il 31 dicembre.



**12) Variabile 210206 - Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente**

Il numero delle imprese che avevano almeno un dipendente in un qualsiasi momento di ogni anno a partire dall'anno in cui esse hanno avuto il primo dipendente (da t-1 a t-5) fino ad un determinato periodo di riferimento t. La «popolazione di imprese che hanno il primo dipendente in t» è definita come specificato per la variabile 210204. Un'impresa si considera sopravvivenza anche quando la connessa o le connesse unità giuridiche abbiano cessato di essere attive, ma la loro attività sia stata rilevata da una nuova unità giuridica appositamente creata per rilevare i fattori produttivi di tale impresa (= sopravvivenza per incorporazione).

**13) Variabile 210301 - Numero di imprese a controllo estero**

Nelle statistiche sulle imprese a livello nazionale per «impresa a controllo estero» si intende un'impresa residente nel paese di compilazione delle statistiche controllata da un'unità istituzionale ultima controllante non residente nello stesso paese. Per «imprese» si intendono le imprese attive quali definite per la variabile 210101 alla lettera A, punto 3).

Per «controllo» si intende la capacità di influire sulla politica generale di un'impresa, ad esempio tramite la scelta, se necessario, di amministratori appropriati. In questo contesto, si ritiene che l'impresa A sia controllata da un'unità istituzionale B quando B controlla, direttamente o indirettamente, più della metà dei voti degli azionisti o controlli A in altro modo.

Per «controllo estero» si intende che l'unità istituzionale ultima controllante è residente in un paese diverso da quello in cui risiede l'unità istituzionale controllata.

Per «filiali» si intendono le unità locali di imprese straniere che non costituiscono entità giuridiche separate. Esse sono considerate quasi-società ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 e sono considerate imprese ai fini delle statistiche relative alle consociate estere.

Per «unità istituzionale ultima controllante di una consociata» si intende l'unità istituzionale che, risalendo una catena di controllo di una consociata, non è controllata da un'altra unità istituzionale.

Per «consociata estera» si intende un'impresa residente nel paese di compilazione delle statistiche controllata in ultima istanza da un'unità istituzionale non residente in tale paese, oppure un'impresa non residente nel paese di compilazione delle statistiche controllata in ultima istanza da un'unità istituzionale residente in tale paese.

Per «paese dell'ultimo controllante» si intende il paese di residenza dell'unità istituzionale ultima controllante o del gruppo di unità che agisce in modo concertato.

L'unità istituzionale e l'unità locale hanno ciascuna lo stesso significato di cui al regolamento (CEE) n. 696/93.

Per «statistiche sulle consociate estere residenti nel paese» si intendono le statistiche che descrivono l'attività delle consociate estere residenti nel paese di compilazione delle statistiche.

**14) Variabile 210401 - Numero di imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali**

Per «impresa controllante estera» si intende una unità istituzionale ultima controllante residente che ha almeno una consociata estera e che è un'impresa attiva quale definita per la variabile 210101 alla lettera A, punto 3). Per «controllo» e «unità istituzionale ultima controllante» valgono le definizioni indicate per le imprese a controllo estero.

Per «consociata nazionale» si intende un'impresa residente nel paese di compilazione delle statistiche controllata da una unità istituzionale ultima controllante residente nello stesso paese. Per «impresa» e «filiale» valgono le definizioni indicate per le imprese a controllo estero.

Nelle statistiche sulle imprese a livello nazionale per «statistiche sulle consociate estere residenti all'estero» si intendono le statistiche che descrivono l'attività delle consociate nazionali di ogni unità istituzionale ultima controllante residente che ha almeno una consociata estera e l'attività di imprese controllanti estere residenti nel paese di compilazione delle statistiche.

**15) Variabile 310101 - Numero di unità locali**

Il numero delle unità locali, quali definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, registrate per la popolazione interessata nel registro delle imprese, al netto degli errori, in particolare degli errori di registrazione. Vanno incluse anche le unità locali che non contano dipendenti retribuiti. Devono essere prese in considerazione tutte le unità attive durante almeno una parte del periodo di riferimento.





**16) Variabile 310102 - Numero di imprese attive**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 210101 alla lettera A, punto 3).

**17) Variabile 310103 - Numero di imprese con almeno un dipendente**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 210102 alla lettera A, punto 4).

**18) Variabile 310104 - Numero di imprese a forte crescita**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 210103 alla lettera A, punto 5).

**19) Variabile 310201 - Nascite di imprese**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 210201 alla lettera A, punto 7).

**20) Variabile 310202 - Cessazioni di imprese**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 210202 alla lettera A, punto 8).

**21) Variabile 310203 - Sopravvivenza di imprese (unicamente sopravvivenza a tre anni di calendario dalla nascita)**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 210203 alla lettera A, punto 9).

**22) Variabile 310204 - Imprese che hanno il primo dipendente**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 210204 alla lettera A, punto 10).

**23) Variabile 310205 - Imprese che non hanno più dipendenti**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 210205 alla lettera A, punto 11).

**24) Variabile 310206 - Sopravvivenza di imprese con almeno un dipendente (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 210206 alla lettera A, punto 12).

**25) Variabile 410101 - Numero di imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante**

Per «impresa all'estero controllata in ultima istanza da un'unità istituzionale del paese dichiarante» si intende un'impresa non residente nel paese di compilazione delle statistiche controllata in ultima istanza da un'unità istituzionale residente nel paese di compilazione delle statistiche. Per «controllo», «impresa», «filiale» e «unità istituzionale ultima controllante» valgono le definizioni indicate per le imprese a controllo estero.

Nelle statistiche sulle attività internazionali per «statistiche sulle consociate estere residenti all'estero» si intendono le statistiche che descrivono l'attività delle consociate estere residenti all'estero controllate in ultima istanza da un'unità istituzionale residente nel paese di compilazione delle statistiche.

**B. INPUT DI LAVORO****1) Variabile 120101 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti**

Il numero di addetti dipendenti e indipendenti corrisponde alla somma delle variabili «Numero di dipendenti» e «Numero di addetti indipendenti». Il «Numero di dipendenti» è definito come specificato per la variabile 220102 alla lettera B, punto 5). Il numero di addetti indipendenti corrisponde al numero medio di persone che in qualche momento durante il periodo di riferimento erano i proprietari esclusivi o i comproprietari dell'unità statistica in cui lavorano. Sono inclusi anche i coadiuvanti familiari e i lavoratori a domicilio il cui reddito è in funzione del valore della produzione dell'unità statistica.

**2) Variabile 120201 - Ore lavorate dai dipendenti**

Il totale delle ore lavorate dai dipendenti rappresenta il numero delle ore effettivamente prestate dai dipendenti ai fini della produzione dell'unità statistica nel corso del periodo di riferimento.

È incluso il tempo dedicato ai lavori correlati che contribuiscono indirettamente alla produzione (ad esempio pianificazione, preparazione, amministrazione e simili), nonché il tempo trascorso senza prestare un lavoro effettivo che è tuttavia considerato tale e remunerato come tale dall'unità statistica (ad esempio brevi pause, brevi interruzioni dovute a un rallentamento della produzione, formazioni e simili).



È incluso inoltre il tempo dedicato al lavoro, anche in lavori correlati, per il quale non è percepita una retribuzione effettiva (ad esempio, le ore di lavoro straordinario non retribuite).

È escluso il tempo retribuito non dedicato a un lavoro effettivo e non considerato tale dall'unità statistica (ad esempio, ferie annuali, assenze per malattia, congedi di maternità, festività ufficiali, pause più lunghe, pause per i pasti, scioperi, spostamenti e simili).

Le statistiche infrannuali possono non essere in grado di tenere conto di tutti questi elementi, quali le ore di lavoro straordinario non retribuite.

### 3) Variabile 120301 - Retribuzioni lorde

La variabile «Retribuzioni lorde» comprende tutte le spese sostenute durante il periodo di riferimento per la retribuzione totale lorda, in denaro o in natura, corrisposta a tutti i dipendenti dell'unità statistica. La variabile «Retribuzioni lorde» è una componente della variabile 220301 «Costi per benefici per i dipendenti».

La retribuzione totale lorda, in denaro o in natura, comprende ad esempio (senza che l'elenco sia esaustivo): retribuzioni dirette, gratifiche, indennità, mance, commissioni, importi versati ai dipendenti nell'ambito di programmi di risparmio, emolumenti per giornate non lavorate, retribuzioni in natura, prodotti dell'impresa, alloggi del personale, autovetture aziendali, stock option e regimi di acquisto di quote, importi trattenuti dal datore di lavoro (contributi sociali a carico del lavoratore dipendente, imposta sul reddito delle persone fisiche ecc.). Le statistiche infrannuali possono non essere in grado di tenere conto di tutti questi elementi.

Sono escluse le spese relative ai servizi prestati da lavoratori interinali, nonché le spese relative ai contributi sociali e altri obblighi fiscali analoghi (legati direttamente o indirettamente alle retribuzioni), se sostenute dal datore di lavoro.

### 4) Variabile 220101 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti

Definizione identica a quella indicata per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1).

### 5) Variabile 220102: Numero di dipendenti

Il numero di dipendenti rappresenta il numero medio di persone che, in qualche momento durante il periodo di riferimento, erano lavoratori subordinati dell'unità statistica.

#### Nota esplicativa

Mentre il rapporto di lavoro, che qualifica le parti (come lavoratore dipendente e datore di lavoro), è definito in una legislazione specifica o in un contratto, con il termine «dipendente» si designa solitamente una persona assunta dall'unità statistica perché presti servizi nell'interesse di questa su base regolare in cambio di benefici, allorché i servizi prestati non fanno parte di un'attività indipendente. Per motivi di chiarezza, gli apprendisti, se assunti a tali condizioni, sono considerati dipendenti.


La media dovrebbe essere calcolata come la media aritmetica del numero di dipendenti nei periodi di tempo più brevi di uguale durata nel periodo di riferimento per i quali è possibile procedere a osservazioni regolari (ad esempio giornaliere, settimanali, mensili, trimestrali ecc.).

### 6) Variabile 220103 - Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno

Il numero dei dipendenti convertito in equivalenti a tempo pieno (ETP).

Il numero delle persone che lavorano meno delle ore normali di lavoro di un dipendente a tempo pieno su un intero anno dovrebbe essere convertito in equivalenti a tempo pieno, con riferimento alla durata del lavoro di un dipendente a tempo pieno dell'unità nel corso di un intero anno. Tale caratteristica è pari al quoziente tra il totale delle ore lavorate e la media annuale del numero di ore lavorate in posizioni lavorative a tempo pieno nel territorio economico. Poiché la durata di una posizione lavorativa a tempo pieno è cambiata nel tempo e varia da una branca di attività economica all'altra, devono essere utilizzate la proporzione media e le ore medie di lavoro delle posizioni lavorative non a tempo pieno per ciascun gruppo di posizioni lavorative. In primo luogo, è necessario stimare una settimana a tempo pieno normale per ciascun gruppo di posizioni lavorative. Se possibile, un gruppo di posizioni lavorative andrebbe definito, all'interno di una branca di attività economica, secondo il sesso dei lavoratori e (o) il tipo di mansioni. Per le posizioni lavorative dipendenti, lo strumento idoneo per la determinazione di tali dati può essere rappresentato dal numero di ore stabilite contrattualmente. L'equivalenza a tempo pieno è calcolata separatamente per ciascun gruppo di posizioni lavorative ed è poi sommata.

Sono comprese in questa categoria le persone che lavorano meno del numero standard di ore di lavoro giornaliero, del numero standard di giorni di lavoro in una settimana o del numero standard di settimane/mesi di lavoro in un anno. La conversione dovrebbe essere effettuata sulla base del numero di ore, giorni, settimane o mesi di lavoro prestato.



**7) Variabile 220104 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese con almeno un dipendente**

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e il «numero di imprese con almeno un dipendente» è definito come specificato per la variabile 210102 alla lettera A, punto 4).

**8) Variabile 220105 - Numero di dipendenti in imprese con almeno un dipendente**

Il «numero di dipendenti» è definito come specificato per la variabile 220102 alla lettera B, punto 5), e il «numero di imprese con almeno un dipendente» è definito come specificato per la variabile 210102 alla lettera A, punto 4).

**9) Variabile 220106 - Numero di dipendenti in imprese a forte crescita**

Il «numero di dipendenti» è definito come specificato per la variabile 220102 alla lettera B, punto 5). La «popolazione delle imprese a forte crescita» è definita come specificato per la variabile 210103 alla lettera A, punto 5).

**10) Variabile 220107 - Numero di dipendenti in imprese giovani a forte crescita**

Il «numero di dipendenti» è definito come specificato per la variabile 220102 alla lettera B, punto 5). La «popolazione delle imprese giovani a forte crescita» è definita come specificato per la variabile 210104 alla lettera A, punto 6).

**11) Variabile 220201 - Ore lavorate dai dipendenti**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 120201 alla lettera B, punto 2).

**12) Variabile 220301 - Costi per benefici per i dipendenti**

Questa variabile comprende tutte le spese in relazione ai benefici per i dipendenti, registrate dall'unità statistica nel corso del periodo di riferimento.

I benefici per i dipendenti consistono nella remunerazione erogata sotto qualsiasi forma dall'unità statistica quale contropartita dei servizi prestati dai dipendenti o in virtù della cessazione del rapporto di lavoro.

**13) Variabile 220302 - Retribuzioni lorde**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 120301 alla lettera B, punto 3).

**14) Variabile 220303 - Oneri sociali**

Gli oneri sociali a carico del datore di lavoro corrispondono al valore dei contributi sociali versati dai datori di lavoro per assicurare ai loro dipendenti il beneficio delle prestazioni sociali.

Gli oneri sociali a carico del datore di lavoro comprendono i contributi di sicurezza sociale versati a regimi previdenziali (pensione, malattia, maternità, invalidità, disoccupazione, infortuni e malattie professionali, assegni familiari ecc.).

Sono compresi i costi per tutti i dipendenti, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

Sono compresi i contributi versati per qualsiasi regime, indipendentemente dal fatto che derivino da obblighi di legge, da convenzioni collettive, da un contratto o siano di natura volontaria. Le retribuzioni che il datore di lavoro continua a versare in caso di malattia, infortunio sul lavoro, congedo di maternità o disoccupazione parziale possono essere contabilizzate in questa variabile o nella variabile «Retribuzioni lorde», secondo la prassi contabile dell'unità.

**15) Variabile 220401 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese di recente costituzione**

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese di recente costituzione» sono definite come specificato per la variabile 210201 alla lettera A, punto 7).

**16) Variabile 220402 - Numero di dipendenti in imprese di recente costituzione**

Il «numero di dipendenti» è definito come specificato per la variabile 220102 alla lettera B, punto 5), e le «imprese di recente costituzione» (nascite di imprese) sono definite come specificato per la variabile 210201 alla lettera A, punto 7).

**17) Variabile 220403 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese cessate**

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese cessate» sono definite come specificato per la variabile 210202 alla lettera A, punto 8).



**18) Variabile 220404 - Numero di dipendenti in imprese cessate**

Il «numero di dipendenti» è definito come specificato per la variabile 220102 alla lettera B, punto 5), e le «imprese cessate» sono definite come specificato per la variabile 210202 alla lettera A, punto 8).

**19) Variabile 220405 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti**

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese sopravvivenenti» sono definite come specificato per la variabile 210203 alla lettera A, punto 9).

**20) Variabile 220406 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti, nell'anno di nascita**

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese sopravvivenenti» sono definite come specificato per la variabile 210203 alla lettera A, punto 9). Per questa variabile il numero di addetti dipendenti e indipendenti è quello dell'anno della nascita dell'impresa quale definita alla lettera A, punto 7).

**21) Variabile 220407 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che hanno il primo dipendente**

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese che hanno il primo dipendente» sono definite come specificato per la variabile 210204 alla lettera A, punto 10).

**22) Variabile 220408 - Numero di dipendenti in imprese che hanno il primo dipendente**

Il «numero di dipendenti» è definito come specificato per la variabile 220102 alla lettera B, punto 5), e le «imprese che hanno il primo dipendente» sono definite come specificato per la variabile 210204 alla lettera A, punto 10).

**23) Variabile 220409 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti**

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese che non hanno più dipendenti» sono definite come specificato per la variabile 210205 alla lettera A, punto 11).

**24) Variabile 220410 - Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti**

Il «numero di dipendenti» è definito come specificato per la variabile 220102 alla lettera B, punto 5), e le «imprese che non hanno più dipendenti» sono definite come specificato per la variabile 210205 alla lettera A, punto 11).

**25) Variabile 220411 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti con almeno un dipendente**

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese sopravvivenenti con almeno un dipendente» sono definite come specificato per la variabile 210206 alla lettera A, punto 12).

**26) Variabile 220412 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti con almeno un dipendente, nell'anno di nascita**


Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese sopravvivenenti con almeno un dipendente» sono definite come specificato per la variabile 210206 alla lettera A, punto 12). Per questa variabile il numero di addetti dipendenti e indipendenti è quello dell'anno di nascita dell'impresa inteso come l'anno in cui l'impresa ha il suo primo dipendente come definito per la variabile 210204 alla lettera A, punto 10).

**27) Variabile 220501 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese a controllo estero**

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese a controllo estero» sono definite come specificato per la variabile 210301 alla lettera A, punto 13).

**28) Variabile 220601 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali**

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali» sono definite come specificato per la variabile 210401 alla lettera A, punto 14).



**29) Variabile 220701 - Costi per benefici per i dipendenti in imprese a controllo estero**

I «costi per benefici per i dipendenti» sono definiti come specificato per la variabile 220301 alla lettera B, punto 12), e il «numero di imprese a controllo estero» è definito come specificato per la variabile 210301 alla lettera A, punto 13).

**30) Variabile 320101 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in unità locali**

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «unità locali» sono definite come specificato per la variabile 310101 alla lettera A, punto 15).

**31) Variabile 320102 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1).

**32) Variabile 320103 - Numero di dipendenti**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220102 alla lettera B, punto 5).

**33) Variabile 320301 - Retribuzioni lorde nelle unità locali**

Le «retribuzioni lorde» sono definite come specificato per la variabile 120301 alla lettera B, punto 3), e il «numero di unità locali» è definito come specificato per la variabile 310101 alla lettera A, punto 17).

**34) Variabile 320104 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese con almeno un dipendente**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220104 alla lettera B, punto 7).

**35) Variabile 320105 - Numero di dipendenti in imprese con almeno un dipendente**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220105 alla lettera B, punto 8).

**36) Variabile 320201 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese di recente costituzione**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220401 alla lettera B, punto 15).

**37) Variabile 320202 - Numero di dipendenti in imprese di recente costituzione**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220402 alla lettera B, punto 16).

**38) Variabile 320203 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese cessate**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220403 alla lettera B, punto 17).

**39) Variabile 320204 - Numero di dipendenti in imprese cessate**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220404 alla lettera B, punto 18).

**40) Variabile 320205 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220405 alla lettera B, punto 19).

**41) Variabile 320206 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti, nell'anno di nascita (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220406 alla lettera B, punto 20).

**42) Variabile 320207 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che hanno il primo dipendente in t**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220407 alla lettera B, punto 21).

**43) Variabile 320208 - Numero di dipendenti in imprese che hanno il primo dipendente**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220408 alla lettera B, punto 22).

**44) Variabile 320209 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese che non hanno più dipendenti**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220409 alla lettera B, punto 23).



**45) Variabile 320210 - Numero di dipendenti in imprese che non hanno più dipendenti**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 220410 alla lettera B, punto 24).

**46) Variabile 320211 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti con almeno un dipendente (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 204011 alla lettera B, punto 25).

**47) Variabile 320212 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese sopravvivenenti con almeno un dipendente, nell'anno di nascita (unicamente per le imprese che sopravvivono a tre anni di calendario dalla nascita)**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 241012 alla lettera B, punto 26).

**48) Variabile 420101 - Numero di addetti dipendenti e indipendenti in imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante**

Il «numero di addetti dipendenti e indipendenti» è definito come specificato per la variabile 120101 alla lettera B, punto 1), e le «imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante» sono definite come specificato per la variabile 410101 alla lettera A, punto 25).

**49) Variabile 420201 - Costi per benefici per i dipendenti in imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante**

I «costi per benefici per i dipendenti» sono definiti come specificato per la variabile 220301 alla lettera B, punto 12), e le «imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante» sono definite come specificato per la variabile 410101 alla lettera A, punto 25).

**C. PREZZI****1) Variabile 130101 - Prezzi all'importazione**

Gli indici dei prezzi all'importazione hanno lo scopo di misurare l'andamento mensile dei prezzi delle transazioni di acquisto di beni da non residenti da parte di residenti. Dalla copertura dei dati sono inizialmente esclusi tutti i servizi correlati, ad eccezione di quelli che rientrano nella clausola commerciale cif (costo, assicurazione e nolo). Gli indici dei prezzi dovrebbero seguire le variazioni nel tempo dei prezzi di articoli comparabili.


È indispensabile tener conto di tutte le caratteristiche dei prodotti che intervengono nella determinazione del loro prezzo (quantità di unità vendute, trasporto compreso o no, sconti, condizioni di servizio, condizioni di garanzia, origine e destinazione). La specificazione deve essere tale da permettere all'unità d'osservazione nei periodi di riferimento successivi di individuare in modo univoco il prodotto e di fornire il prezzo unitario appropriato.

La copertura dei dati per i prezzi all'importazione è delimitata come segue:

- sono escluse le importazioni delle famiglie, delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni senza scopo di lucro;
- il regime del commercio considerato è quello del regime del commercio speciale, sono pertanto incluse le importazioni normali nonché le importazioni in regime di perfezionamento attivo e dopo perfezionamento passivo, quando l'unità rispondente acquisisce la proprietà dei beni, mentre è esclusa l'importazione a fini di riparazione;
- la copertura è limitata ai prodotti di cui alle sezioni B, C e D della CPA. I servizi correlati sono esclusi.

Per la definizione dei prezzi all'importazione si applicano le seguenti regole:

- il prezzo appropriato è il prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) alla frontiera, al netto di tutti i dazi e le imposte sui beni e sui servizi gravanti sull'unità rispondente;
- per mostrare l'evoluzione effettiva delle variazioni dei prezzi, dovrebbe trattarsi del prezzo reale della transazione, non del prezzo di listino: gli sconti andrebbero pertanto detratti dal prezzo;
- al fine di evidenziare le variazioni pure dei prezzi, nella compilazione dell'indice dei prezzi si dovrebbe tener conto dei cambiamenti della qualità dei prodotti e apportare le necessarie rettifiche;
- anche le altre caratteristiche dei prodotti che intervengono nella determinazione del loro prezzo dovrebbero essere trattate coerentemente;
- le importazioni sono registrate nel momento in cui è trasferita la proprietà di tali beni (ad esempio quando le parti intervenute nella transazione la registrano nei loro libri o conti);



— il trasferimento della proprietà di natanti e aeromobili e di veicoli spaziali da una persona stabilita in un altro paese a una persona stabilita nello Stato membro in questione è considerato importazione.

In teoria l'indice dovrebbe riflettere il prezzo medio durante il periodo di riferimento. Nella pratica il dato effettivamente rilevato può riguardare un giorno preciso a metà di tale periodo, considerato rappresentativo per il periodo in questione. Per i prodotti con un'incidenza significativa sull'economia nazionale i cui prezzi sono caratterizzati, anche solo saltuariamente, da una certa volatilità, è importante che l'indice rifletta effettivamente prezzi medi.

2) **Variabile 130102 - Prezzi all'importazione (zona euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)**

3) **Variabile 130103 - Prezzi all'importazione (zona extra euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)**

Gli indici dei prezzi all'importazione richiedono un calcolo distinto in funzione del paese di provenienza dei beni (zona euro e zona extra euro). Il paese di provenienza è determinato in modo coerente con la normativa doganale.

4) **Variabile 130201 - Prezzi alla produzione**

L'indice dei prezzi alla produzione ha lo scopo di misurare l'andamento dei prezzi delle transazioni delle attività economiche nei settori dell'industria, delle costruzioni e dei servizi.

Per la definizione dei prezzi alla produzione si applicano le regole di cui in appresso.

Sono prese in considerazione tutte le caratteristiche dei prodotti che intervengono nella determinazione del loro prezzo (quantità di unità vendute, trasporto compreso o no, sovrapprezzi, abbuoni, sconti, condizioni di servizio, condizioni di garanzia, destinazione ecc.).

I prezzi alla produzione misurano l'andamento dei prezzi nell'ottica del produttore/venditore. Il prezzo appropriato è il prezzo base che esclude l'IVA e le analoghe imposte deducibili direttamente collegate al fatturato nonché tutti i dazi e le imposte sui beni e sui servizi fatturati dall'unità, a cui vanno aggiunti i contributi ai prodotti eventualmente ricevuti dal produttore,

Per mostrare l'evoluzione effettiva delle variazioni dei prezzi, dovrebbe trattarsi del prezzo reale della transazione, non del prezzo di listino.

Al fine di evidenziare le variazioni pure dei prezzi, nella compilazione dell'indice dei prezzi alla produzione si dovrebbe tener conto dei cambiamenti della qualità dei prodotti e apportare le necessarie rettifiche;

La specificazione deve essere tale da permettere all'unità d'osservazione nei periodi di riferimento successivi di individuare in modo univoco il prodotto e di fornire il prezzo unitario appropriato.

In teoria l'indice dovrebbe riflettere il prezzo medio durante il periodo di riferimento. Nella pratica il dato effettivamente rilevato può riguardare un giorno preciso a metà di tale periodo, considerato rappresentativo per il periodo in questione. Per i prodotti con un'incidenza significativa sull'economia nazionale i cui prezzi sono caratterizzati, anche solo saltuariamente, da una certa volatilità, è importante che l'indice rifletta effettivamente prezzi medi.

I dati sui prezzi dovrebbero riflettere i prezzi nel momento della transazione effettiva, vale a dire allorché insorgono diritti e obblighi o questi sono trasformati o si estinguono.


In linea di massima i prezzi dei servizi dovrebbero essere registrati nel momento della prestazione del servizio. Se la prestazione del servizio si estende su più periodi o quando i servizi sono acquistati prima della prestazione del servizio, vanno apportate appropriate rettifiche.

L'indice dei prezzi alla produzione dei servizi per un'attività economica misura l'andamento medio dei prezzi di tutti i servizi dall'impresa verso tutti (B2All), costituiti da servizi da impresa a impresa (B2B) e dall'impresa al consumatore (B2C). In B2B sono incluse anche le vendite al settore pubblico, dall'impresa all'amministrazione (Business-to-Government - B2G).

5) **Variabile 130202 - Prezzi alla produzione sul mercato interno**

6) **Variabile 130203 - Prezzi alla produzione sul mercato non interno**

7) **Variabile 130204 - Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)**



8) **Variabile 130205 - Prezzi alla produzione sul mercato non interno (zona extra euro) (facoltativo per i paesi non appartenenti alla zona euro)**

L'indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno per un'attività economica misura l'andamento medio dei prezzi di tutti i beni e i correlati servizi derivanti da tale attività e venduti sul mercato interno. L'indice dei prezzi sul mercato non interno illustra l'andamento medio dei prezzi (convertiti in valuta locale) di tutti i beni e i correlati servizi derivanti da tale attività e venduti al di fuori del mercato interno.

Una volta combinati, i due indici mostrano l'andamento medio dei prezzi di tutti i beni e i correlati servizi derivanti da un'attività. Per i prezzi alla produzione sul mercato non interno, il prezzo dovrebbe essere calcolato franco frontiera nazionale, fob (franco a bordo).

Gli indici dei prezzi sul mercato interno e sul mercato non interno richiedono l'elaborazione di indici dei prezzi alla produzione distinti a seconda della destinazione del prodotto. La destinazione è determinata dal luogo di residenza del terzo che ha ordinato o acquistato il prodotto.

**Prezzi alla produzione o costi dei fabbricati residenziali nuovi**

Gli **indici dei prezzi alla produzione** delle costruzioni misurano unicamente l'andamento dei prezzi di fabbricati residenziali nuovi, escludendo le residenze per collettività, i fabbricati non residenziali, i prezzi dei terreni e gli onorari di architetti e altri oneri. Essi riflettono i prezzi pagati dal cliente all'impresa di costruzione, quindi non soltanto le variazioni dei fattori di costo della costruzione, ma anche le variazioni della produttività e dei margini di profitto. Esiste inoltre uno scarto temporale tra il prezzo di produzione e i corrispondenti costi di produzione. I costi di costruzione totali di fabbricati residenziali nuovi possono essere utilizzati come proxy per i prezzi alla produzione.

L'**indice dei costi di costruzione** totali ha lo scopo di mostrare l'andamento dei costi sostenuti dal contraente per realizzare il processo di costruzione.

I costi di costruzione totali di fabbricati residenziali nuovi sono costituiti dai costi dei materiali, della manodopera, di impianti e macchinari, dei trasporti e dell'energia e da altri costi. I costi di costruzione delle residenze per collettività, dei fabbricati non residenziali, i prezzi dei terreni e gli onorari di architetti e altri oneri non rientrano nei costi di costruzione.

I costi dei materiali sono generalmente calcolati sulla base dei prezzi dei materiali. Per questi ultimi si dovrebbe fare riferimento ai prezzi reali e non ai prezzi di listino. I prezzi dovrebbero essere basati su un campione di prodotti e di fornitori. I prezzi si intendono IVA esclusa.

I costi della manodopera dovrebbero comprendere le retribuzioni lorde e gli oneri sociali per tutte le persone occupate. Gli oneri sociali comprendono: i) i contributi sociali obbligatori a carico del datore di lavoro, ii) i contributi sociali a carico del datore di lavoro versati volontariamente, in virtù di un accordo o di un contratto collettivo di lavoro e iii) i contributi sociali figurativi (prestazioni sociali erogate direttamente dal datore di lavoro).

Un **fabbricato residenziale nuovo** è qualsiasi fabbricato costruito per essere adibito a uso residenziale permanente o temporaneo o un fabbricato convertito da un altro uso in un fabbricato adibito a uso residenziale permanente o temporaneo e per il quale la legislazione nazionale richiede un permesso urbanistico o di costruzione.

D. INPUT DI R&S

1) **Variabile 230101 - Spese per R&S intra muros**

La ricerca e lo sviluppo sperimentale (R&S) comprendono i lavori creativi intrapresi in modo sistematico sia per accrescere l'insieme delle conoscenze (compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società), sia per utilizzare dette conoscenze per nuove applicazioni.

Le spese per R&S intra muros rappresentano l'importo speso per attività di R&S svolte all'interno di un'unità rispondente.

Le spese per R&S intra muros sono tutte le spese correnti più gli investimenti fissi lordi per R&S realizzati in un'unità statistica nel corso di un determinato periodo di riferimento, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Le spese correnti per R&S comprendono le spese di personale per il personale interno di R&S e altre spese correnti (spese per il personale esterno di R&S, acquisti di servizi). Gli investimenti fissi lordi in R&S comprendono: acquisto di terreni, acquisto di fabbricati, acquisto di materiale informativo e di comunicazione, acquisto di mezzi di trasporto, acquisto di altri macchinari e attrezzature, acquisto di software informatico in conto capitale, acquisto di altri prodotti di proprietà intellettuale.





**2) Variabile 230201 - Personale addetto a R&S**

La ricerca e lo sviluppo sperimentale (R&S) comprendono i lavori creativi intrapresi in modo sistematico sia per accrescere l'insieme delle conoscenze (compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società), sia per utilizzare dette conoscenze per nuove applicazioni.

Il personale addetto a R&S in un'unità statistica comprende tutte le persone direttamente impegnate in attività di R&S, alle dipendenze dell'unità statistica o di fornitori esterni, pienamente integrate nelle attività di R&S dell'unità statistica, nonché quelle che prestano servizi diretti per le attività di R&S (ad esempio, dirigenti, amministratori, tecnici e personale amministrativo).

Dovrebbero essere escluse le persone che forniscono assistenza indiretta e servizi accessori, quali il personale di mensa, addetto alla manutenzione, amministrativo e incaricato della sicurezza, anche se le loro retribuzioni sono incluse nelle «altre spese correnti» quando è effettuata la misurazione delle spese per R&S intra muros definite alla lettera D, punto 1).

Il personale addetto a R&S comprende due grandi gruppi di persone:

- le persone alle dipendenze dell'unità statistica che contribuiscono alle attività di R&S intra muros dell'unità (personale interno impegnato in attività di R&S).
- i collaboratori esterni pienamente integrati nelle attività di R&S intra muros dell'unità (personale esterno impegnato in attività di R&S) che possono essere indipendenti oppure dipendenti (che percepiscono una retribuzione ma non dall'unità statistica che svolge attività di R&S).

**3) Variabile 230202 - Ricercatori**

I ricercatori sono professionisti impegnati nell'ideazione o nella creazione di nuove conoscenze. Effettuano ricerche e migliorano o sviluppano concetti, teorie, modelli, tecniche, strumentazioni, software o modelli operativi.

Sono classificati come «ricercatori» anche i dirigenti e gli amministratori impegnati nella pianificazione e nella gestione degli aspetti scientifici e tecnici del lavoro dei ricercatori.

**4) Variabile 230301 - Spese per R&S intra muros in imprese a controllo estero**

Le «spese per R&S intra muros» sono definite come specificato per la variabile 230101 alla lettera D, punto 1), e le «imprese a controllo estero» sono definite come specificato per la variabile 210301 alla lettera A, punto 13).

**5) Variabile 230401 - Personale addetto a R&S in imprese a controllo estero**

Il «personale addetto a R&S» è definito come specificato per la variabile 230201 alla lettera D, punto 2), e le «imprese a controllo estero» sono definite come specificato per la variabile 210301 alla lettera A, punto 13).

**6) Variabile 230501 - Stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo**


Gli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo sono tutti gli stanziamenti iscritti nei bilanci del settore delle amministrazioni pubbliche destinati al finanziamento della R&S (a tutti i settori). Il settore delle amministrazioni pubbliche comprende i seguenti sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali (gli stanziamenti per R&S da parte di queste ultime possono non essere inclusi negli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo se considerati non significativi o se la rilevazione dei relativi dati è impossibile). Gli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo si riferiscono ai dati di bilancio, dalle previsioni di bilancio alle spese effettive, ma la rilevazione dei dati è solitamente incentrata sugli «stanziamenti di bilancio iniziali» e sugli «stanziamenti di bilancio definitivi».

**7) Variabile 230502 - Finanziamenti pubblici nazionali per R&S coordinati a livello transnazionale**

I finanziamenti pubblici nazionali per R&S coordinati a livello transnazionale sono definiti come il totale degli stanziamenti di bilancio del settore delle amministrazioni pubbliche, misurati dagli stanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo, volti a sostenere: entità pubbliche operanti nella R&S a livello transnazionale, programmi pubblici transnazionali di R&S a livello europeo e programmi pubblici bilaterali o multilaterali di R&S istituiti tra gli Stati membri dell'UE, i paesi candidati e i paesi dell'EFTA.

**8) Variabile 330101 - Spese per R&S intra muros**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 230101 alla lettera D, punto 1).



**9) Variabile 330201 - Personale addetto a R&S**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 230201 alla lettera D, punto 2).

**10) Variabile 330202 - Ricercatori**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 230202 alla lettera D, punto 3).

**E. ACQUISTI****1) Variabile 240101 - Acquisti complessivi di beni e servizi**

Gli acquisti complessivi di beni e servizi comprendono il totale dei beni e dei servizi acquistati dall'unità statistica, registrati nella sua contabilità come attività o spese correnti durante il periodo di riferimento.

In questi acquisti di beni figurano ad esempio (senza che l'elenco sia esaustivo): materie prime, sussidiarie e d'imballaggio, materiali di consumo, carburanti, pezzi di ricambio, sementi e foraggi, animali, piccoli articoli d'inventario e beni acquistati per la rivendita.

Negli acquisti di servizi figurano ad esempio (senza che l'elenco sia esaustivo): servizi di fornitura di energia elettrica, riscaldamento e acqua, di manutenzione, riparazione, royalty, locazione, assicurazione, ricerca (se effettuata da terzi), lavoro interinale, pubblicità, promozione, trasporto, comunicazione, servizi bancari, legali, contabili e qualsiasi altro servizio reso da terzi e registrato come spesa durante il periodo di riferimento.

Non sono inclusi gli incrementi dei prodotti finiti e dei prodotti in corso di lavorazione, nonché le attività finanziarie e le immobilizzazioni. Fanno eccezione le attività di altre classi riclassificate in uno qualsiasi degli elementi sopra elencati come inclusi, che sono anch'esse incluse.

Gli acquisti di beni e servizi di cui alla presente definizione sono valutati applicando le regole previste a tal fine nei principi contabili in base ai quali le attività e le spese summenzionate sono state contabilizzate.

**2) Variabile 240102 - Acquisti di beni e servizi per la rivendita**

Gli acquisti di beni e servizi per la rivendita alle stesse condizioni di acquisto sono gli acquisti di beni destinati essere a rivenduti a terzi senza ulteriore trasformazione. Sono compresi inoltre gli acquisti di servizi da parte di imprese di servizi che li fatturano, ossia imprese il cui fatturato è costituito non soltanto dalle commissioni fatturate per una prestazione di servizi (come nel caso delle agenzie immobiliari), ma anche dall'importo corrispondente al servizio stesso (come nel caso degli acquisti di servizi di trasporto da parte di agenzie di viaggi).

Il valore dei beni e dei servizi venduti a provvigione a terzi è escluso, in quanto tali beni e servizi non sono né acquistati né venduti dall'agente che percepisce la provvigione.

Gli acquisti di beni e servizi per la rivendita alle stesse condizioni di acquisto rientrano nella variabile «Acquisti complessivi di beni e servizi» e sono utilizzati nel calcolo di altri aggregati e saldi.


**3) Variabile 240103 - Spese per servizi prestati da lavoratori interinali**

Questa variabile comprende tutte le spese registrate dall'unità statistica durante il periodo di riferimento in relazione ai servizi ad essa resi dalle agenzie di lavoro temporaneo e da organizzazioni analoghe che forniscono forze di lavoro alle imprese clienti per periodi di tempo limitati, allo scopo di integrare o di sostituire temporaneamente membri del personale del cliente, allorché le persone messe a disposizione sono alle dipendenze dell'unità che fornisce lavoro temporaneo. La variabile «Spese per servizi prestati da lavoratori interinali» è una componente della variabile «Acquisti complessivi di beni e servizi».

Tali agenzie e organizzazioni non provvedono tuttavia alla sorveglianza diretta dei loro dipendenti sul luogo di lavoro delle imprese clienti. Sono incluse in questa variabile unicamente le spese sostenute per la fornitura di personale che non è connessa alla prestazione di un determinato servizio industriale o altro servizio non industriale.

**4) Variabile 240104 - Spese per locazione a lungo termine e leasing operativo**

Le spese per locazione a lungo termine comprendono tutte le spese registrate dall'unità statistica durante il periodo di riferimento relative alla locazione di immobilizzazioni. Rientrano in questa variabile i pagamenti effettuati nel quadro di un contratto di leasing operativo relativo ad immobilizzazioni.



Ai fini di questa variabile, un leasing è classificato come leasing operativo se non trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici inerenti alla proprietà di un'attività sottostante.

**5) Variabile 240105 - Acquisti di prodotti energetici**

Gli acquisti di prodotti energetici nel corso del periodo di riferimento dovrebbero essere inclusi in questa variabile unicamente se acquistati per essere utilizzati come combustibili o carburanti. Dovrebbero essere esclusi i prodotti energetici acquistati in qualità di materie prime o per essere rivenduti senza trasformazione. Dovrebbero essere forniti dati solo in valore.

**6) Variabile 240106 - Pagamenti a subfornitori**

Per le attività di cui alle sezioni da B a E della NACE, i pagamenti a subfornitori sono i pagamenti effettuati dall'unità a terzi, in contropartita di beni e servizi industriali forniti nel quadro di un rapporto di subfornitura come definito in appresso.

Due imprese sono legate da un rapporto di subfornitura ogniqualevolta si verificano contemporaneamente le condizioni A e B:

- A. l'impresa cliente (committente) partecipa alla concezione del prodotto prescrivendo specifiche tecniche, anche parziali, all'impresa fornitrice (subfornitore) e/o le fornisce i materiali da trasformare;
- B. l'impresa cliente vende il prodotto oggetto della subfornitura come tale o come parte di un prodotto più complesso e assume la relativa responsabilità post vendita.

Nota - La semplice indicazione di un colore, di una taglia o di un numero di catalogo non costituisce di per sé una specifica tecnica. La fabbricazione di un prodotto su misura non implica necessariamente un rapporto di subfornitura.

Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione F della NACE, i pagamenti a subfornitori sono i pagamenti effettuati dall'unità a terzi in contropartita di lavori di costruzione prestati nel quadro di un rapporto di subfornitura.

Due imprese sono legate da un rapporto di subfornitura ogniqualevolta sono soddisfatte contemporaneamente le condizioni A, B, C e D:

- A. l'impresa cliente stipula con l'impresa fornitrice, di seguito il «subappaltatore», un contratto di prestazione di lavori o di servizi incorporati in maniera specifica nel processo di costruzione;
- B. l'impresa cliente è responsabile del prodotto finale del processo di costruzione e la sua responsabilità si estende anche alle parti eseguite dai subappaltatori; in determinati casi il subappaltatore può assumere alcune responsabilità;
- C. l'impresa cliente prescrive specifiche al subappaltatore: ad esempio, il lavoro o il servizio prestati dal subappaltatore devono essere adattati agli scopi dello specifico progetto in questione e non possono configurarsi come lavori o servizi standard;
- D. il rapporto reciproco non è altrimenti disciplinato da un accordo di tipo associativo, quale la partecipazione comune a un appalto, un consorzio, una joint venture ecc.

**7) Variabile 240201 - Variazione delle scorte di beni**

La variazione delle scorte di beni è la differenza tra il valore totale delle scorte registrato dall'unità statistica alla fine e all'inizio del periodo di riferimento. Il valore di tali scorte è quello al quale sono state registrate nei rendiconti finanziari.

**8) Variabile 240202 - Variazione delle scorte di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione**

Questa variabile è definita come la variazione del valore delle scorte di prodotti finiti o in corso di lavorazione, prodotti dall'unità statistica e non ancora venduti, tra il primo e l'ultimo giorno del periodo di riferimento. È una componente della variabile «Variazione delle scorte di beni».

Sono compresi i prodotti in corso di lavorazione appartenenti all'unità statistica, anche se i prodotti in questione sono detenuti da terzi, mentre sono esclusi i prodotti detenuti dall'unità statistica che appartengono a terzi.

Le scorte sono valutate al costo di produzione, al lordo delle rettifiche di valore (ad esempio, ammortamenti).



**9) Variabile 240203 - Variazione delle scorte di beni per la rivendita**

La variazione delle scorte di beni per la rivendita è la differenza tra il valore totale delle scorte registrato dall'unità statistica alla fine e all'inizio del periodo di riferimento per i prodotti destinati alla rivendita a terzi senza ulteriore trasformazione. Il valore di tali scorte è quello al quale sono state registrate nei rendiconti finanziari. La variazione delle scorte di beni per la rivendita è una componente della variabile «Variazione delle scorte di beni».

**10) Variabile 240301 - Acquisti complessivi di beni e servizi da parte di imprese a controllo estero**

Gli «acquisti complessivi di beni e servizi» sono definiti come specificato per la variabile 240101 alla lettera E, punto 1), e le «imprese a controllo estero» sono definite come specificato per la variabile 210301 alla lettera A, punto 13).

**11) Variabile 240302 - Acquisti di beni e servizi per la rivendita da parte di imprese a controllo estero**

Gli «acquisti di beni e servizi per la rivendita» sono definiti come specificato per la variabile 240102 alla lettera E, punto 2), e le «imprese a controllo estero» sono definite come specificato per la variabile 210301 alla lettera A, punto 13).

**F. PRODUZIONE E PERFORMANCE****1) Variabile 140101 - Produzione (volume)**

Ai fini delle statistiche congiunturali delle imprese la produzione è richiesta in forma di indice. L'indice del volume della produzione è l'indicatore di riferimento per lo sviluppo economico ed è utilizzato in particolare per individuare precocemente gli snodi cruciali dello sviluppo economico. Dovrebbe essere presentato sotto forma di un indice di tipo Laspeyres, che confronta l'attuale volume della produzione con il corrispondente volume della produzione nel periodo base.

Obiettivo teorico dell'indice del volume della produzione


- Secondo le statistiche del ciclo economico, dovrebbe essere misurata la produzione propria. Ai fini delle statistiche del ciclo economico il termine «produzione» non comprende gli input provenienti da altre unità.
- L'obiettivo dell'indice del volume della produzione è quindi misurare le variazioni in termini di volume del valore aggiunto a intervalli prossimi e regolari.
- Le variazioni in termini di volume del valore aggiunto misurate dovrebbero in generale approssimare il valore aggiunto misurato dai concetti del valore aggiunto dei conti nazionali.

Principi per il calcolo dell'indice del volume della produzione

- I dati necessari per la compilazione dell'indice, secondo la definizione dell'obiettivo teorico, non sono generalmente disponibili su base mensile.
- Il valore aggiunto ai prezzi base è calcolato pertanto unicamente per il periodo base, in particolare per l'aggiornamento dei pesi. Se non è disponibile il valore aggiunto ai prezzi base, può essere utilizzato come proxy il valore aggiunto lordo al costo dei fattori.
- La continuazione mensile del valore aggiunto nel periodo base si basa su adeguati valori sostitutivi.

Calcolo dei valori sostitutivi di continuazione. I valori sostitutivi idonei per la continuazione degli indici sono i seguenti:

- continuazione con i valori della produzione lorda (deflazionati),
- continuazione con i volumi,
- continuazione con il fatturato (deflazionato),
- continuazione con gli input di lavoro,
- continuazione con gli input di materie prime,
- continuazione con gli input di energia.



La correlazione di tali misurazioni con valori sostitutivi con lo sviluppo del valore aggiunto può variare a seconda dell'attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita. Per ognuna di tali attività dovrebbe essere scelta una proxy con un'elevata correlazione.

Relazioni con i conti nazionali

— L'interpretazione comune del termine «indice della produzione» come «andamento del valore aggiunto» è in contraddizione con la definizione di «produzione» nel quadro dei conti nazionali o delle statistiche strutturali delle imprese.

— In base ai conti nazionali, l'indice della produzione si riferisce allo sviluppo del «valore aggiunto» a prezzi costanti, mentre il valore aggiunto è in linea di principio la differenza tra la produzione e i consumi intermedi ai prezzi base.

## 2) Variabile 140201 - Volume delle vendite

Il volume delle vendite rappresenta il valore del fatturato netto a prezzi costanti e in quanto tale è un indice di volume. Può essere calcolato come fatturato netto a prezzi correnti, deflazionato con l'indicatore dei prezzi adeguato, o come un indice di volume ricavato direttamente dai quantitativi di beni venduti.

## 3) Variabile 140301 - Fatturato netto

Per tutte le attività, fatta eccezione per le attività di cui alle divisioni 64 e 65 e per alcune attività di cui alla divisione 66 della NACE, il fatturato netto consiste in tutti i proventi derivanti durante il periodo di riferimento dalle normali attività dell'unità statistica ed è presentato al netto di tutti gli abbuoni, sconti e riduzioni di prezzo da essa concessi.

I proventi sono definiti come gli incrementi di benefici economici che si manifestano durante il periodo di riferimento sotto forma di flussi in entrata o di accrescimenti di attività o diminuzioni di passività che determinano incrementi del capitale, diversi dalle contribuzioni degli investitori.

I flussi in entrata menzionati derivano da contratti con i clienti e sono realizzati per effetto della soddisfazione da parte dell'unità statistica dell'obbligazione di adempimento prevista in tali contratti. Di solito, l'obbligazione di adempimento è rappresentata dalla vendita (cessione) di beni o dalla prestazione di servizi; ma i flussi lordi in entrata possono anche contenere proventi ottenuti come rendimento dall'utilizzo da parte di terzi delle attività dell'unità statistica.

Sono esclusi dal fatturato netto:

— tutte le imposte, i dazi e i prelievi direttamente collegati alle entrate;

— le somme riscosse per conto di un mandante, se l'unità statistica agisce in qualità di agente nella sua relazione con detta persona;

— tutti i proventi non derivanti da attività ordinarie dell'unità statistica. Generalmente, i proventi di questo tipo sono classificati come «Altri proventi (operativi)», «Proventi finanziari», «Proventi straordinari» o in una voce simile, a seconda del rispettivo insieme di principi contabili generalmente accettati utilizzati per redigere i rendiconti finanziari.

Le statistiche infrannuali possono non essere in grado di tenere conto di aspetti quali riduzioni annuali dei prezzi, sovvenzioni, abbuoni e sconti.

Per le attività di cui alle classi K6411 e K6419 e del gruppo K649 della NACE, il fatturato netto è definito come la differenza tra il valore della produzione e le sovvenzioni o i contributi pubblici.

Per le attività di cui ai gruppi K642 e K643 della NACE, se non è disponibile nei rendiconti finanziari, il fatturato netto può essere approssimato sulla base dei costi operativi totali.

Per le attività di cui alle classi K6511 e K6512 e del gruppo K652 della NACE, il fatturato netto è definito come premi lordi acquisiti.

Per le attività di cui al gruppo K653 della NACE, il fatturato netto è definito come il totale dei contributi pensionistici.

Per le attività di cui alla divisione K66 della NACE per le quali non è disponibile nei rendiconti finanziari, il fatturato netto è definito come la differenza tra il valore della produzione e le sovvenzioni o i contributi pubblici. Per le attività di cui alla divisione K66 della NACE per le quali il fatturato netto è disponibile nei rendiconti finanziari, si applica la definizione standard di fatturato netto.

## 4) Variabile 140302 - Fatturato netto sul mercato interno

## 5) Variabile 140303 - Fatturato netto sul mercato non interno



6) **Variabile 140304 - Fatturato netto sul mercato non interno (zona euro)**

7) **Variabile 140305 - Fatturato netto sul mercato non interno (zona extra euro)**

Gli indici del fatturato netto sul mercato interno e sul mercato non interno richiedono la ripartizione del fatturato netto in base alla prima destinazione del prodotto in funzione del trasferimento della proprietà (a prescindere che vi siano stati o meno anche corrispondenti movimenti fisici di beni attraverso le frontiere). La destinazione è determinata dal luogo di residenza del terzo che ha acquistato i beni e i servizi.

8) **Variabile 250101 - Fatturato netto**

Definizione identica a quella indicata per la variabile 140301 alla lettera F, punto 3).

9) **Variabile 250102 - Fatturato netto delle attività dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca e delle attività industriali**

La parte del fatturato netto derivante dalle attività classificate nelle sezioni da A a F della NACE.

È escluso il fatturato netto realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.

10) **Variabile 250103 - Fatturato netto delle attività industriali**

La parte del fatturato netto derivante dalle attività classificate nelle sezioni da B a F della NACE.

È incluso il fatturato netto realizzato con la vendita di beni e servizi oggetto di un rapporto di subfornitura.

È escluso il fatturato netto realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.

11) **Variabile 250104 - Fatturato netto delle attività industriali escluse le costruzioni**

La parte del fatturato netto derivante dalle attività classificate nelle sezioni da B a E della NACE.

È incluso il fatturato netto realizzato con la vendita di beni e servizi oggetto di un rapporto di subfornitura.

È escluso il fatturato netto realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.

12) **Variabile 250105 - Fatturato netto delle costruzioni**

La parte del fatturato netto derivante dalle attività classificate nella sezione F della NACE.

È incluso il fatturato netto realizzato con la vendita di beni e servizi oggetto di un rapporto di subfornitura.

È escluso il fatturato netto realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.

13) **Variabile 250106 - Fatturato netto delle attività di servizi**

I proventi derivanti dalla prestazione di servizi (servizi bancari e assicurativi, servizi alle imprese e alle persone).

Questa variabile corrisponde al fatturato netto delle attività di servizi prestate a titolo di attività principale o secondaria; talune attività di servizi possono essere prestate da unità industriali. Queste attività sono classificate nelle sezioni da H a N e da P a S della NACE, nonché nei gruppi 45.2 e 45.4 della sezione G della NACE relativi alle attività di manutenzione e riparazione.

14) **Variabile 250107 - Fatturato netto delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari**

La parte del fatturato netto risultante dalle attività commerciali di acquisto e rivendita dell'unità e dalle sue attività di intermediazione. Comprende le vendite dei beni acquistati dall'unità a proprio nome e per proprio conto e rivenduti alle stesse condizioni di acquisto, o dopo essere stati sottoposti alle operazioni di etichettatura, imballaggio e confezione abitualmente praticate nelle imprese commerciali, le commissioni percepite sugli acquisti e sulle vendite effettuati a nome e per conto di terzi e le attività simili.

Le attività di rivendita possono essere suddivise in:

— rivendite ad altri commercianti, utenti professionali ecc. (vendite all'ingrosso);

— rivendite alle famiglie o a piccoli utenti (vendite al dettaglio).



Queste attività sono classificate nella sezione G della NACE (esclusi i gruppi 45.2 e 45.4 relativi alle attività di manutenzione e riparazione).

**15) Variabile 250108 - Fatturato netto delle attività di costruzione di edifici**

La parte del fatturato netto derivante dalle attività classificate nella divisione F41 della NACE.

È incluso il fatturato netto realizzato con la vendita di beni e servizi oggetto di un rapporto di subfornitura.

È escluso il fatturato netto realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.

**16) Variabile 250109 - Fatturato netto delle attività di ingegneria civile**

La parte del fatturato netto derivante dalle attività classificate nella divisione F42 della NACE.

È incluso il fatturato netto realizzato con la vendita di beni e servizi oggetto di un rapporto di subfornitura.

È escluso il fatturato netto realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.

**17) Variabile 250110 - Fatturato netto dell'attività principale a livello di tre cifre della NACE**

La parte del fatturato netto risultante dall'attività principale dell'unità. L'attività principale di un'unità è determinata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio.

È incluso il fatturato netto realizzato con la vendita di beni e servizi oggetto di un rapporto di subfornitura.

È escluso il fatturato netto realizzato rivendendo beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto.

**18) Variabile 250111 - Fatturato netto da subfornitura**

Per le statistiche sulle attività di cui alla sezione F della NACE, il fatturato netto da subfornitura è il fatturato netto generato dai lavori di costruzione eseguiti dall'unità a favore di terzi nel quadro di un rapporto di subfornitura.

Due imprese sono legate da un rapporto di subfornitura ogniqualvolta sono soddisfatte contemporaneamente le condizioni A, B, C e D:

- A. l'impresa cliente stipula con l'impresa fornitrice, di seguito il «subappaltatore», un contratto di prestazione di lavori o di servizi incorporati in maniera specifica nel processo di costruzione;
- B. l'impresa cliente è responsabile del prodotto finale del processo di costruzione e la sua responsabilità si estende anche alle parti eseguite dai subappaltatori; in determinati casi il subappaltatore può assumere alcune responsabilità;
- C. l'impresa cliente prescrive specifiche al subappaltatore: ad esempio, il lavoro o il servizio prestati dal subappaltatore devono essere adattati agli scopi dello specifico progetto in questione e non possono configurarsi come lavori o servizi standard;
- D. il rapporto reciproco non è altrimenti disciplinato da un accordo di tipo associativo, quale la partecipazione comune a un appalto, un consorzio, una joint venture ecc.

**19) Variabile 250112 - Fatturato netto per residenza del cliente**


Per «fatturato netto» si intende il fatturato netto quale definito per la variabile 140301 alla lettera F, punto 3). Il concetto di residenza è conforme a quello indicato nel regolamento (UE) n. 549/2013.

**20) Variabile 250113 - Fatturato netto per prodotto**

Per «fatturato netto» si intende il fatturato netto quale definito per la variabile 140301 alla lettera F, punto 3). La disaggregazione per prodotto si basa sulla CPA.

**21) Variabile 250201 - Margine lordo sui beni per la rivendita**

Corrisponde alla remunerazione dell'attività di acquisto e rivendita senza ulteriore trasformazione. È calcolato sulla base del fatturato netto in relazione alle attività commerciali di acquisto e rivendita senza ulteriore trasformazione, del totale degli acquisti per la rivendita e della variazione delle scorte di beni e servizi acquistati per essere rivenduti.



Il margine lordo sui beni per la rivendita comprende le vendite, gli acquisti e la variazione delle scorte di beni e servizi in relazione ai beni e ai servizi acquistati per essere forniti a terzi alle stesse condizioni di acquisto.

È denominato anche margine commerciale lordo.

## 22) Variabile 250301 - Valore della produzione

Il valore della produzione rappresenta il valore del totale della produzione dell'unità statistica generata durante il periodo di riferimento.

Per tutte le attività, ad eccezione delle attività di cui alle divisioni 64, 65 e 66 della NACE, è la somma di:

- + fatturato netto,
- ± variazione delle scorte di prodotti finiti e di prodotti in corso di lavorazione,
- ± variazione delle scorte di beni per la rivendita,
- + proventi da contributi connessi ai prodotti o al fatturato e
- + produzione capitalizzata,
- acquisti di beni e servizi per la rivendita.

I proventi da contributi connessi ai prodotti o al fatturato sono le entrate derivanti dall'assistenza pubblica concessa all'unità statistica e registrate come tali durante il periodo di riferimento.

La produzione capitalizzata è l'aumento totale di tutte le attività a lungo termine generate in proprio, registrate come tali dall'unità statistica durante il periodo di riferimento.

Per le attività di cui alla classe K6411 della NACE, il valore della produzione è definito come la somma delle spese amministrative diverse dalle spese per il personale, più le spese per oneri e commissioni, più le spese per il personale, più gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Per le attività di cui alla classe K6419 e al gruppo K649 della NACE, il valore della produzione è definito come segue: interessi da ricevere e redditi analoghi meno interessi da versare e oneri analoghi, più commissioni da ricevere, più proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, più profitto netto (o perdita netta) da operazioni finanziarie, più proventi da contributi connessi ai prodotti o al fatturato. Per alcune attività di cui alla classe K6499 della NACE, il valore della produzione è dato dalla somma del fatturato netto e delle sovvenzioni o dei contributi pubblici oppure, se il fatturato netto non è disponibile nei rendiconti finanziari, può essere approssimato sulla base dei costi operativi totali.

Per le attività di cui ai gruppi K642 e K643 della NACE, il valore della produzione è dato dalla somma del fatturato netto e delle sovvenzioni o dei contributi pubblici oppure, se il fatturato netto non è disponibile nei rendiconti finanziari, può essere approssimato sulla base dei costi operativi totali.

Per le attività di cui alla classe K6511 della NACE, il valore della produzione è definito come segue: premi lordi acquisiti più

proventi da investimenti, meno proventi da partecipazioni, meno riprese di rettifiche di valore sugli investimenti, più proventi da investimenti dei riassicuratori sulla loro quota delle riserve tecniche lorde dell'impresa, più plusvalenze non realizzate sugli investimenti, più altri proventi tecnici, al netto della riassicurazione, meno esborsi per sinistri, più/meno variazione delle riserve per sinistri (l'incremento va sottratto, la diminuzione va aggiunta), più/meno variazioni delle altre riserve tecniche al netto della riassicurazione (i costi vanno sottratti, i proventi vanno aggiunti), più/meno (se disponibili) variazioni delle altre riserve tecniche per la quota a carico dei riassicuratori (i costi vanno sottratti, i proventi vanno aggiunti), più/meno (se disponibili) variazione del fondo per dotazioni future (i costi dovrebbero essere sottratti, i proventi dovrebbero essere aggiunti), meno ristorni e partecipazioni agli utili, al netto della riassicurazione, meno perdite sul realizzo di investimenti, meno minusvalenze non realizzate sugli investimenti, più altri proventi.

Per le attività di cui alla classe K6512 e al gruppo K652 della NACE, il valore della produzione è definito come segue: premi lordi acquisiti più proventi da investimenti, meno proventi da partecipazioni, meno riprese di rettifiche di valore sugli investimenti, più proventi da investimenti dei riassicuratori sulla loro quota delle riserve tecniche lorde dell'impresa, più altri proventi tecnici, al netto della riassicurazione, più altri proventi meno esborsi per sinistri, più/meno variazione delle riserve per sinistri (l'incremento va sottratto, la diminuzione va aggiunta), meno perdite sul realizzo di investimenti, meno ristorni e partecipazioni agli utili, importo netto, più/meno variazione della riserva di perequazione (i costi dovrebbero essere sottratti, i proventi dovrebbero essere aggiunti), più/meno variazioni delle altre riserve tecniche, non menzionate in altre voci (i costi dovrebbero essere sottratti, i proventi dovrebbero essere aggiunti).





Per le attività di cui al gruppo K653 della NACE, il valore della produzione è definito come segue: fatturato netto meno premi assicurativi da pagare, più proventi da investimenti, più altri redditi, più indennizzi da ricevere, meno spesa complessiva in materia di pensioni, meno variazione netta delle riserve tecniche (gli incrementi delle riserve tecniche devono essere sottratti dal valore della produzione, le diminuzioni devono essere aggiunte). In alternativa, il valore della produzione può essere calcolato come somma dei costi.

Per le attività di cui alla divisione K66 della NACE per le quali il fatturato netto non è disponibile nei rendiconti finanziari, il valore della produzione è definito come segue: interessi da ricevere e redditi analoghi meno interessi da versare e oneri analoghi, più commissioni da ricevere, più proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, più profitto netto (o perdita netta) da operazioni finanziarie, più proventi da contributi connessi ai prodotti o al fatturato.

Per le attività di cui alla divisione K66 della NACE per le quali il fatturato netto è disponibile nei rendiconti finanziari, il valore della produzione è definito come il fatturato netto più la produzione capitalizzata, più proventi da contributi connessi ai prodotti o al fatturato.

### 23) Variabile 250401 - Valore aggiunto

Il valore aggiunto è un indicatore composito del reddito netto di gestione, rettificato per tener conto delle svalutazioni, degli ammortamenti e dei benefici per i dipendenti, le cui componenti sono tutte registrate come tali dall'unità statistica durante il periodo di riferimento. Il suo valore è dato dalla formula:

- + fatturato netto,
- + proventi da contributi connessi ai prodotti o al fatturato,
- + produzione capitalizzata,
- ± variazione delle scorte di beni,
- acquisti complessivi di beni e servizi.

### 24) Variabile 250501 - Risultato lordo di gestione

Il risultato lordo di gestione corrisponde al margine che deriva dalle attività di gestione dopo aver remunerato il fattore lavoro.

Può essere calcolato detraendo dal valore aggiunto i costi per benefici per i dipendenti. Il saldo è la parte di cui dispone l'unità e che le permette di remunerare gli investitori e i finanziatori, di pagare le imposte e di finanziare, in tutto o in parte, i suoi investimenti.

### 25) Variabile 250601 - Fatturato netto delle imprese a controllo estero

Il «fatturato netto» è definito come specificato per la variabile 140301 alla lettera F, punto 3), e le «imprese a controllo estero» sono definite come specificato per la variabile 210301 alla lettera A, punto 13).

### 26) Variabile 250701 - Valore della produzione delle imprese a controllo estero

Il «valore della produzione» è definito come specificato per la variabile 250301 alla lettera F, punto 22), e le «imprese a controllo estero» sono definite come specificato per la variabile 210301 alla lettera A, punto 13).

### 27) Variabile 250801 - Valore aggiunto delle imprese a controllo estero


Il «valore aggiunto» è definito come specificato per la variabile 250401 alla lettera F, punto 23), e le «imprese a controllo estero» sono definite come specificato per la variabile 210301 alla lettera A, punto 13).

### 28) Variabile 250901 - Fatturato netto delle imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali

Il «fatturato netto» è definito come specificato per la variabile 140301 alla lettera F, punto 3), e le «imprese controllanti estere (concetto di controllante ultimo) e consociate nazionali» sono definite come specificato per la variabile 210401 alla lettera A, punto 14).

### 29) Variabile 440101 - Fatturato netto di imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante

Il «fatturato netto» è definito come specificato per la variabile 140301 alla lettera F, punto 3), e le «imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante» sono definite come specificato per la variabile 410101 alla lettera A, punto 25).



**30) Variabile 251001 - Produzione commercializzata**

Per produzione commercializzata si intende la produzione, effettuata in qualsiasi momento nel territorio economico di ciascun paese, che è stata venduta (fatturata) durante il periodo di riferimento. La produzione può essere effettuata nell'ambito di un'attività primaria o secondaria dell'impresa. Comprende la produzione commercializzata (fatturata) tra differenti unità di attività economica appartenenti alla stessa impresa.

**31) Variabile 251002 - Produzione in subfornitura**

La produzione effettuata da un subfornitore, nel territorio economico di ciascun paese, che è stata commercializzata (fatturata) durante il periodo di riferimento al mandante, alle condizioni di subfornitura specificate dagli orientamenti della CPA. La produzione può essere effettuata nell'ambito di un'attività primaria o secondaria dell'impresa.

**32) Variabile 251003 - Produzione effettiva**

La produzione effettiva comprende la produzione, realizzata durante il periodo di riferimento nel territorio economico di ciascun paese, che è integrata nella fabbricazione di altri prodotti. Comprende i prodotti che nell'unità di attività economica stessa o in un'altra unità di attività economica appartenente alla stessa impresa:

- sono destinati a essere venduti,
- sono trasformati in un altro prodotto,
- sono inseriti in un altro prodotto, oppure
- sono inseriti nelle scorte.

**G. INVESTIMENTI****1) Variabile 260101 - Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali**

Gli investimenti lordi in immobilizzazioni materiali comprendono tutti gli incrementi di immobilizzazioni materiali, registrati come tali dall'unità statistica durante il periodo di riferimento, ad eccezione di eventuali incrementi derivanti da rivalutazioni o storni di perdite per riduzione di valore precedentemente registrate e da riclassificazioni (trasferimenti) di altre immobilizzazioni materiali.

Tali incrementi comprendono (senza che l'elenco sia esaustivo): acquisizioni, leasing finanziario, miglioramenti, modifiche, ristrutturazioni, costruzioni, costruzioni per uso proprio, costi in conto capitale, secondo quanto consentito dai principi contabili applicabili che definiscono i criteri di registrazione e valutazione.

**2) Variabile 260102 - Investimenti lordi in terreni**

Gli investimenti lordi in terreni comprendono tutti gli incrementi di terreni, giacimenti sotterranei, foreste e acque interne, attività materiali di esplorazione e di valutazione, attività minerarie, petrolio e gas, e altri attivi simili, registrati come tali dall'unità statistica durante il periodo di riferimento. La variabile «Investimenti lordi in terreni» è una componente della variabile «Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali».

**3) Variabile 260103 - Investimenti lordi nell'acquisto di edifici esistenti**


Gli investimenti lordi nell'acquisto di edifici esistenti comprendono tutti gli incrementi o le acquisizioni di edifici e strutture analoghe già utilizzate (ossia non di nuova costruzione) al momento dell'acquisto, registrati come tali dall'unità statistica durante il periodo di riferimento.

La variabile «Investimenti lordi nell'acquisto di edifici esistenti» è una componente della variabile «Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali».

**4) Variabile 260104 - Investimenti lordi nella costruzione e riqualificazione di edifici**

Gli investimenti lordi nella costruzione e riqualificazione di edifici comprendono:

- gli incrementi nella costruzione di nuovi edifici per uso proprio,
- le acquisizioni di nuovi edifici (di solito come risultato di un contratto di costruzione, il cui beneficiario è l'unità statistica dichiarante),



— gli incrementi in conto capitale, le modifiche, le migliorie e le ristrutturazioni di edifici esistenti (se è probabile che l'unità statistica fruisca di benefici economici aggiuntivi associati a tali edifici), registrati come tali dall'unità statistica durante il periodo di riferimento.

La variabile «Investimenti lordi nella costruzione e riqualificazione di edifici» è una componente della variabile «Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali».

#### 5) **Variabile 260105 - Investimenti lordi in macchinari e attrezzature**

Gli investimenti lordi in macchinari e attrezzature comprendono tutti gli incrementi di macchinari, veicoli, impianti e componenti, attrezzature per ufficio, computer, apparecchiature di comunicazione e di connessione alla rete e altri prodotti analoghi, registrati come tali dall'unità statistica durante il periodo di riferimento.

La variabile «Investimenti lordi in macchinari e attrezzature» è una componente della variabile «Investimenti lordi in immobilizzazioni materiali».

#### 6) **Variabile 260106 - Investimenti lordi in immobilizzazioni immateriali diverse dall'avviamento**

Gli investimenti lordi in immobilizzazioni immateriali diverse dall'avviamento comprendono tutti gli incrementi delle immobilizzazioni immateriali, ad eccezione dell'avviamento, registrati come tali dall'unità statistica durante il periodo di riferimento.

Tali incrementi comprendono (senza che l'elenco sia esaustivo): acquisizioni, leasing finanziario, miglioramenti, incrementi, modifiche, ristrutturazioni, costruzioni, costruzioni per uso proprio, costi in conto capitale, secondo quanto consentito dai principi contabili applicabili che definiscono i criteri di registrazione e valutazione oltre che il termine «avviamento».

#### 7) **Variabile 260107 - Investimenti in software acquisito**

Gli investimenti in software acquisito sono registrati come beni immateriali solo ed esclusivamente nel caso in cui sia probabile che l'impresa benefici dei futuri vantaggi economici attribuibili a tali beni e che il loro costo possa essere misurato con una certa attendibilità. Qualora non soddisfatti tali condizioni, l'acquisto di software è contabilizzato come spesa quando questa viene sostenuta ed è incluso nel valore della variabile «Acquisti complessivi di beni e servizi».

Gli investimenti in software acquisito comprendono il costo sostenuto per l'acquisto, inclusi qualsiasi dazio all'importazione nonché le imposte sugli acquisti non rimborsabili e qualsiasi spesa direttamente attribuibile alla fase di preparazione del software per il suo scopo prestabilito. Tra le spese direttamente attribuibili rientrano, ad esempio, gli onorari professionali per la sua installazione. Nel calcolare il costo viene dedotto qualsiasi abbuono o sconto commerciale.

#### 8) **Variabile 260108 - Proventi dalla vendita di beni di investimento materiali**

I proventi dalla vendita di beni di investimento materiali comprendono il valore dei beni di investimento materiali esistenti venduti a terzi. Tali beni sono valutati al prezzo realmente percepito (IVA esclusa) e non al valore contabile, dedotti tutti i costi di trasferimento della proprietà sostenuti dal venditore. Sono escluse le rettifiche di valore e le cessioni diverse dalla vendita.

#### 9) **Variabile 260201 - Investimenti lordi di imprese a controllo estero in immobilizzazioni materiali**

Gli «investimenti lordi in immobilizzazioni materiali» sono definiti come specificato per la variabile 260101 alla lettera G, punto 1), e le «imprese a controllo estero» sono definite come specificato per la variabile 210301 alla lettera A, punto 13).

#### 10) **Variabile 430101 - Investimenti lordi di imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante in immobilizzazioni materiali**

Gli «investimenti lordi in immobilizzazioni materiali» sono definiti come specificato per la variabile 260101 alla lettera G, punto 1), e le «imprese all'estero controllate in ultima istanza da unità istituzionali del paese dichiarante» sono definite come specificato per la variabile 410101 alla lettera A, punto 25).

### H. PROPRIETÀ IMMOBILIARE

#### 1) **Variabile 150101 - Permessi di costruire - Numero di abitazioni**

Un permesso di costruire è un'autorizzazione a iniziare i lavori nel quadro di un progetto di costruzione. In quanto tale, un permesso costituisce l'ultima tappa, prima dell'inizio dei lavori, dell'iter di autorizzazione alla progettazione e alla costruzione da parte delle autorità pubbliche. Altre informazioni, ad esempio sulle approvazioni di progetti concesse e sui lavori avviati, possono essere utilizzate per integrare le fonti di dati sui nuovi progetti immobiliari.



Tali permessi di costruire dovrebbero fornire una buona indicazione delle commesse del settore delle costruzioni nel prossimo futuro, anche se non sempre è così, come nel caso in cui un'elevata proporzione di permessi non venga utilizzata o quando tra il rilascio del permesso e l'inizio dei lavori intercorra un lungo lasso di tempo.

Il regolamento (UE) 2019/2152 richiede dati solo sui fabbricati nuovi e sulle conversioni di fabbricati non residenziali in residenziali, anche se i permessi di costruire possono essere rilasciati per altre costruzioni e opere.

I fabbricati sono suddivisi in fabbricati residenziali e non residenziali.

I fabbricati residenziali sono i fabbricati di cui almeno la metà è destinata a fini residenziali. Se meno della metà della superficie utile globale è utilizzata a fini residenziali, il fabbricato è classificato tra i fabbricati non residenziali in base alla sua destinazione.

Lo scopo della variabile «Permessi di costruire - Numero di abitazioni» è quello di mostrare il futuro andamento dell'attività edilizia in termini di unità costruite.

Questa variabile è ottenuta a partire dal numero di abitazioni in fabbricati residenziali nuovi per i quali sono stati rilasciati permessi di costruire (compresi fabbricati residenziali con un'abitazione e fabbricati residenziali con due o più abitazioni). Per abitazione si intendono uno o più vani e relativi annessi in un fabbricato permanente, o in una parte strutturalmente separata di esso, che, in considerazione delle caratteristiche di costruzione, ristrutturazione, conversione ecc., sono destinati all'abitare. L'abitazione deve disporre di un ingresso indipendente su strada (direttamente o attraverso un giardino o un terreno) o su uno spazio comune interno all'edificio (pianerottolo, corridoio, ballatoio ecc.). I vani separati destinati all'abitare che sono chiaramente utilizzati come parte dell'abitazione devono essere considerati parte di essa. Un'abitazione può quindi essere costituita da edifici separati situati all'interno di uno stesso perimetro, a condizione che siano chiaramente destinati a essere abitati dalla stessa famiglia.

Non sono considerate come abitazioni ai fini di queste statistiche gli ampliamenti di fabbricati residenziali esistenti per i quali non è richiesto alcun permesso di costruire.

## 2) Variabile 150102 - Permessi di costruire - Metri quadri (di superficie utile abitabile o misura alternativa)


I «permessi di costruire» sono definiti come specificato per la variabile 150101 alla lettera H, punto 1). Lo scopo della variabile concernente la superficie utile abitabile dei permessi di costruire è quello di mostrare il futuro andamento dell'attività edilizia in termini di volume.

Questa variabile è costruita a partire dai metri quadrati di superficie utile abitabile dei nuovi fabbricati residenziali e non residenziali per i quali sono stati rilasciati permessi. La superficie utile abitabile di un fabbricato è misurata entro i suoi muri esterni, al netto di:

- aree costruite (ad esempio, aree occupate da murature, tramezzi, sostegni, colonne, pilastri, condotti, camini),
- aree funzionali per usi accessori (ad esempio, zone occupate da impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria o da gruppi elettrogeni),
- aree di passaggio (ad esempio, trombe delle scale, ascensori, scale mobili).

La parte della superficie utile complessiva di un fabbricato adibito a uso abitativo comprende la superficie utilizzata per cucine, salotti, stanze da letto e locali ausiliari, cantine e vani comuni delle unità residenziali.

Se non sono direttamente ricavabili dalle informazioni rilevate, i dati sulla superficie utile abitabile possono essere stimati sulla base delle fonti disponibili.



## ALLEGATO V

**Specifiche tecniche per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni, compresi gli scambi di beni secondo le caratteristiche delle imprese**

## CAPITOLO I


## DISPOSIZIONI GENERALI

## Sezione 1

**Definizioni**

Ai fini delle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni valgono le seguenti definizioni:

- a) «merci»: tutti i beni mobili, compresi l'energia elettrica e il gas naturale;
- b) «esportazioni di merci»: tutti i movimenti fisici di merci che diminuiscono lo stock di risorse materiali di uno Stato membro uscendo dal territorio statistico di tale Stato membro verso una destinazione nel territorio statistico di un altro Stato membro o di un paese terzo;
- c) «importazioni di merci»: tutti i movimenti fisici di merci che accrescono lo stock di risorse materiali di uno Stato membro entrando nel territorio statistico di tale Stato membro in provenienza dal territorio statistico di un altro Stato membro o da un paese terzo;
- d) «merci o movimenti specifici»: le merci o i movimenti di merci di cui al capitolo III del presente allegato che, per la loro natura, si discostano dal principio di registrazione dei movimenti fisici delle merci attraverso la frontiera di uno Stato membro o che richiedono disposizioni metodologiche specifiche diverse da quelle applicabili a tutte le altre merci o agli altri movimenti;
- e) «merci unionali»: le «merci unionali» quali definite nel codice doganale dell'Unione;
- f) «merci non unionali»: le «merci non unionali» quali definite nel codice doganale dell'Unione;
- g) «dichiarazione in dogana»: la «dichiarazione in dogana» quale definita nel codice doganale dell'Unione;
- h) «decisione doganale»: qualsiasi atto ufficiale delle autorità doganali relativo alle dichiarazioni in dogana accettate, che ha effetti giuridici su una o più persone;
- i) «paese terzo»: qualsiasi paese o territorio che non fa parte del territorio statistico dell'Unione europea;
- j) «merci in transito tra Stati membri»: le merci che, nel loro tragitto verso lo Stato membro di destinazione, circolano attraverso uno Stato membro intermedio o sostano per motivi connessi unicamente al trasporto delle merci, senza che tale movimento costituisca un'importazione o un'esportazione di merci in tale Stato membro;
- k) «proprietà economica»: il diritto a godere dei benefici associati all'uso di un bene in virtù dell'accettazione dei rischi connessi; il proprietario economico di un bene non è necessariamente il proprietario giuridico;
- l) «merci in quasi esportazione»: le merci che sono introdotte da un altro Stato membro nello Stato membro in cui le merci si trovano al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale, allo scopo di dichiarare dette merci per l'esportazione, a condizione che l'esportatore non sia stabilito nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale e che l'entrata nello Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale non sia un acquisto intra-UE di beni o una transazione assimilata ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio;
- m) «merci in quasi importazione»: le merci immesse in libera pratica in uno Stato membro senza che l'importatore sia stabilito in tale Stato membro e che sono successivamente esportate in un altro Stato membro;
- n) «lavorazione»: le azioni o le operazioni (fabbricazione, trasformazione, costruzione, assemblaggio, miglioramento, ristrutturazione ecc.) con l'obiettivo di ottenere o produrre un bene nuovo o sensibilmente migliorato;



- o) «Stato membro o paese terzo di costruzione»: lo Stato membro o il paese terzo nel quale è stata effettuata l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, su un prodotto non finito.

#### Sezione 2

##### **Stato membro di esportazione e importazione intra-UE ed extra-UE; Stato membro dichiarante**


1. Ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni valgono le seguenti definizioni:
  - a) «Stato membro di esportazione intra-UE»: lo Stato membro dal cui territorio statistico le merci sono esportate verso la loro destinazione in un altro Stato membro;
  - b) «Stato membro di importazione intra-UE»: lo Stato membro nel cui territorio statistico le merci sono importate in provenienza da un altro Stato membro.
2. Ai fini delle statistiche sugli scambi extra-UE di beni valgono le seguenti definizioni:
  - a) «Stato membro di esportazione extra-UE»: lo Stato membro nel cui territorio statistico le merci si trovano al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale o al momento della riesportazione.

Tuttavia, nel caso delle merci in quasi esportazione, se lo «Stato membro di effettiva esportazione» di cui alla sezione 17, punto 2, secondo comma, del presente allegato può essere determinato, lo «Stato membro di esportazione extra-UE» è lo Stato membro di effettiva esportazione.
  - b) «Stato membro di importazione extra-UE»: lo Stato membro nel cui territorio statistico si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale.
3. La definizione di Stato membro di esportazione e importazione intra-UE ed extra-UE può essere adattata per merci o movimenti specifici.
4. Ai fini della trasmissione alla Commissione (Eurostat) delle statistiche sugli scambi internazionali di beni, lo Stato membro dichiarante è lo Stato membro di esportazione, nel caso delle esportazioni, e lo Stato membro di importazione, nel caso delle importazioni.

#### Sezione 3

##### **Copertura**

1. Le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni prendono in considerazione gli scambi intra-UE ed extra-UE di beni.
2. Gli scambi intra-UE di beni riguardano:
  - a) le esportazioni intra-UE delle seguenti merci che lasciano lo Stato membro di esportazione per una destinazione in un altro Stato membro:
    - i) merci unionali, ad eccezione delle merci in transito tra Stati membri;
    - ii) merci non unionali vincolate a un regime di perfezionamento attivo nello Stato membro di esportazione;
  - b) le importazioni intra-UE delle seguenti merci che entrano nello Stato membro d'importazione, che erano state inizialmente esportate da un altro Stato membro:
    - i) merci unionali, ad eccezione delle merci in transito tra Stati membri;
    - ii) merci non unionali precedentemente vincolate a un regime di perfezionamento attivo nello Stato membro di esportazione, che restano vincolate al regime di perfezionamento attivo o immesse in libera pratica nello Stato membro di importazione.



3. Gli scambi extra-UE di beni riguardano:
  - a) le esportazioni extra-UE delle merci che escono dal territorio statistico dell'Unione:
    - i) conformemente a uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale dell'Unione:
      - esportazione;
      - perfezionamento passivo;
    - ii) in applicazione del codice doganale dell'Unione:
      - merci non unionali oggetto di riesportazione temporanea a fini di perfezionamento complementare;
      - merci unionali uscite dal territorio doganale dell'Unione dopo essere state vincolate al regime di uso finale;
      - merci non unionali riesportate, per l'appuramento di un regime di perfezionamento attivo;
  - b) le importazioni extra-UE delle merci che entrano nel territorio statistico dell'Unione conformemente a uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale dell'Unione:
    - i) immissione in libera pratica, compreso il regime di uso finale;
    - ii) perfezionamento attivo.
4. La copertura delle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni può essere adattata per tenere conto di merci o movimenti specifici.
5. Per motivi metodologici, determinate merci o determinati movimenti sono esclusi dalle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni. Tali merci e movimenti sono elencati nell'appendice.

#### Sezione 4

##### Territorio statistico

1. Il territorio statistico dell'Unione comprende i territori statistici degli Stati membri. Il territorio statistico di uno Stato membro corrisponde al suo territorio quale preso in considerazione per la determinazione del territorio doganale dell'Unione nel codice doganale dell'Unione.
2. In deroga al punto 1, il territorio statistico della Repubblica federale di Germania include l'isola di Helgoland.
3. La definizione di territorio statistico degli Stati membri può essere adattata per merci o movimenti specifici.

#### Sezione 5

##### Periodo di riferimento

1. Ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni il periodo di riferimento è il seguente:
  - a) il mese di calendario in cui avviene l'importazione o l'esportazione;
  - b) il mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'imposta per le merci unionali sulle quali l'IVA diventa esigibile per cessioni e acquisti intracomunitari ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, tuttavia, se l'intervallo di tempo tra l'importazione o l'esportazione delle merci e il fatto generatore dell'imposta è superiore a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui avviene l'importazione o l'esportazione, oppure
  - c) il mese di calendario nel corso del quale la dichiarazione è accettata dalla dogana quando la dichiarazione in dogana è utilizzata come fonte di dati.
2. Ai fini delle statistiche sugli scambi extra-UE di beni il periodo di riferimento è il seguente:
  - a) il mese di calendario in cui avviene l'importazione o l'esportazione;



b) il mese di calendario nel corso del quale la dichiarazione è accettata dalla dogana quando la dichiarazione in dogana è utilizzata come fonte di dati.

3. Il periodo di riferimento può essere adattato per merci o movimenti specifici.

#### Sezione 6

### Esportatore e importatore

1. L'esportatore è l'operatore economico che esercita attività che comportano l'esportazione di merci.

L'esportatore esercita tali attività quando:

- a) stipula il contratto, ad eccezione dei contratti di trasporto, che determina l'esportazione delle merci dallo Stato membro di esportazione, ovvero, in sua mancanza,
- b) fa uscire merci dallo Stato membro di esportazione o provvede all'esportazione delle merci nello Stato membro di esportazione, ovvero, in sua mancanza,
- c) è in possesso delle merci oggetto dell'esportazione delle merci nello Stato membro di esportazione.

2. L'importatore è l'operatore economico che esercita attività che comportano l'importazione di merci.

L'esportatore esercita tali attività quando:

- a) stipula il contratto, ad eccezione dei contratti di trasporto, che determina l'importazione delle merci nello Stato membro di importazione; ovvero, in sua mancanza,
- b) introduce merci nello Stato membro di importazione o provvede all'importazione delle merci nello Stato membro di importazione, ovvero, in sua mancanza,
- c) è in possesso delle merci oggetto dell'importazione delle merci nello Stato membro di importazione.

3. La definizione di esportatore e importatore può essere adattata per merci o movimenti specifici.

#### Sezione 7

### Unità rispondente per le statistiche sugli scambi intra-UE di beni

1. L'unità rispondente delle statistiche sulle esportazioni intra-UE di beni è il soggetto passivo quale definito al titolo III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> o l'ente non soggetto passivo identificato da un numero di identificazione individuale ad esso attribuito conformemente all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, nello Stato membro di esportazione,


- a) che ha dichiarato cessioni intra-UE di beni conformemente all'articolo 251, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio; ovvero, in sua mancanza,
- b) l'esportatore quale definito nella sezione 6.

2. L'unità rispondente delle statistiche sulle importazioni intra-UE di beni, ogni qualvolta un'indagine è utilizzata come fonte dei dati, è il soggetto passivo quale definito nel titolo III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio o l'ente non soggetto passivo identificato da un numero di identificazione individuale ad esso attribuito conformemente all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, nello Stato membro di importazione,

- a) che ha dichiarato acquisti intra-UE di beni conformemente all'articolo 251, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio; ovvero, in sua mancanza,
- b) l'importatore quale definito nella sezione 6.

3. La definizione di unità rispondente può essere adattata per merci o movimenti specifici.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1).





## Sezione 8

**Obblighi delle unità rispondenti per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni**

1. Le unità rispondenti per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni hanno l'obbligo di comprovare, su richiesta dell'autorità statistica nazionale (ASN) dello Stato membro in cui hanno fornito le informazioni, la correttezza delle informazioni statistiche trasmesse.
2. In caso di mancata trasmissione da parte di un'unità rispondente delle informazioni necessarie per adempiere gli obblighi derivanti dal presente regolamento, tale unità incorre nelle sanzioni irrogate dagli Stati membri.
3. L'importatore nello Stato membro di importazione è tenuto ad assistere l'ASN nello Stato membro d'importazione nel chiarire le questioni inerenti alla qualità dei dati in merito alle informazioni statistiche, esclusivamente allo scopo di garantire la qualità dei dati sulle importazioni intra-UE.

## CAPITOLO II

## SPECIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DEI DATI STATISTICI

## Sezione 9

**Base imponibile e suo controvalore**

1. La base imponibile è il valore da determinare a fini fiscali ai sensi della direttiva 2006/112/CE. Per i prodotti soggetti alle imposte di consumo l'importo di tali imposte è escluso dalla base imponibile.

Qualora la base imponibile non debba essere dichiarata ai fini fiscali, il suo controvalore corrisponde al valore fatturato, IVA esclusa, o, in mancanza di tale valore, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita o acquisto.

In caso di lavorazione, il controvalore della base imponibile è determinato su base lorda come segue:

- a) il valore delle merci destinate a esser sottoposte a lavorazione è il totale che sarebbe fatturato in caso di vendita o di acquisto;
- b) il valore delle merci successivamente alla lavorazione è pari al valore delle merci destinate a esser sottoposte a lavorazione più il valore aggiunto dell'attività di lavorazione.

2. La base imponibile e il suo controvalore sono espressi nella valuta nazionale dello Stato membro dichiarante.

Se è necessario ricorrere a una conversione valutaria per esprimere la base imponibile e il suo controvalore nella valuta nazionale, il tasso di cambio da applicare è quello previsto alla sezione 10, punto 5, secondo punto, lettera b).

## Sezione 10

**Valore statistico**

1. Il valore statistico è il valore delle merci nel momento e nel luogo in cui attraversano la frontiera dello Stato membro di esportazione, all'esportazione, e dello Stato membro di importazione, all'importazione.

Ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni, il valore statistico è calcolato con riferimento alla base imponibile e suo controvalore di cui alla sezione 9, eventualmente rettificato per tener conto delle spese accessorie conformemente al punto 4.

Ai fini delle statistiche sugli scambi extra-UE di beni, il valore statistico è calcolato con riferimento al valore delle merci di cui ai punti 2 e 3, eventualmente rettificato per tener conto delle spese accessorie conformemente al punto 4.



2. Il valore delle merci per le esportazioni o importazioni extra-UE è:
- a) in caso di vendita o di acquisto, il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate o esportate, escludendo i valori arbitrari o fittizi;
  - b) negli altri casi, il prezzo che sarebbe stato pagato in caso di vendita o di acquisto.

Il valore in dogana è utilizzato se determinato conformemente al codice doganale dell'Unione per le merci immesse in libera pratica, compreso il regime di uso finale.

3. In caso di lavorazione o di altre transazioni non fatturate, il valore delle merci per le esportazioni o importazioni extra-UE è determinato su base lorda come segue:

- a) il valore delle merci destinate a essere sottoposte a lavorazione, o in caso di altre transazioni che non sono fatturate, è il totale che sarebbe fatturato in caso di vendita o di acquisto;
- b) il valore delle merci successivamente alla lavorazione è pari al valore delle merci destinate a essere sottoposte a lavorazione più il valore aggiunto dell'attività di lavorazione.

4. La base imponibile e il suo controvalore di cui alla sezione 9 per gli scambi intra-UE e il valore di cui ai punti 2 e 3 per gli scambi extra-UE sono rettificati, se necessario, in modo che il valore statistico contenga esclusivamente e totalmente le spese accessorie, quali le spese di trasporto e di assicurazione, sostenute per consegnare le merci dal luogo di partenza:

- a) fino alla frontiera dello Stato membro di esportazione, all'esportazione;
- b) fino alla frontiera dello Stato membro di importazione, all'importazione;

5. Il valore statistico delle merci è espresso nella moneta nazionale dello Stato membro dichiarante.

Se è necessario ricorrere a una conversione valutaria per esprimere il valore statistico delle merci nella valuta nazionale, il tasso di cambio da utilizzare è:

- a) il tasso applicabile conformemente alle disposizioni sulla conversione valutaria stabilite nel codice doganale dell'Unione nel momento in cui la dichiarazione in dogana è accettata, ovvero, in sua mancanza,
- b) il tasso applicabile per la determinazione della base imponibile ai fini della tassazione quando questa sia stabilita, ovvero, in sua mancanza,
- c) il tasso di riferimento applicabile nel momento in cui le merci sono importate o esportate, stabilito dalla Banca centrale europea per gli Stati membri appartenenti alla zona euro, o il tasso ufficiale stabilito dagli Stati membri non appartenenti alla zona euro in assenza di disposizioni particolari decise dagli Stati membri.

#### Sezione 11

### Quantità delle merci

La quantità delle merci è:

- a) la massa netta, ossia la massa effettiva delle merci escludendo tutti gli imballaggi;
- b) ove applicabile, la quantità in unità supplementari, ossia la quantità diversa dalla massa netta, secondo la nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.



*Sezione 12***Stati membri e paesi partner**

1. Lo «Stato membro di spedizione» è lo Stato membro dal quale le merci sono state inizialmente esportate nello Stato membro di importazione se in uno Stato membro intermedio non si sono verificate né transazioni commerciali (ad esempio vendita o lavorazione) né soste non correlate al trasporto. Nel caso in cui si siano verificate tali soste o transazioni commerciali, lo Stato membro di spedizione è l'ultimo Stato membro intermedio in cui si sono verificate le soste o le transazioni.
2. Lo «Stato membro di destinazione» è l'ultimo Stato membro noto al momento dell'esportazione in cui le merci devono essere esportate.
3. Il «paese di origine» è lo Stato membro o il paese di origine delle merci.

Le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o paese o territorio.

Le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o paese o territorio in cui sono state sottoposte all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione.

L'origine delle merci non unionali è determinata conformemente alle disposizioni del codice doganale dell'Unione che stabilisce le norme in materia di origine non preferenziale.

4. Il «paese di spedizione» è il paese dal quale le merci sono state inizialmente esportate nello Stato membro in cui le merci si trovano al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale se in un paese intermedio non si sono verificate né transazioni commerciali (ad esempio vendita o lavorazione) né soste non correlate al trasporto. Nel caso in cui si siano verificate tali soste o transazioni commerciali, il paese di spedizione è l'ultimo paese intermedio in cui si sono verificate le soste o le transazioni.
5. Il «paese di ultima destinazione conosciuta» indica l'ultimo paese nel quale devono essere esportate le merci quale è noto al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale o al momento della riesportazione.

*Sezione 13***Merci**

Per «merci» si intendono le merci conformemente alla nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.

*Sezione 14***Natura della transazione**

1. Per «natura della transazione» si intendono le diverse caratteristiche (acquisto/vendita, lavorazione per conto terzi ecc.) ritenute utili ai fini della distinzione tra una transazione e l'altra, in particolare ai fini della bilancia dei pagamenti e dei conti nazionali.
2. La disaggregazione secondo la natura della transazione è specificata nella tabella 1 dell'allegato I, parte C, del presente regolamento.

*Sezione 15***Modo di trasporto**

1. Per «modo di trasporto alla frontiera» si intende il mezzo di trasporto attivo con il quale si presume che le merci:
  - a) lascino il territorio statistico dello Stato membro di esportazione, nel caso delle esportazioni intra-UE, o il territorio statistico dell'Unione specificato nella sezione 4, nel caso delle esportazioni extra-UE, oppure
  - b) siano entrate nel territorio statistico dello Stato membro di importazione, nel caso delle importazioni intra-UE, o nel territorio statistico dell'Unione specificato nella sezione 4, nel caso delle importazioni extra-UE.
2. Per «modo di trasporto interno» si intende, ove applicabile, il mezzo di trasporto attivo interno con il quale le merci hanno lasciato il luogo di partenza, all'esportazione, o con il quale si suppone che abbiano raggiunto il luogo di destinazione, all'importazione.



3. Le informazioni relative ai «container» specificano se le merci sono trasportate o no in container quando attraversano la frontiera del territorio statistico dell'Unione.
4. La disaggregazione secondo il modo di trasporto è specificata nella tabella 2 dell'allegato I, parte C, del presente regolamento.

#### Sezione 16

### **Operatore partner nello Stato membro di importazione**

L'operatore partner nello Stato membro di importazione è il soggetto passivo o l'ente non soggetto passivo identificato dal numero di identificazione individuale ad esso attribuito conformemente all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, nello Stato membro di importazione,

- a) che ha dichiarato acquisti intra-UE di beni conformemente all'articolo 251, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio; ovvero, in sua mancanza,
- b) l'importatore quale definito nella sezione 6.

#### Sezione 17

### **Stato membro di presunta destinazione e Stato membro di effettiva esportazione**

1. Se le merci sono immesse in libera pratica o vincolate al regime di uso finale, lo Stato membro di presunta destinazione è quello in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale.

Tuttavia, qualora sia noto al momento della compilazione della dichiarazione in dogana che le merci dopo lo svincolo saranno spedite in un altro Stato membro, lo Stato membro di presunta destinazione è quest'ultimo.

Quando le merci sono vincolate al regime doganale di perfezionamento attivo, lo Stato membro di presunta destinazione è lo Stato membro in cui è effettuata la prima attività di lavorazione.

2. Lo Stato membro di effettiva esportazione è lo Stato membro nel quale si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale.

Tuttavia, nel caso delle merci in quasi esportazione quali definite nella sezione 1, lettera l), lo Stato membro di effettiva esportazione è lo Stato membro dal quale le merci sono state trasportate verso lo Stato membro in cui si trovano le merci al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale.

Quando le merci sono esportate in seguito a un regime doganale di perfezionamento attivo, lo Stato membro di effettiva esportazione è lo Stato membro in cui è stata effettuata l'ultima attività di lavorazione.

#### Sezione 18

### **Regime statistico**

Per «regime statistico» si intendono le differenti caratteristiche utilizzate per distinguere i diversi tipi di importazioni e di esportazioni, in particolare in funzione della loro ubicazione nell'ambito di un regime doganale, come specificato nella tabella 3 dell'allegato I, parte C, del presente regolamento.

#### Sezione 19


### **Trattamento preferenziale nelle importazioni**

1. I dati sul trattamento preferenziale consistono nel trattamento tariffario indicato dal codice di preferenza conformemente alla classificazione stabilita dal codice doganale dell'Unione.
2. I dati riguardano il trattamento preferenziale applicato o concesso dalle autorità doganali.

#### Sezione 20

### **Condizioni di consegna**

Per «condizioni di consegna» si intendono le disposizioni del contratto di vendita che stabiliscono gli obblighi, rispettivamente, del venditore e dell'acquirente conformemente agli Incoterms elaborati dalla Camera di commercio internazionale.



## CAPITOLO III

## MERCI O MOVIMENTI SPECIFICI

## Sezione 21

## Navi e aeromobili

1. Ai fini della presente sezione valgono le seguenti definizioni:
  - a) «navi»: le navi finite, considerate come navi per la navigazione marittima ai sensi del capitolo 89 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento, i rimorchiatori, le navi da guerra e i congegni galleggianti;
  - b) «aeromobili»: gli aeroplani finiti e gli altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg; tali disposizioni non si applicano agli altri aeroplani e agli altri veicoli aerei, elicotteri, veicoli spaziali e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita.
2. Le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni riguardano esclusivamente le seguenti esportazioni e importazioni di navi e di aeromobili:
  - a) il trasferimento della proprietà economica di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo a una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante; sono inclusi i trasferimenti finalizzati allo smantellamento o alla demolizione di una nave o di un aeromobile; tali transazioni sono assimilate a un'importazione;
  - b) il trasferimento della proprietà economica di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante a una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo; sono inclusi i trasferimenti finalizzati allo smantellamento o alla demolizione di una nave o di un aeromobile; tali transazioni sono assimilate a un'esportazione;
  - c) il trasferimento della proprietà economica di navi o aeromobili nuovi dallo Stato membro o dal paese terzo di costruzione, quali definiti nella sezione 1, lettera o), al primo proprietario economico dopo la loro costruzione;
  - d) le esportazioni e le importazioni di navi o aeromobili finalizzate alla lavorazione per conto terzi o successive a tale lavorazione quale definita nella sezione 1, lettera n).
3. Per le statistiche sulle esportazioni e importazioni di navi e aeromobili, si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) il periodo di riferimento per le esportazioni e le importazioni di cui al punto 2, lettere a), b) e c), è il mese in cui avviene il trasferimento della proprietà economica; il periodo di riferimento per le esportazioni e le importazioni di cui al punto 2, lettera d), è il mese di calendario in cui avviene l'importazione o l'esportazione;
  - b) lo Stato membro o il paese partner sono:
    - i) lo Stato membro o il paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà economica della nave o dell'aeromobile, all'importazione, o la persona fisica o giuridica a cui è trasferita la proprietà economica della nave o dell'aeromobile, all'esportazione, per le transazioni di cui al punto 2, lettere a) e b);
    - ii) lo Stato membro o il paese terzo di costruzione, nel caso di navi o aeromobili nuovi, all'importazione;
    - iii) lo Stato membro o il paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che esercita la proprietà economica della nave o dell'aeromobile, per le importazioni di navi o aeromobili finalizzate alla lavorazione per conto terzi e per le esportazioni di navi o aeromobili successivamente alla lavorazione per conto terzi;
    - iv) lo Stato membro o il paese terzo che effettua la lavorazione per le esportazioni di navi o aeromobili finalizzate alla lavorazione per conto terzi e per le importazioni di navi o aeromobili successivamente alla lavorazione per conto terzi;



- c) il valore statistico per le esportazioni e le importazioni di cui al punto 2, lettere a), b) e c), è l'importo totale che sarebbe fatturato, al netto delle spese di trasporto e assicurazione, in caso di vendita o di acquisto dell'intera nave o dell'intero aeromobile;
- d) la quantità è espressa, per le navi, in unità supplementari stabilite nella nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento e, per gli aeromobili, in massa netta e in unità supplementari stabilite nella nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.
4. Ai fini della presente sezione:
- a) l'importatore è:
- i) la persona fisica o giuridica alla quale è trasferita la proprietà economica della nave o dell'aeromobile per le transazioni di cui al punto 2, lettera a);
  - ii) la persona fisica o giuridica che esercita la proprietà economica della nave o dell'aeromobile per le importazioni di navi o aeromobili successivamente alla lavorazione per conto terzi;
  - iii) la persona fisica o giuridica che effettua la lavorazione per le importazioni di navi o aeromobili finalizzate alla lavorazione per conto terzi;
- b) l'esportatore è:
- i) la persona fisica o giuridica dalla quale è trasferita la proprietà economica della nave o dell'aeromobile per le transazioni di cui al punto 2, lettere b) e c);
  - ii) la persona fisica o giuridica che esercita la proprietà economica della nave o dell'aeromobile per le esportazioni di navi o aeromobili finalizzate alla lavorazione per conto terzi;
  - iii) la persona fisica o giuridica che ha effettuato la lavorazione per le esportazioni di navi o aeromobili successivamente alla lavorazione per conto terzi.


Su richiesta delle ASN, gli esportatori e gli importatori da esse designati forniscono le informazioni statistiche a norma del punto 3 o la prova dell'inesattezza di tale designazione.

5. Le autorità statistiche nazionali (ASN) hanno accesso a tutte le fonti di dati disponibili di cui possono aver bisogno per compilare le statistiche di cui al punto 2. In particolare, su richiesta delle ASN, le autorità responsabili della tenuta dei registri delle navi e degli aeromobili forniscono tutte le informazioni disponibili.

#### Sezione 22

#### **Merci fornite a navi e aeromobili**

1. Ai fini della presente sezione valgono le seguenti definizioni:
- a) «fornitura di merci a navi e aeromobili»: la fornitura di prodotti destinati a essere consumati dall'equipaggio e dai passeggeri durante il viaggio, e necessari al funzionamento dei motori, dei macchinari e delle altre apparecchiature delle navi o degli aeromobili;
  - b) una nave o un aeromobile sono considerati appartenenti allo Stato membro o al paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che esercita la proprietà economica della nave o dell'aeromobile come definito nella sezione 1, lettera k). Ai fini della presente sezione la proprietà economica può essere determinata sulla base del paese di immatricolazione della nave o dell'aeromobile.
2. Le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni riguardano esclusivamente le esportazioni di merci fornite dal territorio statistico dello Stato membro dichiarante alle navi e agli aeromobili appartenenti a un altro Stato membro o a un paese terzo.



3. Per le statistiche sulle esportazioni di merci fornite a navi e aeromobili, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) il periodo di riferimento è il mese in cui le merci sono fornite a una nave o a un aeromobile;
  - b) può essere utilizzata una disaggregazione dei prodotti semplificata, come specificato nelle tabelle 34 e 35 dell'allegato I, parte B, del presente regolamento;
  - c) per lo Stato membro o il paese partner possono essere utilizzati codici semplificati;
  - d) la massa netta è indicata unicamente per le merci di cui al capitolo 27 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.

*Sezione 23*

**Merci fornite e provenienti da impianti in alto mare**

1. Ai fini della presente sezione valgono le seguenti definizioni:
- a) «impianto in alto mare», le attrezzature e i dispositivi da installare, installati e stazionari nel mare all'esterno del territorio statistico di uno Stato membro;
  - b) «merci fornite a impianti in alto mare»: la fornitura di prodotti destinati all'equipaggio e necessari al funzionamento dei motori, dei macchinari e delle altre apparecchiature degli impianti in alto mare;
  - c) «beni da utilizzare per la costruzione di impianti in alto mare»: la fornitura di beni durevoli per la costruzione di un nuovo impianto o per l'ampliamento di un impianto in alto mare esistente;
  - d) «merci ottenute o prodotte da impianti in alto mare»: i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino o fabbricati dall'impianto in alto mare e i prodotti ricavati dallo smantellamento dell'impianto in alto mare; il gas naturale e l'energia elettrica ottenuti o prodotti da impianti in alto mare non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione, bensì delle disposizioni di cui rispettivamente alle sezioni 26 e 27;
  - e) un impianto in alto mare è considerato appartenere allo Stato membro o al paese terzo se è installato in una zona di cui lo Stato membro o il paese terzo godono di diritti esclusivi di sfruttamento del suolo o del sottosuolo marino o hanno il diritto di autorizzarne lo sfruttamento.
2. Le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni riguardano:
- a) le importazioni di merci fornite da:
    - i) un altro Stato membro o un paese terzo all'impianto in alto mare dello Stato membro dichiarante;
    - ii) un impianto in alto mare di un altro Stato membro o di un paese terzo allo Stato membro dichiarante;
    - iii) un impianto in alto mare di un altro Stato membro o di un paese terzo all'impianto in alto mare dello Stato membro dichiarante;
  - b) le esportazioni di merci fornite a:
    - i) un altro Stato membro o un paese terzo dall'impianto in alto mare dello Stato membro dichiarante;
    - ii) un impianto in alto mare di un altro Stato membro o di un paese terzo dallo Stato membro dichiarante;
    - iii) un impianto in alto mare di un altro Stato membro o di un paese terzo dall'impianto in alto mare dello Stato membro dichiarante.
3. Per le statistiche sulle esportazioni e sulle importazioni di merci fornite a e da un impianto in alto mare, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) il periodo di riferimento è il mese in cui le merci sono fornite a o da un impianto in alto mare;



- b) per le merci fornite a impianti in alto mare, può essere utilizzata una disaggregazione dei prodotti semplificata, come specificato nelle tabelle 34 e 35 dell'allegato I, parte B, del presente regolamento.

Per le merci ottenute o prodotte da impianti in alto mare e per i beni da utilizzare per la costruzione di impianti in alto mare, si utilizza il codice delle merci delle sottovoci della nomenclatura combinata in vigore;

- c) per le merci fornite a impianti in alto mare, per lo Stato membro o il paese partner possono essere utilizzati codici semplificati;
- d) per le merci fornite a impianti in alto mare di cui al capitolo 27 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento, per i beni da utilizzare per la costruzione di impianti in alto mare e per le merci ottenute o prodotte da impianti in alto mare è indicata la massa netta.

Ove applicabile, per i beni da utilizzare per la costruzione di impianti in alto mare e per le merci ottenute o prodotte da impianti in alto mare è indicata la quantità in unità supplementari stabilita nella nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.

#### Sezione 24

##### Prodotti del mare

1. Ai fini della presente sezione valgono le seguenti definizioni:
  - a) «prodotti del mare»: i prodotti della pesca, i minerali, i recuperi marittimi e tutti gli altri prodotti, se non contemplati dalle disposizioni di cui alla sezione 23, non ancora sbarcati da navi per la navigazione marittima;
  - b) una nave è ritenuta appartenere allo Stato membro o al paese terzo in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che ne esercita la proprietà economica quale definita nella sezione 1, lettera k). Ai fini della presente sezione la proprietà economica può essere determinata sulla base del paese di immatricolazione della nave.
2. Le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni riguardano le seguenti esportazioni e importazioni di prodotti del mare:
  - a) lo sbarco di prodotti del mare nei porti dello Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi appartenenti allo Stato membro dichiarante da navi appartenenti a un altro Stato membro o a un paese terzo; tali operazioni sono assimilate a importazioni;
  - b) lo sbarco di prodotti del mare in porti di un altro Stato membro o di un paese terzo da una nave appartenente allo Stato membro dichiarante oppure il loro passaggio a bordo di navi appartenenti ad un altro Stato membro o a un paese terzo da navi appartenenti allo Stato membro dichiarante. Tali operazioni sono assimilate a esportazioni.
3. Per le statistiche sulle esportazioni e sulle importazioni di prodotti del mare il periodo di riferimento è il mese in cui i prodotti del mare sono sbarcati in un porto o il mese in cui ha luogo il passaggio dei prodotti del mare.
4. Le ASN hanno accesso a tutte le fonti di dati disponibili di cui possono aver bisogno ai fini della presente sezione.

#### Sezione 25

##### Veicoli spaziali

1. Ai fini della presente sezione, per «veicoli spaziali» si intendono i satelliti e altri congegni in grado di viaggiare oltre l'atmosfera terrestre e le loro parti; le presenti disposizioni non si applicano ai veicoli di lancio.
2. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano unicamente alle seguenti esportazioni e importazioni di veicoli spaziali:
  - a) il lancio nello spazio di un veicolo spaziale la cui proprietà economica è stata oggetto di un trasferimento da una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante a una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo; è incluso anche il lancio di parti di veicoli spaziali destinate a essere assemblate al di fuori dell'atmosfera terrestre; tali operazioni sono assimilate a un'esportazione;





- b) il lancio nello spazio di un veicolo spaziale la cui proprietà economica è stata oggetto di un trasferimento da una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo a una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante; è incluso anche il lancio di parti di veicoli spaziali destinate a essere assemblate al di fuori dell'atmosfera terrestre; tali operazioni sono assimilate a un'importazione.
3. Per le statistiche sulle esportazioni e importazioni di veicoli spaziali, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) il periodo di riferimento è il mese in cui avviene il trasferimento della proprietà economica;
- b) in caso di esportazione verso organizzazioni internazionali o agenzie spaziali, per i paesi partner sono utilizzati codici semplificati;
- c) il valore statistico è il valore del veicolo spaziale, esclusi i costi di trasporto e assicurazione.
4. Le ASN hanno accesso a tutte le fonti di dati disponibili di cui possono aver bisogno ai fini della presente sezione.

#### Sezione 26

##### **Gas naturale**

1. Ai fini della presente sezione, per «gas naturale» si intende il gas naturale allo stato gassoso fornito attraverso i sistemi di distribuzione di gas naturale.
2. Le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni prendono in considerazione le esportazioni e importazioni di gas naturale.
3. Per le statistiche sulle esportazioni e importazioni di gas naturale, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) il periodo di riferimento è il mese dell'esportazione o dell'importazione;
- b) il valore statistico può basarsi su stime;
- c) lo Stato membro o il paese partner possono essere determinati basandosi su stime.
4. Le ASN hanno accesso a tutte le fonti di dati disponibili di cui possono aver bisogno per compilare le statistiche di cui al punto 2. Le ASN possono richiedere che le informazioni statistiche sulle esportazioni e sulle importazioni di cui al punto 2 siano fornite direttamente dagli operatori stabiliti nello Stato membro dichiarante che sono proprietari o gestori delle reti nazionali di distribuzione di gas naturale.

#### Sezione 27

##### **Energia elettrica**

1. Ai fini della presente sezione, per «energia elettrica» si intende l'energia elettrica trasferita nelle reti elettriche transfrontaliere.
2. Le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni prendono in considerazione le esportazioni e importazioni di energia elettrica.
3. Per le statistiche sulle esportazioni e importazioni di energia elettrica, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) il periodo di riferimento è il mese dell'esportazione o dell'importazione;
- b) lo Stato membro o il paese partner sono lo Stato membro o il paese terzo confinanti;
- c) il valore statistico può basarsi su stime;
- d) la quantità è indicata unicamente nelle unità supplementari di cui alla nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.



4. Le ASN hanno accesso a tutte le fonti di dati disponibili di cui possono aver bisogno per compilare le statistiche di cui al punto 2. Le ASN possono richiedere che le informazioni statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni di cui al punto 2 siano fornite direttamente dagli operatori stabiliti nello Stato membro dichiarante che sono proprietari o gestori della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica.

#### CAPITOLO IV

### DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LO SCAMBIO DI DATI RISERVATI SULLE ESPORTAZIONI INTRA-UE DI BENI

#### Sezione 28

#### Rilevazione e compilazione delle informazioni statistiche da scambiare

1. Per la rilevazione e la compilazione delle informazioni statistiche sulle esportazioni intra-UE di beni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152 e figuranti all'articolo 12 dello stesso regolamento, si applicano le disposizioni di cui al capitolo I (Disposizioni generali) e al capitolo III (Merci o movimenti specifici) del presente allegato.

2. Per la specificazione dell'unità di misura, la classificazione e la disaggregazione delle informazioni statistiche da scambiare sulle esportazioni intra-UE di beni, si applicano le disposizioni di cui alla tabella 34 di cui all'allegato I, parte B, del presente regolamento.

Tuttavia, per la disaggregazione secondo la natura della transazione, si applica una combinazione dei numeri di codice della colonna A e delle relative suddivisioni di cui all'allegato I, parte C, tabella I, colonna B.

3. Nel caso di informazioni coperte da segreto militare, conformemente alle definizioni in vigore negli Stati membri, gli Stati membri possono scambiarsi informazioni meno dettagliate di quelle indicate nella tabella 34 dell'allegato I, parte B, del presente regolamento o essere interamente esentati dall'obbligo di scambiare informazioni coperte da segreto militare.

4. Le merci fornite a navi e aeromobili di cui alla sezione 22 del presente allegato, le merci fornite a impianti in alto mare di cui alla sezione 23, punto 1, lettera b), del presente allegato e le esportazioni di veicoli spaziali verso organizzazioni internazionali o agenzie spaziali di cui alla sezione 25 del presente allegato possono essere escluse dallo scambio di informazioni statistiche se lo Stato membro partner non è specificato.

#### Sezione 29

#### Applicazione del tasso di copertura

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni statistiche di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152 e figuranti all'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento coprano almeno il 95 % del valore del totale delle esportazioni intra-UE di beni di ciascuno Stato membro rispetto alla somma di tutti gli altri Stati membri insieme, nell'arco di ciascun anno di riferimento.

#### Sezione 30

#### Elementi dei dati statistici


1. Per la specificazione degli elementi dei dati statistici elencati all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2152, si applicano le disposizioni di cui al capitolo II (Specificazione degli elementi dei dati statistici) del presente allegato.

2. Le disposizioni di cui al capitolo II (Specificazione degli elementi dei dati statistici) del presente allegato possono essere adattate ai fini della specificazione degli elementi dei dati statistici per merci o movimenti specifici.

#### Sezione 31

#### Misure di semplificazione

1. Nella rilevazione delle informazioni statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2152 dalle unità rispondenti per le statistiche sulle esportazioni intra-UE di beni di cui alla sezione 7, punto 1, gli Stati membri possono prevedere la semplificazione degli elementi dei dati statistici come specificato nella presente sezione.



2. Gli Stati membri possono esentare le unità rispondenti dall'obbligo di fornire informazioni sulla quantità delle merci. In tal caso gli Stati membri stimano la massa netta e, ove applicabile, l'unità supplementare conformemente alla nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.

3. Ai fini del presente paragrafo, per «spedizione» si intendono tutte le transazioni che durante il mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura.

Gli Stati membri possono prevedere le seguenti semplificazioni per i piccoli e medi operatori o per le spedizioni il cui valore è inferiore a 1 000 EUR:

- a) le unità rispondenti possono trasmettere le informazioni statistiche sulle merci senza disaggregazione;
- b) gli Stati membri possono esentare le unità rispondenti dall'obbligo di fornire informazioni statistiche sulla quantità delle merci, sul paese d'origine e sulla natura della transazione.

4. Ai fini del presente punto si applicano le seguenti definizioni:

- «parti di autoveicoli»: le parti che rientrano nel capitolo 87 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento;
- «parti di veicoli aerei»: le parti che rientrano nel capitolo 88 della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.

Per le parti di autoveicoli e veicoli aerei:

- a) le unità rispondenti possono trasmettere le informazioni statistiche sulle merci a livello di capitolo della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento;
- b) gli Stati membri possono esentare le unità rispondenti dall'obbligo di fornire informazioni statistiche sulla quantità delle merci. In tal caso, gli Stati membri stimano la massa netta non rilevata dalle unità rispondenti.

5. Ai fini del presente punto si applicano le seguenti definizioni:

- «impianto industriale»: una combinazione di macchinari, apparecchiature, dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali che insieme costituiscono un'unità stazionaria di grandi dimensioni destinata alla produzione di merci o alla fornitura di servizi;
- «componente»: una consegna per un impianto industriale costituita da merci che rientrano nello stesso capitolo della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.

A condizione che il valore statistico globale di un determinato impianto industriale sia superiore a 3 milioni di EUR, salvo che non si tratti di impianti industriali riutilizzati:

- a) le unità rispondenti possono trasmettere le informazioni statistiche sulle merci a livello di capitolo della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento;
- b) gli Stati membri possono esentare le unità rispondenti dall'obbligo di fornire informazioni statistiche sulla quantità delle merci. In tal caso, gli Stati membri stimano la massa netta non rilevata dalle unità rispondenti.

6. Il valore delle esportazioni delle unità rispondenti per le statistiche sulle esportazioni intra-UE di beni che beneficiano delle semplificazioni conformemente ai punti 2, 3, 4 e 5 non può superare un massimo del 5 % del valore statistico delle esportazioni intra-UE di beni scambiati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152 nell'arco di ciascun anno di riferimento.



7. Gli Stati membri possono esentare le unità rispondenti per le statistiche sulle esportazioni intra-UE di beni dall'obbligo di fornire informazioni sul numero di identificazione dell'operatore partner nello Stato membro di importazione unicamente nel caso in cui:

- a) l'unità rispondente, ad esempio nel contesto del commercio triangolare, non sia in grado di fornire informazioni sul numero di identificazione dell'operatore partner nello Stato membro di importazione;
- b) non sia possibile determinare il numero di identificazione dell'operatore partner nello Stato membro di importazione. Tale semplificazione è limitata:
  - alle vendite a soggetti passivi o a enti non soggetti passivi, comprese le persone fisiche, che non sono registrati ai fini dell'IVA;
  - alle merci o ai movimenti specifici di cui al capitolo III del presente allegato.

8. Gli Stati membri possono esentare le unità rispondenti per le statistiche sulle esportazioni intra-UE di beni dall'obbligo di specificare il paese di origine unicamente se tali informazioni sono disponibili o possono essere ricavate da altre fonti e non richiedono stime.

9. Nel caso in cui sia menzionata un'unità supplementare a norma della sezione 11, gli Stati membri possono esentare le unità rispondenti dall'obbligo di specificare la massa netta.

In tal caso, gli Stati membri stimano la massa netta non rilevata dalle unità rispondenti.

10. Le ASN:

- a) possono non accordare o limitare l'applicazione delle misure di semplificazione di cui alla presente sezione qualora ritengano opportuno privilegiare l'obiettivo di assicurare una qualità soddisfacente delle informazioni statistiche rispetto all'esigenza di ridurre l'onere di segnalazione;
- b) possono chiedere alle unità rispondenti di domandare preventivamente di essere autorizzate ad avvalersi delle semplificazioni.

#### Sezione 32

#### **Metadati pertinenti per l'uso dei dati scambiati nell'elaborazione delle statistiche**

1. L'ASN dello Stato membro di esportazione trasmette all'ASN dello Stato membro di importazione i seguenti metadati:


- a) «metadati operativi» pertinenti per il controllo dell'integrità dei file di dati con le informazioni statistiche scambiate;
- b) «metadati di trattamento» con informazioni sulle procedure e sui metodi di compilazione nazionali pertinenti per l'uso delle informazioni statistiche scambiate.

2. L'ASN dello Stato membro di esportazione trasmette all'ASN dello Stato membro di importazione e alla Commissione (Eurostat) «metadati di monitoraggio» con informazioni sul valore totale delle esportazioni intra-UE di beni pertinenti per monitorare la qualità dei dati statistici scambiati.

3. I metadati di monitoraggio rispecchiano tutte le informazioni statistiche di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152 e specificate all'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento, rispettivamente incluse e non incluse nelle informazioni statistiche scambiate e trasmesse per ciascun mese di riferimento conformemente alla sezione 33.

Le informazioni sul valore delle esportazioni intra-UE di beni incluse nelle informazioni statistiche trasmesse sono disaggregate per Stato membro partner e per merce a livello di capitolo della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.

Le informazioni sul valore delle esportazioni intra-UE di beni non incluse nelle informazioni statistiche trasmesse possono essere basate su stime e sono disaggregate per Stato membro partner e, come minimo, per merce a livello di capitolo della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento.



Se lo Stato membro partner non è specificato conformemente alla sezione 28, punti 3 e 4, le informazioni sul valore delle esportazioni intra-UE di beni sono disaggregate per merce a livello di capitolo della nomenclatura combinata in vigore durante il periodo di riferimento. Tuttavia, se le informazioni coperte dal segreto militare sono completamente escluse dalle informazioni statistiche trasmesse conformemente alla sezione 28, punto 3, nei metadati di monitoraggio è fornito solo il valore statistico totale mensile delle esportazioni intra-UE.

#### Sezione 33

##### Calendario per la trasmissione delle informazioni statistiche e dei metadati

1. L'ASN dello Stato membro di esportazione trasmette all'ASN dello Stato membro di importazione le informazioni statistiche di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152 e specificate all'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento, al più tardi 30 giorni di calendario dopo la fine del mese di riferimento.

2. Qualora all'ASN dello Stato membro di esportazione pervengano informazioni statistiche aggiuntive dopo il termine di cui al punto 1, l'ASN dello Stato membro di esportazione fornisce tali informazioni statistiche aggiuntive all'ASN dello Stato membro di importazione non appena possibile e al più tardi 30 giorni di calendario dopo la fine del mese in cui le informazioni statistiche aggiuntive si sono rese disponibili.

3. Se le informazioni statistiche già scambiate sono soggette a revisione, l'ASN dello Stato membro di esportazione fornisce le informazioni statistiche rivedute non appena possibile e al più tardi 30 giorni di calendario dopo la fine del mese in cui le informazioni statistiche rivedute si sono rese disponibili.

4. L'ASN dello Stato membro di esportazione trasmette all'ASN dello Stato membro di importazione:

a) i metadati operativi di cui alla sezione 32, punto 1, lettera a), contemporaneamente alla trasmissione delle informazioni statistiche cui si riferiscono i metadati;

b) i metadati di trattamento di cui alla sezione 32, punto 1, lettera b), non appena possibile e al più tardi quando sono trasmesse le informazioni statistiche per il primo mese di riferimento dell'anno cui si riferiscono i metadati di trattamento;

in caso di importanti modifiche metodologiche o di altro tipo che incidono sulla qualità delle informazioni statistiche fornite, un aggiornamento dei metadati di trattamento è trasmesso quanto prima possibile e al più tardi quando sono trasmesse le informazioni statistiche per il primo mese di riferimento dell'anno cui si riferiscono i metadati di trattamento;

c) i metadati di monitoraggio di cui alla sezione 32, punto 2, entro 35 giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento.


Se si rendono disponibili informazioni statistiche aggiuntive per uno specifico mese di riferimento o se le informazioni statistiche già scambiate sono soggette a revisione, i metadati di monitoraggio riveduti sono trasmessi entro 35 giorni di calendario dalla fine del mese in cui i dati statistici aggiuntivi o riveduti si sono resi disponibili.

#### Sezione 34

##### Misure in tema di riservatezza

1. Le informazioni statistiche fornite dall'ASN dello Stato membro di esportazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152 sono accessibili unicamente alle ASN dello Stato membro cui i dati si riferiscono.

2. Soltanto le ASN che necessitano delle informazioni statistiche trasmesse a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152 per sviluppare, produrre e diffondere statistiche europee nell'ambito delle rispettive sfere di competenza possono ricevere tali informazioni statistiche.



## Sezione 35

**Misure di sicurezza**

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione <sup>(2)</sup>, per avere il permesso di ricevere informazioni statistiche e metadati conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2152, le ASN che ricevono o trattano tali informazioni e metadati statistici nello Stato membro di importazione devono garantire che i loro sistemi informatici siano protetti a un livello equivalente a quello previsto dalla politica di sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione di cui alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione <sup>(3)</sup>, alle relative norme di attuazione e standard di sicurezza corrispondenti.

## Sezione 36

**Protezione dei dati**

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente allegato, le ASN adempiono ai loro compiti ai fini del presente allegato conformemente al regolamento (UE) 2016/679 <sup>(4)</sup>.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte della Commissione (Eurostat) nell'ambito del presente allegato, esso è conforme al regolamento (UE) 2018/1725 <sup>(5)</sup>.

## Sezione 37

**Formato dei dati riservati scambiati e procedura per lo scambio**

1. Le informazioni statistiche e i metadati scambiati nel contesto del presente capitolo sono scambiati in formato elettronico e trasmessi o caricati tramite il punto unico di accesso della Commissione (Eurostat) per i dati e, se del caso, per i metadati.
2. Gli Stati membri dovrebbero applicare gli standard in materia di scambio dei dati conformemente agli orientamenti forniti in materia dalla Commissione (Eurostat).


---

<sup>(2)</sup> Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).



## Appendice

**Elenco delle merci e dei movimenti esclusi dalle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni**

- a) Oro monetario;
- b) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi i pagamenti per servizi quali l'affrancatura, le imposte o i canoni;
- c) merci destinate ad un uso temporaneo o dopo tale uso (ad esempio locazioni, mutui, leasing operativi), purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- non è prevista né è stata effettuata alcuna lavorazione,
  - la durata prevista dell'uso temporaneo non è stata o non sarà superiore a 24 mesi,
  - l'esportazione/importazione intra-UE non deve essere dichiarata come cessione/acquisto intra-UE ai fini dell'IVA o per le esportazioni/importazioni extra-UE non è previsto né si è realizzato alcun trasferimento della proprietà;
- d) merci che circolano tra:
- uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri o in paesi terzi, e
  - lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri, paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- le zone franche territoriali comprendono le ambasciate, i consolati, le basi militari e le basi scientifiche al di fuori del territorio del paese d'origine;
- e) beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;
- f) dati e software scaricati da Internet;
- g) beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, sempre che siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:
- materiale pubblicitario,
  - campioni commerciali;
- h) beni destinati a essere riparati o sottoposti a manutenzione e beni riparati o sottoposti a manutenzione, pezzi di ricambio utilizzati nel quadro della riparazione o manutenzione e pezzi difettosi sostituiti;
- i) mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio;
- j) beni dichiarati oralmente alle autorità doganali, di natura commerciale, purché il loro valore non superi la soglia statistica per gli scambi extra-UE pari a 1 000 EUR in valore o 1 000 kg in massa netta, oppure di natura non commerciale;
- k) i beni immessi in libera pratica dopo essere posti sotto il regime doganale del perfezionamento attivo sono esclusi dagli scambi extra-UE di beni;
- l) periodici in abbonamento;
- m) beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale; corredi e oggetti mobili, appartenenti a una persona che trasferisce la propria residenza normale in occasione del suo matrimonio; beni personali ricevuti nel quadro di una successione; corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti; bare contenenti i corpi, urne funerarie contenenti le ceneri di defunti e oggetti di ornamento funebre trasportati con le bare e le urne; merci inviate a enti caritativi o filantropici e merci a favore delle vittime di catastrofi.



## ALLEGATO VI

**Specifiche tecniche per le statistiche europee sugli scambi internazionali di servizi secondo le caratteristiche delle imprese e sulla fornitura internazionale di servizi***Sezione 1***Disposizioni generali**

1. La Commissione pubblica una guida per i compilatori di statistiche europee sulla fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura. Tale guida integrerà il manuale sulle statistiche degli scambi internazionali di servizi 2010 (MSITS 2010) e la guida per i compilatori in relazione al MSITS 2010.
2. La prima edizione della guida per i compilatori di statistiche europee sulla fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura sarà pubblicata entro la fine del 2021. Una seconda edizione riveduta sarà pubblicata entro la fine del 2023.
3. La prima edizione della guida per i compilatori di statistiche europee sulla fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura descriverà i metodi generali di stima che possono essere utilizzati per stimare le modalità di fornitura, compresi i metodi per stimare i valori delle merci e i servizi di distribuzione. L'approccio semplificato del MSITS 2010 costituisce il punto di partenza di tali metodi. I metodi generali di stima si basano su metodi di stima e di modellizzazione statistica, altre statistiche sulle imprese e fonti di dati amministrativi. In generale, tali approcci non si basano su ipotesi e/o evidenze specifiche per paese e possono essere utilizzati a prescindere dal paese.
4. La seconda edizione riveduta della guida per i compilatori conterrà metodi raccomandati che possono essere utilizzati per stimare le modalità di fornitura, i valori delle merci e i servizi di distribuzione, utilizzando tutte le fonti disponibili e le tecniche di modellizzazione. I metodi raccomandati costituiscono approcci che possono essere utilizzati per affinare ulteriormente i metodi generali di stima, tenendo conto della specifica situazione amministrativa ed economica di un paese. Saranno previsti vari approcci per considerare tutti i casi di figura tipici.
5. Dopo quattro anni di applicazione, la Commissione (Eurostat), in consultazione con le ASN degli Stati membri, deciderà se è necessario procedere a una revisione della guida Eurostat-OCSE per i compilatori delle statistiche sugli scambi di servizi secondo le caratteristiche delle imprese.

*Sezione 2***Definizioni delle variabili e delle disaggregazioni**

Ai fini delle statistiche europee sugli scambi internazionali di servizi secondo le caratteristiche delle imprese e sulla fornitura internazionale di servizi per modalità di fornitura, si applicano le seguenti definizioni delle variabili e delle disaggregazioni.


I **servizi** sono il risultato di una attività di produzione che modifica le condizioni delle unità di consumo o agevola lo scambio di prodotti o di attività finanziarie. Generalmente, i servizi non sono entità distinte, su cui è possibile vantare diritti di proprietà, e non possono essere separati dalla rispettiva produzione.

La **fornitura internazionale di servizi** comprende:

- gli scambi di servizi tra residenti e non residenti (corrispondenti alle modalità 1, 2 e 4, quali definite nella sezione 2, parte II) e
- la fornitura di servizi attraverso le operazioni delle consociate estere (modalità 3, quale definita nella sezione 2, parte II).

**I. Variabili****1) Variabile 460101 - Importazioni e acquisti di servizi**

Le importazioni e gli acquisti di servizi consistono nel valore di tutti i servizi prestati da non residenti a favore di residenti e nel valore dei servizi prestati a livello internazionale a residenti tramite consociate estere stabilite nell'economia dichiarante. I servizi prestati da non residenti a residenti comprendono le modalità 1, 2 e 4 e i servizi prestati a residenti tramite consociate estere stabilite nell'economia dichiarante corrispondono alla modalità 3, come definita nella parte II, punto 1.





2) Variabile 460201 - Esportazioni e prestazioni di servizi

Le esportazioni e le prestazioni di servizi consistono nel valore di tutti i servizi prestati da residenti a favore di non residenti e nel valore dei servizi prestati a livello internazionale a residenti di un altro paese mediante la costituzione di una consociata estera (controllata da un'unità residente) in tale paese. I servizi prestati da residenti a non residenti comprendono le modalità 1, 2 e 4 e i servizi prestati tramite una consociata estera corrispondono alla modalità 3, come definita nella parte II, punto 1.

3) Variabile 240401 - Valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese

Il «valore statistico» per i servizi è definito come il valore dei servizi scambiati tra residenti e non residenti ai prezzi di mercato. I prezzi di mercato fanno riferimento al valore di scambio corrente, ossia ai valori ai quali i servizi sono scambiati o potrebbero essere scambiati contro denaro tenendo conto di eventuali sconti, rimborsi o altre rettifiche.

Il valore statistico delle importazioni effettuate dalle imprese è pertanto il valore, a prezzi di mercato, del totale dei servizi prestati da non residenti a favore di residenti.

4) Variabile 251101 - Valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese

Il «valore statistico» per i servizi è definito come il valore dei servizi scambiati tra residenti e non residenti ai prezzi di mercato. I prezzi di mercato fanno riferimento al valore di scambio corrente, ossia ai valori ai quali i servizi sono scambiati o potrebbero essere scambiati contro denaro tenendo conto di eventuali sconti, rimborsi o altre rettifiche.

Il valore statistico delle esportazioni effettuate dalle imprese è pertanto il valore, a prezzi di mercato, del totale dei servizi prestati da residenti a favore di non residenti.

## II. Disaggregazioni

### 1. Disaggregazione per modalità di fornitura

I servizi prestati a livello internazionale possono essere disaggregati secondo le seguenti quattro modalità di fornitura.


**Modalità 1 - Fornitura transfrontaliera:** si ha quando un servizio è fornito «dal territorio di un paese al territorio di un qualsiasi altro paese». È un caso assimilabile a quello degli scambi di merci in cui il prodotto è fornito oltre frontiera e il consumatore e il fornitore rimangono nei rispettivi territori.

**Modalità 2 - Consumo all'estero:** si ha quando il servizio viene prestato «nel territorio di un paese a favore del consumatore di servizi di un qualsiasi altro paese», il che significa che il consumatore o la sua proprietà si trovano all'estero. Ne sono un esempio tipico le attività turistiche come le visite a musei e teatri e i viaggi all'estero per cure mediche o per seguire corsi di lingue. Sono compresi anche i servizi come le riparazioni di navi all'estero, allorché solo il bene del consumatore è trasferito o si trova all'estero.

**Modalità 3 - Presenza commerciale:** si ha nel caso di una prestazione di un servizio «da parte di un prestatore di servizi di un paese, tramite la presenza commerciale sul territorio di un qualsiasi altro paese». Per i prestatori di servizi è spesso necessario stabilire una presenza commerciale all'estero in modo da instaurare un contatto più stretto con il consumatore nelle varie fasi della produzione, della distribuzione, della commercializzazione, della vendita e della consegna, nonché nel contesto dei servizi post-vendita. La presenza commerciale su un mercato estero comprende non solo le persone giuridiche in senso stretto, ma anche i soggetti giuridici che possiedono alcune delle stesse caratteristiche, come gli uffici di rappresentanza e le filiali. Rientrano in tale contesto, ad esempio, i servizi finanziari prestati da una filiale o da una succursale di una banca estera, i servizi medici prestati da un ospedale di proprietà straniera e i corsi offerti da una scuola di proprietà straniera.

**Modalità 4 - Presenza di persone fisiche:** si ha quando un prestatore è temporaneamente presente nel territorio di un'economia diversa dalla propria per fornire un servizio commerciale. La modalità 4 è definita come la prestazione di un servizio «da parte di un prestatore di servizi di un paese, tramite la presenza di persone fisiche sul territorio di un qualsiasi altro paese». Generalmente si considera che rientrino in tale modalità 4:

— i fornitori di servizi contrattuali, siano essi dipendenti di un prestatore di servizi straniero o lavoratori autonomi;



- i lavoratori trasferiti all'interno di una società e i lavoratori stranieri assunti direttamente da imprese stabilite all'estero;
- i venditori di servizi che entrano nel paese ospitante per stabilire rapporti contrattuali per un contratto di servizi o le persone incaricate di organizzare la presenza commerciale.

## 2. Disaggregazione per prodotto sulla base delle componenti, dei raggruppamenti complementari e delle componenti dettagliate della classificazione EBOPS 2010

Le componenti, i raggruppamenti complementari e le componenti dettagliate dell'EBOPS richiesti sono conformi all'EBOPS 2010 e al MSITS 2010 e sono definiti qui di seguito.

### 1. Servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi

I servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi comprendono le attività di lavorazione, assemblaggio, etichettatura e confezionamento, eseguite da imprese che non sono proprietarie dei beni. Ne sono un esempio la raffinazione del petrolio, la liquefazione del gas naturale e l'assemblaggio di capi d'abbigliamento e di dispositivi elettronici. Sono escluse le operazioni di assemblaggio di elementi prefabbricati (comprese nelle costruzioni) e le operazioni di etichettatura e di confezionamento accessorie al trasporto (incluse nei servizi di trasporto).

Alla fabbricazione provvede un'entità che non è proprietaria dei beni e che percepisce un compenso dal proprietario. Non verificandosi un trasferimento della proprietà dei beni, non si registra pertanto alcuna operazione relativa a merci in generale tra l'impresa di lavorazione e il proprietario. In questa voce sono inclusi solo i compensi riconosciuti all'impresa di lavorazione, anche se questi possono includere il costo dei materiali da essa acquistati.

Un elemento di scambi internazionali si ha allorché la lavorazione è svolta da un residente di un'economia per il proprietario dei beni che è residente di un'altra economia. Il trattamento di questi servizi non è subordinato al fatto o meno che il proprietario dei beni li abbia precedentemente posseduti fisicamente o li possieda fisicamente in un momento successivo.

### 2. Servizi di manutenzione e di riparazione non inclusi altrove

Tra i servizi di manutenzione e di riparazione non inclusi altrove figurano le attività di manutenzione e di riparazione svolte da residenti su beni di proprietà di non residenti (e viceversa). Le riparazioni possono essere eseguite presso il riparatore o altrove. Rientrano in tale rubrica la manutenzione e la riparazione di navi, aeromobili e altri mezzi di trasporto. La pulizia dei mezzi di trasporto è inclusa nei servizi di trasporto. La manutenzione e la riparazione di opere edili sono incluse nelle costruzioni. La manutenzione e la riparazione di computer sono incluse nei servizi informatici.

Il valore registrato a titolo di manutenzione e riparazione è il valore dei lavori di riparazione effettuati, non il valore lordo dei beni prima e dopo la loro riparazione. Il valore dei servizi di manutenzione e di riparazione comprende tutte le parti o i materiali forniti dal riparatore e inclusi nel prezzo (parti e materiali fatturati separatamente sono esclusi dai servizi e inclusi nelle merci in generale). Sono incluse sia le minute riparazioni finalizzate ad assicurare la funzionalità del bene sia le riparazioni di maggiore entità che ne incrementano l'efficienza o la capacità o ne prolungano la vita. Non viene operata alcuna distinzione tra le riparazioni incluse dal cliente nei consumi intermedi e quelle incluse negli investimenti.

### 3. Trasporti

Il trasporto riguarda il movimento di persone e di cose da un luogo a un altro, compresi i relativi servizi di supporto e ausiliari e il noleggio con operatore. Sono inclusi anche i servizi postali e di corriere. I trasporti possono essere classificati secondo il modo di trasporto e ciò che viene trasportato (passeggeri o merci).

Un fornitore di servizi di trasporto può ricorrere al subappalto per potersi avvalere dei servizi di altri operatori per la prestazione di una parte del servizio di trasporto finale. Tali servizi dovrebbero essere registrati su base lorda. Ad esempio, un fornitore di servizi di corriere potrebbe stipulare un contratto separato con più operatori di trasporto. Le commissioni dovute dai prestatori di servizi di trasporto a un agente dovrebbero essere registrate separatamente.

#### 3.1. Trasporto marittimo

Il trasporto marittimo comprende tutti i servizi internazionali di trasporto di merci e passeggeri effettuati da navi marittime, ma non comprende il trasporto mediante condotte sottomarine (incluse nel trasporto mediante condotte) né i costi dei biglietti di viaggi in crociera (inclusi nei viaggi).

#### 3.2. Trasporto aereo

Il trasporto aereo comprende tutti i servizi internazionali di trasporto di merci e passeggeri tramite aeromobili.



### 3.3. Altri modi di trasporto

Sono compresi tutti i servizi di trasporto non prestati via mare o per via aerea. Sono compresi i modi di trasporto di cui in appresso.

Il trasporto spaziale include i lanci di satelliti da parte di imprese commerciali per conto dei proprietari dei satelliti (quali le società di telecomunicazioni) e altre attività svolte da operatori di veicoli spaziali, quale il trasporto di beni e persone per esperimenti scientifici. Sono inclusi anche i trasporti spaziali di passeggeri e gli esborsi sostenuti da un'economia per far viaggiare i propri residenti su veicoli spaziali di un'altra economia.

Il trasporto ferroviario comprende i trasporti internazionali per ferrovia.

Il trasporto su strada comprende il trasporto internazionale di merci su camion e autocarri e il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e pullman.

Il trasporto per vie d'acqua interne comprende i trasporti internazionali su fiumi, canali e laghi. Sono incluse le vie d'acqua interne a un paese e quelle in comune tra due o più paesi.

Il trasporto mediante condotte riguarda i trasporti mediante condotte, ad esempio, di petrolio e di altri prodotti petroliferi, di acqua e di gas. Sono esclusi i servizi, normalmente prestati al consumatore a partire da sottostazioni, di distribuzione di acqua, gas e prodotti petroliferi (inclusi negli altri servizi alle imprese n.i.a.) e il valore dei prodotti trasportati (inclusi nelle merci in generale).

La trasmissione di energia elettrica comprende il movimento o il trasferimento di energia elettrica ad alta tensione su un insieme interconnesso di linee e relativi impianti tra i centri di fornitura e i punti di riduzione della tensione dell'energia, prima di distribuirla ai consumatori o ad altri sistemi elettrici. La trasmissione si considera conclusa quando l'energia elettrica entra negli impianti di distribuzione di un sistema elettrico che fornisce energia elettrica a utenti finali per il consumo. L'energia elettrica in sé è esclusa (in quanto inclusa nelle merci in generale), così come la distribuzione di energia elettrica, che consiste nella consegna di energia elettrica dalla sottostazione al consumatore (inclusa negli altri servizi alle imprese n.i.a.).

Gli altri servizi di supporto e ausiliari dei trasporti comprendono tutti gli altri servizi di trasporto che non possono essere attribuiti a nessuna delle componenti dei servizi di trasporto descritte in precedenza.

### 3.4. Servizi postali e di corriere

I servizi postali e di corriere comprendono la raccolta, il trasporto e la consegna di lettere, giornali, periodici, opuscoli, altri stampati, colli e pacchi. Includono anche i servizi allo sportello degli uffici postali, quali le vendite di francobolli, i servizi di fermoposta, i servizi telegrafici e il servizio di locazione di caselle postali.

*Facoltativo: Valutazione dei servizi di trasporto merci sulla base delle transazioni*

Al fine di integrare i dati relativi al trasporto merci compilati secondo i principi di valutazione fob/fob delle merci sono necessarie ulteriori informazioni sul valore dei servizi di trasporto merci resi da residenti a non residenti e viceversa. Queste informazioni sono utili perché rappresentano le reali transazioni di mercato come esse si verificano, senza correzioni, rettifiche o stime.

In questo caso, il servizio di trasporto viene registrato esclusivamente qualora una transazione di servizi di trasporto avvenga tra un residente e un non residente. La registrazione del servizio di trasporto separato dipende dalle condizioni di consegna specificate nel contratto di vendita o di acquisto delle merci e realizzate nella transazione di mercato.

Quando il contratto di trasporto è stipulato tra due residenti per servizi di trasporto da fornire in merito a un bene esportato, il servizio di trasporto sarebbe escluso sulla base di questo metodo di misurazione, ma una sua parte verrebbe inclusa se venissero applicati i principi della bilancia dei pagamenti. Ciò avviene, ad esempio, quando le condizioni di consegna stabilite nel contratto di vendita o di acquisto di un bene sono franco domicilio («porto pagato») e quando l'esportatore ha stipulato con un residente dell'economia esportatrice di provvedere al servizio di trasporto. Il metodo di misurazione basato sulle transazioni si applicherebbe nel caso di:



- contratti per la prestazione di servizi di trasporto stipulati tra un residente e un non residente, con termine di consegna franco fabbrica; registrazione del servizio di trasporto completo, compresa la parte del servizio di trasporto prestato prima della frontiera dell'economia esportatrice;
- servizi di trasporto prestati tra residenti e non residenti per quanto riguarda la navigazione cross trade e la navigazione costiera o il cabotaggio.

#### 4. Viaggi

La componente della classificazione EBOPS 2010 differisce dalla maggior parte dei servizi oggetto di scambi internazionali in quanto è basata sull'operatore. A differenza della maggior parte dei servizi nell'EBOPS, i viaggi non costituiscono un prodotto specifico, ma consistono in una serie di beni e servizi consumati da non residenti nell'economia da essi visitata. I viaggi sono definiti come i beni e i servizi acquistati in un'economia da non residenti, per uso proprio o per essere offerti a terzi, nel corso di soggiorni in tale economia. Sono compresi i soggiorni di qualsiasi durata, purché non vi sia alcun trasferimento di residenza.

I beni e i servizi più comuni inclusi nei viaggi sono i servizi di alloggio, i prodotti alimentari, le bevande e i trasporti acquistati all'interno dell'economia visitata (tutti consumati nell'economia che li fornisce). Sono inclusi anche i regali, i souvenir e gli altri articoli acquistati per uso proprio e che possono essere portati fuori dalle economie visitate.

In linea con il principio della competenza, i beni e i servizi acquistati durante la visita, ma pagati in precedenza o successivamente, sono inclusi nei viaggi. L'acquisto dei beni e dei servizi può avvenire in vari modi: tramite il loro pagamento da parte della persona che si reca all'estero o per suo conto, mediante fornitura senza contropartita (ad esempio, vitto e alloggio gratuiti, nel qual caso vi è anche un corrispondente trasferimento) o produzione per conto proprio (come in alcuni casi di proprietà immobiliare e di alloggi in multiproprietà).

#### 5. Costruzioni

Comprendono la creazione, la gestione, la trasformazione, la riparazione o l'ampliamento di capitale fisso nella forma di fabbricati, miglioramenti dei terreni con lavori di ingegneria e altre opere quali strade, ponti e dighe. Sono inclusi anche i correlati lavori di installazione e assemblaggio e di preparazione del cantiere, i lavori generali di costruzione nonché i servizi specializzati, quali tinteggiatura, installazione di impianti idraulici e demolizione.

Le costruzioni sono valutate su base lorda, vale a dire compresi tutti i beni e i servizi utilizzati come input per l'attività, gli altri costi di produzione e il risultato di gestione spettante ai proprietari dell'impresa di costruzione. Questo principio di valutazione è identico a quello che si applica nella valutazione di tutta la produzione (sia di beni sia di servizi), come descritto nell'SCN 2008.

Quando un'impresa di costruzioni presta i suoi servizi all'estero attraverso una presenza fisica per un lungo periodo di tempo (superiore a 12 mesi), ma senza creare un'entità giuridica nel paese del cliente, e se le operazioni sono sufficientemente consistenti, il compilatore potrebbe valutare l'opportunità sotto il profilo statistico di prevedere un'unità istituzionale fittizia. In questo caso, le transazioni internazionali corrispondenti non sono considerate come scambi di servizi bensì registrate come flussi finanziari, reddito e stock di investimenti diretti esteri e i dati corrispondenti alle sue operazioni dovrebbero essere considerati dati FATS. Se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte, le transazioni internazionali sono considerate scambi di servizi tra residenti e non residenti.


#### 6. Servizi assicurativi e pensionistici

I servizi assicurativi e pensionistici comprendono la fornitura a non residenti di vari tipi di assicurazioni da parte di imprese di assicurazione residenti e viceversa.

Le assicurazioni garantiscono a singole unità (amministrazioni pubbliche, imprese e famiglie) esposte a taluni rischi una protezione finanziaria contro le conseguenze del verificarsi di determinati eventi. Gli assicuratori inoltre agiscono spesso da intermediari finanziari che investono i fondi raccolti da queste unità in attività finanziarie o di altro tipo al fine di far fronte a future richieste di indennizzi.

I fondi pensione sono istituiti per fornire prestazioni a favore di determinati gruppi di lavoratori dipendenti al momento del pensionamento o in caso di invalidità. Sono simili alle assicurazioni in quanto agiscono in qualità di intermediari per quanto riguarda l'investimento dei fondi per i beneficiari e ridistribuiscono alcuni rischi.

I servizi assicurativi e pensionistici comprendono: assicurazioni dirette, riassicurazioni, servizi ausiliari delle attività assicurative, servizi pensionistici e servizi di garanzie standard.



## 7. Servizi finanziari

I servizi finanziari comprendono i servizi di intermediazione finanziaria e i servizi ausiliari, ad eccezione di quelli prestati dalle imprese di assicurazione e dai regimi pensionistici. Tali servizi comprendono quelli generalmente prestati da banche e da altri ausiliari e intermediari finanziari. Sono inclusi i servizi prestati in relazione alle transazioni su strumenti finanziari, nonché altri servizi correlati all'attività finanziaria, compresi, tra l'altro, i depositi e i prestiti, le lettere di credito, i servizi di carte di credito, le commissioni e gli oneri inerenti a contratti di leasing finanziario, factoring, sottoscrizione di titoli e compensazione dei pagamenti. Sono inclusi anche i servizi di consulenza finanziaria, di custodia di attività finanziarie o di oro, di gestione di attività finanziarie, di monitoraggio, di comodità, di approvvigionamento di liquidità, di assunzione di rischi diversi da un'assicurazione, di gestione di acquisizioni e di fusioni e di rating del credito, nonché i servizi borsistici o di fiduciarie.

I servizi finanziari possono essere addebitati tramite: oneri espliciti, margini sulle operazioni di compravendita, la detrazione dei costi di gestione delle attività dai redditi da capitale da percepire, nel caso delle entità patrimoniali, oppure margini tra il tasso di interesse e il tasso di riferimento sui prestiti e sui depositi [definiti servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM)].

Per gli intermediari finanziari, il saldo tra oneri espliciti e impliciti può variare nel tempo e da un'istituzione all'altra: sono pertanto necessari i dati relativi a entrambi per ottenere un quadro completo della loro prestazione di servizi.

## 8. Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale non inclusi altrove

I compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale non inclusi altrove comprendono:

- i corrispettivi per l'uso di diritti di proprietà (quali brevetti, marchi di fabbrica, diritti d'autore e disegni e processi industriali, compresi i segreti commerciali e il franchising) originati, oltre che da ricerca e sviluppo, anche dal marketing;
- i corrispettivi per licenze di riproduzione o di distribuzione di proprietà intellettuale incorporata in originali o prototipi (quali diritti d'autore su libri e manoscritti, programmi informatici, opere cinematografiche e registrazioni sonore) e dei relativi diritti (ad esempio, per esibizioni dal vivo e la trasmissione televisiva, via satellite o via cavo).

## 9. Servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione

I servizi informatici e di telecomunicazione sono definiti in funzione della natura del servizio e non della modalità con cui sono prestati. I servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione possono essere ulteriormente disaggregati in tre sottocomponenti: servizi di telecomunicazione, servizi informatici e servizi di informazione.

### 9.1. Servizi di telecomunicazione

I servizi di telecomunicazione comprendono la trasmissione di suoni, immagini, dati o altre informazioni via telefono, telex, telegramma, cavi radiotelevisivi, satelliti radiotelevisivi, posta elettronica, fax ecc., e includono i servizi in rete alle imprese e i servizi di teleconferenza e di supporto. Non è incluso il valore delle informazioni trasportate. Sono compresi anche i servizi di telefonia mobile, i servizi Internet e i servizi di accesso online, inclusa la fornitura di accesso a Internet. Sono esclusi i servizi per l'installazione di dispositivi per la rete telefonica (che rientrano nelle costruzioni) e i servizi inerenti a basi di dati (inclusi nei servizi d'informazione).

### 9.2. Servizi informatici

I servizi informatici comprendono i servizi relativi a hardware e software e i servizi di elaborazione dati.

### 9.3. Servizi d'informazione

I servizi d'informazione sono suddivisi in servizi delle agenzie di stampa e altri servizi di informazione:

- i servizi delle agenzie di stampa includono la fornitura ai mezzi di comunicazione di notizie, fotografie e articoli;
- gli altri servizi di informazione includono i servizi inerenti a basi di dati, quali concezione di un database, memorizzazione dei dati e diffusione di dati e di basi di dati (inclusi directory ed elenchi di indirizzi), sia in linea sia su supporto magnetico, ottico o cartaceo, e i portali di ricerca sul Web (compresi i servizi dei motori di ricerca finalizzati a cercare indirizzi Internet per i clienti che lo richiedono tramite l'inserimento di parole chiave). Sono inclusi inoltre: gli abbonamenti diretti e non plurimi a giornali e periodici, via e-mail, trasmissione elettronica o altri mezzi, altri servizi di fornitura di contenuti in linea e i servizi di biblioteche e archivi (i giornali e i periodici in blocco rientrano tra le merci in generale).



Sono inclusi nei servizi d'informazione i contenuti scaricati, diversi da software o da prodotti audiovisivi o correlati.

#### 10. Altri servizi alle imprese

Rientrano in tale categoria: i servizi di ricerca e sviluppo, i servizi professionali e di consulenza manageriale, i servizi tecnici, i servizi connessi al commercio e gli altri servizi alle imprese.

##### 10.1. Servizi di ricerca e sviluppo

I servizi di ricerca e sviluppo comprendono i servizi correlati alla ricerca di base, alla ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti e processi e si riferiscono ad attività nel campo delle scienze fisiche, delle scienze sociali e delle scienze umane.

##### 10.2. Servizi professionali e di consulenza manageriale

I servizi professionali e di consulenza manageriale comprendono: 10.2.A. Servizi legali, contabili, di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni; 10.2.B. Servizi di pubblicità, ricerche di mercato e sondaggi di opinione.

###### 10.2.1. (voce facoltativa) Servizi legali, contabili, di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni

I servizi per la gestione generale di una filiale, di una succursale o di una società collegata prestati da un'impresa madre o da un'altra impresa consociata sono spesso inclusi tra i servizi legali, contabili, di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni.

###### 10.2.2. (voce facoltativa) Servizi di pubblicità, ricerche di mercato e sondaggi di opinione

I servizi di pubblicità, ricerche di mercato e sondaggi di opinione oggetto di transazione tra residenti e non residenti includono la progettazione, la creazione e la commercializzazione di messaggi pubblicitari da parte di agenzie pubblicitarie, la pianificazione dei media, inclusa la compravendita di spazi pubblicitari, i servizi di esposizione prestati da fiere commerciali, la promozione di prodotti all'estero, le ricerche di mercato, il telemarketing e i sondaggi d'opinione su vari argomenti.

##### 10.3. Servizi tecnici, servizi connessi al commercio e altri servizi alle imprese

Comprendono: servizi scientifici, di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici; trattamento dei rifiuti e disinquinamento, servizi in ambito agricolo e minerario; servizi di leasing operativo; servizi connessi al commercio e altri servizi alle imprese n.i.a.

###### 10.3.1. (voce facoltativa) Servizi scientifici, di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici


###### 10.3.2. (voce facoltativa) Trattamento dei rifiuti e disinquinamento, servizi in ambito agricolo e minerario

Il trattamento dei rifiuti e disinquinamento e i servizi in ambito agricolo e minerario sono suddivisi in tre parti: trattamento dei rifiuti e disinquinamento; servizi accessori all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca; servizi accessori all'attività mineraria e all'estrazione di petrolio e di gas.

###### 10.3.3. (voce facoltativa) Servizi di leasing operativo

I servizi di leasing operativo consistono nel noleggio di un bene prodotto, sulla base di un contratto che assicura l'uso del bene al locatario senza l'intero trasferimento a quest'ultimo dei rischi e dei benefici associati alla proprietà. I servizi di leasing operativo comprendono il noleggio, senza operatore, di navi, aeromobili e mezzi di trasporto, quali carri ferroviari, container e impianti di trivellazione, tra residenti e non residenti. Sono inclusi anche i contratti di leasing operativo relativi ad altri tipi di attrezzature, che possono essere distinti in base alle seguenti caratteristiche:

- il locatore normalmente detiene uno stock di beni che gli utenti possono noleggiare o affittare a richiesta, o con breve preavviso;
- i beni possono essere noleggiati per periodi variabili e il locatario può rinnovare il noleggio al termine del periodo di locazione;
- il locatore è spesso responsabile della manutenzione e della riparazione del bene nell'ambito del servizio fornito al locatario.



#### 10.3.4. (voce facoltativa) Servizi connessi al commercio

I servizi connessi al commercio comprendono le commissioni sulle operazioni su beni e servizi da corrispondere a commercianti, mediatori in merci, intermediari, banditori d'asta e commissionari. Tali servizi comprendono, ad esempio, le commissioni dovute a banditori d'asta e commissionari per la vendita di navi, aeromobili e altri beni. Se l'operatore è proprietario delle merci vendute, il suo margine è generalmente incluso, in modo indistinto, nel valore delle merci.

I margini non inclusi nel prezzo fob delle merci sono inclusi nei servizi connessi al commercio. Sono esclusi dai servizi connessi al commercio gli oneri di franchising (inclusi nei compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a.), gli oneri di intermediazione su strumenti finanziari (inclusi nei servizi finanziari) e gli oneri relativi ai trasporti come le commissioni di agenzia (incluse nei trasporti).

#### 10.3.5. (voce facoltativa) Altri servizi alle imprese n.i.a.

Gli altri servizi alle imprese n.i.a. comprendono i servizi di distribuzione di acqua, di vapore, di gas o di prodotti petroliferi, nonché i servizi di distribuzione di energia elettrica, nel caso in cui possano essere individuati separatamente rispetto ai servizi di trasmissione (la trasmissione di tali prodotti è registrata nei trasporti); i servizi di fornitura di aria condizionata; i servizi di collocamento di personale (i servizi prestati da tale personale sono registrati alla voce relativa ai rispettivi servizi); i servizi investigativi e di vigilanza; i servizi di traduzione e interpretazione; i servizi fotografici; la pulizia di edifici; i servizi immobiliari per le imprese; qualsiasi altro servizio alle imprese che non possa essere classificato in nessuno dei servizi alle imprese elencati in precedenza.

### 11. Servizi personali, culturali e ricreativi

Sono comprese le tipologie: Servizi audiovisivi e connessi e Altri servizi personali, culturali e ricreativi.

#### 11.1. Servizi audiovisivi e connessi

I servizi audiovisivi e connessi comprendono i servizi associati alle attività audiovisive (film, musica, radio e televisione) nonché i servizi relativi alle attività dello spettacolo.

#### 11.2. Altri servizi personali, culturali e ricreativi

Sono comprese le tipologie: Servizi di istruzione, Servizi sanitari, Servizi culturali e ricreativi e Altri servizi personali.

### 12. Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche non inclusi altrove

Rientrano tra i beni e i servizi delle amministrazioni pubbliche n.i.a.:

— i beni e i servizi forniti da e a zone franche territoriali quali ambasciate e basi militari;

— i beni e i servizi acquistati dall'economia ospitante da parte di diplomatici, personale consolare e militari di stanza all'estero e persone a loro carico;

— i servizi prestati dalle e alle amministrazioni pubbliche e non inclusi in altre categorie di servizi.


#### *Raggruppamento complementare dell'EBOPS 2010*

Il **totale delle transazioni connesse al commercio** comprende tutte le transazioni connesse ai servizi di distribuzione di beni e servizi. Include le commissioni sulle transazioni su beni e servizi da corrispondere a commercianti, mediatori di merci, intermediari ecc. che non sono proprietari delle merci oggetto della compravendita (incluse nei servizi connessi al commercio), nonché i margini degli operatori. I margini dei commercianti all'ingrosso e al dettaglio sono generalmente inclusi in maniera indistinta nel valore dei prodotti venduti (anche per i beni oggetto di merchanding) e non sono presentati separatamente nelle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti.

Il totale delle transazioni connesse al commercio comprende:

a) i servizi connessi al commercio;

b) i **servizi di distribuzione** stimati inclusi nel valore dei prodotti venduti (compresi i beni oggetto di merchanding).




I **servizi di distribuzione** comprendono i margini commerciali dei grossisti e dei dettaglianti.

Nell'SCN 2008, i commercianti all'ingrosso e al dettaglio sono definiti come entità che acquistano e rivendono beni senza sottoporli ad alcun trattamento oppure solo a un trattamento minimo (ad esempio, pulizia e confezionamento). Essi forniscono un servizio ai produttori e ai consumatori di merci provvedendo alla conservazione, alla presentazione e alla consegna di una selezione di prodotti in locali adatti, rendendone più facile l'acquisto. La loro produzione è misurata dal valore totale dei margini commerciali realizzati dalla vendita dei prodotti acquistati per essere rivenduti. I margini che rappresentano tali servizi di distribuzione sono inclusi nei valori fob delle merci alle quali si riferiscono oppure sono forniti dall'importatore.

Tabella 1. Disaggregazione per prodotto in base alle componenti principali e dettagliate e ai raggruppamenti complementari della classificazione EBOPS 2010

Componenti principali dell'EBOPS 2010	Componenti dettagliate dell'EBOPS 2010
1. Servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi	
2. Servizi di manutenzione e di riparazione n.i.a.	Facoltativo: 2.a di cui: beni
3. Trasporti <i>Facoltativo: Valutazione dei servizi di trasporto merci sulla base delle transazioni</i>	3.1. Trasporto marittimo
	3.2. Trasporto aereo
	3.3. Altri modi di trasporto
	3.4. Servizi postali e di corriere
4. Viaggi	4.a. di cui: beni
5. Costruzioni	5.a. di cui: beni
6. Servizi assicurativi e pensionistici	
7. Servizi finanziari	
8. Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a.	
9. Servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione	9.1. Servizi di telecomunicazione
	9.2. Servizi informatici
	9.3. Servizi d'informazione
10. Altri servizi alle imprese	10.1. Servizi di ricerca e sviluppo
	10.2. Servizi professionali e di consulenza manageriale
	Voci facoltative:
	10.2.1. Servizi legali, contabili, di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni
	10.2.2. Servizi di pubblicità, ricerche di mercato e sondaggi di opinione





Componenti principali dell'EBOPS 2010	Componenti dettagliate dell'EBOPS 2010
	10.3. Servizi tecnici, servizi connessi al commercio e altri servizi alle imprese
	<i>Voci facoltative:</i>
	10.3.1. <i>Servizi scientifici, di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici</i>
	10.3.2. <i>Trattamento dei rifiuti e disinquinamento, servizi in ambito agricolo e minerario</i>
	10.3.3. <i>Servizi di leasing operativo</i>
	10.3.4. <i>Servizi connessi al commercio</i>
	10.3.5. <i>Altri servizi alle imprese n.i.a.</i>
11. Servizi personali, culturali e ricreativi	11.1. Servizi audiovisivi e connessi
	11.2. Altri servizi personali, culturali e ricreativi
12. Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche n.i.a.	12.a. di cui: beni

#### Raggruppamento complementare dell'EBOPS 2010

- C. Totale delle transazioni connesse al commercio (*voce facoltativa*)  
 C.a Servizi connessi al commercio (rubrica 10.3.4 — *voce facoltativa*)  
 C.b Servizi di distribuzione

Tabella 2. Disaggregazione per prodotto secondo la classificazione CPA (*trasmissione volontaria di dati*)


La seguente disaggregazione descrive il livello di dettaglio suggerito per la trasmissione volontaria di dati secondo la classificazione CPA.

La CPA è la classificazione europea dei prodotti (beni e servizi) associata alle attività. Nella CPA, ciascun prodotto è classificato in un'unica voce della classificazione delle attività. Esso è quindi attribuito all'attività economica che lo produce. Di conseguenza, la CPA presenta la stessa struttura della classificazione delle attività economiche (NACE) e viene utilizzata nei conti nazionali.

A-U	TOTALE SERVIZI
A	PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
B	PRODOTTI DELLE MINIERE E DELLE CAVE
C	PRODOTTI TRASFORMATI E MANUFATTI
D	ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA




A-U	TOTALE SERVIZI
E	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE D'ACQUA; RETI FOGNARIE, SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DECONTAMINAZIONE
F	LAVORI DI COSTRUZIONE ED OPERE DI EDILIZIA CIVILE
G	SERVIZI DI VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; SERVIZI DI RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
45	Servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio e di riparazione di autoveicoli e motocicli
46	Servizi di vendita all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli
47	Servizi di vendita al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli
H	SERVIZI DI TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
49	Servizi di trasporto terrestre e di trasporto mediante condotte
50	Servizi di trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Servizi di trasporto aereo
52	Servizi di magazzinaggio e di supporto per i trasporti
53	Servizi postali e di corriere
I	SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
55	Servizi di alloggio
56	Servizi di ristorazione e di vendita di bevande
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
58	Servizi di editoria
59	Servizi di produzione di pellicole cinematografiche, di video e di programmi televisivi; edizione di registrazioni sonore e edizioni musicali
60	Servizi di programmazione e di emissione radiofonica e televisiva
61	Servizi di telecomunicazione
62	Programmazione informatica, consulenze e servizi connessi
63	Servizi d'informazione



A-U	TOTALE SERVIZI
K	SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI
64	Servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
65	Servizi connessi alle assicurazioni, alle riassicurazioni e ai fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie
66	Servizi ausiliari dei servizi finanziari e dei servizi assicurativi
L	SERVIZI IMMOBILIARI
M	SERVIZI PROFESSIONALI, SCIENTIFICI E TECNICI
69	Servizi legali e contabilità
70	Servizi di sedi sociali; servizi di consulenza in materia amministrativo-gestionale
71	Servizi in materia di architettura e di ingegneria; servizi di sperimentazione e di analisi tecnica
72	Servizi di ricerca e sviluppo scientifici
73	Servizi di pubblicità e studi di mercato
74	Altri servizi professionali, scientifici e tecnici
75	Servizi veterinari
N	SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO
77	Servizi di locazione e leasing
78	Servizi del lavoro
79	Servizi delle agenzie di viaggio, degli operatori turistici ed altri servizi di prenotazione e servizi connessi
80	Servizi investigativi e di vigilanza
81	Servizi di manutenzione degli edifici e del paesaggio
82	Servizi amministrativi e di sostegno per le funzioni d'ufficio ed altri servizi di sostegno alle imprese
O	SERVIZI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; SERVIZI DI ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA



A-U	TOTALE SERVIZI
P	SERVIZI DI ISTRUZIONE
Q	SERVIZI SANITARI E DI ASSISTENZA SOCIALE
R	SERVIZI NEL CAMPO DELL'ARTE, DELLO SPETTACOLO E DEL TEMPO LIBERO
S	ALTRI SERVIZI
T	SERVIZI DI DATORE DI LAVORO SVOLTI DA FAMIGLIE E CONVIVENZE; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
U	SERVIZI FORNITI DA ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI



## ALLEGATO VII

**Modifica delle ponderazioni e dell'anno base e disposizioni transitorie per il dominio «Statistiche congiunturali delle imprese»**

1. Gli Stati membri adeguano ove necessario il sistema di ponderazione degli indici compositi almeno ogni cinque anni. Le ponderazioni utilizzate nei sistemi di ponderazione aggiornati sono comunicate alla Commissione entro tre anni dalla fine del nuovo anno base. Ogni indice richiede proprie ponderazioni specifiche. Nella tabella che segue è specificata, per ogni singola variabile e disaggregazione del dominio «Statistiche congiunturali delle imprese», la variabile di ponderazione da utilizzare:


Variabili e disaggregazioni	Ponderazione
Iscrizioni, fallimenti	Numero di imprese attive
Produzione (volume)	Valore aggiunto
Fatturato netto, Prezzi alla produzione, Volume delle vendite, Permessi di costruire	Fatturato netto
Fatturato netto sul mercato interno, prezzi alla produzione	Fatturato netto sul mercato interno
Fatturato netto sul mercato non interno, prezzi alla produzione	Fatturato netto sul mercato non interno
Fatturato netto sul mercato non interno zona euro/zona extra euro, prezzi alla produzione (*)	Ripartizione del fatturato netto sul mercato non interno
Numero di addetti dipendenti e indipendenti	Numero di addetti dipendenti e indipendenti
Ore lavorate dai dipendenti	Ore lavorate dai dipendenti
Retribuzioni lorde	Retribuzioni lorde
Prezzi all'importazione	Valore delle importazioni
Prezzi all'importazione zona euro/zona extra euro (**)	Ripartizione del valore delle importazioni

(\*) Le ponderazioni del fatturato netto in base alla ripartizione zona euro/zona extra euro devono essere trasmesse unicamente dai paesi della zona euro.

(\*\*) Le ponderazioni del valore delle importazioni in base alla ripartizione zona euro/zona extra euro devono essere trasmesse unicamente dai paesi della zona euro.

Le ponderazioni dovrebbero essere basate sull'unità statistica «unità di attività economica» (UAE), fatta eccezione per le iscrizioni e i fallimenti per i quali le ponderazioni dovrebbero essere basate sull'unità statistica «impresa» (ENT). È possibile ricorrere a un'unità statistica utile ai fini delle statistiche congiunturali solo se l'UAE non è disponibile. Tutti gli Stati membri (piccoli, medi e grandi) devono trasmettere a Eurostat le disaggregazioni delle ponderazioni in base alle disaggregazioni dei paesi grandi quali definiti nei requisiti dei dati di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. Il primo anno base è il 2015, il secondo anno base è il 2021 e il terzo anno base è il 2025. In seguito, ogni cinque anni gli Stati membri ribasano gli indici utilizzando come anni base gli anni con ultima cifra 0 o 5. Tutti gli indici devono essere rapportati al nuovo anno base entro tre anni dalla fine di tale nuovo anno base.
3. Disposizioni transitorie
- a) Se sono necessari adeguamenti sostanziali del sistema di produzione nazionale, i dati per i periodi di riferimento a decorrere da gennaio/1° trimestre 2021 a dicembre/4° trimestre 2023 possono essere trasmessi dopo i termini per la trasmissione dei dati di cui alle tabelle 2, 3, 5, 6 e 8, ma non oltre i termini di trasmissione indicati nelle tabelle 2, 3, 5, 6 e 8 per i periodi di riferimento gennaio/1° trimestre 2024.
- b) Per i periodi di riferimento anteriori a gennaio 2024, la variabile 140101 Produzione (volume) di cui all'allegato I, parte B, tabella 6, per la sezione F della NACE è disaggregata in B-115 (i dati per B-115 possono essere approssimati come somma delle divisioni F41 e F43) e B-116 (i dati per B-116 possono essere approssimati sulla base della divisione F42).



## ALLEGATO VIII

**Variabili connesse alle tematiche dettagliate del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici**

I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi contengono, per le rispettive unità definite all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2152, le seguenti variabili per ciascuna delle tematiche dettagliate per unità. Le informazioni non devono essere conservate separatamente per ciascuna unità, se possono essere ricavate da un'altra o da altre unità.

Le voci senza alcuna annotazione sono obbligatorie, le voci contrassegnate con il termine «condizionale» sono obbligatorie se disponibili negli Stati membri, le voci contrassegnate con «parzialmente condizionale» sono obbligatorie, ad eccezione di quelle parti della voce che sono esplicitamente contrassegnate con «condizionale», e le voci contrassegnate con «facoltativo» sono raccomandate.

1. UNITÀ GIURIDICA			
Tematica dettagliata	Variabili		
IDENTIFICAZIONE	1.1		Numero o numeri identificativi (compreso il numero identificativo del registro degli eurogruppi se pertinente per tale registro)
	1.2		Denominazione
	1.3		Indirizzo (al livello più dettagliato, compreso il codice postale)
	1.4	Facoltativo	Numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, sito Internet e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati
	1.5		Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo
EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA	1.6		Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche
	1.7		Data di cessazione dell'unità giuridica
PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE	1.8		Forma giuridica
	1.9		Situazione dell'attività giuridica
	1.10	Condizionale	Flag per le filiali nell'accezione di cui all'allegato A, capitolo 18, paragrafo 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013
	1.11	Facoltativo	Flag per le società veicolo nell'accezione di cui all'allegato A, capitolo 2, paragrafi da 2.17 a 2.20, del regolamento (UE) n. 549/2013
RELAZIONI CON L'IMPRESA	1.12	Condizionale	Numero o numeri identificativi dell'impresa o delle imprese (3.1) cui l'unità appartiene
	1.13	Condizionale	Data di associazione all'impresa o alle imprese
	1.14	Condizionale	Data di separazione dall'impresa o dalle imprese



RELAZIONI CON ALTRI REGISTRI			Riferimento a pertinenti registri in cui è iscritta l'unità giuridica e che contengono informazioni potenzialmente utili a fini statistici
	1.15	Condizionale	Riferimento al registro di operatori intra-UE e riferimento ad archivi doganali o al registro di operatori extra-UE
	1.16	Condizionale	Riferimento agli identificatori globali amministrativi, riferimento ai dati di bilancio (per le unità tenute a pubblicare i conti), riferimento al registro della bilancia dei pagamenti o al registro degli investimenti diretti esteri e riferimento al registro delle aziende agricole
RELAZIONE CON IL GRUPPO DI IMPRESE	1.17		Numero identificativo del gruppo di imprese (2.1) cui l'unità appartiene
	1.18		Data di associazione al gruppo di imprese
	1.19		Data di separazione dal gruppo di imprese
CONTROLLO DELLE UNITÀ			Le relazioni di controllo possono essere registrate dall'alto verso il basso (1.20a, 1.21a, 1.22a) o dal basso verso l'alto (1.20b, 1.21b, 1.22b). Per ciascuna unità è registrato solo il primo livello di controllo, diretto o indiretto (l'intera catena di controllo può essere ottenuta dalla loro combinazione).
	1.20a		Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche residenti controllate dall'unità giuridica
	1.20b		Numero identificativo dell'unità giuridica residente controllante l'unità giuridica
	1.21a	Parzialmente condizionale	Paese o paesi di registrazione, numero o numeri identificativi, denominazione e indirizzo della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica. Condizionale per il numero o i numeri identificativi del registro degli eurogruppi
	1.21b	Parzialmente condizionale	Paese di registrazione, numero identificativo, denominazione e indirizzo dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica. Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi.
	1.22a	Condizionale	Numero o numeri di partita IVA della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica
	1.22b	Condizionale	Numero di partita IVA dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica



PROPRIETÀ DELLE UNITÀ			La proprietà può essere registrata dall'alto verso il basso (1.23a, 1.24a) o dal basso verso l'alto (1.23b, 1.24b). La soglia è pari al 10 % o più della proprietà diretta.
	1.23a	Condizionale	a) Numero o numeri identificativi e b) quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell'unità giuridica
	1.23b	Condizionale	a) Numero o numeri identificativi e b) quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell'unità giuridica
	1.24a	Condizionale	a) Paese o paesi di registrazione e b) numero o numeri identificativi del registro degli eurogruppi e c) denominazione, indirizzo e numero di partita IVA, e d) quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell'unità giuridica e e) data di inizio/fine della partecipazione.
	1.24b	Condizionale	a) Paese o paesi di registrazione e b) numero identificativo del registro degli eurogruppi e c) denominazione, indirizzo e numero di partita IVA, e d) quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell'unità giuridica e e) data di inizio/fine della partecipazione.


## 2. GRUPPO DI IMPRESE

Tematica dettagliata	Variabili		
IDENTIFICAZIONE	2.1	Parzialmente condizionale	Numero o numeri identificativi. Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi se il gruppo di imprese è multinazionale.
	2.2	Facoltativo	Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche in grado di trasmettere i dati sul gruppo di imprese
	2.3		Denominazione del gruppo di imprese, denominazione del registro degli eurogruppi per i gruppi di imprese multinazionali
	2.4	Facoltativo	Breve descrizione del gruppo di imprese
	2.5	Facoltativo	Indirizzo del sito Internet del gruppo di imprese
	2.6		Numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce il centro decisionale globale. Numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di centro decisionale globale non residente. Per le persone fisiche che non sono operatori economici, registrare il paese di residenza al punto 2.10a.






	2.7		Paese di registrazione del centro decisionale globale, paese di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di centro decisionale globale non residente
	2.8	Facoltativo	Indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica del centro decisionale globale
	2.9		Numero identificativo dell'unità giuridica a capo del gruppo globale. Numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di unità a capo del gruppo globale non residente. Per le persone fisiche che non sono operatori economici, registrare il paese di residenza al punto 2.10a.
	2.10	Facoltativo	Paese di registrazione, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica dell'unità a capo del gruppo globale, paese di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di unità a capo del gruppo globale non residente
	2.10a	Condizionale	Paese di residenza dell'unità istituzionale ultima controllante se l'unità controllante è una persona fisica che non è un operatore economico
	2.11		Tipologia di gruppi di imprese: 1. gruppo interamente residente; 2. gruppo di imprese multinazionale a controllo nazionale; 3. gruppo di imprese multinazionale a controllo estero
EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA	2.12		Data di inizio delle attività del gruppo di imprese
	2.13		Data di cessazione del gruppo di imprese
PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE	2.14		Codice dell'attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese, codice dell'attività principale del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale
	2.15	Facoltativo	Codice delle attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese, codice delle attività secondarie del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale
	2.16	Condizionale	Numero di addetti dipendenti e indipendenti del gruppo di imprese, numero di addetti dipendenti e indipendenti del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale
	2.17	Condizionale	Fatturato netto (e valuta) del gruppo di imprese, fatturato netto (e valuta) del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale
	2.18	Condizionale	Attività totali (e valuta) del gruppo di imprese, attività totali (e valuta) del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale



	2.19	Facoltativo	Paesi in cui sono ubicate le unità locali o le imprese non residenti, paesi di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale
3. IMPRESA			
Tematica dettagliata	Variabili		
IDENTIFICAZIONE	3.1	Parzialmente condizionale	Numero o numeri identificativi Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di iscrizione in tale registro
	3.2	Facoltativo	Numero identificativo della o delle unità giuridiche in grado di trasmettere i dati sull'impresa
	3.3		Denominazione
	3.4	Facoltativo	Indirizzo del sito Internet, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica
RELAZIONE CON ALTRE UNITÀ	3.5		Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche che costituiscono l'impresa
	3.6		Numero identificativo del gruppo di imprese cui l'impresa appartiene
EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA	3.7		Data di inizio delle attività
	3.8		Data di cessazione definitiva delle attività
PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE	3.9		Codice dell'attività principale (a livello di 4 cifre della NACE)
	3.10	Condizionale	Eventuali attività secondarie (a livello di 4 cifre della NACE)
	3.11		Numero di addetti dipendenti e indipendenti
	3.12		Numero di dipendenti
	3.13	Facoltativo	Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno
	3.14		Fatturato netto, ad eccezione di quello di cui alla variabile 3.15
	3.15	Facoltativo	Fatturato netto per agricoltura, caccia e silvicoltura, pesca, amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, famiglie con dipendenti e organizzazioni extraterritoriali.
	3.16		Settore istituzionale e sottosectore ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013
	3.17	Facoltativo in caso di utilizzo delle variabili 5.1-5.9	Dimensioni (ad esempio fatturato, occupati) dell'attività principale e di ciascuna delle attività secondarie dell'impresa, che a motivo delle loro dimensioni hanno un'incidenza significativa e le cui unità di attività economica (UAE) esercitano un'influenza significativa sui dati nazionali aggregati.




4. UNITÀ LOCALE			
Tematica dettagliata	Variabili		
IDENTIFICAZIONE	4.1		Numero identificativo
	4.2		Denominazione
	4.3		Indirizzo (al livello più dettagliato, compreso il codice postale)
	4.4	Facoltativo	Numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati
EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA	4.5		Data di inizio delle attività
	4.6		Data di cessazione definitiva delle attività
PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE	4.7		Codice dell'attività principale (a livello di 4 cifre della NACE)
	4.8	Condizionale	Eventuali attività secondarie (a livello di 4 cifre della NACE); ciò riguarda soltanto le unità locali oggetto di indagini
	4.9	Facoltativo	L'attività esercitata nell'unità locale costituisce un'attività ausiliaria dell'impresa cui tale unità appartiene (Sì/No)
	4.10		Numero di addetti dipendenti e indipendenti
	4.11		Numero di dipendenti
	4.12	Facoltativo	Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno
	4.13		Codice di ubicazione geografica
RELAZIONI CON ALTRI REGISTRI E UNITÀ	4.14		Numero o numeri identificativi dell'impresa o delle imprese (3.1) cui l'unità locale appartiene
	4.15	Condizionale	Riferimento a registri in cui figura l'unità locale e che contengono informazioni che possono essere utilizzate a fini statistici


#### 5. UNITÀ DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Sono richieste informazioni sulle UAE per le imprese che, a motivo delle loro dimensioni (ad esempio fatturato, occupati), hanno un'incidenza significativa e le cui unità di attività economica (UAE) esercitano un'influenza significativa sui dati (nazionali) aggregati a livello di attività della NACE.

Tematica dettagliata	Variabili		
IDENTIFICAZIONE	5.1	Facoltativo in caso di utilizzo della variabile 3.17.	Numero identificativo
	5.2	Facoltativo in caso di utilizzo della variabile 3.17.	Numero identificativo della o delle unità giuridiche in grado di trasmettere i dati sull'unità di attività economica
	5.3	Facoltativo in caso di utilizzo della variabile 3.17.	Denominazione



	5.4	Facoltativo in caso di utilizzo della variabile 3.17.	Indirizzo per consentire la rilevazione dei dati
EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA	5.5	Facoltativo in caso di utilizzo della variabile 3.17.	Data di inizio delle attività
	5.6	Facoltativo in caso di utilizzo della variabile 3.17.	Data di cessazione definitiva delle attività
PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE	5.7	Facoltativo in caso di utilizzo della variabile 3.17.	Codice dell'attività (a livello di 4 cifre della NACE)
	5.8	Facoltativo in caso di utilizzo della variabile 3.17.	Dimensioni (ad esempio fatturato, occupati) della UAE
RELAZIONI CON ALTRI REGISTRI E UNITÀ	5.9	Facoltativo in caso di utilizzo della variabile 3.17.	Numero identificativo dell'impresa di cui la UAE fa parte



## ALLEGATO IX

**Disposizioni in merito allo scambio di dati riservati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici***Sezione 1***Misure in tema di riservatezza**

I dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) dalle autorità statistiche nazionali (ASN), o che la Commissione (Eurostat) ottiene da altre fonti, sono conservati nel registro degli eurogruppi dei gruppi di imprese multinazionali e delle unità di cui essi sono costituiti quale definito all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2152.

In sede di trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) conformemente all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2152, le ASN segnalano i dati che, a norma della legislazione nazionale, sono riservati.

Al fine di garantire la coerenza dei dati, la Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, conformemente all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2152, alle ASN degli Stati membri diversi dal paese dichiarante i set di dati delle variabili specificate nelle parti B, C e D della sezione 3, corredati di flag di riservatezza, riguardanti i gruppi di imprese multinazionali e le unità di cui essi sono costituiti. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152, i set di dati specificati nella parte C sono limitati ai gruppi di imprese multinazionali nel caso in cui almeno una unità del gruppo sia ubicata sul territorio di tale Stato membro.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2152, la Commissione (Eurostat) può trasmettere, esclusivamente a fini statistici, alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea i set di dati delle variabili specificate nella parte C della sezione 3, corredati di flag di riservatezza, a condizione che la trasmissione sia esplicitamente autorizzata dall'autorità nazionale e che, nel caso della trasmissione di dati a una banca centrale nazionale, almeno una unità di un gruppo di imprese multinazionale sia ubicata sul territorio dello Stato membro di tale banca centrale nazionale.

*Sezione 2***Misure di sicurezza**


La Commissione (Eurostat) e le ASN archiviano in un settore sicuro, ad accesso limitato e controllato, i dati segnalati come riservati dalle ASN conformemente alla sezione 1. Se richieste, le ASN forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni sulle misure di sicurezza applicate nello Stato membro. La Commissione (Eurostat) trasmette tali informazioni agli altri Stati membri. Se richiesta, la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN informazioni sulle misure da essa adottate in tema di sicurezza.

Qualsiasi trasmissione di dati riservati a norma del presente regolamento ai membri del SEBC avrà luogo unicamente dopo che i membri del SEBC, nelle rispettive sfere di competenza e sotto la loro responsabilità, abbiano adottato, conformemente agli articoli 8 bis e 8 ter del regolamento (CE) n. 2533/98 <sup>(1)</sup>, le misure necessarie a garantire:

- la protezione di questi dati, in particolare l'archiviazione dei dati segnalati come riservati in un settore sicuro, ad accesso limitato e controllato,
- che i dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici,
- che le informazioni sulle misure siano comprese nel rapporto annuale sulla riservatezza di cui all'articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 2533/98 o che le banche centrali nazionali o la Banca centrale europea abbiano informato la Commissione (Eurostat) e le ASN delle misure tramite altri mezzi.

I dati sono trasmessi in forma criptata.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).



## Sezione 3

**Formato dei dati e dei metadati**

Il formato indicato nella parte A della presente sezione è utilizzato per i dati trasmessi a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2152 e ulteriormente specificati nell'allegato IV del presente regolamento.

I dati e i metadati per il registro degli eurogruppi sono trasmessi utilizzando le norme per i dati e i metadati dell'SSE specificate dalla Commissione (Eurostat).

La standardizzazione della struttura dei record di dati, fondamentale per assicurare un'efficiente elaborazione dei dati, costituisce un passaggio indispensabile per fornire dati conformi alle norme in materia di scambio specificate dalla Commissione (Eurostat).

I dati sono trasmessi come una serie di record (set di dati).

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento, i dati riservati vanno trasmessi con il valore esatto riportato nel campo del valore e corredati di un flag indicante che si tratta di dati riservati.

Se non diversamente specificato, i dati monetari devono essere espressi in migliaia di unità monetarie nazionali (euro per i paesi della zona euro). Per i paesi che aderiranno all'euro, le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 6, del presente regolamento si applicano per il primo anno di trasmissione di dati in euro.

## 1. Identificatore del set di dati

Tutti i set di dati trasmessi dalla Commissione (Eurostat) e dalle ASN sono identificati applicando la convenzione sulle denominazioni specificata nella documentazione dettagliata e nelle linee guida concernenti le norme sugli scambi messe a disposizione dalla Commissione (Eurostat).

## 2. Set di dati e definizione dei campi

Nelle parti A, B, C e D di questa sezione è definito il contenuto dei set di dati da trasmettere a cura della Commissione (Eurostat) e delle ASN. Le denominazioni tecniche, la struttura, i campi, i codici e gli attributi dei set di dati da utilizzare sono contenuti nella versione più recente delle linee guida per il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici come specificato dalla Commissione (Eurostat).

Le voci senza alcuna annotazione elencate nelle parti A, B, C e D della presente sezione sono obbligatorie, le voci contrassegnate con il termine «condizionale» sono obbligatorie se disponibili negli Stati membri e le voci contrassegnate con «facoltativo» sono raccomandate. Le voci contrassegnate con «parzialmente condizionale» sono obbligatorie, ad eccezione di quelle parti della voce che sono esplicitamente contrassegnate con «condizionale».

L'elaborazione dei dati del registro degli eurogruppi è un processo ciclico, avviato centralmente dalla Commissione (Eurostat). Alla fine di ciascun ciclo, una lista della popolazione sarà a disposizione dei compilatori di statistiche negli Stati membri.

All'inizio di ciascun ciclo la Commissione (Eurostat) trasmette set di dati con i pertinenti metadati alle ASN onde garantire che in tutti i paesi siano disponibili e siano utilizzati gli stessi metadati.

## PARTE A


**Set di dati delle variabili elencate al punto 1 e ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/2152 che le ASN sono tenute a trasmettere alla Commissione (Eurostat)**

## 2.1. Scambio di dati sulle unità giuridiche residenti ai fini dell'identificazione

Ai fini dell'identificazione, le ASN trasmettono alla Commissione (Eurostat) informazioni sulle unità giuridiche registrate residenti per il servizio di identificazione del registro degli eurogruppi. Le ASN trasmettono il seguente set di dati contenente informazioni per l'identificazione delle unità giuridiche registrate residenti, corredato di flag di riservatezza. La variabile 1.6 per questo set di dati può essere unicamente la data di registrazione per le persone giuridiche.

Set di dati contenente informazioni sulle unità giuridiche residenti per il servizio di identificazione del registro degli eurogruppi

IDENTIFICAZIONE	1.1	Numero o numeri identificativi (compreso il numero identificativo del registro degli eurogruppi se pertinente per tale registro)
	1.2	Denominazione



	1.3		Indirizzo (al livello più dettagliato, compreso il codice postale)
	1.4	Facoltativo	Numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, sito Internet e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati
	1.5		Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo
EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA	1.6		Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche
	1.7		Data di cessazione dell'unità giuridica
PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE	1.8		Forma giuridica
	1.9		Situazione dell'attività giuridica
	1.10	Condizionale	Flag per le filiali nell'accezione di cui all'allegato A, capitolo 18, paragrafo 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013

## 2.2. Scambio di dati sulle unità giuridiche straniere ai fini dell'identificazione

Ai fini dell'identificazione, le ASN possono trasmettere alla Commissione (Eurostat) informazioni sulle unità giuridiche registrate straniere in qualsiasi momento del processo del registro degli eurogruppi. Le ASN trasmettono il seguente set di dati sulle unità giuridiche registrate straniere. La variabile 1.6 per questo set di dati può essere unicamente la data di registrazione per le persone giuridiche.

Set di dati contenente informazioni sulle unità giuridiche straniere per il servizio di identificazione del registro degli eurogruppi

IDENTIFICAZIONE	1.1	Facoltativo	Numero o numeri identificativi (compreso il numero identificativo del registro degli eurogruppi se pertinente per tale registro)
	1.2		Denominazione
	1.3		Indirizzo (al livello più dettagliato, compreso il codice postale)
	1.4	Facoltativo	Numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, sito Internet e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati
	1.5	Facoltativo	Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo
EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA	1.6	Facoltativo	Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche
	1.7	Facoltativo	Data di cessazione dell'unità giuridica



PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE	1.8	Facoltativo	Forma giuridica
	1.9		Situazione dell'attività giuridica
	1.10	Condizionale	Flag per le filiali nell'accezione di cui all'allegato A, capitolo 18, paragrafo 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013

### 2.3. Scambio di dati sulle unità giuridiche appartenenti a gruppi di imprese multinazionali e sui relativi rapporti

Un altro passaggio dell'elaborazione dei dati è costituito dalla trasmissione di informazioni dalle ASN alla Commissione (Eurostat) sulle unità giuridiche e sui rapporti delle unità giuridiche considerate. Due set di dati sono trasmessi al registro degli eurogruppi: un set di dati sulle unità giuridiche e uno sui relativi rapporti. Le ASN trasmettono i seguenti set di dati, corredati di flag di riservatezza, per le unità giuridiche e i relativi rapporti.

#### Set di dati contenente informazioni sulle unità giuridiche

IDENTIFICAZIONE	1.1		Numero o numeri identificativi (compreso il numero identificativo del registro degli eurogruppi se pertinente per tale registro)
	1.2		Denominazione
	1.3		Indirizzo (al livello più dettagliato, compreso il codice postale)
	1.4	Facoltativo	Numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, sito Internet e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati
	1.5		Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo
EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA	1.6		Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche
	1.7		Data di cessazione dell'unità giuridica
PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE	1.8		Forma giuridica
	1.9		Situazione dell'attività giuridica
	1.10	Condizionale	Flag per le filiali nell'accezione di cui all'allegato A, capitolo 18, paragrafo 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013
	1.11	Facoltativo	Flag per le società veicolo nell'accezione di cui all'allegato A, capitolo 2, paragrafi da 2.17 a 2.20, del regolamento (UE) n. 549/2013


#### Set di dati contenente informazioni sui rapporti di proprietà e di controllo

CONTROLLO DELLE UNITÀ			Le relazioni di controllo possono essere registrate dall'alto verso il basso (1.20a, 1.21a, 1.22a) o dal basso verso l'alto (1.20b, 1.21b, 1.22b). Per ciascuna unità è registrato solo il primo livello di controllo, diretto o indiretto (l'intera catena di controllo può essere ottenuta dalla loro combinazione).
-----------------------	--	--	--





	1.20a		Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche residenti controllate dall'unità giuridica.
	1.20b		Numero identificativo dell'unità giuridica residente controllante l'unità giuridica.
	1.21a	Parzialmente condizionale	Paese o paesi di registrazione, numero o numeri identificativi, denominazione e indirizzo della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica. Condizionale per il numero o i numeri identificativi del registro degli eurogruppi.
	1.21b	Parzialmente condizionale	Paese di registrazione, numero identificativo, denominazione e indirizzo dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica. Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi.
	1.22a	Condizionale	Numero o numeri di partita IVA della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica
	1.22b	Condizionale	Numero di partita IVA dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica
PROPRIETÀ DELLE UNITÀ			La proprietà può essere registrata dall'alto verso il basso (1.23a, 1.24a) o dal basso verso l'alto (1.23b, 1.24b). La soglia è pari al 10 % o più della proprietà diretta.
	1.23a	Condizionale	a) Numero o numeri identificativi e b) quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell'unità giuridica
	1.23b	Condizionale	a) Numero o numeri identificativi e b) quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell'unità giuridica
	1.24a	Condizionale	a) Paese o paesi di registrazione e b) numero o numeri identificativi del registro degli eurogruppi e c) denominazione, indirizzo e numero di partita IVA, e d) quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell'unità giuridica e e) data di inizio/fine della partecipazione.
	1.24b	Condizionale	a) Paese o paesi di registrazione e b) numero o numeri identificativi del registro degli eurogruppi e c) denominazione, indirizzo e numero di partita IVA, e




			d) quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell'unità giuridica e e) data di inizio/fine della partecipazione.
--	--	--	---

#### 2.4. Scambio di dati sulle imprese residenti appartenenti a gruppi di imprese multinazionali

Un altro passaggio dell'elaborazione dei dati è costituito dalla trasmissione dalle ASN alla Commissione (Eurostat) di informazioni sulle imprese alle quali le unità giuridiche considerate appartengono. In totale al registro degli eurogruppi sono trasmessi due set di dati: uno sulle imprese e uno sulle relazioni tra imprese e unità giuridiche.

#### Set di dati contenente informazioni sulle imprese

IDENTIFICAZIONE	3.1	Parzialmente condizionale	Numero o numeri identificativi Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di iscrizione in tale registro
	3.2	Facoltativo	Numero identificativo della o delle unità giuridiche in grado di trasmettere i dati sull'impresa
	3.3		Denominazione
	3.4	Facoltativo	Indirizzo del sito Internet, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica
RELAZIONE CON ALTRE UNITÀ	3.5		Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche che costituiscono l'impresa
	3.6		Numero identificativo del gruppo di imprese cui l'impresa appartiene
EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA	3.7		Data di inizio delle attività
	3.8		Data di cessazione definitiva delle attività
PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE	3.9		Codice dell'attività principale (a livello di 4 cifre della NACE)
	3.11		Numero di addetti dipendenti e indipendenti
	3.12		Numero di dipendenti
	3.14		Fatturato netto, ad eccezione di quello di cui alla variabile 3.15
	3.15	Facoltativo	Fatturato netto per agricoltura, caccia e silvicoltura, pesca, amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, famiglie con dipendenti e organizzazioni extraterritoriali.



	3.16		Settore istituzionale e sottosectore ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013
Set di dati contenente informazioni sulle relazioni tra imprese e unità giuridiche			
RELAZIONI CON L'IMPRESA	1.12	Condizionale	Numero o numeri identificativi dell'impresa o delle imprese (3.1) cui l'unità appartiene
	3.5		Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche che costituiscono l'impresa

#### 2.5. Integrazione di dati provenienti da fonti differenti e compilazione dei gruppi di imprese

Un altro passaggio dell'elaborazione dei dati è costituito dall'integrazione a livello centrale presso la Commissione (Eurostat) delle informazioni provenienti da Stati membri diversi e da altri fornitori di dati. Tali informazioni si riferiscono al controllo e alla proprietà delle unità giuridiche e all'unità statistica impresa.

Lo stadio successivo dell'elaborazione dei dati consiste nella compilazione dei gruppi di imprese da parte della Commissione (Eurostat). I risultati di questa compilazione saranno trasmessi dalla Commissione (Eurostat) alle ASN degli Stati membri nei set di dati definiti nelle parti C e D della presente sezione.


#### 2.6. Scambio di dati sulla correzione delle strutture dei gruppi e delle variabili sui gruppi di imprese multinazionali

Per le correzioni delle strutture dei gruppi di imprese le ASN trasmettono set di dati contenenti informazioni sulle relazioni mancanti o non valide, corredati di flag di riservatezza. Il formato ricalca quello del set di dati contenente informazioni sui rapporti di cui al punto 2.3 della presente sezione.

Le ASN trasmettono alla Commissione (Eurostat) il seguente set di dati contenente informazioni per l'identificazione dei gruppi di imprese multinazionali nel caso in cui il centro decisionale globale del gruppo sia ubicato nel territorio dello Stato membro.

#### Set di dati contenente informazioni sui gruppi di imprese per il registro degli eurogruppi


IDENTIFICAZIONE	2.1	Parzialmente condizionale	Numero o numeri identificativi. Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi se il gruppo di imprese è multinazionale.
	2.3		Denominazione del gruppo di imprese, denominazione del registro degli eurogruppi per i gruppi di imprese multinazionali
	2.4	Facoltativo	Breve descrizione del gruppo di imprese
	2.5	Facoltativo	Indirizzo del sito Internet del gruppo di imprese
	2.6		Numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce il centro decisionale globale. Numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di centro decisionale globale non residente. Per le persone fisiche che non sono operatori economici, registrare il paese di residenza al punto 2.10a.
	2.7		Paese di registrazione del centro decisionale globale, paese di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di centro decisionale globale non residente



	2.9		Numero identificativo dell'unità giuridica a capo del gruppo globale. Numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di unità a capo del gruppo globale non residente. Per le persone fisiche che non sono operatori economici, registrare il paese di residenza al punto 2.10a.
	2.10	Facoltativo	Paese di registrazione, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica dell'unità a capo del gruppo globale, paese di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di unità a capo del gruppo globale non residente
	2.10a	Condizionale	Paese di residenza dell'unità istituzionale ultima controllante se l'unità controllante è una persona fisica che non è un operatore economico
PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE	2.14		Codice dell'attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese, codice dell'attività principale del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale
	2.15	Facoltativo	Codice delle attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese, codice delle attività secondarie del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale
	2.16	Condizionale	Numero di addetti dipendenti e indipendenti del gruppo di imprese, numero di addetti dipendenti e indipendenti del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale
	2.17	Condizionale	Fatturato netto (e valuta) del gruppo di imprese, fatturato netto (e valuta) del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale
	2.18	Condizionale	Attività totali (e valuta) del gruppo di imprese, attività totali (e valuta) del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale
	2.19	Facoltativo	Paesi in cui sono ubicate le unità locali o le imprese non residenti, paesi di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale

#### 2.7. Scambio di dati su unità giuridiche residenti non valide ed escluse dalla copertura

In qualsiasi momento del processo del registro degli eurogruppi le ASN possono trasmettere alla Commissione (Eurostat) informazioni su unità giuridiche non valide ed escluse dalla copertura. Le ASN trasmettono i seguenti set di dati contenenti informazioni per l'identificazione di tali unità giuridiche.



Set di dati contenente informazioni sulle unità giuridiche non valide per il registro degli eurogruppi

IDENTIFICAZIONE	1.1		Numero o numeri identificativi (compreso il numero identificativo del registro degli eurogruppi se pertinente per tale registro)
-----------------	-----	--	---

Set di dati contenente informazioni sulle unità giuridiche escluse dalla copertura per il registro degli eurogruppi

IDENTIFICAZIONE	1.1		Numero o numeri identificativi (compreso il numero identificativo del registro degli eurogruppi se pertinente per tale registro)
-----------------	-----	--	---

2.8. Integrazione di dati provenienti da fonti differenti e compilazione definitiva dei gruppi di imprese multinazionali  
Il passaggio successivo dell'elaborazione dei dati è costituito dall'integrazione a livello centrale presso la Commissione (Eurostat) delle informazioni provenienti da Stati membri diversi sui rapporti e sui gruppi di imprese. L'ultima fase dell'elaborazione dei dati consiste nella compilazione definitiva dei gruppi di imprese da parte della Commissione (Eurostat).

Al termine del ciclo la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN i risultati della compilazione definitiva dei gruppi di imprese. La Commissione (Eurostat) trasmette dati alle ASN nei set di dati definiti nelle parti C e D della presente sezione.


#### PARTE B

#### **Set di dati delle variabili elencate al punto 3.3 dell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/2152 che la Commissione (Eurostat) è tenuta a trasmettere alle ASN ai fini dell'identificazione delle unità giuridiche**

Su richiesta delle ASN, la Commissione (Eurostat) trasmette i risultati dell'identificazione dal servizio di identificazione del registro degli eurogruppi al personale competente che collabora alla produzione di tale registro nel seguente set di dati, corredato di flag di riservatezza.

Set di dati contenente informazioni sulle unità giuridiche dal servizio di identificazione del registro degli eurogruppi alle ASN

IDENTIFICAZIONE	1.1		Numero o numeri identificativi (compreso il numero identificativo del registro degli eurogruppi se pertinente per tale registro)
	1.2		Denominazione
	1.3		Indirizzo (al livello più dettagliato, compreso il codice postale)
	1.4	Facoltativo	Numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, sito Internet e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati
	1.5		Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo
EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA	1.6		Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche
	1.7		Data di cessazione dell'unità giuridica



PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE	1.8		Forma giuridica
------------------------------	-----	--	-----------------

## PARTE C

**Set di dati delle variabili elencate al punto 2 dell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/2152 che la Commissione (Eurostat) è tenuta a trasmettere alle ASN e alle banche centrali ai fini dell'uso del registro degli eurogruppi come specificato all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2152**

La Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, alle ASN degli Stati membri le seguenti variabili, corredate di flag di riservatezza, relative ai gruppi di imprese multinazionali e alle unità di cui essi sono costituiti nel caso in cui almeno una unità giuridica del gruppo sia ubicata sul territorio di tale Stato membro.


La Commissione (Eurostat) può trasmettere, esclusivamente a fini statistici, alle banche centrali nazionali e alla Banca centrale europea le seguenti variabili, corredate di flag di riservatezza, per i gruppi di imprese multinazionali e le unità di cui essi sono costituiti, a condizione che la trasmissione sia esplicitamente autorizzata dall'ASN e che, nel caso di dati trasmessi a una banca centrale nazionale, almeno una unità giuridica di un gruppo di imprese multinazionale sia ubicata sul territorio dello Stato membro di detta banca centrale nazionale.

## 1. UNITÀ GIURIDICHE

IDENTIFICAZIONE	1.1		Numero o numeri identificativi (compreso il numero identificativo del registro degli eurogruppi se pertinente per tale registro)
	1.2		Denominazione
	1.3		Indirizzo (al livello più dettagliato, compreso il codice postale)
	1.4	Facoltativo	Numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, sito Internet e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati
	1.5		Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo
EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA	1.6		Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche
	1.7		Data di cessazione dell'unità giuridica
PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE	1.8		Forma giuridica
	1.9		Situazione dell'attività giuridica
	1.10	Condizionale	Flag per le filiali nell'accezione di cui all'allegato A, capitolo 18, paragrafo 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013
	1.11	Facoltativo	Flag per le società veicolo nell'accezione di cui all'allegato A, capitolo 2, paragrafi da 2.17 a 2.20, del regolamento (UE) n. 549/2013
RELAZIONI CON L'IMPRESA	1.12	Condizionale	Numero o numeri identificativi dell'impresa o delle imprese (3.1) cui l'unità appartiene




	1.13	Condizionale	Data di associazione all'impresa o alle imprese
	1.14	Condizionale	Data di separazione dall'impresa o dalle imprese
RELAZIONI CON ALTRI REGISTRI			Riferimento a pertinenti registri in cui è iscritta l'unità giuridica e che contengono informazioni potenzialmente utili a fini statistici
	1.15	Condizionale	Riferimento al registro di operatori intra-UE e riferimento ad archivi doganali o al registro di operatori extra-UE
	1.16	Condizionale	Riferimento agli identificatori globali amministrativi, riferimento ai dati di bilancio (per le unità tenute a pubblicare i conti), riferimento al registro della bilancia dei pagamenti o al registro degli investimenti diretti esteri e riferimento al registro delle aziende agricole
RELAZIONE CON IL GRUPPO DI IMPRESE	1.17		Numero identificativo del gruppo di imprese (2.1) cui l'unità appartiene
	1.18		Data di associazione al gruppo di imprese
	1.19		Data di separazione dal gruppo di imprese
CONTROLLO DELLE UNITÀ			Le relazioni di controllo possono essere registrate dall'alto verso il basso (1.20a, 1.21a, 1.22a) o dal basso verso l'alto (1.20b, 1.21b, 1.22b). Per ciascuna unità è registrato solo il primo livello di controllo, diretto o indiretto (l'intera catena di controllo può essere ottenuta dalla loro combinazione).
	1.20a		Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche residenti controllate dall'unità giuridica.
	1.20b		Numero identificativo dell'unità giuridica residente controllante l'unità giuridica.
	1.21a	Parzialmente condizionale	Paese o paesi di registrazione, numero o numeri identificativi, denominazione e indirizzo della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica. Condizionale per il numero o i numeri identificativi del registro degli eurogruppi.
	1.21b	Parzialmente condizionale	Paese di registrazione, numero identificativo, denominazione e indirizzo dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica. Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi.
	1.22a	Condizionale	Numero o numeri di partita IVA della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica
	1.22b	Condizionale	Numero di partita IVA dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica



PROPRIETÀ DELLE UNITÀ			La proprietà può essere registrata dall'alto verso il basso (1.23a, 1.24a) o dal basso verso l'alto (1.23b, 1.24b). La soglia è pari al 10 % o più della proprietà diretta.
	1.23a	Condizionale	a) Numero o numeri identificativi e b) quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell'unità giuridica
	1.23b	Condizionale	a) Numero o numeri identificativi e b) quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell'unità giuridica
	1.24a	Condizionale	a) Paese o paesi di registrazione e b) numero o numeri identificativi del registro degli eurogruppi e c) denominazione, indirizzo e numero di partita IVA, e d) quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell'unità giuridica e e) data di inizio/fine della partecipazione
	1.24b	Condizionale	a) Paese o paesi di registrazione e b) numero o numeri identificativi del registro degli eurogruppi e c) denominazione, indirizzo e numero di partita IVA, e d) quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell'unità giuridica e e) data di inizio/fine della partecipazione.


## 2. GRUPPO DI IMPRESE

IDENTIFICAZIONE	2.1	Parzialmente condizionale	Numero o numeri identificativi Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi se il gruppo di imprese è multinazionale.
	2.2	Facoltativo	Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche in grado di trasmettere i dati sul gruppo di imprese
	2.3		Denominazione del gruppo di imprese, denominazione del registro degli eurogruppi per i gruppi di imprese multinazionali
	2.4	Facoltativo	Breve descrizione del gruppo di imprese
	2.5	Facoltativo	Indirizzo del sito Internet del gruppo di imprese






	2.6		Numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce il centro decisionale globale. Numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di centro decisionale globale non residente. Per le persone fisiche che non sono operatori economici, registrare il paese di residenza al punto 2.10a.
	2.7		Paese di registrazione del centro decisionale globale, paese di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di centro decisionale globale non residente
	2.8	Facoltativo	Indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica del centro decisionale globale
	2.9		Numero identificativo dell'unità giuridica a capo del gruppo globale. Numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di unità a capo del gruppo globale non residente. Per le persone fisiche che non sono operatori economici, registrare il paese di residenza al punto 2.10a.
	2.10	Facoltativo	Paese di registrazione, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica dell'unità a capo del gruppo globale, paese di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di unità a capo del gruppo globale non residente
	2.10a	Condizionale	Paese di residenza dell'unità istituzionale ultima controllante se l'unità controllante è una persona fisica che non è un operatore economico
EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA	2.12		Data di inizio delle attività del gruppo di imprese
	2.13		Data di cessazione del gruppo di imprese
PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE	2.14		Codice dell'attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese, codice dell'attività principale del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale
	2.15	Facoltativo	Codice delle attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese, codice delle attività secondarie del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale
	2.16	Condizionale	Numero di addetti dipendenti e indipendenti del gruppo di imprese, numero di addetti dipendenti e indipendenti del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale
	2.17	Condizionale	Fatturato netto (e valuta) del gruppo di imprese, fatturato netto (e valuta) del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale



	2.18	Condizionale	Attività totali (e valuta) del gruppo di imprese, attività totali (e valuta) del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale
	2.19	Facoltativo	Paesi in cui sono ubicate le unità locali o le imprese non residenti, paesi di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale
3. IMPRESA			
IDENTIFICAZIONE	3.1	Parzialmente condizionale	Numero identificativo Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di iscrizione in tale registro
	3.2	Facoltativo	Numero identificativo della o delle unità giuridiche in grado di trasmettere i dati sull'impresa
	3.3		Denominazione
	3.4	Facoltativo	Indirizzo del sito Internet, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica
RELAZIONE CON ALTRE UNITÀ	3.5		Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche che costituiscono l'impresa
	3.6		Numero identificativo del gruppo di imprese cui l'impresa appartiene
EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA	3.7		Data di inizio delle attività
	3.8		Data di cessazione definitiva delle attività
PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE	3.9		Codice dell'attività principale (a livello di 4 cifre della NACE)
	3.10	Condizionale	Eventuali attività secondarie (a livello di 4 cifre della NACE)
	3.11		Numero di addetti dipendenti e indipendenti
	3.12		Numero di dipendenti
	3.13	Facoltativo	Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno
	3.14		Fatturato netto, ad eccezione di quello di cui alla variabile 3.15
	3.15	Facoltativo	Fatturato netto per agricoltura, caccia e silvicoltura, pesca, amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, famiglie con dipendenti e organizzazioni extraterritoriali.
	3.16		Settore istituzionale e sottosettore ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013



## PARTE D


**Set di dati delle variabili elencate al punto 2 dell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/2152 che la Commissione (Eurostat) è tenuta a trasmettere alle ASN ai fini della produzione del registro degli eurogruppi**

Al fine di garantire una produzione efficiente e di elevata qualità del registro degli eurogruppi, la Commissione (Eurostat) trasmette al personale competente che collabora alla produzione del registro degli eurogruppi in seno alle ASN le seguenti variabili, corredate di flag di riservatezza, riguardanti il gruppo di imprese multinazionale, comprese le unità di cui esso è costituito.

1. UNITÀ GIURIDICHE			
IDENTIFICAZIONE	1.1		Numero o numeri identificativi (compreso il numero identificativo del registro degli eurogruppi se pertinente per tale registro)
	1.2		Denominazione
	1.3		Indirizzo (al livello più dettagliato, compreso il codice postale)
	1.4	Facoltativo	Numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, sito Internet e informazioni atte a consentire la rilevazione elettronica dei dati
	1.5		Numero di partita IVA o, in mancanza, altro numero identificativo amministrativo
EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA	1.6		Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche
	1.7		Data di cessazione dell'unità giuridica
PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE	1.8		Forma giuridica
	1.9		Situazione dell'attività giuridica
	1.10	Condizionale	Flag per le filiali nell'accezione di cui all'allegato A, capitolo 18, paragrafo 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013
	1.11	Facoltativo	Flag per le società veicolo nell'accezione di cui all'allegato A, capitolo 2, paragrafi da 2.17 a 2.20, del regolamento (UE) n. 549/2013
RELAZIONI CON L'IMPRESA	1.12	Condizionale	Numero o numeri identificativi dell'impresa o delle imprese (3.1) cui l'unità appartiene
	1.13	Condizionale	Data di associazione all'impresa o alle imprese
	1.14	Condizionale	Data di separazione dall'impresa o dalle imprese
RELAZIONI CON ALTRI REGISTRI			Riferimento a pertinenti registri in cui è iscritta l'unità giuridica e che contengono informazioni potenzialmente utili a fini statistici
	1.15	Condizionale	Riferimento al registro di operatori intra-UE e riferimento ad archivi doganali o al registro di operatori extra-UE



	1.16	Condizionale	Riferimento agli identificatori globali amministrativi, riferimento ai dati di bilancio (per le unità tenute a pubblicare i conti), riferimento al registro della bilancia dei pagamenti o al registro degli investimenti diretti esteri e riferimento al registro delle aziende agricole
RELAZIONE CON IL GRUPPO DI IMPRESE	1.17		Numero identificativo del gruppo di imprese (2.1) cui l'unità appartiene
	1.18		Data di associazione al gruppo di imprese
	1.19		Data di separazione dal gruppo di imprese
CONTROLLO DELLE UNITÀ			Le relazioni di controllo possono essere registrate dall'alto verso il basso (1.20a, 1.21a, 1.22a) o dal basso verso l'alto (1.20b, 1.21b, 1.22b). Per ciascuna unità è registrato solo il primo livello di controllo, diretto o indiretto (l'intera catena di controllo può essere ottenuta dalla loro combinazione).
	1.20a		Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche residenti controllate dall'unità giuridica.
	1.20b		Numero identificativo dell'unità giuridica residente controllante l'unità giuridica
	1.21a	Parzialmente condizionale	Paese o paesi di registrazione, numero o numeri identificativi, denominazione e indirizzo della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica. Condizionale per il numero o i numeri identificativi del registro degli eurogruppi.
	1.21b	Parzialmente condizionale	Paese di registrazione, numero identificativo, denominazione e indirizzo dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica. Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi
	1.22a	Condizionale	Numero o numeri di partita IVA della o delle unità giuridiche non residenti controllate dall'unità giuridica
	1.22b	Condizionale	Numero di partita IVA dell'unità giuridica non residente controllante l'unità giuridica
	PROPRIETÀ DELLE UNITÀ		
1.23a		Condizionale	a) Numero o numeri identificativi e b) quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell'unità giuridica




	1.23b	Condizionale	a) Numero o numeri identificativi e b) quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell'unità giuridica
	1.24a	Condizionale	a) Paese o paesi di registrazione e b) numero o numeri identificativi del registro degli eurogruppi e c) denominazione, indirizzo e numero di partita IVA, e d) quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell'unità giuridica e e) data di inizio/fine della partecipazione
	1.24b	Condizionale	a) Paese o paesi di registrazione e b) numero o numeri identificativi del registro degli eurogruppi e c) denominazione, indirizzo e numero di partita IVA, e d) quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell'unità giuridica e e) data di inizio/fine della partecipazione

## 2. GRUPPO DI IMPRESE

IDENTIFICAZIONE	2.1	Parzialmente condizionale	Numero o numeri identificativi Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi nel caso in cui il gruppo di imprese sia multinazionale
	2.2	Facoltativo	Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche in grado di trasmettere i dati sul gruppo di imprese
	2.3		Denominazione del gruppo di imprese, denominazione del registro degli eurogruppi per i gruppi di imprese multinazionali
	2.4	Facoltativo	Breve descrizione del gruppo di imprese
	2.5	Facoltativo	Indirizzo del sito Internet del gruppo di imprese
	2.6		Numero identificativo dell'unità giuridica che costituisce il centro decisionale globale. Numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di centro decisionale globale non residente. Per le persone fisiche che non sono operatori economici, registrare il paese di residenza al punto 2.10a.
	2.7		Paese di registrazione del centro decisionale globale, paese di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di centro decisionale globale non residente



	2.8	Facoltativo	Indirizzo del sito Internet, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica del centro decisionale globale
	2.9		Numero identificativo dell'unità giuridica a capo del gruppo globale. Numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di unità a capo del gruppo globale non residente. Per le persone fisiche che non sono operatori economici, registrare il paese di residenza al punto 2.10a.
	2.10	Facoltativo	Paese di registrazione, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica dell'unità a capo del gruppo globale, paese di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di unità a capo del gruppo globale non residente
	2.10a	Condizionale	Paese di residenza dell'unità istituzionale ultima controllante se l'unità controllante è una persona fisica che non è un operatore economico
EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA	2.12		Data di inizio delle attività del gruppo di imprese
	2.13		Data di cessazione del gruppo di imprese
PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE	2.14		Codice dell'attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese, codice dell'attività principale del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale
	2.15	Facoltativo	Codice delle attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese, codice delle attività secondarie del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale
	2.16	Condizionale	Numero di addetti dipendenti e indipendenti del gruppo di imprese, numero di addetti dipendenti e indipendenti del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale
	2.17	Condizionale	Fatturato netto (e valuta) del gruppo di imprese, fatturato netto (e valuta) del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale
	2.18	Condizionale	Attività totali (e valuta) del gruppo di imprese, attività totali (e valuta) del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale
	2.19	Facoltativo	Paesi in cui sono ubicate le unità locali o le imprese non residenti, paesi di registrazione del registro degli eurogruppi in caso di gruppo di imprese multinazionale



3. IMPRESA			
IDENTIFICAZIONE	3.1	Parzialmente condizionale	Numero o numeri identificativi Condizionale per il numero identificativo del registro degli eurogruppi in caso di iscrizione in tale registro
	3.2	Facoltativo	Numero identificativo della o delle unità giuridiche in grado di trasmettere i dati sull'impresa
	3.3		Denominazione
	3.4	Facoltativo	Indirizzo del sito Internet, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica
RELAZIONE CON ALTRE UNITÀ	3.5		Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche che costituiscono l'impresa
	3.6		Numero identificativo del gruppo di imprese cui l'impresa appartiene
EVENTI RELATIVI ALLA DEMOGRAFIA	3.7		Data di inizio delle attività
	3.8		Data di cessazione definitiva delle attività
PARAMETRI DI STRATIFICAZIONE E VARIABILI ECONOMICHE	3.9		Codice dell'attività principale (a livello di 4 cifre della NACE)
	3.10	Condizionale	Eventuali attività secondarie (a livello di 4 cifre della NACE)
	3.11		Numero di addetti dipendenti e indipendenti
	3.12		Numero di dipendenti
	3.13	Facoltativo	Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno
	3.14		Fatturato netto, ad eccezione di quello di cui alla variabile 3.15
	3.15	Facoltativo	Fatturato netto per agricoltura, caccia e silvicoltura, pesca, amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, famiglie con dipendenti e organizzazioni extraterritoriali.
	3.16		Settore istituzionale e sottosectore ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013

20CE1710



---

# RETTIFICHE

---

**Rettifica dell'adozione definitiva (UE, Euratom) 2020/1078 del bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2020**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 254 del 4 agosto 2020)

Pagina 36, riga «Totale», colonna «Bilancio 2020 — Pagamenti»:

anziché: «167 248 223 575»,

leggasi: «150 948 403 832».

Pagina 36, riga «Totale», colonna «Nuovo importo — Pagamenti»:

anziché: «167 520 721 783»,

leggasi: «151 220 902 040».

---

(Adozione definitiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 74 del 21 settembre 2020)

**20CE1711**


---

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2020-GUE-081) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 0 1 0 1 5 \*

€ 14,00

